

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	»	12
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII) .....	»	32
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	33
GIUSTIZIA (II) .....	»	75
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	81
DIFESA (IV) .....	»	91
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	98
FINANZE (VI) .....	»	123
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	142
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	155
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	179
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	227
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	258

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Partito Liberale Italiano: Misto-Noi Sud LA-PLI.**

AFFARI SOCIALI (XII) .....	<i>Pag.</i>	265
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	277
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	284
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	291
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	298
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	299
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI .....	»	300
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	303
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI .....	»	305
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	307

## GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

### S O M M A R I O

Seguito della discussione su questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee .....	3
<i>ALLEGATO 1 (Parere sull'esame in Assemblea del documento della XIV Commissione concernente la conformità al principio di sussidiarietà e sull'esame delle relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea – integrazione del parere del 6 ottobre 2009 su questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee) .....</i>	8
Seguito della discussione sugli adattamenti regolamentari conseguenti all'entrata in vigore della nuova legge di contabilità e finanza pubblica .....	4
<i>ALLEGATO 2 (Parere sui primi adeguamenti regolamentari di carattere sperimentale conseguenti alla nuova legge di contabilità) .....</i>	10

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del Presidente Gianfranco FINI.*

#### **La seduta comincia alle 15.20.**

**Seguito della discussione su questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee.**

Gianfranco FINI, *Presidente*, ricorda che i relatori hanno predisposto una proposta di parere (*vedi allegato 1*), trasmessa ai membri della Giunta, e che l'on. Volontè, impossibilitato a partecipare alla seduta, ha rappresentato la sua piena adesione ad essa.

Giuseppe CALDERISI, *relatore sulle questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee*, riassume gli elementi di novità contenuti nella proposta di parere predisposta dai relatori, tenendo conto delle osservazioni avanzate nel corso della discussione del 1° luglio scorso, integralmente accolte.

Richiama, al riguardo, in primo luogo, la possibilità di investire l'Assemblea anche delle decisioni favorevoli della XIV Commissione qualora lo richiedano un decimo dei componenti dell'Assemblea, ovvero di Presidenti di Gruppi di pari consistenza numerica, un quinto di quelli della Commissione ovvero di rappresentanti dei Gruppi di pari consistenza numerica, o il Governo.

In secondo luogo, viene attribuito alla Commissione un termine massimo di quaranta giorni per la verifica della sussidiarietà, non prorogabile, ed è fissato un termine di cinque giorni dalla conclusione dei lavori in Commissione per la presentazione della richiesta di rimessione all'Assemblea. Inoltre si prevede la facoltà di intervento nel dibattito in Aula anche di uno dei firmatari della richiesta di rimessione qualora questa provenga da un decimo dei membri dell'Assemblea. Se avanzata la richiesta di rimessione, viene statuito il potere di iscrizione diretta all'ordine del giorno, da parte del Presidente della Camera, del documento della XIV

Commissione, in modo da assicurare che il procedimento si concluda nel termine di otto settimane previsto dal Trattato.

Infine, stante la necessità che i pareri contrari (al fine di conseguire gli effetti previsti dal Trattato) siano motivati, in caso di «impugnazione» di una delibera favorevole innanzi all'Assemblea, viene prevista la presentazione, entro un'ora prima dell'inizio della discussione, da parte di venti deputati o di uno o più presidenti di gruppo di pari consistenza numerica, di un ordine del giorno motivato nel quale siano esposte le ragioni per le quali si ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà, così da garantire che l'Assemblea possa giungere ad una decisione che, se contraria, sia motivata.

Per gli ulteriori contenuti dello schema di parere rinvia alla relazione già svolta nella scorsa seduta del 1° luglio, non essendovi elementi di novità.

Conclusivamente comunica di aver sottoposto la documentazione anche ai colleghi Lanzillotta e Volontè, che hanno dichiarato di concordare con la proposta.

Dopo che Gianclaudio BRESSA, *relatore sulle questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee*, si è associato all'intervento dell'on. Calderisi, Gianfranco FINI, *Presidente*, ringrazia i relatori per il lavoro svolto, constata l'approvazione all'unanimità della proposta di parere formulata.

**Seguito della discussione sugli adattamenti regolamentari conseguenti all'entrata in vigore della nuova legge di contabilità e finanza pubblica.**

Gianfranco FINI, *Presidente*, nel ricordare di aver conferito, nella seduta del 1° luglio 2010, agli onorevoli Leone e Sereni l'incarico di riferire sulla questione degli adattamenti regolamentari conseguenti all'entrata in vigore della legge di contabilità, comunica che i relatori hanno predisposto una proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Antonio LEONE, *relatore per gli adattamenti regolamentari conseguenti all'entrata in vigore della legge di contabilità*, preliminarmente sottolinea che, nel conferire l'incarico di procedere all'istruttoria, il Presidente della Camera aveva ricordato come il contenuto della nuova legge di contabilità e finanza pubblica ponga l'esigenza di un adeguamento della disciplina regolamentare con riferimento ad una pluralità di aspetti.

Come già anticipato nella seduta del 1° luglio scorso, ritiene che le tematiche connesse all'attuazione sul piano regolamentare della legge di contabilità possano essere approfondite, sviluppando un percorso di riforma da articolare in due fasi. Obiettivo della prima, da portare a termine in tempi ristretti, è quello di consentire alla Camera di dotarsi del quadro normativo indispensabile per operare fin dalla prossima sessione di bilancio coerentemente con le nuove previsioni legislative. Si tratta quindi di individuare quali siano le disposizioni regolamentari che devono essere oggetto di rivisitazione immediata alla luce della nuova strumentazione di finanza pubblica prevista dalla legge e alla luce anche della nuova tempistica da questa definita.

Più in generale, e sarebbe questo il contenuto della seconda fase, la legge di contabilità pone l'esigenza di una più complessiva rimediazione delle vigenti procedure di bilancio, anche al fine di sviluppare pienamente le potenzialità offerte dalla legge, che vede in particolare nelle funzioni di controllo un fronte di attività parlamentare suscettibile di sviluppi ed innovazioni significativi. Si tratta di un obiettivo che richiede ovviamente più tempo e che potrebbe essere più utilmente perseguito facendo tesoro anche delle prime esperienze applicative della legge.

Quanto alla prima fase, sottolinea l'opportunità di intervenire, al pari di quanto operato per le procedure legate alla verifica sulla sussidiarietà dei progetti legislativi dell'Unione europea, ed in

attesa della definizione di un nuovo quadro normativo organico, mediante un parere della Giunta.

In particolare, quanto allo schema di decisione di finanza pubblica, che prende il posto del documento di programmazione economico-finanziaria, risulta applicabile la disciplina già prevista dall'articolo 118-bis: occorre tuttavia assicurare che la deliberazione dell'Assemblea (attraverso una risoluzione che può contenere integrazioni e modifiche al documento) avvenga in tempo utile perché il Governo ne possa tenere conto ai fini della predisposizione dei disegni di legge di stabilità e di bilancio (da presentare in Parlamento entro il 15 ottobre). A tal fine nel parere si specifica l'attribuzione al Presidente della Camera del compito di stabilire il termine entro cui deve intervenire la deliberazione dell'Assemblea, prerogativa peraltro coerente con il vigente impianto regolamentare che, sempre all'articolo 118-bis, prevede un termine massimo di conclusione dell'*iter*, tale da consentire la fissazione, volta per volta, anche di termini inferiori. Le eventuali note di aggiornamento, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 196/2009, possono essere esaminate secondo la procedura indicata dall'articolo 118-bis, comma 4, del Regolamento.

Quanto al disegno di legge di stabilità (che prende il posto della finanziaria) ed al disegno di legge di bilancio risulta complessivamente applicabile la disciplina contenuta negli artt. 119 e seguenti del Regolamento. Occorre tuttavia rimodulare i termini della sessione di bilancio in ragione delle nuove scadenze temporali per la presentazione dei documenti previste dalla legge. Le attuali previsioni di durata della sessione di bilancio, fissata in quarantacinque giorni quando i documenti siano presentati alla Camera e in trentacinque quando siano trasmessi dal Senato, non risultano, infatti, concretamente praticabili: la proposta dei relatori fissa in entrambi i casi una durata di trenta giorni. Al fine di consentire una piena valorizzazione della fase istruttoria – esigenza questa che è emersa costan-

temente in tutte le occasioni nelle quali in questi anni si è dibattuto sulla necessità di porre mano alle procedure di bilancio – non si è ritenuto di modificare sostanzialmente i termini attualmente previsti per le Commissioni, andando ad incidere, invece, su quelli stabiliti per l'Assemblea (e generalmente non utilizzati *in toto*): si fissa quindi in sette giorni il termine per le Commissioni di settore e in tredici giorni il termine per la Commissione Bilancio. Residuano dieci giorni nei quali, oltre ai tempi tecnici per la stampa del testo licenziato dalla Commissione, deve concludersi il dibattito in Aula.

In attesa di individuare moduli procedurali più specifici e meglio sagomati sulle esigenze peculiari legate al controllo della finanza pubblica, l'esame dei diversi documenti e relazioni di cui la legge n. 196 prevede la trasmissione al Parlamento potrà svolgersi secondo le procedure già previste dal Regolamento ed in particolare dall'articolo 124, nella parte in cui prevede l'assegnazione e l'esame da parte della Commissione competente, la nomina di un relatore e il termine massimo di un mese per la conclusione, con possibilità di approvazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117. Ricorda peraltro che le Commissioni possono sempre presentare relazioni all'Assemblea sulle materie di loro competenza, comprendenti ovviamente i temi trattati dai diversi documenti previsti dalla legge n. 196. Quanto alla previsione recata dall'articolo 4 della legge, che rimette alle Commissioni parlamentari il controllo sulla sua attuazione e consente a queste, sulla base delle informazioni ricevute – in particolare nel rapporto previsto dall'articolo 3 – e dell'attività istruttoria svolta, di formulare osservazioni ed esprimere valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica, si specifica che tale attività può avvenire mediante l'approvazione di un atto d'indirizzo: l'articolo 117, comma 1, del Regolamento individua infatti la risoluzione in Commissione quale stru-

mento diretto a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti.

Ad avviso dei relatori, per entrambi questi ultimi tipi di attività le funzioni istruttorie potranno essere opportunamente svolte in maniera congiunta dalle omologhe Commissioni dei due rami del Parlamento, secondo un principio generale desumibile dalla legge n. 196/2009 (articolo 4, comma 2), la quale individua al riguardo le intese fra i Presidenti delle Camere come strumento per la promozione di tale metodologia di lavoro.

Nel sottoporre dunque all'approvazione della Giunta lo schema di parere che definisce una procedura di carattere sperimentale, ribadisce l'impegno dei relatori a proseguire l'istruttoria, da compiere entro la fine dell'anno, finalizzata ad una riforma complessiva delle norme regolamentari riferite alla sessione di bilancio.

Marina SERENI, *relatore per gli adattamenti regolamentari conseguenti all'entrata in vigore della legge di contabilità*, concorda con il collega Leone sull'esigenza di adeguare le norme del Regolamento che disciplinano la sessione di bilancio alla nuova legge di contabilità e finanza pubblica. Al di là delle specifiche disposizioni investite dalla riforma legislativa, si tratta di un lavoro impegnativo in quanto la disciplina regolamentare attiene alla parte più sensibile del rapporto Governo-Parlamento e concorre a definire il ruolo esercitato dal Parlamento nel sistema politico-istituzionale. Come si è detto, i tempi, obiettivamente ristretti, hanno obbligato a prefigurare un percorso di adeguamento in due fasi: la prima finalizzata attraverso un parere della Giunta – condiviso in quanto indispensabile – ad introdurre quei correttivi necessari a consentire alla Camera di esaminare la decisione di finanza pubblica e ad affrontare, da ottobre, la sessione di bilancio. Nella seconda fase si dovrebbe invece predisporre un'ipotesi complessiva di riforma del Regolamento in materia. Sottolinea in proposito come il rischio sia quello di dare attua-

zione alla riforma della legge n. 196 solo attraverso una disciplina formalmente transitoria e circoscritta ai correttivi necessari – come quella predisposta dal parere in esame – ma che rinvii *sine die* la riforma del Regolamento: ciò tenendo conto che, come sanno bene quanti hanno esperienza delle prassi istituzionali, le norme transitorie possono poi facilmente divenire stabili e durature.

Nutre il timore che lo spirito delle riforma della legge di contabilità possa essere vanificato in particolare quanto ai poteri di indirizzo e controllo del Parlamento nell'ambito delle decisioni di finanza pubblica, poteri rafforzati dalla legge n. 196 in linea con gli orientamenti dei principali paesi europei. Ritiene che per scongiurare questo rischio – si tratta di un obiettivo condiviso da tutti i gruppi e i colleghi – sia indispensabile assicurare anche nella prima fase di « adeguamento » delle norme della sessione di bilancio il rispetto dei principi della riforma, considerato che questa prima esperienza applicativa costituirà comunque un precedente non trascurabile nel momento in cui si procederà alla riscrittura materiale delle norme del Regolamento. Come è stato correttamente evidenziato nel documento trasmesso dalla Commissione bilancio – anch'esso condiviso da tutti i gruppi parlamentari – la riforma potrà dirsi effettivamente completata ed idonea a perseguire gli obiettivi che le sono propri solo una volta intervenuta una coerente e conseguente modifica dei Regolamenti parlamentari.

Non può fare a meno di ricordare che, dal 2003, per cinque leggi finanziarie consecutive, indipendentemente dalle maggioranze di turno, l'approvazione parlamentare della finanziaria è avvenuta con voto di fiducia su maxi emendamenti. Il maxiemendamento per la finanziaria 2010, sul quale è stata poi apposta la questione di fiducia, è stato presentato in Commissione Bilancio e non in Aula. Questo sistema malsano mortifica il Parlamento chiamato a decidere senza conoscere.

Si sofferma quindi su alcuni aspetti particolarmente critici della disciplina re-



golamentare concernente la manovra di finanza pubblica, su cui non si è intervenuti nello schema di parere, ma che, a suo giudizio, richiedono di essere attentamente valutati anche durante l'applicazione di questa procedura sperimentale.

In primo luogo per quanto attiene alla decisione di finanza pubblica, prevista dall'articolo 10 della legge n. 196, occorre assicurare il rispetto della specifica indicazione degli eventuali provvedimenti collegati alla manovra. Nello spirito della legge i provvedimenti collegati devono essere indicati in tale sede e presentati entro il mese di febbraio; ciascuno di essi deve recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia: per il loro contenuto e le finalità perseguite è, a suo avviso, evidente che i decreti-legge non potranno avere natura di provvedimenti collegati.

In secondo luogo, considerati i contenuti della decisione di finanza pubblica, appare opportuno individuare da subito le modalità per rafforzare le procedure di confronto tra Parlamento ed enti territoriali – e ciò fin dall'invio (15 luglio) da parte del Governo delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica (di cui all'articolo 10, comma 5, della legge) – nonché per potenziare il ruolo delle Commissioni, ed in particolare di quelle interessate agli obiettivi programmatici di servizio nei settori relativi ai livelli essenziali di assistenza.

Ritiene inoltre che, per quanto riguarda l'esame dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, si dovrebbe consentire al Presidente della Commissione bilancio di fissare un termine ultimo per la presentazione degli emendamenti del relatore e del Governo, al fine di consentire uno svolgimento utile della fase istruttoria. Occorre anche garantire che le relazioni tecniche sugli emendamenti del relatore e

del Governo pervengano in tempi compatibili con la programmazione dei lavori, secondo quanto disposto dalla risoluzione Giancarlo Giorgetti ed altri n. 8-00082, approvata oggi all'unanimità dalla Commissione bilancio.

Come detto, la legge attribuisce un ruolo rilevante alle intese fra i Presidenti delle Camere. Osserva come l'efficacia e la praticabilità delle osservazioni suggerite, per questa prima fase di adeguamento, debba prevedere necessariamente un raccordo tra i due rami del Parlamento ed il raggiungimento di idonee intese sulle modalità di applicazione delle procedure cui ha fatto cenno, concernenti i provvedimenti collegati e gli emendamenti in Commissione. In questa direzione, sarebbe auspicabile raggiungere anche un'intesa sull'armonizzazione dei criteri di ammissibilità degli emendamenti.

Infine, a garanzia della realizzazione del processo di adeguamento delle norme del Regolamento alla riforma della legge di contabilità, invita il Presidente a valutare l'opportunità di prevedere, fin da ora, una nuova convocazione della Giunta per un esame delle problematiche emerse nella prima fase di applicazione della legge n. 196 e per una valutazione sulle modalità con cui procedere. Un'importante base di partenza è rappresentata dal documento trasmesso dalla Commissione bilancio lo scorso 18 giugno, su cui si è realizzata una convergenza tra tutti i gruppi parlamentari. Ritiene quindi che vi siano tutti gli elementi per procedere alla modifica del Regolamento non appena conclusa la prima fase sperimentale.

Gianfranco FINI, *Presidente*, nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto, dichiara di condividere pienamente l'esigenza di dar corso – una volta conclusa la fase sperimentale e per circoscriverne il più possibile la durata – alle modifiche regolamentari necessarie a recepire lo spirito della riforma.

Prende quindi atto che anche questa proposta di parere dei relatori è approvata all'unanimità.

**La seduta termina alle 15.40.**

## ALLEGATO 1

**Discussione su questioni concernenti le procedure di raccordo  
tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee.****PARERE SULL'ESAME IN ASSEMBLEA DEL DOCUMENTO DELLA  
XIV COMMISSIONE CONCERNENTE LA CONFORMITÀ AL PRIN-  
CIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E SULL'ESAME DELLE RELAZIONI  
SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA  
(INTEGRAZIONE DEL PARERE DEL 6 OTTOBRE 2009 SU QUE-  
STIONI CONCERNENTI LE PROCEDURE DI RACCORDO TRA LA  
CAMERA DEI DEPUTATI E LE ISTITUZIONI EUROPEE)**

*La Giunta per il Regolamento ritiene che si possano prevedere le seguenti integrazioni del suo parere del 6 ottobre 2009, relativamente all'esame in Assemblea del documento motivato della XIV Commissione contenente la valutazione sulla conformità al principio di sussidiarietà:*

il documento motivato della XIV Commissione contenente la decisione sui profili di sussidiarietà può essere sottoposto all'Assemblea su richiesta del Governo, di un quinto dei componenti della medesima Commissione (ovvero di rappresentanti dei Gruppi in Commissione di pari consistenza numerica) o di un decimo dei componenti dell'Assemblea (ovvero di Presidenti di Gruppi di pari consistenza numerica).

La richiesta di rimessione all'Assemblea è avanzata entro 5 giorni dalla data della deliberazione della XIV Commissione, la quale deve comunque concludere la verifica sulla sussidiarietà entro 40 giorni dall'assegnazione del progetto di atto legislativo comunitario (*l'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione del principio di sussidiarietà prevede, infatti, per la trasmissione del parere motivato sulla sussidiarietà, il termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell'Unione*). In caso di richiesta di rimessione all'Assemblea, il Presidente della

Camera iscrive il documento della XIV Commissione contenente la decisione sui profili di sussidiarietà direttamente all'ordine del giorno, in termini tali da consentire che il procedimento si concluda comunque nel termine di otto settimane dalla trasmissione del progetto.

La discussione consiste negli interventi del relatore (per 10 minuti), dei relatori di minoranza se designati (per 5 minuti), eventualmente di uno dei firmatari della richiesta di rimessione all'Assemblea se questa è stata avanzata da un decimo dei componenti della Camera (anch'esso per 5 minuti), del Governo (per 10 minuti), di un rappresentante per Gruppo (per 5 minuti); è riservato un tempo, stabilito dal Presidente, per gli interventi dei rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto. Dopo la discussione si procede direttamente al voto del documento della Commissione, senza dichiarazioni di voto (*ex articolo 50, comma 1, trattandosi di discussione limitata*). Non sono ammessi questioni pregiudiziali e sospensive, emendamenti, richieste di votazione per parti separate, ordini del giorno d'istruzione al Governo.

È ammissibile il rinvio in Commissione, purché non comprometta il rispetto dei termini previsti dal Trattato di Lisbona: in tal caso, una volta concluso il riesame della questione da parte della XIV



Commissione, può essere ulteriormente richiesta la rimessione in Assemblea della nuova decisione. I termini sono stabiliti dal Presidente della Camera in modo da assicurare la tempestiva conclusione del procedimento.

Quando la rimessione all'Assemblea ha ad oggetto una decisione favorevole della XIV Commissione, entro un'ora prima dell'inizio della discussione venti deputati o uno o più presidenti di gruppo di pari consistenza numerica presentano un apposito ordine del giorno motivato che espone le ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Se non è presentato alcun ordine del giorno, non si procede all'esame del punto (*l'articolo 6 del Protocollo richiede infatti che il parere negativo sulla sussidiarietà sia motivato*). L'ordine del giorno, previo parere del Governo, è posto in votazione solo ove respinta la decisione favorevole della XIV Commissione. In presenza di più ordini del giorno essi sono posti in votazione in successione secondo l'ordine di presentazione, salvi preclusioni e assorbimenti.

Ove ne sia fatta richiesta, si procede con voto nominale con procedimento elettronico.

Alle Istituzioni europee sono inviati, da parte della Presidenza della Camera, i documenti contenenti una decisione motivata negativa in materia di sussidiarietà (*in conformità all'articolo 6 del Protocollo*), approvati dalla XIV Commissione o dall'Assemblea. La XIV Commissione può comunque avanzare espressa richiesta di trasmissione anche dei documenti recanti una decisione favorevole.

*Infine, quanto all'esame delle relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, la Giunta per il Regolamento ritiene che:*

1. la relazione programmatica, che – in base all'articolo 8 della legge 4 giugno 2010, n. 96, che novella l'articolo 15 della legge n. 11 del 2005 – il Governo presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno, è oggetto di esame congiunto con il programma legislativo delle Istituzioni europee, secondo la procedura già delineata dalla Giunta per il Regolamento il 9 febbraio 2000.

2. La relazione a consuntivo, che il Governo presenta entro il 31 gennaio assieme al disegno di legge comunitaria, è invece oggetto di esame congiunto con il disegno di legge comunitaria, secondo il disposto regolamentare vigente.

## ALLEGATO 2

**Discussione sugli adattamenti regolamentari conseguenti  
all'entrata in vigore della nuova legge di contabilità e finanza pubblica.**

**PARERE SUI PRIMI ADEGUAMENTI REGOLAMENTARI DI CARATTERE SPERIMENTALE CONSEGUENTI ALLA NUOVA LEGGE DI CONTABILITÀ**

*La Giunta per il Regolamento delibera il seguente parere in merito agli adeguamenti regolamentari conseguenti alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica:*

1. Lo schema di decisione di finanza pubblica (articolo 10 della legge n. 196/2009) è esaminato secondo la procedura indicata all'articolo 118-bis del Regolamento. Il Presidente della Camera definisce i termini per l'esame dello schema da parte delle Commissioni, in modo che la calendarizzazione in Assemblea avvenga in termini compatibili con quello previsto dalla medesima legge n. 196 per la presentazione dei disegni di legge di stabilità e di bilancio (15 ottobre).

2. Le eventuali note di aggiornamento della decisione di finanza pubblica (di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 196/2009) sono esaminate secondo la procedura indicata dall'articolo 118-bis, comma 4, del Regolamento.

3. Il disegno di legge di stabilità (che sostituisce il disegno di legge finanziaria ex articolo 11 della legge n. 196/2009) e il disegno di legge di bilancio sono esaminati secondo la procedura stabilita dagli artt. 119-123 del Regolamento. La durata della sessione di bilancio è rideterminata in 30 giorni, in misura pari sia in prima che in seconda lettura, al fine di consentire tempi minimi anche all'eventuale terza lettura (ciò alla luce della previsione nella legge n. 196 del termine di presentazione della manovra alle Camere entro il 15 ottobre, anziché entro il 30 settembre).

I termini per la conclusione delle varie fasi del procedimento sono rimodulati prevedendo, di regola, 7 giorni dall'assegnazione per l'esame nelle Commissioni di settore, 13 giorni per l'esame nella Commissione bilancio e i restanti giorni per la discussione in Assemblea.

4. La relazione annuale sull'economia e la finanza pubblica e la relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti (che il Governo presenta alle Camere entro il 15 aprile), la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente (entro il 30 aprile) (articolo 12 della legge n. 196/2009), lo schema di aggiornamento del programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea (da presentare secondo il calendario concordato in sede europea) (articolo 9 della legge n. 196/2009), le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica (che il Governo presenta entro il 15 luglio) (articolo 10, comma 5, della legge n. 196/2009) ed ogni altro documento trasmesso dal Governo ai sensi della legge n. 196/2009 sono esaminati secondo le disposizioni di cui all'articolo 124 del Regolamento, prevedendo l'esame da parte della Commissione competente, la nomina di un relatore e il termine massimo di un mese per la conclusione con possibilità di approvazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117.

5. La Commissione Bilancio, in relazione al controllo sull'attuazione della legge n. 196/2009, ad essa rimesso dall'articolo 4 della medesima legge, può formulare, sulla base delle informazioni ricevute – in particolare nel rapporto previsto dall'articolo 3 della legge n. 196/2009 – e dell'attività istruttoria svolta, osservazioni ed esprimere valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica attraverso l'approvazione di un atto d'indirizzo (l'articolo 117, comma 1, del Regolamento individua la risoluzione in Commissione

quale strumento diretto a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti).

Per quanto riguarda i punti 4 e 5, le relative attività istruttorie possono essere opportunamente svolte in maniera congiunta dalle omologhe Commissioni dei due rami del Parlamento, secondo un principio generale desumibile dalla legge n. 196/2009 (articolo 4, comma 2), la quale individua al riguardo le intese fra i Presidenti delle Camere come strumento per la promozione di tale metodologia di lavoro.

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

---

### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	12
---	----

#### **COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE**

*Mercoledì 14 luglio 2010.*

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.40 alle 15.15, ha concluso l'istruttoria sulla posizione del deputato Giuseppe Drago ed ha esaminato le cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati Davide Cavallotto, Vincenzo D'Anna, Gian Carlo Di Vizia, Giorgio Conte, Maurizio Grassano e Marco Maggioni ai fini del giudizio sulle ineleggibilità.

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Francesco Giordano, deputato della XIV legislatura, pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione di Marco Rizzo) (doc. IV-ter, n. 18) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	13
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Gianluca Pini, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Forlì (atto di citazione del signor Ellero Morgagni) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	14
Sui lavori della Giunta .....	14
AVVERTENZA .....	15

#### ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

*Mercoledì 14 luglio 2010. – Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.*

#### La seduta comincia alle 9.20.

**Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Francesco Giordano, deputato della XIV legislatura, pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione di Marco Rizzo) (doc. IV-ter, n. 18).**

*(Esame e rinvio).*

Marilena SAMPERI (PD), *relatrice*, espone che il Partito dei Comunisti Italiani aveva indetto nei primi mesi del 2006 una manifestazione a favore della Palestina. A tale manifestazione il Partito della Rifondazione Comunista non aveva voluto aderire poiché, a suo dire, la relativa piattaforma non si rifaceva al principio *due popoli due Stati*. L'allora deputato Marco Rizzo aveva quindi sostenuto che tale posizione fosse riconducibile al desiderio

di Rifondazione Comunista e del suo *leader* Fausto Bertinotti di non pregiudicare le condizioni politiche propizie all'elezione di quest'ultimo a Presidente della Camera. A tali pubbliche affermazioni di Marco Rizzo, Francesco Giordano, al tempo capogruppo di Rifondazione Comunista alla Camera, aveva risposto che l'immoralità di Rizzo era nota e che motivi di « igiene politica » imponevano di non dare ulteriore corso alla polemica. Ne è seguita una lite in sede civile, nell'ambito della quale Francesco Giordano ha eccepito l'insindacabilità ma il giudice non ha accolto l'eccezione. Prima di avanzare una proposta, crede opportuno ascoltare l'interessato alla deliberazione.

*(Viene introdotto Francesco Giordano, deputato all'epoca dei fatti).*

Francesco GIORDANO chiarisce che la questione palestinese è centrale per l'identità politica del partito di Rifondazione Comunista e che il principio *due popoli due Stati* è un cardine dell'impostazione di politica estera del partito medesimo in relazione alle questioni del medio-oriente.

Poiché tale principio non era stato fatto proprio dai promotori della manifestazione di cui si discute, il suo partito non aveva ritenuto di poter aderire. Tale valutazione si è poi rivelata esatta giacché in esito a essa furono anche bruciate bandiere israeliane. Anziché prendere atto di questi elementi squisitamente politici, l'onorevole Rizzo credette invece di ingiuriare Fausto Bertinotti. Riunitisi gli organi di partito, fu quindi deciso di affidare a lui, in qualità di capogruppo alla Camera, una risposta. Ricorda altresì che l'onorevole Rizzo non è nuovo a invettive di tipo personalistico.

Marilena SAMPERI (PD), *relatrice*, gli domanda se sulla questione egli abbia presentato documenti parlamentari tipici.

Francesco GIORDANO risponde che la sua attività parlamentare è ricca di passaggi sulla questione palestinese: si riferisce tanto ad atti di sindacato ispettivo quanto a interventi di diversa natura.

*(Francesco Giordano si allontana dall'Aula)*

Marilena SAMPERI (PD), *relatrice*, constata la natura prettamente politica della disputa ma la crede di scarso rilievo. Propone un rinvio dell'esame affinché il Presidente possa esperire il consueto tentativo di composizione stragiudiziale della questione.

Maurizio PANIZ (PDL) condivide la proposta della relatrice. È sommamente opportuno evitare che la Giunta e la Camera si pronuncino su questa vicenda, il cui carattere personalistico è ricollegabile a vicende politiche solo in senso lato.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) si associa alle considerazioni del collega Paniz.

Pierluigi MANTINI (UdC) concorda con il rinvio.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, provvederà ad interessare le parti.

**Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Gianluca Pini, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Forlì (atto di citazione del signor Ellero Morgagni).**

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, constatata l'assenza della relatrice, avverte che la contatterà per conoscere la sua disponibilità ad essere presente nella prossima seduta. In caso contrario incaricherebbe il deputato Gava di riferire al collegio.

*(Così rimane stabilito).*

#### Sui lavori della Giunta.

Federico PALOMBA (IdV) per ragioni personali nella scorsa seduta non è potuto intervenire. Desidera non di meno lasciare a verbale che – in coerenza con le sue note posizioni – si sarebbe opposto alla costituzione della Camera nel giudizio per conflitto d'attribuzione attinente alla questione del senatore Matteoli. Fatto anche riferimento al decreto-legge n. 78 del 2010, crede che motivi di risparmio di spesa dovrebbero indurre la Camera ad avvalersi della struttura legale interna. Preannunzia che in Assemblea esprimerà i medesimi concetti.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, sottolinea che la Giunta non può tornare su questioni già decise e che l'individuazione del difensore non è materia oggetto di discussione presso la Giunta stessa bensì di spettanza esclusiva della Presidenza della Camera.

Pierluigi MANTINI (UdC) afferma l'improcrastinabile necessità che la Camera deliberi sulla domanda di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni nei confronti del deputato Cosentino.

Marilena SAMPERI (PD) si associa all'osservazione del deputato Mantini.



Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, ricorda che l'esame della domanda inerente alle intercettazioni del collega Cosentino è stato concluso dalla Giunta il 14 aprile 2010 e che egli ha già segnalato al Presidente della Camera l'avvenuta predisposizione della relazione. La calendarizzazione in Assemblea di tale questione spetta evidentemente alla conferenza dei Presidenti di gruppo e al Presidente della Camera. Rappresenterà comunque l'odierna sollecitazione dei colleghi al Presidente medesimo.

**La seduta termina alle 9.50.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dai deputati Bocuzzi, Esposito e Vico, nell'ambito di un procedimento amministrativo sanzionatorio pendente presso l'autorità di pubblica sicurezza di Roma (rel.: CASTAGNETTI)*

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	16
--	----

##### SEDE REFERENTE:

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	16
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	24

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente della III Commissione, Stefano STEFANI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti, e il sottosegretario di Stato alla difesa, Guido Crosetto.*

##### La seduta comincia alle 9.

**DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.**

**C. 3610 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2010.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che ieri alle ore 16 è scaduto il termine

per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in titolo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alle ore 14.

##### La seduta termina alle 9.05.

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Edmondo CIRIELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto, e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Alfredo Mantica.*

##### La seduta comincia alle 14.05.

**DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.**

**C. 3610 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana.

Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione*, avverte che sono stati presentati 56 emendamenti riferiti al decreto-legge in oggetto (*vedi allegato*). Ricorda che, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento della Camera, non sono ammissibili gli emendamenti che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge in esame. Tale criterio risulta in particolare più restrittivo di quello dettato dall'articolo 89 del regolamento medesimo con riferimento agli altri progetti di legge, che attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Alla luce delle disposizioni richiamate ed in considerazione del contenuto del decreto-legge in esame comunica che non sono ammissibili i seguenti emendamenti: Paglia 5.8, che prevede disposizioni in materia di cessazione dal servizio del personale militare, a domanda, prima del raggiungimento del limite di età; Beltrandi 5.11, che abroga la disposizione che proroga al 30 luglio 2011 il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, imponendo conseguentemente l'avvio delle procedure per il rinnovo dei predetti Consigli; Beltrandi 5.12, che prevede la disapplicazione della citata proroga al 30 luglio 2011 agli eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario; Beltrandi 6.4, che, nell'abrogare l'articolo 4 del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2009, sopprime anche norme penali applicabili a tutto il personale militare, a regime, e non solo limitatamente al periodo per il quale viene disposta la proroga delle missioni internazionali; Paglia 7.2, che destina le risorse del fondo casa alla concessione di mutui agevolati al personale del Ministero della difesa; Beltrandi 7.3, che prevede l'abrogazione di alcune disposizioni riguardanti il trattamento del personale militare quali ad esempio quelle che disincentivano l'esodo del personale addetto al controllo del traffico aereo e dei piloti.

Stefano STEFANI, *presidente della III Commissione e relatore per la III Commissione*, con riferimento alle proposte emendative relative agli articoli 1, 2 e 3 di competenza della Commissione affari esteri, esprime, anche a nome del relatore per la IV Commissione, parere favorevole sui seguenti emendamenti: Boniver 1.6, che aggiunge il settore educativo tra le finalità della cooperazione in Pakistan; Tempestini 1.8, che prevede la realizzazione di una Casa della società civile a Kabul a cura della rete di ONG « Afgana »; Villecco Calipari 2.4 e Pianetta 2.5, identici, che destinano quota parte dei fondi per la cooperazione al contrasto delle mutilazioni genitali femminili in Africa; Mecacci 3.3, purché riformulato come segue: « ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali ».

Per tutti gli altri emendamenti, esprime l'invito al ritiro altrimenti parere contrario, salvo l'emendamento Beltrandi 3.4 per cui si rimette al parere del Governo. Sottolinea in particolare l'opportunità del ritiro degli emendamenti che incrementano i fondi destinati alla cooperazione dagli articoli 1 e 2, vale a dire l'emendamento Di Stanislao 1.1, gli identici emendamenti Di Stanislao 1.2 e Tempestini 1.3, l'emendamento Di Stanislao 2.1 e gli identici emendamenti Di Stanislao 2.2 e Tempestini 2.3.

Relativamente a tali emendamenti, appare opportuno rinviarne l'eventuale esame in Assemblea, in quanto la copertura finanziaria fa riferimento a maggiori entrate che potrebbero essere diversamente destinate nel corso dell'esame presso il Senato proprio in queste ore del decreto-legge recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Salvatore CICU (PdL), *relatore per la IV Commissione*, per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli 4, 5, 6 e 7 di competenza della Commissione Difesa, anche a nome del relatore per la III Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Ruggia 5.5, per altro

identico all'emendamento 5.6 a sua firma, che prevede la possibilità per il Ministero della difesa di procedere all'assunzione diretta dei lavoratori del genio campale i cui contratti di lavoro sono stati prorogati a norma del presente decreto-legge fino al 31 dicembre 2010, nonché sull'emendamento 5.3, a sua firma, volto ad aggiornare le disposizioni in materia di licenze e assenze per malattia previste dalla legge n. 642 del 1961. Su tutti gli altri emendamenti formula un invito al ritiro. Ove tale invito non fosse accolto, quindi, il parere dovrà intendersi contrario.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA esprime parere conforme a quello testé formulato dai relatori, aggiungendo il parere contrario del Governo sull'emendamento Beltrandi 3.4. Quanto all'emendamento Tempestini 1.8, invita il presentatore a chiarirne la portata in fase di votazione.

Il sottosegretario Guido CROSETTO esprime parere conforme a quello testé formulato dai relatori.

Augusto DI STANISLAO (IdV) insiste sulla votazione degli emendamenti a sua firma 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 come segnale politico di assunzione di responsabilità sulla base dell'irrinunciabilità della messa a disposizione delle risorse necessarie alla cooperazione allo sviluppo. Condivide, comunque, l'ipotesi che nel corso dell'esame in Assemblea sia possibile una riconsiderazione della copertura finanziaria ed auspica che la maggioranza compia tale verifica con adeguata sensibilità al fine di giungere ad una decisione unitaria dell'intero Parlamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Stanislao 1.1

Federica MOGHERINI REBESANI (PD) precisa che l'emendamento del suo gruppo 1.3 riporta la dotazione finanziaria degli interventi per l'Afghanistan al livello del primo semestre dell'anno.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Di Stanislao 1.2 e Tempestini 1.3.

Marco BELTRANDI (PD), nell'illustrare il suo emendamento 1.4, contesta le ragioni di necessità ed urgenza dell'inserimento nel decreto-legge del finanziamento a favore della RAI.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA ricorda i precedenti relativi alla convenzione con la RAI e ne sottolinea la funzione promozionale dei mezzi di comunicazione locali.

Antonio RUGGHIA (PD), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento Beltrandi 1.4, precisa che la convenzione in oggetto è direttamente stipulata con la Presidenza del Consiglio.

Federica MOGHERINI REBESANI (PD) ritiene che le finalità della convenzione con la RAI non siano soltanto quelle richiamate dal rappresentante del Governo.

Augusto DI STANISLAO (IdV) segnala di non aver presentato un analogo emendamento soppressivo perché sicuro dell'estraneità della norma.

Le Commissioni respingono l'emendamento Beltrandi 1.4.

Matteo MECACCI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.5, a maggior ragione dopo che le Commissioni hanno inteso confermare la convenzione con la RAI, su cui risulta a suo avviso indispensabile assicurare un adeguato controllo parlamentare.

Salvatore CICU (PdL), *relatore per la IV Commissione*, condivide le osservazioni del collega Mecacci.

Il sottosegretario Guido CROSETTO si rimette alle Commissioni.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti Mecacci 1.5 e Boniver 1.6.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, segnala che con l'approvazione dell'emendamento Boniver 1.6 risulta assorbito l'emendamento Mecacci 1.7.

Francesco TEMPESTINI (PD), aderendo all'invito del sottosegretario Mantica, chiarisce come l'organizzazione della conferenza promossa dalla rete « Afgana » sia in dirittura d'arrivo e che pertanto occorre garantire le modalità di dare continuità al lavoro svolto.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA conferma il parere favorevole del Governo.

Filippo ASCIERTO (PdL) chiede se la prevista iniziativa delle organizzazioni non governative abbia i necessari contatti istituzionali.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA chiarisce che la rete « Afgana » è da tempo diretta interlocutrice del Ministero degli affari esteri.

Le Commissioni approvano l'emendamento Tempestini 1.8.

Matteo MECACCI (PD) non comprende le ragioni della mancata accettazione dell'emendamento a sua firma 1.9, dal momento che l'articolo 1 contempla interventi anche in Pakistan e che l'ottica regionale risulta ormai affermata anche in sede ONU.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA fa presente che le risorse relative al Pakistan sono prevalentemente appostate all'articolo 2.

Matteo MECACCI (PD) ribadisce le osservazioni precedentemente svolte.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mecacci 1.9.

Augusto DI STANISLAO (IdV) insiste per la votazione dell'emendamento a sua firma 2.1 richiamando le considerazioni fatte a proposito dell'articolo 1.

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Stanislao 2.1.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nell'insistere per la votazione anche dell'emendamento a sua firma 2.2, lamenta la scarsa sensibilità del Governo nel non aver riproposto gli importi previsti nel primo semestre per gli interventi di cooperazione.

Francesco TEMPESTINI (PD), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.3, giudica imprudente da parte del Governo la riduzione dei fondi per la cooperazione rispetto al primo semestre proprio nella fase in cui le missioni internazionali, ed in particolare quella in Afghanistan, sono chiamate a rafforzare proprio la componente civile secondo una prospettiva politica ben precisa.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Di Stanislao 2.2 e Tempestini 2.3, approvano gli identici emendamenti Vilecco Calipari 2.4 e Pianetta 2.5 e respingono gli emendamenti Corsini 2.6, Di Stanislao 2.7 e Ruggia 2.8.

Marco BELTRANDI (PD) insiste per la votazione del suo emendamento 3.1 per una questione di metodo più che di merito, giudicando improprio il ricorso a decreti di natura non regolamentare che, a suo avviso, non rientrano legittimamente nella gerarchia delle fonti del diritto.

Le Commissioni respingono l'emendamento Beltrandi 3.1.

Marco BELTRANDI (PD) insiste per la votazione del suo emendamento 3.2, contestando l'eccessiva discrezionalità riconosciuta al Ministero degli esteri e richiamando l'esigenza di un più incisivo con-

trollo parlamentare, pur tenendo conto dell'indubitabile specificità del contesto delle missioni internazionali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Beltrandi 3.2.

Matteo MECACCI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore per la III Commissione del suo emendamento 3.3.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mecacci 3.3 come riformulato.

Marco BELTRANDI (PD) insiste per la votazione del suo emendamento 3.4 al fine di sanare una disparità di trattamento non giustificata.

Le Commissioni respingono l'emendamento Beltrandi 3.4.

Marco BELTRANDI (PD) insiste per la votazione del suo emendamento 3.5 che sopprime una norma non in linea a suo avviso con il contenimento della spesa pubblica in ragione dell'ampio margine di discrezionalità che prevede.

Antonio RUGGHIA (PD) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sull'emendamento Beltrandi 3.5, in quanto raccomanda l'approvazione dell'emendamento Barbi 3.6 che fissa un tetto agli incarichi temporanei di consulenza.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Beltrandi 3.5 e Barbi 3.6

Marco BELTRANDI (PD), richiamando un avviso della Corte dei conti espresso su un caso analogo, insiste per la votazione del suo emendamento 3.7 in quanto la norma di cui propone la soppressione configurerebbe una sorta di salvacondotto generale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Beltrandi 3.7.

Marco BELTRANDI (PD) insiste per la votazione del suo emendamento 3.8 per riaffermare il principio di buona amministrazione per cui le spese vanno effettuate nei tempi previsti, ritenendo preferibile che eventuali residui siano riassegnati al bilancio dello Stato e quindi ridesti nati. Considera altresì tale deroga in contrasto con il rigore finanziario asserito dal Governo.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Beltrandi 3.8 e 3.9.

Marco BELTRANDI (PD), nel ritirare gli emendamenti a sua firma 3.10 e 3.11, insiste per la votazione del suo emendamento 3.12 contestando il ricorso ad atti non aventi natura regolamentare che giudica potenzialmente lesivo della specificità del controllo parlamentare.

Antonio RUGGHIA (PD) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sull'emendamento Beltrandi 3.12, in quanto raccomanda l'approvazione dell'emendamento Barbi 3.13.

Le Commissioni respingono l'emendamento Beltrandi 3.12.

Mario BARBI (PD) ribadisce l'opportunità di non affidare ad un decreto non avente natura regolamentare la disciplina del coordinamento degli interventi di cooperazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Barbi 3.13.

Federica MOGHERINI REBESANI (PD), nel ricordare la richiesta di chiarimento formulata al rappresentante del Governo nella seduta di ieri, considera inopportuna la mancata collocazione della *task force* nella struttura della competente direzione generale, per cui raccomanda



l'approvazione dell'emendamento Tempestini 3.14.

Le Commissioni respingono l'emendamento Tempestini 3.14.

Marco BELTRANDI (PD) insiste per la votazione del suo emendamento 3.15 giudicando automatica e troppo estesa la prevista proroga dei contratti degli esperti, oltre che lesiva ove vi fosse un cambio di maggioranza.

Francesco TEMPESTINI (PD) si associa all'invito al ritiro dell'emendamento che rischierebbe di indebolire una struttura già in difficoltà.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA fa notare che la norma riguarda gli esperti previsti dalla legge n. 49 del 1987 i cui contratti sono stati sinora rinnovati ogni tre anni.

Gianpaolo DOZZO (LNP) invita il rappresentante del Governo a valutare ulteriormente l'opportunità della norma anche in vista dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA ricorda che la legge n. 49 del 1987 ha previsto centoventi esperti, mentre oggi ne risultano presenti solo cinquantacinque. Ricorda come il parere degli esperti sia vincolante per l'approvazione di qualsiasi progetto di cooperazione. Precisa che dal 1987 ad oggi, nonostante i numerosi cambi di maggioranza, il contingente degli esperti non è mai stato variato. Prospetta l'eventualità di un nuovo concorso ove si reperissero le necessarie risorse.

Gianpaolo DOZZO (LNP) ipotizza che la norma possa essere trasferita in altro provvedimento legislativo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Beltrandi 3.15.

Marco BELTRANDI (PD) ritira l'emendamento 3.16 a sua firma.

Matteo MECACCI (PD) insiste per la votazione dell'emendamento 3.17 a sua firma.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA ricorda gli obblighi di relazione al Parlamento già a carico del Governo in materia di cooperazione.

Matteo MECACCI (PD) ribadisce la specificità degli interventi di cooperazione che rientrano nelle missioni internazionali.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, invita il proponente a valutare l'alternativa della presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

Matteo MECACCI (PD), nell'accogliere la proposta del presidente, ritira l'emendamento a sua firma 3.17.

Marco BELTRANDI (PD) insiste per la votazione del suo emendamento 4.1 in quanto le spese previste al comma da sopprimere risulterebbero ulteriori rispetto a dotazioni per cui le forze armate sarebbero già autosufficienti.

Il sottosegretario Guido CROSETTO chiarisce la natura aggiuntiva delle spese di trasporto da prevedersi anche nel secondo semestre.

Marco BELTRANDI (PD), nel ritirare gli emendamenti a sua firma 4.1 e 4.2, mantiene il suo emendamento 4.3 esprimendo il timore che le somme previste nel comma di cui propone la soppressione possano essere impiegate impropriamente. Chiede rassicurazioni al Governo.

Il sottosegretario Guido CROSETTO precisa che la norma in oggetto si limita ad integrare il bilancio dell'AISE in relazione alle esigenze connesse alle missioni internazionali.

Marco BELTRANDI (PD), nel ritirare l'emendamento a sua firma 4.3, mantiene il suo emendamento 5.1 al fine di evitare una disparità di trattamento che apparen-

temente avvantaggia il personale impiegato nei teatri meno pericolosi.

Il sottosegretario Guido CROSETTO chiarisce come, al contrario, la norma abbia lo scopo di riequilibrare l'indennità di missione per il personale che in talune sedi non può godere di vitto e alloggio di servizio.

Marco BELTRANDI (PD), nel ritirare l'emendamento a sua firma 5.1, mantiene il suo emendamento 5.2 ritenendo inopportuno l'impiego nelle missioni internazionali di personale militare precario non adeguatamente addestrato.

Il sottosegretario Guido CROSETTO chiarisce come la norma abbia soltanto una portata perequativa.

Marco BELTRANDI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 5.2.

Le Commissioni approvano l'emendamento 5.3 del relatore per la IV Commissione.

Marco BELTRANDI (PD) mantiene il suo emendamento 5.4 in quanto la norma di cui propone la soppressione confliggebbe con la prossima entrata in vigore dei codici dell'ordinamento militare.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, chiarisce che la norma ha solo lo scopo di ripristinare disposizioni inavvertitamente abrogate nel processo di riforma.

Marco BELTRANDI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 5.4.

Francesco BOSI (UdC) e Giuseppe FALICA (PdL) dichiarano di aggiungere la loro firma all'emendamento Ruggia 5.5.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Ruggia 5.5 e 5.6 del relatore per la IV Commissione.

Marco BELTRANDI (PD), nel ritirare l'emendamento a sua firma 5.7, insiste per

la votazione del suo emendamento 5.9 per non creare un discutibile precedente.

Il sottosegretario Guido CROSETTO chiarisce come la qualifica riconosciuta al personale medico militare sia già prevista per i funzionari delle ASL.

Le Commissioni respingono l'emendamento Beltrandi 5.9.

Marco BELTRANDI (PD) insiste per la votazione del suo emendamento 5.10 sottolineandone il rilievo politico in quanto la gestione commissariale della CRI dura da troppo tempo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Beltrandi 5.10.

Marco BELTRANDI (PD) mantiene il suo emendamento 6.1, che concerne una questione molto delicata che è oggetto di discussione a livello internazionale. Ritiene perciò inopportuna la misura prevista di cui propone la soppressione.

Matteo MECACCI (PD) invita il Governo a chiarire la portata della norma che sembrerebbe conferire una garanzia di non punibilità in contrasto con la costruzione dello Stato di diritto che si porta avanti nei contesti di crisi da parte della comunità internazionale ed in particolare con le preoccupazioni derivanti dal tragico coinvolgimento dei civili nelle operazioni in Afghanistan.

Antonio RUGGHIA (PD), in considerazione della sensibilità del tema che trova naturale collocazione nella riforma codicistica, invita il presentatore a valutare l'alternativa della presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

Il sottosegretario Guido CROSETTO richiama la necessità oggettiva di disciplinare attraverso disposizioni *ad hoc* alcune particolari fattispecie che possono presentarsi nei teatri operativi.

Marco BELTRANDI (PD) ritira gli emendamenti a sua firma 6.1, 6.2, 6.3 aderendo all'ipotesi di presentazione di un ordine del giorno in Assemblea. Ritira altresì, prospettando anche in questo caso la presentazione di un ordine del giorno, il suo emendamento 7.1, al fine di assicurare che il materiale antisommossa da trasferire gratuitamente alle autorità haitiane sia in buone condizioni.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento in oggetto, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso per il parere alle Commissioni competenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

ALLEGATO

**DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (C. 3610 Governo).**

**EMENDAMENTI**

**ART. 1.**

*Al comma 1, sostituire le parole: la spesa di euro 18.700.000 con le seguenti: la spesa di euro 38.700.000.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

1. L'ultimo periodo del comma 4-*octies* dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è sostituito dal seguente: « Quota delle maggiori entrate derivanti dal presente comma per l'anno 2010, pari a 377.260.772 euro sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 726.845.998 per l'anno 2010, si provvede:

a) quanto a euro 721.402.993 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) quanto a euro 5.443.005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, relativa al Ministero della difesa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1. 1.** Di Stanislao, Evangelisti.

*Al comma 1, sostituire la cifra: 18.700.000 con la seguente: 22.300.000.*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire la cifra: 357.260.772 con la seguente: 360.860.772.*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire la cifra: 706.845.998 con la seguente: 710.445.998;*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, lettera a), sostituire la cifra: 701.402.993 con la seguente: 705.002.993.*

**\* 1. 2.** Di Stanislao, Evangelisti.

*Al comma 1, sostituire le parole: euro 18.700.000 con le seguenti: euro 22.300.000.*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire la cifra: 357.260.772 con la seguente: 360.860.772.*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire la cifra: 706.845.998 con la seguente: 710.445.998.*

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, lettera a), sostituire la cifra: 701.402.993 con la seguente: 705.002.993.

\* **1. 3.** Tempestini, Mogherini Rebesani, Barbi, Corsini, Narducci, Garofani, Ruggia.

*Sopprimere il comma 2.*

**1. 4.** Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento, entro il 28 febbraio 2011, una relazione sulle realizzazioni e sullo stato di avanzamento dei progetti previsti da detta Convenzione.

**1. 5.** Mecacci, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Zamparutti.

**(Approvato)**

*Al comma 4, lettera a), dopo le parole: settore sanitario, aggiungere, in fine, le seguenti:* ed educativo.

**1. 6.** Boniver, Tempestini.

**(Approvato)**

*Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) al sostegno del settore dell'educazione primaria.*

**1. 7.** Mecacci, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 5, sostituire le parole:* all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative « Afghana », *con le*

*seguenti:* alla realizzazione di una « Casa della società civile » a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra il nostro Paese e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

**1. 8.** Tempestini, Pianetta.

**(Approvato)**

*Alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e del Pakistan.

**1. 9.** Mecacci, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 2.

*Al comma 1, sostituire le parole:* la spesa di euro 9.300.000 *con le seguenti:* la spesa di euro 29.300.000.

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

1. L'ultimo periodo del comma 4-*octies* dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è sostituito dal seguente: « Quota delle maggiori entrate derivanti dal presente comma per l'anno 2010, pari a 377.260.772 euro sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 726.845.998 per l'anno 2010, si provvede:

a) quanto a euro 721.402.993 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) quanto a euro 5.443.005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, relativa al Ministero della difesa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**2. 1.** Di Stanislao, Evangelisti.

*Al comma 1, sostituire la cifra: 9.300.000 con la seguente: 22.700.000.*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire la cifra: 357.260.772 con la seguente: 370.660.772.*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire la cifra: 706.845.998 con la seguente: 720.245.998.*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, lettera a), sostituire la cifra: 701.402.993 con la seguente: euro 714.802.993.*

**\* 2. 2.** Di Stanislao, Evangelisti.

*Al comma 1, sostituire la cifra: 9.300.000 con la seguente: 22.700.000.*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire la cifra: 357.260.772 con la seguente: 370.660.772.*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire la cifra: 706.845.998 con la seguente: 720.245.998.*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, lettera a), sostituire la cifra: 701.402.993 con la seguente: euro 714.802.993.*

**\* 2. 3.** Tempestini, Ruggia, Barbi, Mogherini Rebesani, Narducci, Corsini, Garofani.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché la spesa di euro 778.500 per favorire iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili, anche in vista dell'adozione di una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, alinea, sostituire la cifra: 706.845.998 con la seguente: 707.624.498.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) quanto a euro 778.500, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.*

**\*\* 2. 4.** Villecco Calipari, Laganà Fortugno, Mogherini Rebesani, Ruggia, Garofani.

**(Approvato)**

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché la spesa di euro 778.500 per favorire iniziative dirette ad eliminare le mutilazioni genitali femminili, anche in vista dell'adozione di una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, alinea, sostituire la cifra: 706.845.998 con la seguente: 707.624.498.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) quanto a euro 778.500, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.*

**\*\* 2. 5.** Pianetta, Picchi, Boniver, Tempestini, Mecacci, Barbi, Bernardini, Maurizio Turco, Beltrandi, Farina Coscioni.

**(Approvato)**



Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

**2. 6.** Corsini, Tempestini, Barbi, Narducci.

Sopprimere il comma 10.

**2. 7.** Di Stanislao, Evangelisti.

Al comma 10, sostituire le parole: è autorizzata fino a con sede in Ancona con le seguenti: è istituito un Fondo presso il Ministero degli affari esteri con una dotazione pari a 300.000 euro per l'anno 2010, per la partecipazione italiana, alle attività del Segretariato permanente dell'Iniziativa con sede in Ancona.

**2. 8.** Ruggia, Tempestini, Barbi, Narducci, Corsini.

#### ART. 3.

Sopprimere il comma 1.

**3. 1.** Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere il comma 2.

**3. 2.** Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: assegnando priorità assoluta all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali.

**3. 3.** Mecacci, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ricorrendo preferibilmente

all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali.

**3. 3.** (Nuova formulazione) Mecacci, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Zamparutti.

(Approvato)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: incrementata del trenta per cento.

**3. 4.** Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere il comma 5.

**3. 5.** Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 5, sostituire le parole da: Per le finalità fino a: anche ad enti e organismi specializzati con le seguenti: Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2, nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri può conferire, entro il limite di spesa di euro 450.000 per l'anno 2010, incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati.

**3. 6.** Barbi, Corsini, Garofani, Tempestini, Narducci, Mogherini Rebesani.

Sopprimere il comma 6.

**3. 7.** Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere il comma 7.

**3. 8.** Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 8.*

- 3. 9.** Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 9.*

- 3. 10.** Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 10.*

- 3. 11.** Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 11.*

- 3. 12.** Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Al comma 11, alinea, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.*

- 3. 13.** Corsini, Barbi, Narducci, Tempestini.

*Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: presso il Ministero degli affari esteri, con le seguenti: presso la Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.*

- 3. 14.** Tempestini, Barbi, Ruggia, Garofani, Narducci, Mogherini Rebesani, Corsini.

*Sopprimere il comma 12.*

- 3. 15.** Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 13.*

- 3. 16.** Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente: 13-bis. Il Ministro degli affari esteri presenta al Parlamento, entro il 28 febbraio 2011, una relazione sulle realizzazioni e sullo stato di avanzamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui al presente capo.*

- 3. 17.** Mecacci, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Zamparutti.

#### ART. 4.

*Sopprimere il comma 18.*

- 4. 1.** Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 19.*

- 4. 2.** Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 32.*

- 4. 3.** Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

#### ART. 5.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: incrementata del 30 per cento.*

- 5. 1.** Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 3.*

- 5. 2.** Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 5 della legge 8 luglio 1961, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: « 1. Il personale di cui all'articolo 1, ha diritto ogni anno ad una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonché a quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937. »;

b) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: « 6-bis. In caso di assenza per infermità, l'assegno di lungo servizio all'estero è corrisposto per intero per i primi quarantacinque giorni e non è dovuto per il restante periodo ».

- 5. 3.** Il relatore per la IV Commissione.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 4.*

- 5. 4.** Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Con riferimento alle qualifiche per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, il Ministero della difesa, trascorso il citato periodo, qualora abbia la necessità di continuare ad avvalersi delle medesime prestazioni lavorative, procede all'assunzione diretta del lavoratore, in deroga alla vigente disciplina del collocamento obbligatorio, nel limite del venti per cento delle assunzioni autoriz-

zate annualmente ai sensi della normativa vigente.

- \* **5. 5.** Ruggia, Vилlecco Calipari, Garofani, Recchia, Laganà Fortugno, Rosato, Vico, Mogherini Rebesani, Giacomelli, Bosi, Fallica.

**(Approvato)**

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Con riferimento alle qualifiche per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, il Ministero della difesa, trascorso il citato periodo, qualora abbia la necessità di continuare ad avvalersi delle medesime prestazioni lavorative, procede all'assunzione diretta del lavoratore, in deroga alla vigente disciplina del collocamento obbligatorio, nel limite del venti per cento delle assunzioni autorizzate annualmente ai sensi della normativa vigente.

- \* **5. 6.** Il relatore per la IV Commissione.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 6.*

- 5. 7.** Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

« 6-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le parole: « Per un periodo di 11 anni dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2015 »;

« 6-ter. Il comma 4, dell'articolo 43, della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che le cessazioni dal servizio permanente a domanda, ivi previste, sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per raggiungimento del limite di età ».

- 5. 8.** Paglia.

**(Inammissibile)**

*Sopprimere il comma 8.*

- 5. 9.** Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 10.*

- 5.10.** Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 10-bis. Il comma 7, dell'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, è abrogato. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto le amministrazioni da cui dipendono il Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, devono avviare le procedure per il rinnovo dei predetti Consigli ».

- 5. 11.** Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

**(Inammissibile)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 10-bis. Il comma 7, dell'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, non si applica ai componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti

nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario. ».

- 5. 12.** Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

**(Inammissibile)**

ART. 6.

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: , e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.*

- 6. 1.** Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 2.*

- 6. 2.** Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 2-bis. L'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, è abrogato. ».

- 6. 3.** Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 2-bis. L'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, è abrogato.

- 6. 4.** Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

**(Inammissibile)**

## ART. 7.

*Sopprimere il comma 2.*

- 7. 1.** Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. L'istituto di credito di cui al decreto del Ministro della difesa adottato ai sensi dell'articolo 43, comma 4, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui concessi attraverso il fondo-casa di cui al primo periodo del medesimo articolo 43, comma 4, della legge n. 724 del 1994. Tali somme sono integralmente riassegnate al pertinente capitolo di spesa del Ministero della difesa per l'alimentazione del fondo-casa di cui al primo periodo. ».

- 7. 2.** Paglia.

*(Inammissibile)*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. Nei confronti del personale militare si applicano le seguenti disposizioni:

a) la legge 22 dicembre 2003, n. 365, recante disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo è abrogata;

b) la legge 28 febbraio 2000, n. 42, recante disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari è abrogata;

c) ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, i delegati del COCER, COIR e COBAR, per lo svolgimento delle attività di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382, sono tenuti a fruire esclusivamente di vitto ed alloggio forniti gratuitamente presso le strutture dell'amministrazione della difesa.

I risparmi di spesa, ottenuti dall'applicazione del presente comma, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere utilizzati nell'esercizio finanziario 2011, esclusivamente ai fini del trattamento economico accessorio del personale militare e delle forze di polizia.

- 7. 3.** Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

*(Inammissibile)*

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)**

---

#### *S O M M A R I O*

##### **COMITATO RISTRETTO:**

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. C. 54 Realacci ..... 32

##### **COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 14 luglio 2010.*

**Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.  
C. 54 Realacci.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle  
15.35 alle 15.45.

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	34
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	50
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger ed abb. (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	34
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	51
Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. Nuovo testo C. 3403 Zeller (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	36
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	54
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Emendamenti C. 44-B e abb., approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	36
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	55
INTERROGAZIONI:	
5-01027 Misiti: Rieleggibilità dei revisori dei conti .....	37
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	56
5-01818 Zucchi: Carenza di organico nel corpo nazionale dei vigili del fuoco .....	37
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	57
5-02057 Trappolino: Finanziamento di contributi alle associazioni combattentistiche .....	37
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	60
5-02393 Miglioli: Effetti della perdita della qualificazione di comune montano .....	37
ALLEGATO 8 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	61
5-01872 Contento: Unità di polizia assegnate alla provincia di Pordenone .....	37
ALLEGATO 9 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	62
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	38
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	41
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	41



Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , 4° serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. C. 3286 Siragusa ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	41
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo (Relazione alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	42
<i>ALLEGATO 10 (Relazione approvata dalla Commissione)</i> .....	64
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2010 (Relazione alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	
<i>ALLEGATO 11 (Relazione approvata dalla Commissione)</i> .....	65
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 226 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	42
<i>ALLEGATO 12 (Parere approvato)</i> .....	66
<i>ALLEGATO 13 (Proposta alternativa di parere del gruppo PD)</i> .....	71
<b>AVVERTENZA</b> .....	49

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 12.50.**

**DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.**

**C. 3610 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame che reca la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

In proposito, osserva che esso reca norme riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « difesa e forze armate » che le lettere *a)* e *d)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Pertanto, non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in favore dei territori di montagna.**

**Testo unificato C. 41 Brugger ed abb.**

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, illustra il testo unificato in esame.

Rileva che, all'articolo 2, comma 1, la definizione dei criteri per l'individuazione dei comuni da considerare montani viene rimessa ad un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno, mentre all'individuazione dei progetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 si provvede con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Evidenzia pertanto l'opportunità di prevedere che il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 sia adottato dal Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno.

Rileva che l'articolo 2 fissa criteri altimetrici per il riconoscimento dei comuni montani prevedendo, al contempo, che la definizione dei criteri per l'individuazione di comuni montani sia rimessa ad un decreto ministeriale, adottato d'intesa con la Conferenza unificata.

Richiama, al riguardo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2010 che ha evidenziato che un criterio altimetrico rigido, ai fini dei trasferimenti erariali, esula dai limiti della competenza statale e viola l'articolo 117 della Costituzione.

Evidenzia che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 ai fini dell'individuazione come comune montano è richiesta, oltre ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 2, anche la presenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree e alla limitata accessibilità dei territori montani.

Segnala quindi l'opportunità di fare più propriamente riferimento, agli articoli 2 e 3, nella rubrica e nel testo, ai « comuni montani svantaggiati », anziché, in via generale, ai « comuni montani ».

Rileva poi l'esigenza, all'articolo 4, comma 1, di tenere conto di quanto previsto all'articolo 21 del disegno di legge C. 3118 (S. 2259) recentemente approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente all'esame del Senato, recante « Individua-

zione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative », in cui – con riguardo ai piccoli comuni – si introduce un nuovo comma *7-ter* all'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, prevedendo che « i lavori di importo complessivo fino a 1.000.000 di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 ».

Evidenzia quindi che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 2, che reca « nel rispetto delle competenze stabilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione » potrebbe essere soppressa considerato che, all'articolo 12, si prevede una norma di carattere generale per la salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Ricorda che l'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, definisce « Settori rilevanti » i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a cinque e che la lettera *c-bis*) del suddetto comma 1 definisce « Settori ammessi »: 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scien-

tifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali.

Rileva quindi che le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le filodrammatiche, le associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, previste dall'articolo 5, comma 1, del testo in esame non appaiono ricomprese tra i settori ammessi che possono essere scelti, dalla fondazione, ogni tre anni.

Segnala quindi l'opportunità di adeguare quanto stabilito dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, riguardante le fondazioni bancarie, rispetto alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1.

Rileva poi che, all'articolo 7, il riferimento ai « territori montani » appare eccessivamente indeterminato, risultando più opportuno fare riferimento ai « comuni montani », come avviene nel resto del testo; la medesima considerazione vale per il titolo del provvedimento.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.**

**Nuovo testo C. 3403 Zeller.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), relatore, illustra il nuovo testo in esame. In proposito osserva che le disposizioni da esso recate sono, nel complesso, riconducibili alla materia « ordinamento civile », che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Rileva che l'articolo 2, comma 3 – che riguarda i soggetti che abbiano riportato lesioni gravi e gravissime – prevede tra i criteri per la concessione dei contributi la valutazione dello stato di effettiva necessità del soggetto beneficiario, mentre analogo criterio non è richiamato tra quelli individuati al comma 2 dell'articolo 2 con riferimento alle famiglie delle vittime.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale.**

**Emendamenti C. 44-B e abb., approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BIANCONI (PdL), relatore, illustra gli emendamenti approvati, in linea di principio, dalla IX Commissione nel corso della discussione in sede legislativa del testo unificato delle proposte di legge C. 44-B Zeller e abbinate, recante « Disposizioni in materia di sicurezza stradale ».

Si sofferma quindi sull'emendamento Montagnoli 25.1 che prevede che gli enti di cui al capoverso 12-bis utilizzino la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti. Al riguardo, ritiene necessario evidenziare alla Commissione di merito l'esigenza di circoscriverne la portata agli enti territoriali diversi dallo Stato.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con una condizione riferita all'emendamento Montagnoli 25.1 (vedi allegato 4).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.05.**

**INTERROGAZIONI**

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO indi del vicepresidente Roberto ZACCARIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**5-01027 Misiti: Rieleggibilità dei revisori dei conti.**

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Aurelio Salvatore MISITI (Misto-MpA-Sud) replicando ringrazia il rappresentante del Governo e si dichiara soddisfatto per la risposta fornita, concordando con l'interpretazione della legge data dal sottosegretario. Osserva però che in molti casi tale interpretazione non viene accettata e che la norma in questione non risulta quindi del tutto chiara.

**5-01818 Zucchi: Carenza di organico nel corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Angelo ZUCCHI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo e si augura che gli impegni da lui assunti siano mantenuti e che le carenze di organico siano colmate. Coglie l'occasione per sottolineare la grave situazione organizzativa in cui versa il Corpo dei Vigili del fuoco, rilevando come il personale volontario e discontinuo sia spesso utilizzato in sostituzione e non a supporto del personale

professionista e permanente, con ripercussioni sia sul piano organizzativo che su quello delle prestazioni professionali.

**5-02057 Trappolino: Finanziamento di contributi alle associazioni combattentistiche.**

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo.

**5-02393 Miglioli: Effetti della perdita della qualificazione di comune montano.**

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Ivano MIGLIOLI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo. Sottolinea quindi come rispetto al momento della presentazione dell'interrogazione, anche il Governo e il ministro Tremonti si siano accorti che la norma che toglieva la qualifica di comune montano a paesi come Sestola, non solo era incostituzionale, ma sbagliata e abbiano provveduto a modificarla, grazie anche all'opera del partito democratico. Ricorda come attualmente sia in discussione in Commissione bilancio il testo unificato di proposte legge recanti disposizioni in favore dei territori di montagna e come, in quest'ambito, sia stato nuovamente modificato il criterio altimetrico per la qualifica di comune montano. Sottolinea, infine, che in questa legislatura si sono registrati solo interventi che hanno sottratto risorse ai comuni e ai territori montani e hanno ridotto le agevolazioni previste a loro favore. Si tratta a suo giudizio di un aspetto che connota negativamente l'operato del Governo in carica.

**5-01872 Contento: Unità di polizia assegnate alla provincia di Pordenone.**

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Manlio CONTENTO (PdL) si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, anche se sottolinea come l'interrogazione risalga ad alcuni mesi fa e come i fatti viaggino talvolta più veloci delle risposte. Coglie l'occasione per rilevare come la dislocazione delle forze di polizia nelle province del Friuli Venezia Giulia non avvenga con criteri di razionalità. Ad esempio non si comprende come nella provincia di Gorizia, più piccola e con un numero inferiore di reati commessi sia dislocato un numero di uomini delle forze di polizia doppio rispetto alla provincia di Pordenone. Auspica che il Governo si faccia carico di intervenire con misure idonee a razionalizzare e a riequilibrare l'impiego delle forze dell'ordine nella regione.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto ZACCARIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Sulla programmazione dei lavori della Commissione.**

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 13 luglio 2010 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto, ai sensi degli articoli 23, comma 3, e 25, comma 2, del regolamento della Camera dei deputati, il seguente programma dei lavori della Commissione per il periodo luglio-settembre 2010:

*Sede Referente:*

C. 18 cost. Zeller: Distacco dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dalla regione Veneto e loro aggregazione alla regione

autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione;

C. 23 cost. Zeller: Norme per il riconoscimento della riserva di posti nel consiglio provinciale di Belluno e nel consiglio regionale del Veneto in favore della minoranza linguistica ladina della regione Veneto presente nei territori dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia;

C. 24 Zeller: Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto;

C. 25 cost. Zeller ed altri: Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi;

C. 103 ed abb./A: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza;

C. 107 Angeli: Istituzione della 'Festa nazionale dell'amicizia;

C. 137 Ascierio ed abb.: Delega al Governo per il riordino delle carriere e altre disposizioni concernenti il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (RIUNITE I E IV);

C. 197 Murgia e C. 3351 Rossa: Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali;

C. 447 Zaccaria ed altri: Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria;

C. 588 Tassone: Modifica all'articolo 52 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia;

C. 609 Caparini ed altri: Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992; (RIUNITE I E III);



C. 610 Caparini ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle lingue storiche regionali;

C. 627 Binetti ed abb.: Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*;

C. 656 D'Antona ed abb.: Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia;

C. 895 Consolo: Disposizioni per migliorare la redazione e la comprensibilità dei testi normativi;

C. 974 Bertolini: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia;

C. 1019 Naccarato: Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile a carico dei possessori o detentori di armi;

C. 1052 Santelli: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità *rom* presenti in Italia;

C. 1087 Romano e Tassone: Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di altri organismi associativi degli enti locali per fenomeni di infiltrazione mafiosa;

C. 1221 cost. Lanzillotta: Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province;

C. 1246 Gibelli: Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi;

C. 1314 Goisis e Grimoldi: Disposizioni concernenti il trattamento economico dei professori universitari incaricati stabilizzati esterni;

C. 1320 Gregorio Fontana: Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni

di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona; C. 1343 Bressa ed altri: Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diritto di elettorato attivo e passivo degli stranieri legalmente residenti in Italia nelle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali;

C. 1343 Bressa ed altri: Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diritto di elettorato attivo e passivo degli stranieri legalmente residenti in Italia nelle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali;

C. 1409 Calabria ed altri: Istituzione della Giornata nazionale della solidarietà sociale;

C. 1456 Paglia: Legge quadro sulla polizia locale;

C. 1527 Cirielli: Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e introduzione dell'articolo 7-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve; (RIUNITE I E IV);

C. 1571 cost. Commercio ed altri: Modifica all'articolo 41-ter dello Statuto speciale della Regione siciliana, concernente il procedimento per la modificazione dello Statuto medesimo;

C. 1773 Di Pietro ed altri: Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di incandidabilità e di ineleggibilità alle cariche di deputato, di senatore e di membro del Parlamento europeo, nonché disposizioni concernenti le cause ostative all'assunzione di incarichi di governo;



C. 2008 e abb./A.: Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (RIUNITE I e XII);

C. 2053 cost. Calderisi ed altri: Introduzione dell'articolo 107-bis della Costituzione, concernente l'istituzione del procuratore di giustizia;

C. 2136 Biancofiore: Norme per il sostegno della comunità di lingua italiana della provincia di Bolzano e petizione popolare n. 55: per la toponomastica plurilingue nell'Alto Adige;

C. 2461 Rivolta ed altri: Nuove norme in materia di Servizio civile nazionale;

C. 2470 cost. Di Pietro ed altri: Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari e dei componenti dei consigli e delle giunte regionali nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica;

C. 2505 Governo e C. 1151 Catanoso/A.: Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili (RIUNITE I e XII);

C. 2538 Sbai: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di tutela dei diritti dei minori stranieri;

C. 2669 Calderisi: Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali;

C. 2840 Veltroni ed altri: Riconoscimento e disciplina del diritto di elettorato attivo e passivo dei cittadini di Stati esteri non comunitari e degli apolidi nelle elezioni comunali e circoscrizionali. Ratifica ed esecuzione del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stra-

nieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992;

C. 3099 RAZZI ed altri: Disposizioni per l'introduzione del voto diretto mediante sistema elettronico per lo svolgimento delle elezioni e dei referendum in favore di tutti i cittadini italiani residenti all'estero;

C. 3218 Galletti: Modifica all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali;

C. 3232 Angeli: Modifica all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di requisiti per la candidatura alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero;

C. 3275 Angeli: Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

C. 3286 Siragusa: Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004;

C. 3388 Vassallo ed altri: Modifiche agli articoli 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali;

C. 3473 Bertolini: Modifiche agli articoli 115 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di intermediazione nel settore della vigilanza e dell'investigazione privata;

C. 3572 Reguzzoni ed altri: Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Proposte di legge costituzionali di modifica della parte II della Costituzione.

*Indagini conoscitive:*

Indagine conoscitiva sulle autorità amministrative indipendenti (*Scadenza 31 dicembre 2010*);

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo (*Scadenza 31 dicembre 2010*); (RIUNITE I e III);

Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modifica della parte seconda della costituzione (*Scadenza 31 luglio 2010*).

La presidenza si riserva di inserire all'ordine del giorno i progetti di legge assegnati alla Commissione in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, gli eventuali disegni di legge di conversione di decreti-legge e gli atti dovuti, nonché sedute per lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 14.40.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Norme in materia di cittadinanza.**

C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.**

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004.**  
C. 3286 Siragusa.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, non essendovi iscritti a parlare dichiara concluso l'esame preliminare. Comunica che il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge in esame è fissato alle ore 14 di martedì 20 luglio prossimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.**

**C. 3593 Governo.**

(Relazione alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 luglio 2010.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 10*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore.

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.**

**C. 3594 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2010.**

(Relazione alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 luglio 2010.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 11*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.05.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il Ministro per i rapporti con le regioni Raffaele Fitto.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.**

**Atto n. 226.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i rilievi sul provvedimento in esame della V e dell'VIII Commissione. Fa inoltre presente che le Commissioni IX e X sono riunite per l'espressione dei propri rilievi.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), nel richiamare quanto emerso nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento in esame, sottolinea preliminarmente come andrà valutato in futuro se e in che misura il principio dell'indizione della gara sarà effettivamente rispettato sulla base di quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 o se i meccanismi di elusione lo renderanno cogente solo sulla carta. Al contempo, sottolinea come alla base del suddetto articolo 23-bis

dovrebbe esservi una scelta di politica industriale che consideri in primo luogo il percorso di crescita delle grandi società di gestione dei servizi pubblici, consentendo loro anche di divenire *competitor* a livello europeo.

Per quanto riguarda, quindi, le previsioni volte ad incentivare le società quotate sul mercato, rileva come nell'attuale formulazione del testo si faccia riferimento a quelle già quotate e non ad un incentivo alla quotazione. Il rischio, come prospettato da alcuni, è quello di definire solo una « norma fotografia ».

Auspica poi che sul tema della regolazione si tenga conto degli utili contributi emersi nel corso dell'audizione.

Passando all'articolato dello schema di regolamento in esame, si sofferma in primo luogo sull'articolo 1, che esclude alcune categorie dall'applicazione del regolamento in discussione. Sottolinea tuttavia che il comma 1 dell'articolo 23-*bis* non prevede tale esclusione stabilendo piuttosto che sono fatte salve le disposizioni legislative di settore. Ritiene pertanto che lo schema di regolamento sia *contra legem*, poiché dispone l'esclusione di importanti settori dal suo ambito di applicazione, in contrasto con quanto stabilito dalla legge.

Invita pertanto il ministro ad un chiarimento sull'ambito di applicazione del regolamento. Ricorda che la nozione di rilevanza economica è subentrata a quella di rilevanza industriale: si chiede quindi se, come sarebbe immaginabile, nel regolamento in esame devono intendersi ricompresi anche i settori sanitari o quelli socio-assistenziali. Rileva tuttavia che in molti casi i servizi sanitari sono gestiti senza affidamenti mediante gara e senza meccanismi di trasparenza del mercato.

Per quanto attiene all'articolo 3, rileva come venga sbrigativamente risolta la questione dei conflitti di interesse con quanto stabilito dalla lettera *e*) del comma 3, in cui si richiede che il bando di gara o la lettera di invito prevedano che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella spe-

cifica materia. Ritiene riduttiva tale previsione insufficiente, tanto più che questa parte doveva essere il cuore innovativo della riforma.

Evidenzia come un altro punto risolto in maniera insoddisfacente dal provvedimento in esame attiene alla questione della determinazione del socio privato. Ricorda infatti che la lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 3 stabilisce che il bando di gara o la lettera di invito assicurino che il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifichi, si proceda ad un nuovo affidamento. È a suo avviso necessario chiarire il riferimento agli specifici compiti, che dovrebbero essere connessi alla missione industriale della società. La finalità è infatti quella di coinvolgere soci privati con un *know how* tecnico specifico.

Ritiene inoltre carente la previsione del comma 5 dell'articolo 4, che non tiene conto del ruolo degli utenti e dei consumatori e del principio di sussidiarietà orizzontale. Richiama, al riguardo, quanto definito in sede di approvazione del disegno di legge C. 3118, collegato alla manovra di finanza pubblica.

Si sofferma quindi sull'articolo 4, che rischia, per come è formulato, di svuotare il provvedimento. Anche nel corso delle audizioni è stato infatti evidenziato che la doppia soglia prevista al comma 1 rischia di sottrarre al parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ampi ambiti. È invece importante consentire che siano messe a gara gestioni anche piccole coinvolgendo le piccole e medie imprese che possono svolgere sul territorio una funzione importante.

Chiede quindi al ministro gli intendimenti riguardo all'articolo 5, che attiene all'obbligo di assoggettamento al patto di stabilità interno.

Ritiene inoltre che sarebbero necessarie disposizioni più stringenti per quanto riguarda le norme pubblicistiche, anche alla luce del moltiplicarsi delle società pubbliche negli ultimi anni per varie ragioni.

Per quanto riguarda l'articolo 10, che disciplina la cessione dei beni in caso di subentro e l'ammortamento, ricorda come in audizione sia stata segnalata l'esigenza di evitare incongruità tenendo conto dei tempi di ammortamento.

Auspica che si tenga conto di tali osservazioni per migliorare il testo in esame. Ricorda inoltre che il ministro non ha adempiuto ad un impegno assunto in sede parlamentare che riguardava l'istituzione di un'autorità per i servizi idrici. Se si vuole infatti liberalizzare è necessario prevedere l'istituzione di un'autorità che consenta la piena realizzazione di tale percorso, evitando il consolidamento delle situazioni in essere con rinnovi delle società *in house*.

Pierluigi MANTINI (UdC), nel soffermarsi sull'articolo 4 dello schema di regolamento in esame, ritiene corretta l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato nel parere espresso sul provvedimento in titolo ed auspica che la Commissione ed il Governo ne tengano conto.

Per quanto riguarda l'assunzione di personale, evidenzia come la disciplina legislativa non contenga la distinzione tra società *in house* e società miste. In merito al comma 8 dell'articolo 8, che stabilisce che nell'ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell'ente locale stesso, ritiene tale disposizione contraddittoria rispetto ad una logica di sviluppo della concorrenza. Ritiene sia necessaria una bussola da seguire: nel momento in cui si pongono come parametri il merito e l'efficienza, questi non possono essere poi contraddetti. Per le questioni che attengono ai piccoli comuni, vi sono strumenti che si possono utilizzare tra cui la figura dell'amministratore professionale indipendente, nominato con procedure concorsuali, già diffusa negli ordini e nelle università.

Fa presente che il suo gruppo ritiene che la norma di delegificazione e lo schema di regolamento in esame costitui-

scano un passo incompleto ma comunque un passo in avanti. Sottolinea, come già evidenziato presso la X Commissione, che la grande carenza riguarda il settore dei servizi idrici. La liberalizzazione costituisce infatti un percorso importante e positivo ma occorre che vi sia un'autorità di settore. Evidenzia come l'acqua abbia un grande rilievo pubblicistico ma occorre affermare il principio che essa possa essere affidata anche a privati, purché a determinate condizioni.

Doris LO MORO (PD) si sofferma preliminarmente sull'opportunità di inserire nel testo in esame una clausola che, come evidenziato nel dibattito svolto nella seduta di ieri, preveda opportune garanzie per i dipendenti delle società pubbliche che, ai sensi dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, debbano cessare la gestione del servizio pubblico.

Evidenzia poi che quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo 8 non sembra ragionevole nell'ambito della distinzione tra funzione di regolazione e gestione. Al contempo, tale norma si applica solo ad un certo tipo di società.

Richiama la relazione svolta dal relatore Vanalli che è parsa aperta alla discussione, senza posizioni preconcrete. Rileva, come considerazione di fondo, che rispetto al provvedimento in esame – così come è avvenuto nel corso delle audizioni svolte – si può cercare di migliorare il testo ovvero porsi domande di fondo sulla logica stessa della riforma interrogandosi su altre possibili strade da seguire.

Come evidenziato dal suo gruppo nel corso della discussione in Assemblea sull'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, il rischio è quello di andare verso una direzione che non è quella della liberalizzazione quanto piuttosto della privatizzazione. Ritiene che il regolamento in esame abbia numerose forzature ed entri all'interno di scelte che dovrebbero essere affidate alle regioni ed agli enti locali, sostituendo il monopolio pubblico con quello privato. Per tutelare una logica concorrenziale si rischia di dare luogo a



una privatizzazione incontrollata che non tiene conto di investimenti fatti dai comuni.

Evidenzia peraltro come la mancata disciplina di molti aspetti rilevanti potrebbe spiegarsi con la formulazione del comma 10 del suddetto articolo 23-bis che autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti su questa materia. Ricorda, ad esempio, che del criterio che riguarda la gestione in forma associata non vi è traccia nel provvedimento in esame, nonostante sia stato votato dal Parlamento. Probabilmente quindi il regolamento in esame non costituisce l'atto finale ma ad esso ne seguiranno altri. Segnala la necessità di porre una particolare tutela alle società *in house*, non per un particolare favor nei loro confronti, ma al fine di prendere atto dell'esistente e di assicurare adeguate forme di tutela soprattutto alle società che hanno dimostrato una gestione efficiente e che hanno effettuato investimenti con risorse pubbliche che rischiano di essere annullati.

Intende poi evidenziare come vi siano settori, quali quelli dell'acqua e dei rifiuti, di cui non va incentivato il consumo o la produzione. Occorre quindi tenere conto di tali particolarità poiché in tale ambito con una logica concorrenziale devono coesistere i principi fondamentali di tutela del bene acqua e dell'ambiente.

Si sofferma quindi sull'articolo 2, ricordando che anche nel corso della audizioni è emersa la preoccupazione che si proceda senza una strategia o una programmazione di ampio respiro, con valutazioni del momento. È invece quanto mai importante comprendere dove si vuole arrivare. Per quanto riguarda l'articolo 3, rileva che gli ordini del giorno di cui — come evidenziato anche nella relazione illustrativa — si è tenuto conto sono tutti presentati da gruppi della maggioranza mentre non vi è traccia di quelli delle opposizioni accettate dal Governo. Per quanto riguarda in particolare la lettera *d*) del comma 3, considerato che non è stata prevista l'istituzione di una autorità di settore, si può valutare se in attesa di ciò sia ipotizzabile un rafforzamento del ruolo

del Nucleo di consulenza per l'attuazione e regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), così che vi sia un soggetto che svolge un ruolo di raccordo e consulenza. Auspica inoltre che nel parere della Commissione si evidenzino come al comma 3 dell'articolo 3 sarebbe necessaria un'integrazione concernente la necessità di introdurre specifiche carte di servizio, nonché una clausola di garanzia per i lavoratori, su cui si è soffermata in precedenza.

Richiama quanto evidenziato dalla collega Lanzillotta in ordine alla necessità di chiarire in cosa consistano i « compiti operativi » di cui alla lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 3. Ritiene poi particolarmente preoccupante quanto stabilito alla lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 3, che prevede che i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgono di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie. Si tratta di elementi importanti ma occorre tenere conto di una esigenza di bilanciamento, non potendosi non considerare elementi come il valore delle quote societarie, essendovi altrimenti il rischio di una svendita a prezzi non di mercato.

Richiama poi quanto emerso nel dibattito con riferimento al parere dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ed all'articolo 8, comma 8, di cui non condivide la formulazione.

Ritiene, inoltre, necessario estendere le procedure di cui al comma 9 a tutte le forme di affidamento, essendo necessario che l'organo di revisione venga coinvolto non solo se l'affidatario è pubblico o misto, ma in ogni caso, visto che occorre sempre esercitare una vigilanza sulle modalità con cui sono spese le risorse che l'ente impegna per il servizio.

Infine, sottolinea l'opportunità di introdurre specifiche previsioni con riferimento a quanto disposto dal comma 1, lettera *d*) dell'articolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, prevedendo che le procedure ivi previste vengano concordate dalle singole amministrazioni con il Ministro dell'economia e delle finanze e che la valutazione delle offerte venga svolta da una Commis-



sione composta a maggioranza da membri designati dallo stesso Ministro dell'economia e delle finanze. La *ratio* della disposizione, perfettamente coerente con l'impianto complessivo delle disposizioni contenute nella legge di autorizzazione e altresì attuativa di un ordine del giorno accolto dal governo in sede parlamentare, è di porre il Ministero dell'economia e delle finanze in una posizione di assistenza tecnica agli enti che privatizzano importanti *asset* quotati in borsa.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL) ricorda come nel dibattito e nelle audizioni svolte siano stati evidenziati profili che attengono a punti di vista soggettivi ed oggettivi in relazione allo schema di regolamento di delegificazione in esame; occorre peraltro tenere conto che, con ampio respiro, il comma 10 dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti con le finalità ivi previste.

Per quanto riguarda i rilievi critici formulati rispetto ad una impostazione che appare di privatizzazione più che di liberalizzazione, ricorda come la questione vada inserita nel percorso normativo che ha definito nel tempo la materia, passando dall'impostazione dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, a quanto stabilito successivamente dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, quindi, dall'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 e dall'articolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009. Da ciò deriva come la disciplina definita sulla base della normativa dell'Unione europea parte dal presupposto per cui la liberalizzazione passa attraverso l'identificazione netta della natura del contraente. In tal senso si è operato approvando il testo del suddetto articolo 23-*bis*, che tiene conto degli elementi della continuità e della omogeneità.

Per quanto attiene all'evocata nascita di una nuova autorità, evidenzia come il Governo stia approfondendo la questione, ma occorre tenere conto del fatto che allo stato già esistono numerose autorità indipendenti. Ricorda inoltre che l'Autorità

per l'energia elettrica ed il gas aveva un settore operativo dedicato proprio ai servizi pubblici.

Rileva come mai come in questo momento vi siano criteri ben definiti sulla materia, disciplinati dalla normativa dell'Unione europea, dalla legislazione nazionale e dal modo in cui le autorità di settore regolamenteranno la materia.

Per quanto riguarda la disciplina dei settori esclusi, ricorda come il mondo dei servizi pubblici locali non si esaurisca con il regolamento in esame ed è opportuno che la gestione avvenga secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, richiedendo al contempo ambiti di unitarietà richiamati dalla consolidata giurisprudenza in materia.

Nel ringraziare il relatore Vanalli per avere evidenziato alcuni elementi di riflessione nella relazione svolta, richiama in particolare la questione della doppia soglia prevista dall'articolo 4 che, se non rivista, rischia di aumentare la frammentazione. Da parte dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato vi è comunque già grande attenzione rispetto ai servizi pubblici ed è certa che il Governo saprà definire i necessari criteri di omogeneità. Preannuncia quindi una valutazione favorevole del proprio gruppo rispetto al provvedimento in esame.

Luciano DUSSIN (LNP) esprime una valutazione favorevole, a nome del proprio gruppo, sullo schema di regolamento in esame seppure senza grandi entusiasmi.

Ritiene che la normativa dell'Unione europea non debba essere presa come verità assoluta, considerato che sovente ha inquinato l'economia del continente. Sottolinea infatti come una cosa sia l'enunciazione di principi, altro sono invece interventi che danno luogo a squilibri. Ritiene infatti che se l'economia europea sta subendo una forte crisi, è anche perché, di fatto, ogni Paese ha poi applicato liberamente i principi definiti in sede comunitaria. Alcuni addirittura procedono autonomamente, come avviene per l'euro o per la materia di immigrazione.

Rileva come la normativa italiana stia sempre più cercando di disciplinare specifici comportamenti degli amministratori degli enti locali con norme di carattere generale. Ciò non sempre consente di ottenere risultati positivi, poiché occorrerebbe piuttosto individuare forme premianti per chi ha dimostrato di saper gestire positivamente, sanzionando invece chi ha dato luogo, tanto più se per colpa, a risultati negativi. Rileva che dalla stessa Carta costituzionale emergono i principi di sana gestione e di intervento sostitutivo dello Stato.

Ritiene che occorranza pertanto azioni mirate piuttosto che ridondanti modifiche normative imposte dall'Unione europea, che creano confusione ed incertezza per chi ha compiti di gestione in sede locale, rappresentando un freno rispetto a politiche volte a rispondere adeguatamente alle necessità dei cittadini.

Invita pertanto a prevedere principi di carattere generale, tenendo conto anche di ciò che è consentito dalla legislazione vigente poiché, se si vuole disciplinare ogni singolo aspetto, si rischia di bloccare chi sta svolgendo positivamente i compiti di gestione.

Il ministro Raffaele FITTO, nel prendere atto delle questioni evidenziate nel corso del dibattito, intende svolgere in questa sede una riflessione di carattere generale sulle questioni di maggiore rilievo poste riguardo alle misure che il Governo deve assumere su un tema decisivo qual è quello della regolazione.

Preliminarmente, non concorda con quanti hanno ritenuto lo schema di regolamento in esame *contra legem*: richiama in proposito l'ampio lavoro svolto e il parere reso dal Consiglio di Stato. Sottolinea come il testo in esame sia stato elaborato sulla base dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, tenendo conto delle modifiche che si è ritenuto necessario apportare con l'articolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, approvato dopo un ampio confronto parlamentare. Respinge quindi fermamente ogni riferi-

mento alla mancata coerenza tra lo schema di regolamento in esame e la normativa legislativa di riferimento.

Fa presente come sia a tutti nota la complessità del percorso in atto, che tocca molte sensibilità, come dimostra anche il fatto che precedenti tentativi di disciplinare la materia non sono stati alla fine portati a compimento. Sottolinea come oggi, non senza difficoltà, si è riusciti ad individuare importanti punti di equilibrio nell'ambito di una riforma del settore che tiene conto della normativa dell'Unione europea.

Rileva come lo schema di regolamento in esame non si estende in egual modo su tutti gli ambiti, tenendo in considerazione i necessari elementi di specificità.

Per quanto riguarda la questione del rispetto del patto di stabilità interno, di cui all'articolo 5, ritiene che la riflessione vada svolta tenendo conto anche di quante amministrazioni lo hanno sfiorato ricorrendo a società *in house* e mettendo poi in grave difficoltà i bilanci degli enti locali.

Si sofferma quindi sul tema della regolazione, su cui si è avviata una importante riflessione nell'ambito del Governo. In proposito, dispiace che la polemica si sia di fatto spostata sulla proprietà pubblica o privata dell'acqua. In tale modo si rischia di allontanarsi dal cuore della discussione. Per quanto riguarda i settori esclusi, mentre è evidente che l'energia elettrica, ad esempio, non può essere considerata come un servizio pubblico locale, vi sono altri settori completamente differenti rispetto a contenuti e modalità di regolazione dei servizi pubblici locali, che includono settori come il verde pubblico e la gestione cimiteriale che hanno un grande rilievo in ambito locale.

Sottolinea come la scelta del Governo sia intervenuta per interrompere una logica di monopolio pubblico che ha prodotto nel tempo molti disservizi. Ricorda che nell'ambito del dibattito sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2009 fu recepito in modo chiaro un emendamento del Partito democratico che specificava che la proprietà dell'acqua rimaneva pubblica. Si trattava di una

questione chiaramente definita e si chiede pertanto per quali ragioni il tema della proprietà pubblica dell'acqua sia stato posto solo dopo la discussione dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.

Ritiene che il tema della regolamentazione sia di grande rilievo e che ci si trovi di fronte a tre possibili soluzioni da affrontare con urgenza, entro il mese di settembre, al fine di evitare strumentalizzazioni e di individuare norme condivise. Evidenzia come la prima soluzione riguarderebbe l'istituzione di un'autorità sui servizi pubblici: su tale ipotesi vi è la necessità di compiere una attenta valutazione sull'opportunità in questa fase e di fronte all'opinione pubblica di istituire una nuova autorità. La seconda soluzione riguarderebbe l'istituzione di una specifica sezione nell'ambito di altre autorità già operanti, quale in particolare l'Autorità dell'energia e del gas. Ciò richiederebbe una regolazione dei rapporti con le regioni e gli enti locali. La terza soluzione porterebbe ad individuare nella Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche (CONVIRI) un luogo di composizione dei vari livelli coinvolti. Tale soluzione peraltro non avrebbe la valenza e l'efficacia di un intervento posto in essere da un'autorità indipendente.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i rilievi della IX Commissione e della X Commissione sul provvedimento in esame. Avverte inoltre che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 12*) e che il gruppo del PD ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 13*).

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, illustra la proposta di parere formulata. Per quanto riguarda gli interventi svolti dai rappresentanti del gruppo del Partito democratico, prende atto che vi è una contrarietà di fondo rispetto all'impostazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008. Auspica comunque che alcuni dei rilievi formulati nella proposta di parere trovino condivisione anche da

parte dell'opposizione, fermo restando che una serie di profili critici evidenziati non possono essere risolti nell'ambito dello schema di regolamento in esame.

Per tale ragione, in più parti della proposta di parere si suggerisce l'opportunità di intervenire, con successivi provvedimenti legislativi, per rivedere alcuni aspetti del suddetto articolo 23-bis, in una logica costruttiva e di miglioramento.

Richiama quindi gli elementi evidenziati nella proposta di parere, a partire dall'esigenza di individuare forme di garanzia per i dipendenti delle società pubbliche che debbano cessare la gestione del servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 23-bis. Al riguardo, occorre evitare conseguenze negative in termini di tutela della concorrenza ed impatto dei bilanci degli enti pubblici, considerato che in passato, per sfuggire al patto di stabilità, sono state costituite numerose società e che in alcuni casi i contratti stabiliscono il rientro del personale nell'ambito dell'ente locale in caso di cessazione del servizio.

Mario TASSONE (UdC), intervenendo per dichiarazioni di voto, richiama quanto evidenziato dal collega Mantini e sottolinea, in particolare, il modo affrettato con cui si sta procedendo nell'esame del provvedimento in titolo. Nel corso del dibattito sono emersi profili che richiedevano ampio approfondimento, come le questioni che attengono al servizio idrico. Si è deciso invece di procedere senza ulteriori riflessioni alla votazione del parere da parte della Commissione. Ritiene invece che il richiamo, contenuto nella proposta di parere, all'opportunità di adottare successivi provvedimenti che rivedano l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 sia la prova che non vi è piena convinzione rispetto all'impianto normativo voluto dal Governo.

Chiede quindi al ministro di chiarire se intenda recepire i rilievi contenuti nella proposta di parere del relatore.

Il ministro Raffaele FITTO fa presente che, rispetto all'auspicio di intervenire con successivi provvedimenti per rivedere al-

cuni profili dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, si potrà individuare nel prosieguo la sede idonea per valutare tali interventi legislativi tenendo conto di tutti gli aspetti sollevati.

In questa sede, che riguarda l'attuazione da dare alle norme vigenti, esprime piena disponibilità a valutare attentamente le osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore. Esprime inoltre sin d'ora il proprio impegno a recepire la prima condizione formulata, relativa alla soppressione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4. Si riserva, infine, di svolgere adeguati approfondimenti sulle altre condizioni contenute nella proposta di parere del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore,

avvertendo che, se questa sarà approvata, risulterà preclusa la proposta alternativa.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 16.45.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.*

*Testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca.*

## ALLEGATO 1

**DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia  
(C. 3610 Governo)**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3610 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali

dello Stato » e « difesa e forze armate » che le lettere *a)* e *d)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in favore dei territori di montagna  
(Testo unificato C. 41 Brugger ed abb.)****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

evidenziato che, all'articolo 2, comma 1, la definizione dei criteri per l'individuazione dei comuni da considerare montani viene rimessa ad un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno, mentre all'individuazione dei progetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 si provvede con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

evidenziata pertanto l'opportunità di prevedere che il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 sia adottato dal Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno;

tenuto conto che l'articolo 2 fissa criteri altimetrici per il riconoscimento dei comuni montani prevedendo, al contempo, che la definizione dei criteri per l'individuazione di comuni montani sia rimessa ad un decreto ministeriale, adottato d'intesa con la Conferenza unificata;

richiamata, al riguardo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2010, che ha evidenziato che un criterio altimetrico rigido, ai fini dei trasferimenti erariali, esula dai limiti della competenza statale e viola l'articolo 117 della Costituzione;

rilevato che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 ai fini dell'individuazione come comune montano è richiesta, oltre ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 del

medesimo articolo 2, anche la presenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree e alla limitata accessibilità dei territori montani;

segnalata quindi l'opportunità di fare più propriamente riferimento, agli articoli 2 e 3, nella rubrica e nel testo, ai « comuni montani svantaggiati », anziché, in via generale, ai « comuni montani »;

rilevata l'esigenza, all'articolo 4, comma 1, di tenere conto di quanto previsto all'articolo 21 del disegno di legge C. 3118 (S. 2259) recentemente approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente all'esame del Senato, recante « Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative », in cui – con riguardo ai piccoli comuni – si introduce un nuovo comma 7-ter all'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, prevedendo che « i lavori di importo complessivo fino a 1.000.000 di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 »;

evidenziato che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 2, che reca « nel rispetto delle competenze sta-



bilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione » potrebbe essere soppressa considerato che, all'articolo 12, si prevede una norma di carattere generale per la salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

ricordato che l'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, definisce « Settori rilevanti » i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a cinque e che la lettera c-bis) del suddetto comma 1 definisce « Settori ammessi »: 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali;

evidenziato pertanto che le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le filodrammatiche, le associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, previste dall'articolo 5, comma 1, del testo in esame non appaiono ricomprese tra i settori ammessi che possono essere scelti, dalla fondazione, ogni tre anni;

segnalata quindi l'opportunità di adeguare quanto stabilito dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, riguardante le fondazioni bancarie, rispetto alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1;

all'articolo 7, il riferimento ai « territori montani » appare eccessivamente indeterminato, risultando più opportuno fare riferimento ai « comuni montani »,

come avviene nel resto del testo; *la medesima considerazione vale per il titolo del provvedimento;*

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 2, commi 3 e 4, nella parte in cui si fissano per legge criteri altimetrici per il riconoscimento dei comuni montani, è necessario tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27 del 2010, che ha evidenziato che un criterio altimetrico rigido, ai fini dei trasferimenti erariali, esula dai limiti della competenza statale e viola l'articolo 117 della Costituzione;

2) sia previsto che il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 sia adottato di concerto anche con il Ministro dell'interno, analogamente a quanto stabilito per il decreto di cui all'articolo 2, comma 1;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) alla luce del requisito stabilito dal comma 5 dell'articolo 2, si segnala l'opportunità di fare più propriamente riferimento, agli articoli 2 e 3, nella rubrica e nel testo, ai « comuni montani svantaggiati », anziché, in via generale, ai « comuni montani »;

b) si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 4, tenuto conto di quanto già previsto all'articolo 21 del disegno di legge C. 3118 (S. 2259), collegato alla manovra di finanza pubblica, in cui è prevista una disposizione analoga, seppure con una diversa soglia – con riguardo ai piccoli comuni – considerato che i comuni montani, nella grande maggioranza, sono piccoli comuni;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 2, che reca « nel rispetto delle competenze stabilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione » considerato che,

all'articolo 12, si prevede una norma di carattere generale per la salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

*d)* all'articolo 5, si segnala l'opportunità di adeguare quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio

1999, n. 153, riguardante i « settori ammessi » ed i « settori rilevanti » per le fondazioni bancarie, rispetto alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1;

*e)* all'articolo 7 e nel titolo del provvedimento, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: « territori montani » con le seguenti: « comuni montani ».

## ALLEGATO 3

**Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei  
superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau  
(nuovo testo C. 3403 Zeller)**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3403 Zeller, recante « Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono, nel complesso, riconducibili alla materia « ordinamento civile », che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

tenuto conto del fatto che l'articolo 2, comma 3 – che riguarda i soggetti che abbiano riportato lesioni gravi e gravissime – prevede tra i criteri per la concessione dei contributi la valutazione dello

stato di effettiva necessità del soggetto beneficiario, mentre analogo criterio non è richiamato tra quelli individuati al comma 2 dell'articolo 2 con riferimento alle famiglie delle vittime,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 2 comma 2, tra i criteri di concessione dei contributi alle famiglie delle vittime, la valutazione dello stato di effettiva necessità del beneficiario, analogamente a quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, per i soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime.

## ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Emendamenti C. 44-B e abb., approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato)**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;

esaminati gli emendamenti approvati, in linea di principio, dalla IX Commissione nel corso della discussione in sede legislativa del testo unificato delle proposte di legge C. 44-B Zeller e abbinate, recante « Disposizioni in materia di sicurezza stradale »;

rilevato che l'emendamento Montagnoli 25.1 prevede che gli enti di cui al capoverso 12-*bis* utilizzano la quota dei

proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

con riferimento all'emendamento Montagnoli 25.1, è necessario circoscrivere la portata agli enti territoriali diversi dallo Stato.

## ALLEGATO 5

**5-01027 Misiti: Rieleggibilità dei revisori dei conti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati, la consolidata interpretazione della specifica disposizione di cui all'articolo 235 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è proprio nel senso della non rieleggibilità del revisore dei conti, nello stesso ente, per più di una volta, anche a prescindere da qualsiasi interruzione dei periodi di titolarità della carica.

In altre parole, l'intento del legislatore è stato proprio quello di limitare ad una sola volta la rielezione dei componenti l'organo di revisione dell'ente locale.

Tale interpretazione si desume innanzitutto dal fatto che il testo della norma attuale è diverso rispetto ad una formulazione proposta in un primo tempo durante i lavori preparatori, che prevedeva che i revisori fossero « consecutivamente rieleggibili per una sola volta ».

Nella formulazione definitiva (corrispondente a quella attuale) l'avverbio fu eliminato a seguito di specifico parere espresso in tal senso del Consiglio di Stato (8 giugno 2000), che evidenziò che lo spirito e la ratio della norma in questione è proprio quella di evitare che l'esercizio della funzione di revisione possa essere compromessa dalla rieleggibilità *ad libitum* dei revisore.

Secondo l'Alto Consesso, proprio l'autonomia decisionale, organizzativa, gestionale e finanziaria dell'ente esige la presenza di revisori assolutamente imparziali e privi di qualsiasi contiguità con l'ente locale, quale contrappeso dell'abbandono del sistema dei controlli esterni e del potenziamento di quelli interni.

Anche la giurisprudenza amministrativa si è attestata su tale posizione: da ultimo il Tribunale amministrativo regionale della Campania, con la sentenza del 12 giugno 2007, ha ritenuto che la norma – per ciò che riguarda il divieto di rieleggibilità per più di una volta – data la sua estrema chiarezza non consente interpretazioni sistematiche di segno diverso. L'intenzione del legislatore di non consentire protrazioni dell'incarico oltre i limiti di legge sarebbe ulteriormente comprovata dall'ulteriore disposizione – del secondo periodo del medesimo primo comma dell'articolo 235 – in base alla quale « ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio ».

L'orientamento giurisprudenziale dianzi richiamato costituisce quello di gran lunga prevalente in seno alla giurisprudenza amministrativa e riflette la posizione del Ministero dell'Interno, anche a fronte di alcune pronunzie di segno contrario, peraltro rese in fase di giudizio cautelare.

Evidenzio, infine, che la prevista limitazione ha anche lo scopo di favorire un ricambio delle professionalità e di evitare la cristallizzazione degli incarichi nell'ufficio dei revisori, che potrebbe determinare il potenziale affievolimento della qualità dell'apporto professionale nello svolgimento del ruolo presso l'ente locale.

## ALLEGATO 6

**5-01818 Zucchi: Carenza di organico nel corpo nazionale dei vigili del fuoco.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati,

il Ministero dell'interno è particolarmente impegnato affinché le necessarie misure di contenimento della spesa pubblica degli ultimi anni non incidano negativamente sugli strumenti necessari al perseguimento della missione e dei compiti affidati dall'ordinamento al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tra i principali versanti di impegno vi è proprio quello riguardante il contenimento al minimo della carenza di personale, pur nell'impossibilità attuale di coprire tutti i posti vacanti in organico.

Infatti, sin dall'avvio della presente legislatura, in ragione delle elevate professionalità e dedizione degli operatori del Corpo, è stato avviato un percorso per assicurare un incremento delle risorse umane a garanzia del mantenimento della funzionalità del sistema di soccorso pubblico del Paese.

In particolare, per quanto riguarda i mezzi e la logistica, nonostante il difficile quadro economico-finanziario del Paese, l'anno scorso sono state attribuite al Corpo Nazionale speciali risorse aggiuntive che hanno permesso, sia di non diminuire le capacità operative in ragione dello straordinario impegno profuso in Abruzzo (degli 80 milioni stanziati con il decreto legge 39/2009 per l'intervento dei Vigili del Fuoco e delle Forze di Polizia, più della metà è stata destinata al Corpo Nazionale), sia di avviare un riammodernamento delle colonne mobili regionali (8 milioni di euro stanziati dal decreto-legge anticrisi 78/2009, convertito dalla legge 102/2009).

Importante è risultato, altresì, il ripianamento dei debiti pregressi, che ha consentito di riattivare alcuni settori maggiormente in sofferenza (es. utenze per le sedi di servizio), anch'essi fondamentali, tanto più per una struttura operativa come quella del Corpo Nazionale.

Ulteriori importanti iniziative sono state assunte dal Governo sia sotto il profilo dei riconoscimenti economici al personale del Corpo che su quello delle assunzioni. Fra le principali si ricordano: il ripristino dell'indennità di trasferta (decreto-legge 39/2009 convertito dalla legge 77/2009); stanziamento di risorse aggiuntive, pari a 15 milioni di euro, per la speciale indennità di soccorso esterno (decreto-legge 78/2009 convertito dalla legge 102/2009); riconoscimento dell'indennità di trasferimento, al pari delle Forze di polizia e delle Forze armate, (decreto-legge 195/2009, convertito dalla legge n. 26/2010); piano straordinario per l'assunzione di 445 unità di personale nella qualifica di Vigile dei Fuoco (decreto-legge 78/2009, convertito dalla legge 102/2009).

Per il suo particolare significato – anche in prospettiva – si deve ricordare il riconoscimento del principio di specificità dei compiti al personale del comparto soccorso pubblico, al pari di quelli sicurezza e difesa, contenuto nel primo provvedimento anticrisi del Governo (decreto-legge 185 del 2008 convertito dalla legge 102/2009), e reso ancor più chiaro nel disegno di legge in materia di lavori usuranti, in via di approvazione.

Per quanto riguarda gli organici, nel corso della legislatura sono stati adottati diversi provvedimenti legislativi che, oltre



al già citato piano di assunzioni straordinarie – hanno destinato apposite risorse ad un incremento di personale del Corpo Nazionale a garanzia della funzionalità del sistema di soccorso pubblico del Paese. Da ultimo la legge finanziaria per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191), che, per il triennio 2010-2012, ha previsto stanziamenti per assunzioni di personale del Corpo Nazionale a copertura del *turn over* al 100 per cento. Principio, quest'ultimo, confermato anche in sede di approvazione del recente decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante « Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica ».

Per quanto riguarda le problematiche connesse alla stabilizzazione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si osserva che detto personale costituisce una indubbia risorsa per il dispositivo di soccorso pubblico del Paese. Infatti, la possibilità di attingere al « serbatoio » dei volontari e, nello specifico, il loro addestramento, hanno sempre rivestito e rivestono ancora oggi una importanza fondamentale per il Corpo Nazionale, specie in presenza di particolari eventi emergenziali.

In proposito, si ricorda che, non a caso, l'ordinamento introdotto dal decreto legislativo 217/2005 prevede una significativa riserva, pari al 25 per cento, nei concorsi per l'ingresso, nella qualifica di vigile del fuoco, in favore del personale cosiddetto discontinuo.

Proprio nella consapevolezza dell'importante contributo offerto dal personale volontario del Corpo Nazionale al fondamentale ruolo preordinato ad assicurare la salvaguardia di vite umane, in attuazione delle disposizioni contenute nelle manovre di finanza pubblica del 2007 e del 2008, è stato avviato un processo di stabilizzazione del rapporto di lavoro di una parte dei vigili del fuoco selezionati tra quei soggetti che prestano servizio volontario nel Corpo Nazionale, in possesso di specifici requisiti (iscrizione negli appositi elenchi dei vigili volontari da almeno tre anni e con un minimo di 120 giorni di servizio).

L'Amministrazione ha, quindi, provveduto ad assumere nella qualifica di vigile del fuoco il personale discontinuo risultato idoneo a seguito di apposita procedura selettiva, attingendo dalla graduatoria (6.080 unità) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 2008, n. 1996, nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge.

In base a tali disposizioni, sono stati avviate al corso di formazione per allievi vigili del fuoco n. 1.553 unità, di cui 1.135 già in servizio nei Comandi provinciali.

Ulteriori 295 unità saranno assunte, dalla graduatoria della stabilizzazione, entro fine anno, a norma dell'articolo 1, comma 346, della legge finanziaria per il 2008, a conclusione del corso di formazione per Vigile permanente iniziato lo scorso 7 giugno. Per altre 95 unità, da assumere ai sensi del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, provenienti dalla medesima graduatoria, si è in attesa di ricevere l'apposita autorizzazione dal competente dicastero della Funzione Pubblica.

Inoltre, nel prossimo triennio, non essendovi, ad oggi, graduatorie di concorso ancora aperte, ulteriori assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco potranno avvenire attraverso la graduatoria del concorso pubblico a 814 posti, in via di conclusione, nell'ambito del quale – come detto – è comunque prevista una riserva del 25 per cento, in favore del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Si rappresenta, altresì, che in questi giorni sono terminate le prove orali del predetto concorso a 814 posti; entro il corrente mese di luglio, dopo la valutazione dei titoli, sarà approvata la graduatoria finale; entro fine ottobre, è prevista la conclusione delle visite mediche per l'effettiva individuazione degli 814 assumibili.

Nel contesto generale sopra descritto, si inseriscono le problematiche relative agli organici dei Comandi provinciali della Lombardia, ove si registra una carenza di 290 unità complessive – notevolmente inferiore a quanto sottolineato dall'interrogante – ed in linea con altre importanti

realtà sul territorio nazionale; carenza che potrà essere sanata, sia pure parzialmente, con le prossime assunzioni.

In particolare, per quanto riguarda il Comando di Pavia, con riferimento ai ruoli operativi di Vigile permanente, Capo squadra e Capo reparto, che costituiscono l'ossatura principale dei Comandi sul territorio, si deve evidenziare un esubero di personale nella qualifica di Vigile del Fuoco (103 presenze a fronte di un organico teorico di 96 unità). Tale esubero consente, almeno in parte, di compensare le maggiori carenze che, come in tutto il territorio nazionale, si riscontrano nelle qualifiche di Capo squadra e Capo reparto.

Per quanto attiene ai mezzi operativi, la Lombardia ed, in particolare il Co-

mando provinciale di Pavia, hanno in dotazione un parco mezzi che, per quantità e stato d'uso, è in linea con lo *standard* nazionale, in relazione alle risorse destinate al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per assicurare le quali il Governo non manca di produrre il massimo sforzo possibile.

Si assicura, infine, che verrà data la massima considerazione alle esigenze rappresentate dall'interrogante, specie sul fronte dell'adeguamento degli organici, ove le carenze nelle suddette qualifiche potranno essere parzialmente colmate non appena sarà possibile procedere a nuove assegnazioni a conclusione delle procedure concorsuali interne in fase di espletamento.

## ALLEGATO 7

**5-02057 Trappolino: Finanziamento di contributi alle associazioni combattentistiche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati,

il Ministero dell'interno ha sempre tenuto nella dovuta considerazione la necessità di garantire il necessario sostegno economico alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche.

Infatti, proprio per superare la disparità di trattamento segnalata dall'onorevole interrogante, con la legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010), è stato previsto uno stanziamento di 181 milioni di euro nel 2010, di 113 milioni di euro nel 2011 e 60 milioni di euro nel 2012, per il finanziamento di una serie di interventi finalizzati a misure particolari, tra cui quelli in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, da ripartire con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2010 tali finanziamenti sono stati ripartiti con le seguenti modalità:

per le finalità di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006 n. 92 – norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche – sono stati assegnati euro 2.546.216,00 sia per l'anno 2010 che per il 2011 mentre, per l'anno 2012, euro 2.864.492,00;

per le finalità di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93 – norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche – sono stati assegnati euro 42.178,93 sia per il 2010 che per il 2011 e, per l'anno 2012, euro 47.452,79.

## ALLEGATO 8

**5-02393 Miglioli: Effetti della perdita della qualificazione di comune montano.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati, occorre premettere innanzitutto che l'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 2 del 2010, introdotto dalla legge di conversione n. 42 del 26 marzo 2010, ha modificato il testo del comma 187, dell'articolo 2 della Legge finanziaria 2010, sostituendo – al secondo periodo – le parole: « ai comuni montani » con le parole: « ai comuni appartenenti alle comunità montane ».

In particolare è stato soppresso il terzo periodo del predetto articolo che prevedeva che « ... sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare ».

Pertanto, la preoccupazione espressa dalla signoria Vostra onorevole può ritenersi superata in quanto la normativa ora vigente non prevede più il riferimento al criterio altimetrico. Del resto anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 27/2010, nel pronunciarsi sulla costituzionalità dell'articolo 76, comma 6-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, ha dichiarato illegittima la previsione di un criterio altimetrico rigido come strumento per attuare la riduzione dei trasferimenti

erariali diretti alle comunità montane, in quanto esorbitante dai limiti della competenza statale.

Voglio peraltro precisare che, nell'ambito di un più ampio processo di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, il nuovo testo del comma 187 dell'articolo 2 della Legge finanziaria 2010, dispone che: « a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e delle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane ».

La stessa norma stabilisce, tuttavia, che nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo 504/1992 è assegnato ai comuni appartenenti alle comunità montane e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

ALLEGATO 9

**5-01872 Contento: Unità di polizia assegnate alla provincia di Pordenone.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati, il Governo, come previsto dall'articolo 61 comma 22 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni, ha avviato un progressivo potenziamento degli organici delle Forze di Polizia che prevede l'immissione in servizio di 1906 operatori per il 2008, circa 2500 nel 2009, nonché altre unità, il cui numero è in corso di definizione, per il corrente anno.

Tale potenziamento permetterà di tenere nella giusta considerazione anche le esigenze della provincia di Pordenone. In particolare, valutate le esigenze dei singoli presidi, compatibilmente con le complessive necessità degli altri uffici e reparti è stata prevista l'assegnazione di 11 dipendenti della Polizia di Stato al territorio di Pordenone, di cui 3 rispettivamente alla Questura e 8 alla Polizia stradale, in occasione dei prossimi avvicendamenti di personale che si realizzeranno a breve.

Al momento, presso gli Uffici della Polizia di Stato della citata provincia, prestano servizio 322 dipendenti della Polizia di Stato: di questi 300 sono effettivamente impegnati nei servizi di polizia, 17 dei quali prestano servizio presso la Sezione della Polizia postale; i restanti 22, invece, contribuiscono alla funzionalità delle strutture nei settori tecnico-burocratici. Ad essi si aggiungono 25 dipendenti dell'Amministrazione civile dell'Interno che contribuiscono anch'essi alla funzionalità delle strutture presenti nella provincia nei settori tecnico burocratici.

Dal 10 agosto 2009, è stata decisa l'assegnazione a Pordenone di un contingente delle Forze Armate per supportare l'attività di controllo del territorio. I predetti militari sono stati impiegati in servizi di perlustrazione e pattuglia e nella vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, sia nel centro cittadino, che nei comuni limitrofi di Roveredo in Piano e Porcia. Essi, inoltre, sono stati affiancati da un dipendente della Questura di Pordenone, nonché da tre dipendenti aggregati dal Reparto Mobile di Padova.

Con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza – del 15 febbraio 2010, è stata disposta la rimodulazione del piano di impiego del contingente militare, ridefinendone la consistenza in 30 unità a decorrere dal 22 febbraio 2010.

Dal 21 dicembre 2009, sono stati aggregati alla Questura di Pordenone ed assegnati alla Squadra Volante due agenti provenienti dalle Scuole di Spoleto e di Caserta, ripianando la carenza di personale verificatasi sin dal mese di ottobre 2009, a partire dal quale è stato effettivamente attuato nel capoluogo il servizio del Poliziotto di Quartiere.

La sezione della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Pordenone, come ho già detto, si avvale di 17 unità di personale, ed è sempre più impegnata in attività d'indagine, d'iniziativa e su delega dell'Autorità Giudiziaria; inoltre, l'attuazione della Convenzione con Poste S.p.A. impegna tale personale anche nei servizi di prevenzione e controllo. Per tali motivi non risulta

praticabile l'aggregazione alla Questura di Pordenone del personale appartenente alla citata Sezione.

Va, peraltro, sottolineato che la situazione dell'organico della Polizia di Stato nella Provincia di Pordenone non si discosta dalla media nazionale.

Inoltre, a rendere meno critica la situazione rappresentata dall'interrogante contribuisce il dato relativo alla sensibile riduzione dei reati commessi in ambito provinciale.

Infatti, nell'anno 2009 si è registrato a Pordenone un calo dei delitti commessi pari al 7,46 per cento in meno rispetto all'anno precedente, indicativo di un arretramento della criminalità comune in

misura superiore rispetto al complessivo del nostro Paese, ove, nel medesimo periodo la delittuosità è diminuita del 6 per cento circa.

Il medesimo *trend*, a conferma dell'efficacia delle politiche di contrasto della criminalità condotta da questo Governo, risulta ancora più rafforzato nel primo quadrimestre dell'anno in corso, nel quale, rispetto al medesimo periodo del 2009, si registra nella provincia di Pordenone un calo della delittuosità pari al 10,9 per cento.

Resta comunque alto e costante il livello di attenzione del Governo per le problematiche relative alla sicurezza dei cittadini nella Provincia in questione.



ALLEGATO 10

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio  
finanziario 2009 (C. 3593 Governo).**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La I Commissione;

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 3593, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 11

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010 (C. 3594 Governo).**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza)**

**Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2010.**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La I Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 3594, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010;

viste, in particolare, la Tabella n. 8, recante lo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2010, e, limitatamente alle parti di competenza, la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

## ALLEGATO 12

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (Atto n. 226).****PARERE APPROVATO**

La I Commissione;

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (atto n. 226);

richiamati i pareri espressi dalla Conferenza Stato-regioni e dal Consiglio di Stato;

richiamati i rilievi formulati dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) nonché quelli delle Commissioni VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo);

evidenziata l'opportunità di garantire una particolare tutela alle società *in house* che hanno dimostrato una gestione efficiente del servizio pubblico locale, pure in considerazione degli investimenti da queste effettuati; sottolineata la necessità di assicurare tale tutela anche mediante l'adozione di successivi provvedimenti che valorizzino tale impostazione, sulla base di quanto consentito dalla normativa dell'Unione europea in materia ed alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia europea (v. da ultimo la sentenza n. C. 371/05 del 17 luglio 2008);

rilevata l'opportunità di prevedere opportune garanzie per i dipendenti delle

società pubbliche che, ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, debbano cessare la gestione del servizio pubblico, al fine di assicurare una congrua tutela del lavoro delle persone che svolgevano le proprie mansioni presso tali società nonché di evitare conseguenze negative in termini di tutela della concorrenza e di impatto sui bilanci degli enti pubblici;

considerato, con riferimento al settore idrico, che appare auspicabile l'adozione di un successivo provvedimento legislativo che, modificando il comma 8, lettera *a*) dell'articolo 23-bis del decreto legge n. 112 del 2008, stabilisca il principio dell'accessione a privati solo « fino al 40 per cento » del capitale azionario delle società *in house*;

rilevato che all'articolo 1, la lettera *e*) del comma 3 dispone alcuni limiti all'attività delle società a capitale interamente pubblico o misto, costituite, o partecipate, dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione, tra l'altro, dei servizi pubblici locali ovvero per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza;

evidenziato che il suddetto articolo 1 prevede, in particolare, che tali società debbano operare esclusivamente con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti, non possano svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, non pos-

sano partecipare ad altre società o enti e sono ad oggetto sociale esclusivo;

rilevato, peraltro, che la suddetta esclusione di cui alla lettera *e*) del comma 3 dell'articolo 1, relativa ai servizi strumentali all'attività o al funzionamento degli enti affidanti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 223 del 2006, non risulta espressamente prevista dall'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008;

evidenziato inoltre che il comma 3 dell'articolo 1 esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione i settori del gas, dell'energia elettrica e del trasporto ferroviario regionale mentre la lettera *d*) del comma 10 dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 stabilisce espressamente che il Governo adotti uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, con la finalità, tra l'altro, di individuare le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;

ricordato, con riguardo all'articolo 2, che il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha osservato come, data la rilevanza della questione connessa alle misure di liberalizzazione, sarebbe stato opportuno inserire dei criteri puntuali e definiti circa le verifiche che gli enti locali sono chiamati ad operare dalla norma in questione, suggerendo di modificare la disposizione nel senso di richiedere che gli enti locali verificchino la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva ai casi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, e liberalizzando in tutti gli altri casi le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio;

ricordato altresì che il Consiglio di Stato ha conseguentemente raccomandato,

tra l'altro, di prevedere che all'esito della verifica l'ente adotti una delibera quadro che illustri l'istruttoria compiuta ed evidenzi, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio;

richiamata l'opportunità di chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 3 considerato che, secondo la relazione illustrativa, esso dovrebbe essere applicabile in via generale ai servizi pubblici locali di rilevanza economica mentre l'articolo 1 esclude espressamente dall'ambito di applicazione del testo i settori del gas, dell'energia elettrica e del trasporto ferroviario regionale;

rilevato che, all'articolo 3, comma 5, viene demandata ad appositi contratti di servizio allegati ai capitolati di gara la regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali e con i soggetti cui è affidata la gestione di reti, impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli stessi, nonché penali e misure sanzionatorie, restando ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento in esame;

ricordato che, in ordine a tale disposizione, il Consiglio di Stato è intervenuto segnalando come l'articolo 113, comma 11, del decreto legislativo n. 267 del 2000, di cui è disposta l'abrogazione, si riferisce ai contratti di servizio, cioè a materia propria delle fonti primarie, che ha dei riflessi anche sul riparto di giurisdizione, motivo per il quale sembrerebbe opportuno mantenere inalterato sul punto l'assetto vigente, con conseguente esclusione dell'abrogazione;

tenuto conto che il comma 1 dell'articolo 4 definisce le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere dell'Autorità garante della concor-

renza e del mercato di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008; ricordato, in particolare, che tale rilevanza si realizza se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento supera la somma complessiva di 200 mila euro, anche se il suddetto parere è comunque richiesto, a prescindere dal valore economico del servizio, qualora la popolazione interessata sia superiore a 50.000 unità;

ritenuto che, all'articolo 4, il limite di 50.000 unità ai fini della richiesta del parere dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, si presenta discriminante per i comuni più grandi e appesantisce il lavoro della stessa Autorità con richieste per valori già riconosciuti come poco significativi;

ritenuto opportuno specificare, all'articolo 4, comma 2, lettera a), che la chiusura dei bilanci è da ritenersi « in utile », qualora risulti « in utile » la media degli ultimi tre anni;

ritenuto che, in mancanza di una definizione univoca dei costi operativi del servizio idrico integrato, la lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 rischia di penalizzare le gestioni maggiormente efficienti, qualora in detti costi venissero ricompresi, ad esempio, i costi di investimento ovvero i costi per interventi di protezione idraulica;

considerato che, all'articolo 2, in relazione alla definizione da parte degli enti locali degli obblighi di servizio pubblico, occorre chiarire che detti obblighi devono essere previamente definiti al momento dell'emanazione del bando di gara, in coerenza con quanto previsto all'articolo 3, comma 5, ai sensi del quale i livelli dei servizi da garantire sono specificati in apposito contratto di servizio da allegare ai capitolati di gara;

considerato che l'articolo 5 assoggetta al patto di stabilità interno gli affidatari cosiddetti « *in house* » di servizi pubblici locali, prevedendo, tra l'altro, che gli enti locali siano responsabili dell'osservanza,

da parte dei predetti soggetti al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno;

considerata la necessità, in relazione al comma 3 dell'articolo 8 – che prevede il divieto di nominare amministratori di società partecipate dagli enti locali coloro che nei tre anni precedenti hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 267 del 2000, negli enti locali che detengono quote di partecipazione di capitale nella stessa società – di ridurre la durata del divieto, e comunque, di escludere dal divieto coloro che esercitano unicamente funzioni di indirizzo o alta amministrazione, quali ad esempio i membri dell'assemblea, che di norma si limitano ad approvare i bilanci o a svolgere funzioni di sorveglianza;

considerata la necessità di chiarire, al comma 8, lettera d) dell'articolo 23-bis, che gli affidamenti diretti assentiti anche dopo la data del 1° ottobre 2003, in vigenza del comma 14 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, al fine di non ledere il legittimo affidamento di chi ha sottoscritto detti contratti in conformità al comma 14 dell'articolo 113;

considerata altresì l'esigenza di chiarire, allo scopo di non restringere la possibilità di concorrere all'apertura del mercato per quegli operatori economici organizzati sotto forma di gruppi di società, che il divieto di cui al primo periodo del comma 9 del citato articolo 23-bis non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da esse direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

valutata l'opportunità di prevedere, al comma 2 dell'articolo 10, che il valore contabile non ancora ammortizzato dei beni strumentali venga rivalutato in relazione all'andamento dei prezzi;

valutata l'opportunità di favorire l'abolizione di enti inutili, prevedendo al-

l'articolo 10, che nei casi di scioglimento dei Consorzi tra comuni a seguito del subentro del gestore del servizio pubblico locale, al trasferimento della proprietà dei beni mobili ed immobili ai singoli comuni si applicano le norme agevolative di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167;

considerato che l'articolo 1, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 2 del 2010 ha previsto – con una novella all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, – la soppressione, entro il 1° gennaio 2011, delle Autorità d'ambito territoriale (AATO) in materia di acqua e rifiuti, e che occorre pertanto coordinare lo schema in esame con tale previsione, che ha altresì demandato alle regioni il compito di attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

preso atto dell'ordine del giorno 9/2897/29 (Margiotta), accolto dal Governo come raccomandazione nella seduta del 18 novembre 2009, che impegna il Governo, alla luce della sentenza n. 196 del 2008, della Corte di Giustizia in materia di società miste, a presentare una relazione al Parlamento sulle società miste operanti nel settore dei servizi pubblici locali, anche fornendo adeguate linee guida alle amministrazioni interessate, affinché la struttura societaria e l'oggetto sociale delle imprese esistenti vengano adeguate a detta sentenza;

considerata la necessità, anche alla luce dell'ordine del giorno 9/2897/23 accolto dal Governo nella seduta del 18 novembre 2009, di potenziare la funzione di regolazione volta al contenimento delle tariffe e alla effettiva promozione della concorrenza, anche a livello regionale,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 4, comma 1, si sopprime il secondo periodo;

2) all'articolo 4, comma 2, si sopprime la lettera *d*);

3) all'articolo 5, comma 3, siano sostituite le parole da: « con il decreto » fino a « successive modificazioni » con le seguenti: « in sede di attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *h*), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di bilancio consolidato. »;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a*) all'articolo 1, sia valutata l'esclusione relativa ai servizi strumentali all'attività o al funzionamento degli enti affidanti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 223 del 2006, rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 10 dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008;

*b*) all'articolo 2, si tenga conto di quanto evidenziato nel parere reso dal Consiglio di Stato sulle verifiche che gli enti locali sono chiamati ad operare dalla norma in questione;

*c*) all'articolo 2, si specifichi che gli obblighi di servizio pubblico siano definiti dagli enti locali prima dell'emanazione del bando di gara, in coerenza con quanto previsto all'articolo 3, comma 5, ai sensi del quale i livelli dei servizi da garantire sono specificati in apposito contratto di servizio da allegare ai capitolati di gara;

*d*) con riferimento all'articolo 3, appare opportuno, in questa sede o in un successivo provvedimento legislativo, inserire una disposizione che preveda espressamente che « il divieto di cui al primo periodo del comma 9 dell'articolo 23-*bis* non si applica, oltre che alle società quotate in mercati regolamentati, anche alle società da esse direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ». Le medesime considerazioni valgono per gli articoli 7 e 8 dello schema di regolamento in esame;



e) all'articolo 3, comma 5, si consideri che il Consiglio di Stato è intervenuto segnalando come l'articolo 113, comma 11, di cui è disposta l'abrogazione, si riferisce ai contratti di servizio, ovvero a materia propria delle fonti primarie, che ha dei riflessi anche sul riparto di giurisdizione, motivo per il quale sembrerebbe opportuno mantenere inalterato sul punto l'assetto vigente, con conseguente esclusione dell'abrogazione;

f) all'articolo 4, comma 2, lettera a), dopo le parole « alla chiusura dei bilanci in utile » si valuti l'opportunità di inserire le parole: « calcolata come media degli ultimi tre anni »;

g) all'articolo 8 si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 3 o, comunque, di ridurre la durata del divieto di nomina ivi previsto da tre anni ad un anno e, in ogni caso, si escludano espressamente dal divieto coloro che esercitano unicamente funzioni di indirizzo o alta amministrazione;

h) all'articolo 10, al comma 1, dopo la parola « necessari, » si valuti l'opportunità di aggiungere le seguenti: « acquistati con risorse pubbliche »; al comma 2 si valuti l'opportunità di premettere le parole « In caso di scadenza o cessione anticipata, i beni strumentali e le loro pertinenze acquistati con risorse private possono essere ceduti al gestore subentrante da parte del precedente gestore. In tal caso ». Inoltre, al medesimo comma 2, si valuti l'opportunità di aggiungere, in fine, le parole « rivalutato in relazione all'andamento dei

prezzi ». Dopo il comma 4 si valuti l'opportunità di aggiungere il seguente: « Per la prima scadenza o per la prima cessazione anticipata della gestione del servizio pubblico locale, l'importo che il gestore subentrante corrisponde al gestore precedente per la cessione dei beni strumentali di cui al comma 1 è determinato sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, lettere a) e b) del regio-decreto 15 ottobre 1925 n. 2578 »;

i) all'articolo 12, comma 1, si valuti l'opportunità di sopprimere le lettere b) e c);

j) in relazione alla previsione di cui al comma 8, lettera d), dell'articolo 23-bis, si chiarisca che gli affidamenti diretti assentiti anche dopo la data del 1° ottobre 2003 in vigore del citato comma 14 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000 cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

k) al fine di favorire maggiore concorrenzialità nella gestione dei servizi pubblici locali, si valuti l'opportunità di circoscrivere con maggiore puntualità i casi in cui è consentita l'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi dell'articolo 2, in linea con quanto indicato nel parere espresso dal Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, il 24 maggio 2010;

si valuti l'opportunità di prevedere che il Governo presenti una relazione annuale al Parlamento sulle attività delle società miste operanti nel settore dei servizi pubblici locali.

ALLEGATO 13

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (Atto n. 226)**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PD**

La I Commissione Affari Costituzionali;

premessi che:

l'assetto dei servizi pubblici locali è da anni al centro della discussione economica e politica del nostro Paese, in ragione della loro rilevanza, ai fini del potere d'acquisto delle famiglie (i costi tariffari di tali servizi, infatti, incidono fra il 10 e il 20 per cento sul reddito disponibile, a seconda dell'ampiezza, della famiglia e della zona geografica di residenza), della qualità della vita dei cittadini e della competitività delle imprese italiane;

il regolamento in discussione è l'ultimo atto dell'attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 che imposta il problema non tanto sotto il profilo – certamente meritorio – della liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici locali, quanto sotto quello – decisamente criticabile – della semplice privatizzazione il che, di fatto, si traduce in una sottrazione della gestione dei servizi dalla concorrenza optando per un molto meno concorrenziale passaggio, *sic et simpliciter*, dalla gestione pubblica a quella privata; si realizza così di fatto un passaggio forzato e con tempi e modi inaccettabili – in quanto lesivi dell'autonomia di regioni ed enti locali – da un monopolio pubblico ad un monopolio privato;

si ritiene di segnalare l'opportunità di garantire una particolare tutela alle società *in house* che hanno dimostrato una

gestione efficiente del servizio pubblico locale, anche in considerazione degli investimenti da loro effettuati;

è indubbio, inoltre, che la necessità di interventi riformatori su questo comparto, che racchiude al suo interno numerosi settori anche fortemente eterogenei fra di loro, abbia assunto un valore simbolico ai fini dell'affermazione di una cultura pro concorrenziale, di apertura del mercato e di trasparenza da parte di gestioni che in ogni caso ricadono sotto la sfera della regolazione pubblica e che assorbono ingenti risorse a carico dei bilanci pubblici, delle famiglie e delle imprese;

non sempre, tuttavia, a tale valore simbolico e politico è corrisposto un approccio coerente. È il caso degli interventi legislativi proposti dal Governo e approvati dal Parlamento nella XVI legislatura, in particolare dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: presentato come un intervento innovativo, evidenzia, invece, tutti i rischi di un'ulteriore chiusura del mercato e di limitazione della concorrenza, con conseguenze negative sulle famiglie, specie sulle fasce sociali più deboli, sui cittadini e sulle imprese, che si troveranno a pagare il conto di questa mancata riforma, la quale, anzi, ha il sapore di una vera e propria controriforma. Analogo giudizio va dato in merito all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in tema di trasporto

pubblico locale, che ha segnato un arretramento rispetto alla normativa precedente;

in nessun modo l'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni prevede l'istituzione di meccanismi specifici di regolazione pubblica e di controllo, che invece risulta fondamentale introdurre, ai fini di garantire una tutela certa della concorrenza, come avviene in tutte le grandi democrazie europee che prevedono da tempo la liberalizzazione dei servizi pubblici locali;

va rilevato che l'acqua e i servizi ad essa riferibili non possono essere trattati alla stregua di un qualsiasi altro servizio pubblico locale, ancorché a rilevanza non economica, poiché, ad esempio, rispondono a logiche concorrenziali opposte rispetto agli altri, risultando un obiettivo fondamentale la riduzione del consumo dell'acqua stessa, non il suo incremento;

considerato che:

anche se certamente il regolamento deve attenersi ai contenuti previsti dalla legge di autorizzazione, per cui le critiche di base appena elencate si riverberano su di esso solo in maniera indiretta e comunque non sempre in maniera tale da costituire un vizio di legittimità, nel contesto della legge entro cui si pone si rilevano comunque dei gravi vizi;

in particolare all'articolo 2 è necessario prevedere che la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi non venga attribuita a valutazioni caso per caso e ad hoc, ma tramite una scelta programmatica che evidenzi, sulla base di argomentate analisi di mercato, industriali e di costo, le possibili scelte in merito all'organizzazione dei diversi servizi pubblici locali, gli obiettivi e gli standard di servizio, le modalità di monitoraggio indipendente, che comprendano anche forme di partecipazione degli stakeholders locali;

all'articolo 3 – in particolare alla lettera d) – sarebbe necessario contemplare sia i principi contenuti nella tutela

della concorrenza sia le esigenze di politica industriale, con particolare riferimento alla necessità di aggregazioni e di economie di scala, poiché se vi fosse un'Autorità di settore – una per acqua e rifiuti e una per trasporti – potrebbe farsene carico, ma poiché non è stata istituita, sarebbe importante un rafforzamento del ruolo del Nucleo di consulenza per l'Attuazione e Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS), istituito dalle delibere CIPE n. 65 del 24 aprile 1996 e n. 81 dell'8 maggio 1996 e riorganizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2008, ovvero del Ministero per lo sviluppo economico;

accanto a ciò, l'articolo 3, comma 3 risulta incompleto anche sotto il profilo dei criteri cui si deve uniformare lo stesso contenuto del regolamento, poiché sarebbe necessaria una integrazione concernente la necessità di introdurre specifiche carte di servizio, in cui l'ente affidante possa fissare gli obiettivi di qualità del servizio e di trasparenza informativa a cui è soggetto l'affidatario; in quest'ottica va altresì sottolineata la critica del consiglio di stato all'articolo 3, comma 5 dove viene riproposta una disposizione (articolo 113.11) del Testo Unico degli Enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), la cui abrogazione è disposta dallo stesso regolamento, che riguarda i contratti di servizio, poiché rende disposizioni di rango secondario quelle che – auspicabilmente – dovrebbero rimanere di rango primario, e per ciò stesso non più coperte da tutte le tutele di cui gode la legislazione nel nostro ordinamento;

allo stesso tempo risulta necessario aggiungere una « clausola sociale » secondo cui le imprese partecipanti debbano rendicontare una « storia d'impresa » senza macchia sul fronte delle condizioni di lavoro, prevedendo inoltre il modo come le imprese partecipanti intendano utilizzare la forza lavoro esistente, anche attraverso processi di riorganizzazione e di formazione e le modalità di gestione degli eventuali esuberanti, comunque da contrattare in base alle vigenti normative, facendo sì che

il peso di questo criterio nella valutazione delle offerte divenga significativo.

all'articolo 3, comma 4 risulta invece necessario definire meglio quali siano i « compiti operativi » di cui parla la legge, facendo sì che essi si risolvano in un vero e proprio piano industriale valido per l'intera durata della concessione in cui siano indicati gli apporti di capitale per gli investimenti, gli schemi per il finanziamento degli investimenti, compresi i precordi contrattuali con il sistema bancario per il loro approvvigionamento, gli standard di servizio da raggiungere e le modalità per il monitoraggio indipendente della realizzazione del piano stesso;

le modalità previste dall'articolo 3 per la valutazione dell'offerta rischiano inoltre di ingenerare effetti distorti e particolarmente penalizzanti rispetto agli investimenti effettuati da ciascuna ente locale;

l'articolo 3, comma 5 omette inoltre di prendere in considerazione un punto importante e cioè la possibilità per i comuni di svolgere anche in forma associata le funzioni di verifica previste dal comma medesimo, qualora necessario ai fini di una gestione più efficace ed efficiente;

l'articolo 4 risulta illogicamente restrittivo rispetto alla normativa europea poiché è chiaro che il legislatore interno ha agito in maniera diversa dagli orientamenti espressi in sede comunitaria, aggiungendo all'apparato normativo da essa posta una serie di adempimenti ulteriori, di difficile dimostrazione e la cui prova è dunque prevista solo in ambito nazionale, con evidenti effetti discriminatori; in particolare il comma 2, lettera c) fissa un criterio – l'applicazione di una tariffa media inferiore alla media di settore – che non tiene conto del fatto che la tariffa media è pari alla somma dei costi e degli investimento per unità di acqua erogata e che, pertanto, sarà necessariamente più alta in quei territori in cui la domanda è bassa e in cui vi è l'esigenza di realizzare ampi interventi di infrastrutturazione; nel

medesimo senso, il comma 2, lettera d) del medesimo articolo indica come criterio il raggiungimento di costi operativi medi annui con un'incidenza sulla tariffa che si mantenga al di sotto della media di settore, senza tener conto che il livello dei costi non dipende solamente dallo sforzo imprenditoriale del gestore, ma anche da elementi al di fuori del suo controllo come le condizioni morfologiche del territorio, la popolazione e la densità abitativa;

l'articolo 4, inoltre ancorché costituendo un'attuazione del comma 4-*bis* dell'articolo 23-*bis*, risulta sbilanciata e irrazionale nonché poco utile sia perché determinerebbe un sovraccarico lavorativo assai consistente per l'autorità antitrust, sia perché comporterebbe la sottrazione – in maniera del tutto schizofrenica – degli appalti per i servizi pubblici locali, a prescindere dall'entità dell'importo, nei comuni piccoli o medi sarebbero sottratti al controllo dell'antitrust;

all'articolo 5, è invece indispensabile specificare che debbano essere esclusi dal patto di stabilità i flussi finanziari che non derivano da decisioni discrezionali dell'ente, ma da obblighi normativi, specificando, alla fine del secondo comma che risultano esplicitamente esclusi i costi e i ricavi tariffari regolati da norme settoriali;

l'articolo 7 riguarda le modalità di assunzione del personale da parte delle società a capitale pubblico affidatarie di servizi locali, rinviando alla fonte primaria (articolo 18 del dl 112 del 2008). Tale rinvio risulta non corretto, nella misura in cui, nel riproporre la disposizione di rango primario (articolo 18 del dl 112 del 2008), il regolamento opera una differenziazione tra la disciplina delle società a totale capitale pubblico e società partecipate a maggioranza pubblica, senza che questa distinzione sia rinvenibile nel comma 10 dell'articolo 23-*bis*;

le deroghe e limitazioni contenute nell'articolo 8 non risultano in alcun modo ragionevoli, introducendo nel nostro ordinamento discriminazioni sensibili quanto alla disciplina della società partecipate, rispetto alle altre tipologie società;

inoltre, risulta necessario estendere le procedure di cui al comma 9 a tutte le forme di affidamento, essendo necessario che l'organo di revisione venga coinvolto non solo se l'affidatario è pubblico o misto, ma in ogni caso, visto che occorre sempre esercitare una vigilanza sulle modalità con cui sono spese le risorse che l'ente impegna per il servizio;

secondo quanto richiamato in precedenza, all'articolo 11, comma 1 risulta necessario eliminare l'inciso « se emanate », poiché le carte dei servizi devono essere obbligatorie per gli enti e per i concessionari, al fine di garantire il maggior grado di soddisfacimento possibile per i cittadini;

infine, è necessario introdurre specifiche previsioni con riferimento a quanto disposto dal comma 1, lettera d) dell'ar-

ticolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, prevedendo che le procedure ivi previste vengano concordate dalle singole amministrazioni con il Ministro dell'economia e delle finanze e che la valutazione delle offerte venga svolta da una Commissione composta a maggioranza da membri designati dallo stesso Ministro dell'economia e delle finanze. La *ratio* della disposizione, perfettamente coerente con l'impianto complessivo delle disposizioni contenute nella legge di autorizzazione e altresì attuativa di un ordine del giorno accolto dal governo in sede parlamentare, è di porre il Ministero dell'economia e delle finanze in una posizione di assistenza tecnica agli enti che privatizzano importanti *asset* quotati in borsa.

Per questi motivi esprime,

**PARERE CONTRARIO**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	75
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	76

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Emendamenti C. 44 e abb./B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere sugli emendamenti</i> ) .....	77
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	80
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2010.	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	79

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

#### La seduta comincia alle 14.

##### Sui lavori della Commissione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO rileva che gli emendamenti presentati sono molto numerosi e complessi e che,

essendo scaduto ieri alle 15 il termine per la presentazione, sono necessari ulteriori approfondimenti. Dal complesso degli emendamenti emergono molte indicazioni ed osservazioni rilevanti, provenienti anche dall'opposizione ed animate da uno spirito costruttivo e collaborativo, che meritano di essere prese in considerazione ed eventualmente recepite in vista di un miglioramento del testo. Con il medesimo spirito di collaborazione propone, pertanto, al fine di effettuare i necessari approfondimenti, che l'inizio dell'esame degli emendamenti sia differito di almeno 48 ore.



Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che le argomentazioni del sottosegretario siano significative e che comunque sia sempre apprezzabile l'intenzione di effettuare approfondimenti. Anche nell'ottica di una più razionale ed efficace organizzazione dei lavori, dichiara di condividere la proposta del rappresentante del Governo.

Enrico COSTA (Pdl) dichiara di condividere la proposta del Governo, che considera fondata e razionale.

Donatella FERRANTI (PD) esprime apprezzamento per la proposta del rappresentante del Governo, che condivide, auspicando che il differimento consenta di disporre di un lasso di tempo adeguato per approfondire e che gli approfondimenti possano condurre ad un riconoscimento del grande lavoro svolto dal proprio gruppo in vista del miglioramento del testo.

Federico PALOMBA (IdV) a nome del proprio gruppo, si dichiara favorevole al differimento dell'esame degli emendamenti, ritenendo che il Governo stia dimostrando in questa occasione di avere senso di responsabilità. Auspica, peraltro, che il differimento possa essere più ampio di 48 ore e che l'esame degli emendamenti possa svolgersi la prossima settimana.

Lorenzo RIA (UdC) a nome del proprio gruppo, dichiara di condividere la proposta del rappresentante del Governo e di apprezzarne la motivazione.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) esprime apprezzamento per la proposta del sottosegretario Caliendo, riconoscendone l'onesta intellettuale e l'intento collaborativo. Auspica quindi che si possa aprire un dialogo, anche informale, fra i gruppi, anche al fine di evitare tensioni che si possono risolvere discutendo.

Luigi VITALI (Pdl) condivide la proposta del Governo. Esprime tuttavia l'auspicio che, anche sotto il profilo mediatico,

l'eventuale differimento dell'esame degli emendamenti non sia interpretato come una « vittoria » dell'opposizione. Se di vittoria si dovesse parlare, a suo giudizio, si tratterebbe di una vittoria del buon senso e del senso di responsabilità del Governo.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che sia fuori luogo parlare di una vittoria. Sottolinea, infatti, come i gruppi stiano semplicemente esprimendo l'assenso ad una richiesta ragionevole del Governo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prende atto della volontà unanime dei gruppi di differire l'inizio dell'esame degli emendamenti e avverte che le conseguenti decisioni sulla programmazione dei lavori saranno assunte nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.**

**C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 13 luglio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, alla luce di quanto emerso nel corso della seduta circa il differimento dell'esame degli emendamenti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Emendamenti C. 44 e abb./B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**  
(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere sugli emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che la IX Commissione, riunita in sede legislativa per l'esame del provvedimento in oggetto, ha trasmesso per il parere taluni emendamenti approvati in linea di principio.

Manlio CONTENTO (PdL), *relatore*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole sull'emendamento Velo 12.2, sugli emendamenti 14.1, 19.1, 22.1, 32.2 e 34.3 del relatore, nonché sull'emendamento Compagnon 36.1 (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.**  
C. 3593 Governo.

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.**  
C. 3594 Governo.

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2010.**

**Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).**  
(Parere alla V Commissione).

*(Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Luigi VITALI (PdL), *relatore*, illustra il Rendiconto 2009 (A.C. 3593) e, soffermandosi sullo stato di previsione del Ministero della giustizia, segnala come con la legge di assestamento 2009 e le ulteriori variazioni per atto amministrativo intervenute nel corso dell'anno, le dotazioni iniziali di competenza siano aumentate di 1.201,6 milioni di euro; l'aumento delle autorizzazioni di cassa è stato, invece, di 1.831,6 milioni di euro. L'incidenza percentuale delle risorse per la giustizia sul bilancio dello Stato è stata nel 2009 dell'1,5 per cento.

Il rendiconto del Ministero della giustizia per il 2009 reca, quindi, stanziamenti definitivi di competenza per complessivi 8.762,3 milioni, con un aumento di circa 762 milioni (+9,5 per cento) rispetto agli stanziamenti risultanti dal rendiconto 2008 (8.000,7 milioni) e, di 1.201,6 milioni rispetto alle previsioni iniziali 2009. Quest'ultimo incremento deriva, per più della metà (640,8 milioni) dalle assegnazioni effettuate al Ministero della giustizia per l'estinzione di debiti pregressi.

Per quanto concerne i residui finali totali che, nelle previsioni iniziali al 31 dicembre 2008 erano pari a 1.177,4 milioni di euro, al 31 dicembre 2009 ammontavano a 1.311,9 milioni di euro, di cui 847,8 relativi alle spese correnti e 464,1 milioni relativi alle spese in conto capitale. Si registra, quindi, un aumento dei residui di 134, 5 milioni, pari all'11,4 per cento.

Con riferimento all'andamento percentuale dei pagamenti sui residui, nel 2009 si registra, invece, un lieve aumento della capacità di smaltimento dei residui stessi, rispetto all'ultimo esercizio precedente.

Con riguardo all'analisi della spesa per centri di responsabilità va osservato che, come ad ogni esercizio, anche nel 2009 le quote più consistenti delle risorse sono gestite dai centri « Organizzazione giudiziaria », cui sono stati assegnati stanziamenti definitivi di competenza per 4.440,3 milioni, « Amministrazione penitenziaria », con uno stanziamento di 2.970,2 milioni ed « Affari di giustizia » cui sono stati assegnati 1.139,4 milioni.

Con riferimento al disegno di legge di assestamento (A.C. 3594), le previsioni iniziali hanno subito variazioni nel corso dell'esercizio sia per l'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2010, che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, sia per l'accertamento dell'effettiva consistenza dei residui passivi.

Esaminando le variazioni introdotte per atto amministrativo, osserva che le variazioni già introdotte in bilancio, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di circa 20,3 milioni di euro delle previsioni di competenza e un aumento di 145,8 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa (di queste ultime, 125,5 milioni per integrazione delle dotazioni di cassa dei capitoli deficitari, con storno dall'apposito Fondo di riserva del Ministero dell'Economia (cap. 3002).

In ordine alle variazioni relative sia alla competenza che alla cassa e derivanti da atti legislativi, segnalo, in particolare: l'aumento di 4,9 milioni di euro derivante dal prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine del Ministero dell'Economia (cap. 3000); l'aumento di 3,5 milioni di euro per l'applicazione del decreto-legge n. 194/2009 (convertito in legge n. 25/2010), cosiddetto proroga termini; l'aumento di 11,8 milioni di euro per riassegnazione di entrate.

Quanto alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento in esame, si osserva che la manovra proposta per lo stato di previsione del Ministero della giustizia prevede un aumento di circa 10,7

milioni di euro delle previsioni di competenza ed un aumento di 85,8 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa.

Le variazioni più rilevanti proposte con il disegno di legge d'assestamento – articolate per Missioni e Programmi, come da nuova classificazione del bilancio dello Stato – hanno riguardato, in particolare, la Missione 6 (Giustizia) e la Missione 33 (Fondi da ripartire) e riguardano essenzialmente l'integrazione di spese obbligatorie. La prima registra soprattutto un aumento delle autorizzazioni di cassa, pari a circa 75 milioni di euro, per la gran parte (67,4 milioni) imputabile al Programma 6.2 (Giustizia civile e penale). Nell'ambito di tale Programma, nessuna variazione ha interessato lo stanziamento per intercettazioni di conversazioni e comunicazioni che rimane quello delle previsioni iniziali 2010 (179,8 milioni). La Missione 33 (Fondi da ripartire) vede aumentare di 10,3 milioni di euro sia la dotazione di competenza che le autorizzazioni di cassa. L'intero incremento riguarda il solo Programma 33.1 (Fondi da assegnare) di cui si compone la Missione.

Propone quindi che la Commissione, per le parti di competenza, deliberi di riferire favorevolmente, tanto sul Rendiconto 2009 quanto sull'Assestamento 2010.

Mario CAVALLARO (PD) rileva come dai dati a disposizione non risulti un aumento percentuale della spesa complessiva né un particolare aumento della capacità di spesa dell'amministrazione della giustizia. Vi è una riduzione delle spese in conto capitale. Le correzioni che sono state apportate appaiono sostanzialmente tutte di natura tecnico-contabile. Tutti questi dati fanno emergere come al servizio giustizia non sia affatto attribuita quella centralità più volte proclamata dal Governo. Per questi motivi voterà contro le proposte di relazione favorevole del relatore.

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea la totale mancanza, anche nei documenti in esame, di qualsiasi indicazione relativa al « Fondo unico giustizia », che dovrebbe

alimentare gran parte delle spese di questo fondamentale servizio. Gli aumenti della dotazione in termini di cassa e di competenza sono vanificati da un sensibile aumento dei residui: dato quest'ultimo estremamente negativo poiché rappresentativo dell'elevato livello di inefficienza dell'amministrazione della giustizia, che non riesce neanche a spendere le poche risorse che le sono attribuite. Il contenuto del disegno di legge di assestamento, inoltre, dimostra che le previsioni di spesa erano inidonee. Si tratta di una politica di bilancio inaccettabile, anche tenuto conto della previsione di ulteriori tagli di spesa per gli anni a venire. Preannuncia il proprio voto contrario sulle proposte formulate dal relatore.

Federico PALOMBA (IdV) esprime il dissenso del proprio gruppo sui documenti in esame e preannuncia il voto contrario sulle proposte del relatore.

Lorenzo RIA (UdC) preannuncia il voto contrario del gruppo dell'UdC sulle proposte formulate dal relatore. Sottolinea come le difficoltà dell'amministrazione della giustizia derivino dalla mancanza di riforme, dalla riduzione delle risorse e, comunque, dalla mancata o inidonea utilizzazione delle stesse. Rileva, in particolare, una progressiva riduzione dell'incidenza delle spese per la giustizia rispetto alla spesa complessiva ed un eccesso di residui, quale indice di grave inefficienza.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta del relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 ».

La Commissione approva la proposta del relatore.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta del relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010 », relativamente alla Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza, alla Tabella n. 5, ed alla Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza.

La Commissione approva la proposta del relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 14 luglio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

ALLEGATO

**« Disposizioni in materia di sicurezza stradale » (C. 44 e abb.-B).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione Giustizia,

esaminato il nuovo testo in oggetto,  
rilevato che:

*a)* l'emendamento 12.2 risponde ai rilievi precedentemente espressi da questa Commissione,

*b)* gli ulteriori emendamenti agli articoli 14, 19, 22 e 34 non pongono questioni di rilievo;

*c)* l'emendamento 36.1 va ad incidere, attraverso la soppressione dell'articolo 36, sull'aumento di un terzo delle violazioni commesse dopo le ore 2 e prima delle ore 6 in relazione alle sanzioni amministrative previste agli articoli 186, comma 2, lettera *a)* e 186-*bis*;

*d)* tale aumento di un terzo, tra l'altro, non risultava perfettamente alli-

neato a quanto già stabilito dal comma 2-*bis* dell'articolo 195 del codice della strada, laddove l'aumento di un terzo era previsto quando la violazione fosse commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7;

*e)* l'espressione del parere di questa Commissione non può sostituirsi alle valutazioni di merito che la IX Commissione è chiamata ad effettuare, trattandosi non della soppressione di una sanzione, ma dell'aumento di un terzo di una sanzione amministrativa che, qualora reintrodotta, andrebbe meglio coordinato con la disposizione da ultimo richiamata;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

sugli emendamenti 12.2, 14.1, 19.1, 22.1, 34.2, 34.3 e 36.1.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	81
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Relazione alla V Commissione) (Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3593 e relazione favorevole sul disegno di legge C. 3594) .....	82
ALLEGATO 1 (Emendamenti) .....	85
INTERROGAZIONI:	
5-03194 Mecacci: Sulla persecuzione dei dissidenti politici a Cuba .....	83
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	87
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03216 Narducci: Sulle procedure di rilascio all'estero dei passaporti elettronici .....	83
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	89
INTERROGAZIONI:	
5-03207 Narducci: Sul personale docente destinato alle scuole italiane all'estero .....	84
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	84
ERRATA CORRIGE .....	84

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.*

**La seduta comincia alle 9.10.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che i deputati Roberto COTA, componente del gruppo della Lega Nord Padania, e Mario RIGONI, componente del gruppo del Partito Democratico, hanno cessato di far parte della Commissione e che ad essi



subentrano i deputati Marco Giovanni REGUZZONI e Pier Luigi BERSANI, rispettivamente componenti del gruppo della Lega Nord Padania e del Partito Democratico.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.**

**C. 3593 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.**

**C. 3594 Governo.**

**Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri.**

(Relazione alla V Commissione).

*(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3593 e relazione favorevole sul disegno di legge C. 3594).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 13 luglio scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, Avverte che ieri alle 18 è decorso il termine per la presentazione delle proposte emendative al disegno di legge di assestamento e che sono state presentati quattro emendamenti (*vedi allegato 1*).

Chiede pertanto al relatore di esprimere il parere di competenza.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario, in quanto, pur riconoscendone le motivazioni, gli attuali equilibri di bilancio ne risulterebbero compromessi.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI esprime parere conforme a quello del relatore, rilevando in proposito come sarebbe estremamente problematica un'ulteriore riduzione della dotazioni per il fun-

zionamento del Ministero e per la cooperazione allo sviluppo.

Franco NARDUCCI (PD) precisa in primo luogo che gli emendamenti di cui è cofirmatario non prevedono alcuna riduzione dei fondi per la cooperazione. Sottolinea poi che i capitoli di cui si intende aumentare la dotazione per evitarne un'ulteriore riduzione rispetto al 2009, relativi a iniziative educative e di assistenza per gli italiani all'estero, hanno subito negli scorsi anni forti tagli in ragione dei quali non si possono rispettare gli impegni presi.

Dichiara pertanto la propria intenzione di non procedere al ritiro degli emendamenti.

Marco ZACCHERA (PdL) preannunciando l'intenzione di voto contrario, come richiesto dal relatore, sottolinea però la fondatezza delle considerazioni svolte dal collega Narducci. In particolare giudica poco lungimirante la riduzione dei fondi per l'assistenza sanitaria, in quanto la stipula di polizza assicurative, che ora viene pregiudicata, rappresenta un costo inferiore a quello che si dovrà affondare per fornire direttamente le prestazioni necessarie.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Biagio Tab.6.1 e Tab.6.2 e Fedi Tab.6.3 e Tab.6.4.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, formula per ciascuno dei disegni di legge una proposta di relazione favorevole, evidenziando la necessità di invertire la tendenza alla riduzione delle risorse destinate alla politica estera. Ritiene, peraltro, che la questione si riproporrà a breve con l'esame in seconda lettura del decreto-legge n. 88.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, approvando la proposta del relatore, delibera, con distinte votazioni, di riferire favorevolmente sui disegni di legge in titolo. Delibera altresì di nominare l'onorevole Pianetta relatore presso la V Commissione.

**La seduta termina alle 9.20.**

**INTERROGAZIONI**

Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti.

**La seduta comincia alle 9.20.**

**5-03194 Mecacci: Sulla persecuzione dei dissidenti politici a Cuba.**

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Matteo MECACCI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta, rilevando come, seppure con qualche iniziale esitazione, il Governo abbia seguito con attenzione la vicenda dei dissidenti politici a Cuba. Ritiene in ogni caso che l'approccio adottato possa servire da modello anche per altri regimi autoritari.

Esprime soddisfazione per l'annunciata liberazione dei prigionieri politici, per la quale va riconosciuto anche l'importante ruolo di mediazione svolto dalla Chiesa cubana, precisando però che occorre un costante monitoraggio della situazione in quanto in passato a momenti di apertura sono seguiti provvedimenti repressivi. In questa ottica appare necessario un maggiore impegno dell'Unione europea per favorire, nell'ambito della revisione dei rapporti politici e commerciali con Cuba, l'avvio di un processo di riforma.

Invita il Governo a seguire con attenzione la vicenda dei detenuti che verranno liberati, che non devono perdere il diritto di tornare nel loro Paese, apprezzando la disponibilità da parte italiana ad accoglierne alcuni.

**La seduta termina alle 9.30.**

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

**La seduta comincia alle 15.45.**

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-03216 Narducci: Sulle procedure di rilascio all'estero dei passaporti elettronici.**

Franco NARDUCCI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Franco NARDUCCI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta in relazione all'impegno del Governo a risolvere l'incresciosa situazione che si è determinata sottolineando la necessità di trovare una soluzione in tempi rapidi. Richiama a titolo di esempio la situazione della Svizzera, dove ogni anno sono rilasciati 35.000 passaporti a cittadini italiani, in quanto, a causa delle lunghe attese, i consolati sono costretti a riaprire nuovamente le pratiche trascorsi 30 giorni senza avere ottenuto risposta.

Ribadisce in conclusione che con la propria interrogazione non intende assumere un atteggiamento ostile nei confronti del Governo ma solo segnalare una disfunzione amministrativa che potrebbe essere risolta consentendo l'accesso *on-line* alle banche dati da parte del personale consolare.

**La seduta termina alle 15.50.**

**INTERROGAZIONI**

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Alfredo Mantica.*

**La seduta comincia alle 15.50.**

**5-03207 Narducci: Sul personale docente destinato alle scuole italiane all'estero.**

Il sottosegretario Alfredo MANTICA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Franco NARDUCCI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ottenuta in ragione dei disagi che incontrano i docenti all'estero, ed in particolare i lettori di lingua italiana, costretti dai provvedimenti del Governo a lunghe permanenze in sedi anche disagiate e alle prevedibili difficoltà che si verificheranno all'avvio dell'anno scolastico, citando in

proposito l'esperienza del liceo artistico svizzero-italiano di Zurigo.

Auspica, pertanto, che si possa al più presto ripristinare l'applicazione delle norme contrattuali vigenti e garantire il regolare inizio delle lezioni.

**La seduta termina alle 15.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

**ERRATA CORRIGE**

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 326 del 19 maggio 2010, a pagina 106, prima colonna, trentesima riga, la parola: « preferibilmente » è sostituita da « prevalentemente »; alla trentunesima riga, la parola: « prevalentemente » è sostituita da « preferibilmente ».

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci  
delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010  
(C. 3594 Governo).**

**EMENDAMENTI**

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali, u.p.b. 1.6.2 – Interventi, apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 1.000.000;  
CS: + 1.000.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Cooperazione allo sviluppo e sfide globali, u.p.b. 1.2.2 – Interventi, apportare le seguenti variazioni:*

CP: – 1.000.000;  
CS: – 1.000.000.

**Tab. 6. 1.** Di Biagio, Angeli, Berardi.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali, u.p.b. 1.6.2 – Interventi, apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 1.000.000;  
CS: + 1.000.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione Servizi istituzionali e generali della amministrazioni pubbliche – programma Servizi e affari generali per*

*le amministrazioni di competenza – u.p.b. 2.2.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:*

CP: – 1.000.000;  
CS: – 1.000.000.

**Tab. 6. 2.** Di Biagio, Angeli, Berardi.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali, u.p.b. 1.1.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:*

CP: – 1.500.000;  
CS: – 1.500.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali, u.p.b. 1.6.2 – Interventi, apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 1.500.000;  
CS: + 1.500.000.

**Tab. 6. 3.** Fedi, Narducci, Bucchino, Gianni Farina, Garavini, Porta.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Rappresentanza dello Stato nelle*

relazioni internazionali, u.p.b. 1.1.1 – Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: – 1.600.000;

CS: – 1.600.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e*

nel mondo, *programma* Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali, u.p.b. 1.6.2 – Interventi, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 1.600.000;

CS: + 1.600.000.

**Tab. 6. 4.** Fedi, Narducci, Bucchino, Gianni Farina, Garavini, Porta.

## ALLEGATO 2

**5-03194 Mecacci: Sulla persecuzione dei dissidenti politici a Cuba.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel rispondere ai quesiti dell'interrogante, appare opportuno sottolineare come nel lasso di tempo trascorso tra la presentazione dell'interrogazione parlamentare ed oggi siano intervenuti elementi nuovi, tali da indurci ad una più generale riflessione sulla situazione a Cuba e sugli sviluppi delle nostre relazioni con l'isola.

Nei giorni scorsi il Governo cubano ha avviato un processo teso a porre in libertà tutti quei detenuti per reati d'opinione tuttora rinchiusi nelle carceri cubane dopo la « primavera nera » del 2003. Le Autorità dell'isola si sono, inoltre, impegnate ad avvicinare ai luoghi di residenza i detenuti in cattive condizioni di salute.

Non vi è dubbio che a queste evoluzioni abbiano fortemente contribuito la tragica morte del dissidente Zapata Tamayo nel febbraio scorso ed il prolungato sciopero della fame iniziato subito dopo da Guillermo Farinas.

Le indignate reazioni della Comunità internazionale al primo evento (e l'Italia non ha, in questo contesto, mancato di far sentire la sua voce) e la costante solidarietà al protagonista del secondo hanno costituito segnali che il Governo cubano sembra aver finalmente colto. Ma non c'è dubbio egualmente che gli sviluppi di questi ultimi giorni sono stati resi possibili dall'azione della Chiesa cattolica cubana e dal dialogo che nelle scorse settimane essa ha portato avanti con la massima autorità del governo dell'isola: un dialogo « tra cubani » che, secondo quanto ci è dato sapere, non si è limitato soltanto alla situazione dei detenuti per reati d'opinione, ma più in generale alle grandi problematiche che ancora si registrano sull'isola.

Gli impegni assunti dal Governo cubano si stanno già realizzando ed il noto dissidente Guillermo Farinas, nel riconoscere la serietà dell'iniziativa, ha deciso di sospendere lo sciopero della fame.

Tutto ciò ripropone il tema della necessità di misurare gli strumenti e le politiche anche sul metro dell'efficacia. E penso, in particolare, all'esigenza di adottare una linea di condotta nella quale il sostegno alla dissidenza non possa essere strumentalizzato contro la dissidenza stessa, allontanando così ulteriormente il conseguimento dell'obiettivo che si vuole raggiungere.

L'Onorevole interrogante ricorda l'impegno cui il Parlamento ha chiamato il Governo « ad adoperarsi per ottenere la fine delle persecuzioni e dei maltrattamenti da parte del regime comunista cubano nei confronti dei dissidenti politici e dei detenuti per reati di opinione, e che il loro trattamento sia reso meno disumano e rispettoso del principio fondamentale di civiltà dell'*habeas corpus* ».

Come l'Onorevole interrogante ben sa, questo impegno era ed è assolutamente in linea con l'azione che il nostro Paese ha costantemente portata avanti nei rapporti con La Avana ed in tutti i fori di dialogo europei e internazionali.

In piena coerenza con questa azione, nelle scorse settimane ho avuto modo di incontrare sia l'Ambasciatore cubano a Roma, sia il Vice Ministro della cultura dell'isola di passaggio in Italia. Ad entrambi, su indicazione dell'Onorevole Ministro Frattini ho ribadito le aspettative del Governo e dell'Italia in materia di rispetto dei diritti umani ed in merito alla necessità di riforme che migliorino le



condizioni di vita sull'isola. Ad entrambi ho espresso il fermo sostegno dell'Italia al dialogo tra Governo e Chiesa cubana, nella convinzione che risultati concreti in questo contesto avrebbero anche indotto il Sig. Farinas a desistere dallo sciopero della fame. Ho, infine, confermato la disponibilità dell'Italia a sostenere con misure concrete il processo in atto. Oggi, questa disponibilità è rafforzata dalle evoluzioni delle ultime ore.

Restano naturalmente alcuni punti da chiarire e molte cose da fare. In primo luogo, riteniamo che la partenza per l'estero dei detenuti non debba costituire un obbligo per coloro che dissentono ma, semmai, una possibilità che viene offerta in alternativa a quella di tornare liberi e di rimanere a vivere nel proprio Paese. Riteniamo, inoltre, indispensabile che vengano liberati tutti coloro che sono detenuti solamente in ragione delle loro opinioni politiche. Auspichiamo parimenti che il dialogo tra Governo e Chiesa cubana comporti rapide ed ineludibili riforme che consentano alla popolazione cubana maggiori spazi di libertà da un punto di vista politico ed economico.

Già nel 1999, in occasione della visita di S.S. Giovanni Paolo II a Cuba, il Go-

verno cubano aveva liberato un cospicuo numero di oppositori. Oggi, a seguito del dialogo tra Stato e Chiesa, assistiamo ad una nuova ondata di liberazioni. Si tratta di una manifestazione evidente del ruolo accorto, meritorio ed equilibrato che la Chiesa cattolica ha assunto nella società cubana. Un ruolo che può contribuire a facilitare quel dialogo « fra cubani » che rappresenta, come appare ormai con grande chiarezza a tutti gli osservatori internazionali, come lo strumento migliore per risolvere i problemi dell'isola.

Le reazioni positive che gli ultimi avvenimenti hanno provocato negli Stati Uniti, in molti Paesi UE e fra le fila della stessa dissidenza ci confortano nella nostra linea di sostegno attivo al dialogo in corso. L'Italia continuerà a muoversi lungo queste direttrici attraverso contatti ad ogni livello, a Roma e a L'Avana, a Washington, a Bruxelles e nella altre capitali europee nella convinzione che la strada del dialogo – pur nella perdurante attiva solidarietà verso la dissidenza – e non certo quella delle misure unilaterali e, quindi, controproducenti, rappresenti l'unico cammino percorribile per una pacifica e positiva transizione a Cuba.

## ALLEGATO 3

**5-03216 Narducci: Sulle procedure di rilascio all'estero dei passaporti elettronici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel messaggio del 10 maggio citato dall'interrogante il Ministero degli Affari Esteri ha fornito alla rete diplomatico-consolare una serie di istruzioni operative in vista dell'emissione del nuovo libretto di passaporto elettronico, richiamando principi generali e disposizioni vigenti in materia.

Tra le disposizioni richiamate vi sono quelle relative alle cause ostative al rilascio del passaporto. Cause fra cui figura (in base all'articolo 3 della legge 21 novembre 1967 n. 1185) l'esistenza di eventuali carichi penali pendenti.

Fino a tempi recenti le sedi estere hanno potuto verificare direttamente l'assenza di tali carichi in quanto il Ministero degli Interni provvedeva a consegnare periodicamente al Ministero degli Affari esteri i dati aggiornati relativi al « Bollettino Nazionale delle Ricerche ».

Il Ministero degli Interni ha però interrotto tale fornitura alla fine del 2008 facendo presente l'impossibilità di consentire, per aspetti afferenti alla tutela dei dati personali, l'accesso diretto a tali informazioni da parte di altre Amministrazioni.

L'impossibilità di una verifica diretta dei carichi pendenti da parte degli Uffici all'estero ha quindi generato l'esigenza di chiedere di volta in volta un « nulla osta » all'emissione del passaporto alla Questura competente per i cittadini residenti all'estero.

È attualmente allo studio la possibilità di concedere agli operatori consolari un accesso « mediato » attraverso appositi programmi informatici per i quali, a fronte dell'invio di una richiesta di nulla osta, si otterrebbe, in tempo reale, unicamente una risposta positiva o negativa senza alcun dettaglio circa le motivazioni.

In attesa delle determinazioni del Ministero dell'Interno circa modalità e tempi di realizzazione di tale accesso nonché della quantificazione dei costi e tempi a carico di questa Amministrazione, è in fase di realizzazione la creazione presso gli Uffici passaporti delle sedi all'estero ed in Italia di apposite caselle di posta elettronica certificata per l'inoltro delle richieste e ricezioni delle relative risposte; tale modalità di collegamento, anche se non risolve completamente il problema, consente intanto di instradare in modo più veloce, puntuale ed economico le predette richieste.

Per quanto riguarda la presenza fisica del cittadino presso l'Ufficio passaporti essa è richiesta, da un punto di vista tecnico, una sola volta e cioè al momento dell'acquisizione delle impronte digitali in quanto tutte le altre attività possono essere espletate anche in sua assenza; le istruzioni fornite alla rete suggeriscono infatti specifiche modalità organizzative in tal senso.

ALLEGATO 4

**5-03207 Narducci: Sul personale docente destinato alle scuole italiane all'estero.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei rassicurare l'interrogante sul fatto che il Ministero degli Affari Esteri – pur in un quadro caratterizzato da una forte contrazione delle risorse finanziarie a sua disposizione – sta ponendo in essere ogni sforzo per garantire l'applicazione delle norme contrattuali e per assicurare il regolare inizio delle attività didattiche per il nuovo anno scolastico.

Il primo dei provvedimenti amministrativi citati, il Decreto Direzionale 3429 del 17 maggio 2010, non sospende la mobilità all'estero ma sospende soltanto una tipologia di trasferimenti: quelli « estero per estero » a domanda degli interessati.

Il carattere circoscritto del provvedimento è dimostrato dal fatto che sono stati emessi i decreti di restituzione ai ruoli metropolitani per fine mandato del personale scolastico; sono stati effettuati i trasferimenti d'ufficio per chiusura di posti precedentemente coperti; sono stati assicurati i trasferimenti senza oneri per l'Amministrazione nell'ambito della stessa Circonscrizione Consolare e sono in corso le nomine per gli aventi diritto in partenza dall'Italia. Questi movimenti consentiranno di assicurare il regolare avvio dell'anno 2010/2011.

La decisione, sia pur dolorosa, di sospendere per un anno i trasferimenti estero per estero al personale che chiede di spostarsi da un luogo all'altro a spese dell'Amministrazione – diversamente da quanto avviene in Italia ove le spese di

trasferimento sono a carico degli interessati – ha prodotto un risparmio di 450.000 Euro. Un risparmio che ha consentito all'Amministrazione di assicurare le nuove nomine e garantire i diritti di coloro che sono in graduatoria preservando così il livello di servizi a favore dell'utenza.

Per quanto riguarda il secondo provvedimento indicato dall'interrogante, vorrei precisare che il Decreto Direzionale 3428 del 17 maggio 2010 si limita a prolungare la validità delle attuali graduatorie, per un periodo che non potrà però superare il 31 agosto 2012. Il che non impedisce che l'aggiornamento delle medesime possa essere effettuato anche nel corso di questo stesso anno o del prossimo, a condizione che siano erogati i fondi necessari.

Il problema, anche in questo caso, è di disponibilità finanziarie. Malgrado le reiterate richieste dell'Amministrazione degli Esteri, il capitolo su cui andrebbero finanziate nuove prove di accertamento linguistico – il 2471 – non presenta al momento alcuna disponibilità di fondi. Ed è questo il motivo per il quale non è stato indetto già nel corso del 2009 il bando per l'indizione di nuove prove.

Giova peraltro sottolineare che la maggioranza delle graduatorie non risulta esaurita e che, per tale ragione, si sta procedendo regolarmente alle nuove nomine.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa (Relazione alla V Commissione) (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli) .....

91

ALLEGATO 1 (Proposta di relazione del relatore) .....

95

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) .....

96

ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione) .....

97

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.**

**C. 3593 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.**

**C. 3594 Governo.**

**Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa.**

(Relazione alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 13 luglio 2010.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che non sono state presentate proposte emendative riferite ai disegni di legge in oggetto recanti disposizioni per l'assestamento.

Il sottosegretario Guido CROSETTO osserva che i programmi di spesa ascritti al conto capitale dello stato di previsione della spesa della difesa sono in massima parte relativi ad investimenti per l'acquisizione di mezzi e sistemi complessi caratterizzati, sul piano amministrativo, da una considerevole complessità procedurale, e sul piano temporale da uno sviluppo operativo delle correlate attività di portata pluriennale, spesso considerevolmente superiore anche al triennio esposto dal bilancio dello Stato.

In tale contesto, si collocano le iniziali previsioni di spesa relative al conto cassa

del settore investimenti della difesa, alla base della cui formulazione debbono necessariamente essere poste valutazioni circa l'effettiva conclusione di tutte le attività preliminari ai materiali pagamenti. L'assestamento di bilancio risulta essere lo strumento legislativo più consono per provvedere ad adeguare le autorizzazioni di cassa alle effettive possibilità/capacità di pagamento emergenti dal concreto andamento delle attività rilevato nel primo semestre dell'esercizio, quale atto di aggiornamento programmatico finalizzato a conferire efficienza, efficacia ed economicità alla spesa nel suo complesso. Come emerge dall'analisi delle risultanze del consuntivo 2009, ciò ha consentito di limitare le economie di cassa del conto capitale ad appena il 5 per cento delle dotazioni in disponibilità ed a meno del 3 per cento della massa spendibile.

È peraltro evidente che tale modalità di razionalizzazione programmatica delle iniziali previsioni di cassa non ha alcuna diretta relazione con la puntualità dei pagamenti dell'amministrazione e, in particolare, con la presunta concentrazione degli stessi nel secondo semestre dell'esercizio, atteso che le disposizioni di pagamento possono avvenire solo a completa conclusione dei prescritti adempimenti amministrativi.

Giulio MARINI (Pdl), *relatore*, presenta una proposta di relazione riferita al disegno di legge recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 », che illustra (*vedi allegato 1*).

Antonio RUGGHIA (PD) chiede chiarimenti in ordine alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella relazione sul Rendiconto generale dello Stato di cui si fa menzione nelle premesse alla proposta di relazione favorevole formulata dal relatore.

Il sottosegretario Guido CROSETTO ricorda di avere in numerose occasioni, in sede parlamentare, assicurato che l'attività della Difesa Servizi SpA non si

sovrapporrà all'attività di altri organismi pubblici in quanto tale società, che sarà costituita solo per effetto della pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione del suo statuto, avrà il compito di svolgere attività che attualmente sono precluse al dicastero e che consentiranno di metterne a frutto il patrimonio della difesa.

Augusto DI STANISLAO (IdV), premesso che, a suo avviso, l'attività che s'intende far svolgere a Difesa Servizi SpA potrebbe essere più opportunamente affidata ad una Agenzia, riservandosi di intervenire su questo argomento in altra sede, sottolinea come, ai fini dell'approvazione della proposta di relazione del relatore, risulti di particolare interesse il tema dell'incremento dei residui passivi, su cui sollecita chiarimenti da parte del Governo.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, nel sottolineare di aver già risposto su questa specifica questione nel suo precedente intervento, invita il deputato Di Stanislao a seguire con più attenzione le risposte del Governo. Ciò posto, nel ritenere che l'incremento dei residui passivi sia un problema legato principalmente all'attività amministrativa del Ministero e non all'indirizzo politico, sottolinea come tra questi due ambiti vi sia una netta linea di demarcazione tracciata dalla legge Bassanini. Tuttavia, poiché in ambito parlamentare vi sono sollecitazioni per giungere ad un contenimento del ritmo di formazione dei residui, assicura che si farà promotore di una direttiva che solleciti gli organi amministrativi a limitare, per quanto possibile, la formazione di nuovi residui, in modo da soddisfare quanto richiesto dal deputato Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nel replicare alle osservazioni del sottosegretario Crosetto, sottolinea come le proprie richieste non erano rivolte ad imputare alcunché agli organi amministrativi, ma a richiamare l'attenzione del Governo su un

fenomeno che invece, a suo avviso, chiama in causa precise responsabilità politiche, a nulla valendo a questo riguardo il richiamo alla legge Bassanini.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, replicando alle osservazioni del deputato Di Stanislao, ritiene che esse siano frutto di una insufficiente conoscenza della disciplina vigente, se non addirittura di una scarsa onestà intellettuale.

Augusto DI STANISLAO (IdV), giudicando offensive le affermazioni del sottosegretario Crosetto e ritenendo che nella Commissione ormai non vi sia più spazio per formulare legittime critiche al Governo, abbandona l'aula in segno di protesta.

Federica MOGHERINI REBESANI (PD) ritiene che il Governo non abbia fornito argomenti convincenti in replica alle numerose osservazioni formulate dalla Corte dei conti. Ritiene, quindi, che la proposta di relazione formulata dal relatore, che si limita a prendere atto delle osservazioni della Corte dei conti, risulti poco efficace in quanto non assume una netta posizione a riguardo.

Antonello GIACOMELLI (PD) ritiene che il sottosegretario Crosetto in merito ai precisi rilievi formulati dalla Corte dei conti si sia semplicemente limitato a sottolinearne l'infondatezza senza però ricorrere a solide argomentazioni.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, nel sottolineare come non fosse sua intenzione offendere nessuno, si scusa per aver urtato la sensibilità di qualche componente della Commissione con il suo precedente intervento, rimanendo comunque a disposizione, anche in altra sede, per ulteriori approfondimenti sugli argomenti emersi nel corso del dibattito.

Giulio MARINI (PdL), *relatore*, nel ritenere che il sottosegretario abbia risposto in modo esauriente alle questioni emerse durante il dibattito e nel ricor-

dare che le osservazioni della Corte dei conti erano state adeguatamente sottolineate nel proprio intervento introduttivo, ritiene tuttavia opportuno riformulare la proposta di relazione favorevole nel senso di aggiungere all'ultimo capoverso della parte motiva della relazione le seguenti parole «riservandosi di effettuare ulteriori approfondimenti al riguardo» (*vedi allegato 2*).

Antonio RUGGHIA (PD), nel citare le numerose osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito alla Difesa Servizi SpA, ritiene che la proposta di relazione del relatore dovrebbe essere modificata nel senso che la Commissione accoglie le osservazioni formulate dalla Corte e non si limita a prenderne semplicemente atto.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) sollecita il relatore a pronunciarsi sulla proposta di riformulazione avanzata dal deputato Ruggia.

Giulio MARINI (PdL), *relatore*, ritiene di non poter accogliere tale riformulazione, posto che la nuova formulazione della proposta di relazione poc'anzi presentata risulta del tutto coerente con il dibattito che si è svolto in Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con l'astensione del gruppo del Partito Democratico, la proposta del relatore di riferire in senso favorevole alla V Commissione sul disegno di legge recante il Rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2009, relativamente alla tabella 11, come riformulato (*vedi allegato 2*) nominando il deputato Giulio Marini relatore presso la V Commissione.

Giulio MARINI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di relazione riferita al disegno di legge recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010», che illustra (*vedi allegato 3*).



Il sottosegretario Guido CROSETTO concorda con la proposta di relazione del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con l'astensione del gruppo del Partito Democratico, la proposta del relatore di riferire in senso

favorevole alla V Commissione sul disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2010, relativamente alla tabella 11, nominando il deputato Giulio Marini relatore presso la V Commissione.

**La seduta termina alle 16.20.**

## ALLEGATO 1

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 (C. 3593 Governo).****PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE**

La IV Commissione Difesa, esaminato, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, il disegno di legge recante: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 2009 », relativamente alla tabella 11,

premesso che:

nel conto consuntivo della spesa del Ministero della difesa figurano 4 missioni (difesa e sicurezza, ricerca e innovazione, Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche e Fondi da ripartire) articolate in 12 programmi;

gli impegni totali, pari a circa 23,106 miliardi di euro, rappresentano il 99,5 per cento delle previsioni definitive di competenza;

le autorizzazioni definitive di cassa, pari a circa 23,470 miliardi di euro, hanno dato luogo a pagamenti pari al 95,3 per cento delle autorizzazioni medesime;

i residui passivi, pari a circa 3,414 miliardi di euro, subiscono un incremento del 15,9 per cento rispetto alle previsioni, pari a 544 milioni di euro,

una notevole parte di tale incremento, pari a circa l'84 per cento, risulta attribuibile al programma 6 « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza » i cui residui aumentano da 2,054 miliardi a 2,640 miliardi di euro;

rilevata l'opportunità di escludere, per il futuro, che si verificino aumenti dei residui relativi al citato programma per effetto di misure di contenimento delle autorizzazioni di cassa non giustificate da una riduzione della massa spendibile;

preso atto delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella relazione sul Rendiconto generale dello Stato in merito alla struttura ministeriale e all'impatto di Difesa Servizi S.p.A. sul sistema organizzativo del dicastero,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

## ALLEGATO 2

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 (C. 3593 Governo).****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa, esaminato, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, il disegno di legge recante: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 2009 », relativamente alla tabella 11,

premessi che:

nel conto consuntivo della spesa del Ministero della difesa figurano 4 missioni (difesa e sicurezza, ricerca e innovazione, Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche e Fondi da ripartire) articolate in 12 programmi;

gli impegni totali, pari a circa 23,106 miliardi di euro, rappresentano il 99,5 per cento delle previsioni definitive di competenza;

le autorizzazioni definitive di cassa, pari a circa 23,470 miliardi di euro, hanno dato luogo a pagamenti pari al 95,3 per cento delle autorizzazioni medesime;

i residui passivi, pari a circa 3,414 miliardi di euro, subiscono un incremento del 15,9 per cento rispetto alle previsioni, pari a 544 milioni di euro,

una notevole parte di tale incremento, pari a circa l'84 per cento, risulta attribuibile al programma 6 « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza » i cui residui aumentano da 2,054 miliardi a 2,640 miliardi di euro;

rilevata l'opportunità di escludere, per il futuro, che si verificano aumenti dei residui relativi al citato programma per effetto di misure di contenimento delle autorizzazioni di cassa non giustificate da una riduzione della massa spendibile;

preso atto delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella relazione sul Rendiconto generale dello Stato in merito alla struttura ministeriale e all'impatto di Difesa Servizi S.p.A. sul sistema organizzativo del dicastero, riservandosi di effettuare ulteriori approfondimenti al riguardo,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010 (C. 3594 Governo).****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa, esaminato, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, il disegno di legge recante: « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010 », relativamente alla tabella 11,

premessi che:

il disegno di legge in oggetto reca, per ciascuno stato di previsione della spesa, sia le modifiche agli stanziamenti già apportate in forza di atti amministrativi fino al 31 maggio 2010, sia ulteriori proposte di variazione;

per quanto riguarda lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, il disegno di legge in esame, tenuto conto delle variazioni amministrative già intervenute e delle variazioni proposte, reca previsioni assestate pari a 20,649 miliardi di euro, in termini di competenza, e a 20,745 miliardi di euro in termini di cassa;

per quanto concerne le modifiche apportate in forza di atti amministrativi, una parte notevole di esse riguarda l'utilizzo del « fondo missioni internazionali » per un ammontare, pari a 240 milioni di euro, sensibilmente inferiore a quello previsto dal decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, con ciò con-

fermando i fisiologici ritardi che caratterizzano l'erogazione delle risorse allocate nel predetto fondo;

per quanto attiene alle ulteriori proposte di variazione di cui al presente disegno di legge, esse prevedono un incremento di circa 20,4 milioni di euro delle previsioni in termini di competenza, integralmente ascrivibile alla spesa di parte corrente, e una riduzione di circa 94 milioni di euro delle previsioni in termini di cassa, risultanti dalla differenza tra il decremento di circa 600 milioni di euro della spesa di conto capitale e l'incremento di circa 506 milioni di euro della spesa di parte corrente;

rilevato che il citato decremento è per buona parte imputabile al programma 6 « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » la cui dotazione di cassa diminuisce di 400 milioni di euro;

preso atto dei chiarimenti del Governo, secondo cui tale riduzione – essendo stata disposta in considerazione del tempo necessario all'effettivo sviluppo operativo dei programmi di armamento e allo svolgimento dei conseguenti adempimenti amministrativi – non incide sulla puntualità dei pagamenti dovuti dall'Amministrazione,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI:

Audizione del Ragioniere generale dello Stato, dott. Mario Canzio, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00359 Giancarlo Giorgetti ed altri: Predisposizione delle relazioni tecniche ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	99
---	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Emendamenti al nuovo testo C. 44 e abb.-B, approvate, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i> ) .....	99
---	----

##### RISOLUZIONI:

7-00359 Giancarlo Giorgetti ed altri: Predisposizione delle relazioni tecniche ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	101
<i>ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della risoluzione)</i> .....	116
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	104

##### RISOLUZIONI:

7-00359 Giancarlo Giorgetti ed altri: Predisposizione delle relazioni tecniche ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00082</i> ) .....	104
<i>ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata)</i> .....	118

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	105
--	-----

##### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Doc. XXVII, n. 22 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio</i> ) .....	108
---	-----

##### SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione</i> ) .....	112
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti)</i> .....	120

**AUDIZIONI**

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

**La seduta comincia alle 8.40.**

**Audizione del Ragioniere generale dello Stato, dott. Mario Canzio, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00359 Giancarlo Giorgetti ed altri: Predisposizione delle relazioni tecniche ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Introduce quindi l'audizione.

Mario CANZIO, *Ragioniere generale dello Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Pier Paolo BARETTA (PD), Amedeo CICCANTI (UdC), Lino DUILIO (PD), Renato CAMBURSANO (IdV) e Francesco BOCCIA (PD), ai quali replica Mario CANZIO, *Ragioniere generale dello Stato*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Ragioniere generale dello Stato per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 10.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI — Interviene il Vice Ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.*

**La seduta comincia alle 10.20.**

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Emendamenti al nuovo testo C. 44 e abb.-B, approvate, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Esame emendamenti e conclusione — Parere).*

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative approvate in linea di principio dalla Commissione trasporti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che la Commissione trasporti ha trasmesso alcune proposte emendative approvate in linea di principio all'atto Camera 44 e abb.-B, in corso di esame in sede legislativa presso la stessa Commissione. Per quanto concerne i profili di carattere finanziario, segnala, in particolare, l'emendamento 34.3 del relatore, che aggiunge un periodo all'articolo 34, comma 3, lettera c), in base al quale il decreto ministeriale chiamato a disciplinare le modalità di effettuazione degli accertamenti su conducenti che si trovino sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, può prevedere, al fine di garantire la neutralità finanziaria di tale attività, che gli accertamenti siano effettuati su campioni di fluido del cavo orale anziché su campioni di mucosa. A tale proposito, ricorda che la Commissione bilancio, nella seduta del 22 giugno 2010, ha espresso parere favorevole sul testo elaborato dalla IX Commissione, formulando, tra le altre, una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, tesa a modificare il predetto articolo 34, comma 3, lettera c), peraltro già oggetto



di doppia deliberazione conforme da parte della Camera e del Senato. In particolare, ricorda che tale condizione era volta a mutare il riferimento ivi previsto al prelievo di mucosa dal cavo orale, che richiederebbe un'attività sanitaria complessa e la presenza di personale specializzato e quindi suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica, in un riferimento al prelievo dei relativi fluidi. Segnala, in proposito, che il Presidente della Commissione trasporti, con lettera del 13 luglio 2010, ha fatto presente come, al fine di garantire nel più elevato grado possibile il rispetto del principio di intangibilità dei testi sui quali si sia realizzata una doppia deliberazione conforme, in qualità di relatore, ha presentato l'emendamento 34.3, approvato in linea di principio dalla IX Commissione con il quale, senza intervenire sulla parte di testo già approvata dalle due Camere, si recepisce la finalità sostanziale della condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio, aggiungendo un nuovo periodo formulato in termini strettamente consequenziali alla modifica apportata dal Senato. Rileva, pertanto, che l'emendamento 34.3, pur non apportando modifiche alla disciplina concernente il prelievo di mucosa dal cavo orale, appare sostanzialmente recepire la condizione formulata dalla Commissione bilancio, posto che il decreto di cui all'articolo 34, comma 3, lettera c), chiamato a disciplinare le modalità di svolgimento degli accertamenti, può comunque disporre che gli stessi abbiano ad oggetto il prelievo di campioni di fluido dal cavo orale, garantendo in tal modo la neutralità finanziaria degli accertamenti stessi. Ritiene, pertanto, che la Commissione bilancio, con l'avviso concorde del Governo, potrebbe esprimere parere favorevole su tale proposta emendativa e conseguentemente provvedere a revocare la condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenuta nel parere espresso nella seduta del 22 giugno 2010. Con riferimento agli emendamenti 16.1 (*ulteriore nuova formulazione*) Montagnoli e 16.2 Toto, ritiene necessario che il Governo confermi che il rilascio dello specifico attestato

ivi previsto non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica. In relazione alle altre proposte emendative, rileva che le stesse non appaiono comportare conseguenze finanziarie negative. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il Vice Ministro Giuseppe VEGAS, concordando con le osservazioni del presidente sull'emendamento 34.3, che recepisce sostanzialmente il contenuto della condizione formulata nel parere della Commissione bilancio del 22 giugno 2010, fa presente che, al fine di garantire che dagli emendamenti 16.1 (*ulteriore nuova formulazione*) e 16.2 non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si rende necessario specificare che gli oneri derivanti dall'effettuazione delle visite sono posti, in questo come in casi analoghi, a carico dei richiedenti. Ritiene, invece, che le altre proposte emendative non presentino profili problematici di ordine finanziario.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative 5.1, 5.2, 12.2, 14.1, 16.1 (*ulteriore nuova formulazione*), 16.2, 19.1, 22.1, 25.1, 25.2, 34.2, 34.3, 36.1, 38.1, 38.2, 40.1, 42.4 e 55.3 (nuova formulazione), riferite al nuovo testo della proposta di legge C. 44 e abb.-B, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, approvate in linea di principio dalla IX Commissione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 16.1 (*ulteriore nuova formulazione*) con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al capoverso 1, dopo le parole: specialistica annuale aggiungere le seguenti: con oneri a carico del richiedente;

#### PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 16.2 con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

alla lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: specialistica biennale aggiungere le seguenti: con oneri a carico del richiedente;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

Conseguentemente, si intende revocata la condizione, riferita all'articolo 34, comma 3, lettera c), formulata, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nel parere espresso il 22 giugno 2010, a condizione che venga approvato l'emendamento 34.3. ».

La Commissione approva la proposta di parere.

#### La seduta termina alle 10.25.

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI – Interviene il Vice Ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.*

#### La seduta comincia alle 10.25

**7-00359 Giancarlo Giorgetti ed altri: Predisposizione delle relazioni tecniche ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, presenta una nuova formulazione della risoluzione in esame (*vedi allegato 1*), che, negli ultimi due capoversi del dispositivo, accoglie delle proposte avanzate dal deputato Ciccanti.

Amedeo CICCANTI (UdC) esprime contrarietà rispetto al terzultimo capoverso dell'impegno, laddove si chiede si fa riferimento alla possibilità di richiedere una relazione tecnica anche sugli emendamenti dei singoli parlamentari. Ritiene infatti che le forze di opposizione in particolare non avrebbero la possibilità di avvalersi di un supporto tecnico adeguato alla predisposizione di relazioni tecniche e ricorda che una simile scelta era stata esclusa in sede di esame della legge n. 196 del 2009.

Massimo POLLEDRI (LNP) sottolinea che si tratterebbe comunque di un'eventualità e non di un obbligo.

Lino DUILIO (PD) ritiene che il capoverso della risoluzione relativo alla trasmissione della relazione tecnica sugli emendamenti di iniziativa parlamentare intenda garantire che le Camere possano valutare in modo consapevole le implicazioni finanziarie delle proposte emendative al loro esame.

Renato CAMBURSANO (IdV) condivide le osservazioni formulate dall'onorevole Duilio e ribadisce che l'obbligo di redazione della relazione tecnica non graverebbe sul singolo parlamentare o sul gruppo, ma sul Governo in caso di richiesta.

Marina SERENI (PD) osserva come il tema affrontato dal capoverso relativo alla trasmissione delle relazioni tecniche sugli emendamenti di iniziativa parlamentare sia estremamente delicato, in quanto, da un lato, si intende garantire una maggiore consapevolezza del Parlamento sulle implicazioni finanziarie delle disposizioni da esso esaminate e, dall'altro, si rischia di limitare in modo eccessivo il potere di emendamento parlamentare. Rileva, infatti, che – dal momento che la richiesta di relazione tecnica è approvata a maggioranza dalla Commissione – potrebbe determinarsi il rischio di un ricorso strumentale alla richiesta di relazione tecnica in presenza di una opposizione nel merito ai contenuti delle proposte emendative

presentate dall'opposizione. Ritiene, comunque, che la previsione dell'obbligo di presentazione della relazione tecnica per gli emendamenti del relatore e per gli emendamenti di iniziativa parlamentare rappresenti uno strumento di garanzia per il Parlamento, in quanto è noto che in molti casi proposte di modifica di origine ministeriale si traducono in emendamenti di iniziativa parlamentare.

Gioacchino ALFANO (Pdl) pur dichiarando di condividere le preoccupazioni espresse, dissente dalla proposta di eliminare il riferimento alla facoltà di richiedere la relazione tecnica anche per gli emendamenti di iniziativa parlamentare. Fa presente infatti come talvolta siano espressi pareri contrari su emendamenti proprio per la mancanza del necessario approfondimento sui profili finanziari dei medesimi. Con riferimento alla preoccupazione di attribuire un espediente alla sola maggioranza, ricorda che le maggioranze possono cambiare e l'unico obiettivo che si intende perseguire è quello di fornire uno strumento di valutazione più efficace a disposizione della Commissione e quindi di tutti i gruppi. Sottolinea in proposito che alla maggioranza non servirebbe un simile accorgimento, ben potendo respingere le proposte della minoranza attraverso il voto.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che – al fine di garantire che la richiesta di relazione tecnica non si traduca in un eccessivo appesantimento delle procedure di esame parlamentare dei provvedimenti – dovrebbe valutarsi l'opportunità di introdurre meccanismi che limitino il ricorso strumentale a tale richiesta, ad esempio prevedendo che la richiesta debba essere motivata, approvata da una maggioranza qualificata ovvero suffragata da una conforme valutazione del presidente della Commissione interessata.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene sia preferibile una pausa per meglio approfondire la questione. Sottolinea comunque che la relazione tecnica potrebbe fornire

elementi di maggiore garanzia, consentendo di superare taluni pareri contrari sulle coperture espressi per la mancanza di adeguato approfondimento. Ritiene che sarebbe tuttavia meglio che la valutazione in ordine alla richiesta di relazione tecnica non fosse rimessa alla sola maggioranza, ma ad una minoranza magari qualificata. Esprime invece maggiore preoccupazione sugli emendamenti del relatore, che possono essere presentati in ogni momento e sui quali la relazione tecnica dovrebbe divenire obbligatoria.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che, per superare le preoccupazioni espresse dai colleghi, potrebbe ipotizzarsi di fare riferimento ai soli emendamenti del relatore e a quelli sui quali il Governo e il relatore abbiano espresso un parere favorevole, ricordando, comunque, che è la legge n. 196 del 2009 a prevedere che la relazione tecnica sulle proposte emendative di iniziativa parlamentare siano trasmesse solo ove richieste dalle Commissioni parlamentari competenti.

Lino DUILIO (PD) richiamandosi alle conclusioni raggiunte unanimemente nel Comitato tecnico per valutare le conseguenze sul piano regolamentare della nuova disciplina in materia di contabilità pubblica contenuta nella legge n. 196 del 2009, istituito presso la Commissione, sottolinea l'opportunità di chiarire che gli emendamenti del relatore o del Governo debbono necessariamente implicare una pausa di ventiquattro ore per valutarne compiutamente le implicazioni. Ricorda inoltre che, in tale sede, si è convenuto sull'opportunità di prevedere l'obbligo di corredare anche gli emendamenti del relatore di relazione tecnica. Ritiene comunque che occorra ragionare su tali questioni ponendosi in una prospettiva di funzionamento a regime di tali regole e non sulla base di convenienze contingenti. Fa presente comunque che tali questioni dovranno essere affrontate in sede di riforma del Regolamento. Rileva quindi che la relazione tecnica potrà contenere ulteriori elementi di valutazione, ma che l'eventuale

parere favorevole del Governo dovrebbe contenere *in re ipsa* una valutazione della compatibilità finanziaria delle norme proposte. Ritiene quindi che si potrebbe lasciare il riferimento alla richiesta della relazione tecnica, magari prevedendo una qualificazione della maggioranza nelle sedi opportune.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel ricordare le conclusioni del Comitato tecnico per valutare le conseguenze sul piano regolamentare della nuova disciplina in materia di contabilità pubblica, che sono state trasmesse al Presidente della Camera, ribadisce come l'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 stabilisce che le Commissioni parlamentari competenti possano richiedere al Governo le relazioni tecniche per tutte le proposte di legge e gli emendamenti al loro esame, rimettendo alla disciplina regolamentare l'individuazione dei casi in cui il Governo è, comunque, tenuto alla trasmissione della relazione tecnica.

Amedeo CICCANTI (UdC) ricorda che la risoluzione non può invadere il campo riservato ai regolamenti parlamentari e che la legge di contabilità concede la facoltà di chiedere la relazione tecnica sugli emendamenti, senza entrare tuttavia nel dettaglio applicativo. Ritiene che con lo strumento della risoluzione si possa tuttavia aiutare la Giunta per il Regolamento nel suo compito di predisporre proposte di modifiche regolamentari conseguenti all'entrata in vigore della legge n. 196 del 2009. Ribadisce che rimane il problema dei soggetti ai quali attribuire la facoltà di richiedere la relazione tecnica, confermando la sua preoccupazione di affidare tale facoltà alla maggioranza di turno. Ritiene a riguardo preferibile introdurre elementi di flessibilità, consentendo anche alla minoranza tale facoltà. Sottolinea che l'acquisizione di una relazione tecnica è funzionale al rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e quindi alla tutela di un interesse superiore all'interesse politico contingente. Ritiene comunque che il riferimento agli

emendamenti con il parere favorevole potrebbe essere un valido ausilio per superare in parte, ma non totalmente, le preoccupazioni espresse, in quanto il parere del Governo potrebbe non essere rappresentativo della volontà della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di riformulare ulteriormente la risoluzione nel senso di inserire un riferimento alle proposte di modifica del Regolamento in corso presso la competente Giunta.

Il Vice Ministro Giuseppe VEGAS ritiene che potrebbe risultare utile tenere conto delle differenze che sussistono tra gli emendamenti presentati nell'ambito della Commissione bilancio in occasione delle manovre finanziarie e quelli presentati presso le commissioni di merito, al fine di evitare di sovraccaricare di lavoro le amministrazioni chiamate a elaborare e verificare le relazioni tecniche. Al medesimo fine, ritiene inoltre opportuno concentrare le richieste di relazione tecnica sulle sole proposte emendative sulle quali il Governo o il relatore abbiano espresso un parere favorevole, in quanto la presentazione delle relazioni tecniche è essenzialmente finalizzata a garantire che le Camere approvino in via definitiva testi legislativi che rispettino quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Tale soluzione, peraltro, appare, a suo avviso, confacente all'esigenza di non determinare eccessive lungaggini nei lavori parlamentari e di non gravare di onerosi adempimenti le amministrazioni pubbliche che devono elaborare le relazioni tecniche. Per quanto attiene, poi, alla competenza in ordine alla richiesta delle relazioni tecniche, osserva che – in assenza di diverse disposizioni legislative o regolamentari – la richiesta non potrà che essere effettuata sulla base di una deliberazione assunta a maggioranza dalla Commissione competente. Con riferimento al penultimo capoverso della parte dispositiva della risoluzione, suggerisce che la relazione semestrale possa contenere indicazioni riferite anche gli oneri finanziari

recati dai provvedimenti legislativi approvati nel semestre precedente, seguendo un modello analogo a quello utilizzato dalla Corte dei conti nelle relazioni quadrimestrali sulle coperture adottate. Da ultimo, rileva che – non essendo possibile ipotizzare che un atto di indirizzo al Governo supplisca al mancato adeguamento delle disposizioni dei regolamenti parlamentari – si rende necessario un tempestivo intervento per adeguare i tempi previsti nei regolamenti per l'esame dei documenti di programmazione e della manovra di finanza pubblica con quelli fissati dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene opportuno inserire anche un riferimento agli emendamenti del relatore che abbiano il parere favorevole del Governo.

Amedeo CICCANTI (UdC) ritiene preferibile rinviare il seguito della discussione per consentire un ulteriore approfondimento.

Lino DUILIO (PD) ritiene che dovrebbe essere già scontata la condivisione rispetto all'obbligatorietà della relazione tecnica per le proposte emendative presentate dal relatore, coerentemente con le determinazioni unanimi del Comitato tecnico.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

**La seduta termina alle 11.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

**RISOLUZIONI**

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI – Interviene il Vice Ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**7-00359 Giancarlo Giorgetti ed altri: Predisposizione delle relazioni tecniche ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00082).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di riformulare il terzultimo capoverso nei termini seguenti: « a predisporre, nelle more dell'approvazione delle opportune riforme regolamentari, le relazioni tecniche, ove richieste, sugli emendamenti presentati dal relatore ovvero sui quali il relatore o il Governo abbiano espresso parere favorevole, in tempi compatibili con la programmazione dei lavori parlamentari ».

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che sarebbe opportuno, sul piano sistematico, prevedere un preciso automatismo per la trasmissione delle relazioni tecniche riferite agli emendamenti presentati dai relatori, osservando che un tale automatismo sarebbe assolutamente in linea con lo spirito della legge n. 196 del 2009 e con le riflessioni svolte nell'ambito del Comitato tecnico per valutare le conseguenze sul piano regolamentare della nuova disciplina in materia di contabilità pubblica. Nel ritenere, in ogni caso, opportuno concludere la discussione della risoluzione nella seduta odierna, in quanto i suoi contenuti potranno essere utilmente valutati dalla Giunta per il Regolamento in occasione dell'esame di proposte di riforma del regolamento della Camera, segnala che non necessariamente l'espressione « ove richieste » si debba interpretare nel senso che la Commissione debba deliberare tali richieste a maggioranza.

Amedeo CICCANTI (UdC) chiede che il presidente chiarisca che la facoltà di richiedere la relazione tecnica sia in capo ai singoli parlamentari o ai gruppi e non alla maggioranza. Rileva che nella formula-



zione da ultimo proposta dal presidente si focalizza l'attenzione sugli emendamenti del relatore e su quelli sui cui vi sia parere favorevole, restringendo così il campo d'applicazione.

Renato CAMBURSANO (IdV), nel concordare con le considerazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, osserva che, anche se la risoluzione – non potendo intervenire su disposizioni attinenti al funzionamento della Camera – non può prevedere una maggioranza differenziata per la richiesta della relazione tecnica, è comunque possibile raggiungere un accordo tra gentiluomini per interpretare le disposizioni della legge n. 196 del 2009, nel senso che, in ogni caso, la relazione tecnica verrà richiesta in presenza di emendamenti del relatore o di emendamenti sui quali il relatore e il Governo abbiano espresso un parere favorevole.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che la facoltà di richiedere le relazioni tecniche potrà essere esercitata con il medesimo spirito unitario con cui è stata presentata la risoluzione in esame e comunque ispirata all'effettiva utilità delle medesime, cioè rispetto a testi che hanno una considerevole probabilità di essere approvati. Rileva che la richiesta non può che provenire dalla Commissione, che delibera nelle forme ordinarie previste dal Regolamento, atteso peraltro che la richiesta di relazione tecnica è nell'interesse della Commissione e non di un singolo gruppo. Osserva peraltro che tale impostazione è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, che attribuisce la facoltà di richiedere la relazione tecnica alle Commissioni parlamentari. Si impegna comunque, per quanto nella sua disponibilità, a favorire l'instaurazione di una prassi secondo la quale la richiesta di relazione tecnica verrà avanzata per tutti le proposte emendative per le quali vi sia un parere favorevole del relatore o del Governo.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS esprime parere favorevole sul testo della risoluzione, come da ultimo riformulato.

Amedeo CICCANTI (UdC) prende atto con soddisfazione del fatto che il presidente Giorgetti si è impegnato a richiedere la trasmissione della relazione tecnica sugli emendamenti presentati dal relatore ovvero sui quali il relatore o il Governo abbiano espresso parere favorevole. Alla luce di tale preciso impegno, annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla risoluzione, come da ultimo riformulata.

Pier Paolo BARETTA (PD) nel sottolineare il valore di garanzia della richiesta generalizzata di relazione tecnica per tutte le proposte emendative con parere favorevole, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione.

Renato CAMBURSANO (IdV) annuncia, a nome del proprio gruppo, il voto favorevole sulla risoluzione, come da ultimo riformulata, auspicando che la Giunta per il Regolamento tenga cono in sede di esame delle proposte di riforma del Regolamento degli orientamenti emersi nell'ambito della Commissione bilancio.

La Commissione all'unanimità approva la risoluzione nel testo da ultimo riformulato (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 15.05.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI – Interviene il Vice Ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.*

**La seduta comincia alle 15.05**

**DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.**

**C. 3610 Governo.**

(Parere alle Commissioni III e IV).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.



Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, che dispone la conversione del decreto-legge n. 102 del 2010, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, relativamente all'articolo 1, recante iniziative in favore dell'Afghanistan, rileva che, pur essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, la relazione tecnica non fornisce gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere. Con riferimento all'articolo 2, relativo agli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare al riguardo, considerato che per tutte le spese autorizzate con l'articolo in esame gli oneri risultano limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti. Per quanto concerne l'articolo 3, relativo al regime degli interventi, in merito al comma 5, rileva che la disposizione sembra far riferimento a un possibile onere aggiuntivo rispetto a quello di 618.725 euro, senza peraltro indicarne la misura massima. Essa si limita infatti a precisare che la spesa complessiva dovrà comunque essere sostenuta a valere sulle risorse stanziati dal decreto-legge in esame, nonché sui residui di stanziamento derivanti da precedenti leggi. In proposito, ritiene necessari chiarimenti. Sempre con riferimento al comma 5, osserva che tra le disposizioni ivi richiamate, a fini derogatori, non è compresa la norma introdotta di recente per limitare la spesa sostenuta nell'utilizzo di personale con forme contrattuali flessibili, recata dal comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010. Anche a tale riguardo ritiene necessari chiarimenti. Ricorda che, per la copertura del comma 5, la relazione tecnica fa specifico riferimento alle autorizzazioni di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 2. Sottolinea, quindi, che appare necessario che il Governo fornisca gli elementi informativi circa la portata

finanziaria delle norme di cui al comma 10, che prevedono l'esclusione delle spese autorizzate del decreto-legge in esame – relativamente agli articoli 1 e 2 – dai vincoli di impegnabilità di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008. Con riferimento ai contratti degli esperti di cui ai commi 12 e 13 rammenta, preliminarmente, che la relazione esclude l'insorgenza di oneri con riferimento alla proroga dei suddetti contratti ed afferma che gli stessi non possono essere oggetto di proroga tacita. Quest'ultima affermazione, relativa alla necessità di un intervento normativo, potrebbe far supporre che sia richiesta una apposita copertura. Con riguardo a tali questioni, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo volto ad assicurare che in bilancio sussistano le disponibilità necessarie per la proroga dei contratti, anche alla luce della riduzione degli stanziamenti per la retribuzione del personale assunto con forme contrattuali flessibili prevista a norma dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, disposizione questa non espressamente derogata. Con riguardo ai medesimi contratti rileva, inoltre, che la norma reca un esplicito riferimento ad un'ulteriore disposizione, la quale stabilisce che « il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato ». Il richiamo sembra prefigurare la necessità di procedere alla futura stabilizzazione di personale che, peraltro, in caso di reiterato rinnovo dei contratti medesimi, potrebbe rendersi obbligatoria in applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 368 del 2001. Anche in merito a tali questioni, ritiene necessario che siano fornite ulteriori informazioni che chiariscano la compatibilità di tale rinvio normativo, con la copertura, limitata ad un anno, prevista dal provvedimento in esame, nonché con il vigente regime di limitazione del *turn over*.

Con riferimento all'articolo 4, concernente le missioni internazionali delle forze armate e di polizia, osserva che non si hanno osservazioni da formulare sotto il profilo della quantificazione, trattandosi di oneri limitati all'entità delle rispettive au-

torizzazioni di spesa. In particolare, con riferimento alle norme di cui ai commi 18 e 19, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, osserva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi posti alla base della quantificazione dei medesimi, che ammontano, rispettivamente, a 25 milioni di euro e a circa 2,7 milioni di euro.

Riguardo ai commi da 1 a 3 dell'articolo 5, recanti disposizioni in materia di personale, precisa di non avere nulla da osservare, considerato che gli oneri connessi all'applicazione delle disposizioni in esame trovano copertura nelle risorse destinate a finanziare le missioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, ai quali rinvia. Con riferimento al comma 4 dell'articolo 5, recante reviviscenza di norme abrogate, pur rilevando che la reviviscenza delle norme indicate si rende presumibilmente necessaria in considerazione dei rinvii normativi contenuti in altre disposizioni del decreto-legge, evidenzia l'opportunità di disporre di elementi di valutazione circa i complessivi effetti finanziari derivanti dal comma in esame. Ciò in considerazione del fatto che le norme di cui si dispone la reviviscenza presentano implicazioni di carattere finanziario che potrebbero prodursi anche oltre il termine di proroga delle missioni internazionali, previsto dal decreto legge in esame.

Riferendosi, quindi, al comma 5 dell'articolo 5, recante proroga dei contratti di personale per l'esecuzione di lavori in economia, osserva che la relazione tecnica non considera quanto invece evidenziato dalla relazione illustrativa. Infatti, sebbene la norma in esame si limiti a disporre una proroga, sostanzialmente è suscettibile di creare le premesse per la conseguente stabilizzazione del personale interessato, considerando l'attuale legislazione in tema di lavoro a tempo determinato che individua limiti temporali, decorsi i quali i contratti devono considerarsi a tempo indeterminato. Ritiene quindi opportuno che il Governo chiarisca se dall'applicazione della norma derivi l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori, fornendo al-

tresi elementi di valutazione e dati quantitativi relativi al numero delle posizioni a cui la norma stessa può essere applicata e ai relativi oneri per la finanza pubblica. Con riferimento al comma 10 dell'articolo 5, proroga dell'incarico di commissario straordinario della Croce rossa italiana, rileva che andrebbe acquisita conferma che la proroga non determini esigenze finanziarie connesse allo svolgimento delle attività demandate al Commissario.

Con riferimento agli articoli 6 e 7, recanti disposizioni in materia penale e contabile, rileva che, con riferimento al comma 1, andrebbe chiarito, se per effetto del rinvio normativo ivi previsto debba intendersi applicabile anche la disposizione del decreto-legge n. 152 del 2009 che prevede la possibilità di finanziare, a valere sugli stanziamenti per le missioni internazionali e nel limite complessivo di 50 milioni annui, l'acquisizione di mezzi, forniture e servizi secondo le modalità descritte dalla medesima norma richiamata. In tal caso andrebbe acquisita conferma della disponibilità di tali risorse. Con particolare riferimento al comma 4, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che lo slittamento ivi previsto sia considerato nei tendenziali di spesa.

Circa l'articolo 8, che prevede la copertura finanziaria del provvedimento, segnala che, con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria n. 296 del 2006, come rifinanziata anche dall'articolo 2, comma 4-*octies*, del decreto-legge n. 40 del 2010, prevista dal comma 2, lettera *a*), la stessa, come indicato nella relazione tecnica, reca le necessarie disponibilità. Rileva, inoltre, che la Commissione bilancio del Senato durante l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2228 ha approvato l'emendamento 39.1000 (testo 2), che modifica l'ultimo periodo del comma 4-*octies* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010, senza tuttavia tenere conto della novella prevista alla medesima disposizione dal comma 1 dell'articolo 8 in esame. Con riferimento

alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2010, prevista dal comma 2, lettera b), ritiene opportuno che il Governo confermi che le relative risorse non sono state utilizzate per le finalità originariamente previste concernenti la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan (UNAMID).

Massimo VANNUCCI (PD) nel sottolineare come, essendo il provvedimento esaminato in prima lettura dalla Camera, sia auspicabile l'approvazione di modifiche al testo, ricorda che l'articolo 1, comma 2, dispone lo stanziamento di 500 mila euro per la convenzione con la Rai per la comunicazione nell'ambito della missione in Afghanistan. All'uopo segnala che tale attività potrebbe essere adeguatamente effettuata ricorrendo a risorse interne alle forze armate, come il reggimento Pavia che è impegnato anche a livello internazionale in operazioni di guerra psicologica, attraverso azioni di comunicazione. Rileva che, nell'attuale periodo di tagli di bilancio, tale ulteriore spesa potrebbe essere evitata. Del pari osserva che la disposizione di cui all'articolo 3 consente, tra l'altro, al Ministero degli affari esteri di stipulare contratti di consulenza temporanei anche in deroga ai limiti previsti per il coordinamento degli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, con una spesa di oltre 618 mila euro per il secondo semestre 2010. Anche in tal caso, ritiene che occorrerebbe sopprimere una simile facoltà, in considerazione della congiuntura economica e manifesta perplessità in ordine alla scelta di consentire che il conferimento di tali incarichi avvenga in deroga rispetto alla normativa vigente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

## RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Mercoledì 14 luglio 2010 — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI — Interviene il Vice Ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.**

**Doc. XXVII, n. 22.**

*(Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio)*

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore*, illustrando il contenuto della Relazione in titolo, specifica che l'articolo 2, comma 6, della legge n. 42 del 2009 prevede che il Governo trasmetta, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e una ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra enti territoriali. La Relazione in esame, con la quale il Governo ha adempiuto a tale obbligo di legge, si compone inoltre di quattro allegati recanti, rispettivamente, alcune tabelle sulle pensioni di invalidità, il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali, taluni approfondimenti tecnici e un parere dell'OCSE sul federalismo fiscale. Segnala, in particolare, la rilevanza del secondo allegato che contiene la prima relazione approvata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) e ulteriori analisi sviluppate dalla stessa Commissione. Osserva che tale allegato fornisce il quadro generale dei finanziamenti degli enti territoriali, con particolare riguardo all'analisi dei trasferimenti attualmente spettanti ai diversi comparti di enti territoriali e all'individuazione della quota

di tali trasferimenti potenzialmente oggetto di fiscalizzazione. Fa presente che la Relazione apre con una lettura critica della spesa storica delle Amministrazioni pubbliche, evidenziando che la spesa « discrezionale » – ovvero quella al netto delle spese per il personale e per gli interessi passivi – sia di circa 84 miliardi di euro per la parte statale e di ben 171 miliardi per la parte locale. In particolare, rileva che è richiamato l'effetto distorsivo sulla finanza pubblica dell'applicazione del decentramento creato dalle cosiddette leggi « Bassanini », per le quali il trasferimento di ruoli e competenza ha comportato progressivamente un aumento della spesa pubblica e non già una sostituzione dei centri di spesa. Evidenzia che viene rappresentato come, nel processo evolutivo del rapporto tra Stato ed enti locali, il livello di governo locale abbia assunto potere di spesa senza assumere il dovere di presa fiscale, elemento cardine per quel percorso di responsabilizzazione dei vari livelli di governo che è alla base del federalismo fiscale così come definito con legge n. 42 del 2009. Ricorda che il potere locale può spendere ma non tassare, la spesa discrezionale delle amministrazioni locali è assai più consistente di quella statale, proliferano le società per la gestione dei servizi pubblici istituite dalle regioni e dai grandi comuni; le regioni del Mezzogiorno evidenziano rilevanti difficoltà nell'impiegare le risorse relative al quadro strategico nazionale 2007-2013, il trasferimento alle regioni delle competenze in materia di pensioni di invalidità si è accompagnato ad un incremento della spesa relativa da 6 a 16 miliardi, con un aumento di indennità e pensioni di invalidità dal 3,3 per cento al 4,7 per cento; la compartecipazione IVA a favore delle regioni registra un passaggio della relativa aliquota da 25,7 per cento nel 2000 al 44,72 per cento nel 2008, l'80 per cento della spesa regionale è destinato alla sanità ma lo Stato continua a ripianare i deficit sanitari delle regioni, in alcune regioni si verificano gravi carenze cognitive sui dati reali di spesa di bilancio, il sistema tributario degli enti territoriali

risulta assai complesso e comprende 45 tributi: 18 comunali, 10 provinciali e 17 regionali. Rileva ancora, con riferimento ai trasferimenti dalle regioni agli enti locali, che la Relazione evidenzia la presenza di forti scostamenti tra i dati dei bilanci regionali e quelli dei bilanci consuntivi degli enti locali, a testimonianza della necessità di completare quanto prima il processo di armonizzazione contabile attualmente in corso. Fa presente che la Relazione elenca quindi le principali azioni intraprese o in corso di sviluppo, a partire dall'approvazione del primo decreto attuativo in materia di federalismo demaniale, la codifica unitaria per l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali, la quantificazione dei trasferimenti da fiscalizzare, l'individuazione dei fabbisogni *standard* di comuni e province, dei costi standard e della fiscalità regionale, del federalismo municipale e della fiscalità delle province. Per quanto riguarda le ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra gli enti territoriali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse, rileva che la Relazione individua: l'ammontare delle risorse attualmente attribuite agli enti territoriali sotto forma di trasferimenti, in relazione alle quali dovrà essere riconosciuta la titolarità di gettito fiscale ai diversi comparti di enti territoriali; alcune indicazioni qualitative, limitatamente ai comuni, relative alla possibile tipologia delle fonti di gettito che potranno sostituire i trasferimenti; le prime indicazioni metodologiche sui criteri di determinazione dei costi standard con riferimento alle funzioni fondamentali delle regioni, province e comuni. Osserva che le anomalie segnalate nella Relazione evidenziano la necessità di interventi organici e di sistema in favore della finanza territoriale quali quelli attuati nell'ambito di quell'ambizioso programma legislativo e amministrativo che va sotto il nome di federalismo fiscale. Osserva che la Relazione fornisce inoltre alcune indicazioni in ordine alle possibili metodologie funzionali alla determinazione dei fabbisogni *standard*, suggerendo, in particolare, il ricorso

alla metodologia già in uso da tempo per gli studi di settore attuata attraverso l'azione operativa della Società per gli studi di settore, che gestisce e aggiorna circa 206 studi di settore, relativi a una platea di 4,5 milioni di contribuenti. Evidenza che la Relazione formula inoltre alcune ipotesi in materia di costi *standard* e fiscalità regionale, ipotizzando la determinazione di una quota capitaria ponderata e l'assunzione come parametro di un *pool* di regioni ad alto livello di prestazioni, da utilizzare come *standard* ottimale di riferimento. Ricorda che viene prospettata la determinazione, da parte della Conferenza Stato-Regioni, di linee guida per la messa a punto dei costi *standard*, in collaborazione con l'Agenzia italiana del farmaco e con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Fa presente che viene inoltre ipotizzata l'introduzione di un «Inventario di fine mandato», che costituirebbe uno strumento di rendicontazione di uscita del Presidente della regione e si tradurrebbe in una «Dichiarazione dei saldi prodotti» dal Governatore uscente approvata dal Consiglio regionale sei mesi prima delle elezioni regionali. Osserva che, in materia di federalismo municipale si ipotizza, in una prima fase, l'attribuzione ai comuni della titolarità dei tributi statali inerenti al comparto territoriale ed immobiliare, determinando, in sostanza, il passaggio dalla finanza derivata a quella propria: ai 10 miliardi di gettito fiscale già proprio dei comuni si sommerebbero 15 miliardi di tributi statali relativi al comparto immobiliare, con conseguente riduzione dei 15 miliardi degli attuali trasferimenti statali ai comuni. Rappresenta che, in una seconda fase, gli attuali tributi statali e municipali relativi ai comparti immobiliari potrebbero essere concentrati in un unico titolo di prelievo da attivarsi previa verifica di consenso popolare. Sarebbe comunque esclusa la prima casa, destinata a restare esente dal tributo, mentre potrebbe essere introdotta una cedolare secca sugli affitti. Sottolinea che la Relazione fornisce anche alcune indicazioni in merito al monitoraggio e alla quantificazione dei trasferimenti da

fiscalizzare con riferimento sia alle regioni che agli enti locali. Per quanto riguarda le regioni, premesso che i trasferimenti da sopprimere sono quelli volti a finanziare le funzioni soggette a livelli essenziali delle prestazioni o fondamentali e le altre funzioni, al fine di individuare i trasferimenti stessi, osserva che, nella Relazione, si propone di utilizzare tre criteri metodologici: quello della generalità, ossia della destinazione del trasferimento all'intero comparto; quello della permanenza, ossia della continuità nel tempo del trasferimento; quello della riferibilità dei trasferimenti alle funzioni di competenza regionale. Fa presente che, nell'applicare tali criteri, la stessa Relazione suggerisce alcuni ampliamenti volti a tener conto del concreto assetto dei trasferimenti e delle competenze regionali. Sottolinea come la Relazione giunga in tal modo a considerare suscettibile di fiscalizzazione un ammontare complessivo di trasferimenti pari a 7.486 milioni di euro, evidenziando come non si sia volutamente tenuto conto degli effetti del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha operato un taglio dei trasferimenti spettanti alle regioni ed agli enti locali. Osserva che la Relazione provvede anche alla ripartizione regionale dei trasferimenti potenzialmente fiscalizzabili per un importo complessivo di 7.055 milioni di euro. Fa presente che si tratta, evidentemente, di stime e di dati di carattere provvisorio, frutto di un lavoro, svolto in particolare dalla COPAFF, ancora in corso e che necessiterà di integrazioni e di correzioni, anche al fine di tenere conto di un complesso di variabili assai esteso e dei rilievi che verranno in ogni caso formulati dai diversi soggetti coinvolti. Per quanto riguarda gli enti locali, occorre preliminarmente ricordare come la legge n. 42 del 2009 imponga di procedere alla soppressione dei trasferimenti statali e regionali e alla loro sostituzione con risorse fiscali dirette al finanziamento delle spese degli enti locali, con la sola eccezione dei trasferimenti aventi la natura di contributi speciali e di quelli destinati ai fondi perequativi e ai contributi erariali e regionali sulle rate di ammortamento dei mutui.



Rappresenta che la Relazione opera una prima quantificazione dei trasferimenti da sopprimere, a partire dai dati di competenza dei certificati del rendiconto al bilancio di comuni e province relativi all'esercizio finanziario 2008 e fornisce un quadro complessivo dei trasferimenti spettanti, secondo il quale i comuni risultano destinatari di 29.664 milioni di euro di trasferimenti, di cui 22.032 milioni di euro sono di pertinenza degli enti situati nelle regioni a statuto ordinario. Di questi, 15.933 milioni di euro vengono dal bilancio dello Stato e 6.099 milioni di euro dalle regioni. Le province ricevono 6.745 milioni di euro, di cui 5.795 milioni di euro nelle regioni a statuto ordinario. Di questi, 1.446 milioni di euro sono di provenienza statale e 4.349 milioni di euro di provenienza regionale.

Rileva che la Relazione passa quindi ad individuare i trasferimenti da fiscalizzare e quelli da non fiscalizzare. Tra i primi vengono annoverati i trasferimenti permanenti e generali e tra i secondi quelli inequivocabilmente riconducibili alla nozione di « contributo speciale ». L'ammontare dei trasferimenti sicuramente fiscalizzabile ammonta a 12.273 milioni di euro per i comuni e a 1.056 milioni di euro per le province. Sottolinea che, tenendo conto degli ulteriori trasferimenti potenzialmente oggetto di fiscalizzazione, la Relazione indica orientativamente un importo complessivo di 13.785 milioni di euro di trasferimenti fiscalizzabili relativi a comuni e province. Anche questi dati, analogamente a quanto si è visto per le regioni, vanno assunti con le dovute cautele, tenendo conto che è stato avviato un imponente lavoro volto a fare piena luce sui conti pubblici degli enti territoriali in vista di una radicale riforma della finanza pubblica, della quale il federalismo fiscale rappresenta il tassello fondamentale. Ricorda quindi come la stessa Relazione sottolinei che i dati e le ipotesi di lavoro contenuti negli allegati 2 e 3 hanno rilievo esclusivamente tecnico. Meritano di essere sottolineate anche le indicazioni fornite dalla Relazione, al fine di assicurare la stabilità finanziaria. Evidenzia che, tra i

principi fondanti, vengono inclusi il recepimento nazionale dei nuovi meccanismi dell'area dell'euro e delle nuove regole dal patto rafforzato di stabilità e crescita, nonché la corresponsabilità tra Stato e regioni, e tra le regioni stesse, nella programmazione, attuazione e verifica dei vincoli di bilancio. Per quanto riguarda gli obiettivi, rappresenta che viene segnalata l'esigenza di programmare dettagliatamente, ed in un quadro pluriennale, le azioni di governo nazionale e regionale volte ad assicurare l'equilibrio economico e finanziario del sistema sanitario e delle pensioni di invalidità, nonché quella di assicurare l'appropriato grado di perequazione infraregionale che, garantendo livelli adeguati di assistenza sanitaria e sociale a livello nazionale, sia governato da meccanismi di solidarietà responsabile, economicamente sostenibili, e ispirati allo spirito mutualistico. In conclusione, osserva che la Relazione, in coerenza con le previsioni della legge delega, e in particolare con il principio di invarianza degli oneri finanziari da essa stabilito, precisa che il federalismo fiscale non può comportare ulteriori costi, in quanto le competenze e le funzioni da finanziare a carico della finanza pubblica sono state già trasferite e non se ne prevedono incrementi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame della relazione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI — Interviene il Vice Ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.*

**La seduta comincia alle 15.25.**



**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.****C. 3593 Governo.****Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.****C. 3594 Governo.***(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 13 luglio 2010.

Il Vice Ministro Giuseppe VEGAS, con riferimento ai chiarimenti richiesti dall'onorevole Calvisi, fa presente che per la Regione Sardegna, per quanto riguarda la compartecipazione all'IVA, non si riscontrano differenze rispetto alle altre autonomie speciali per le quali l'IVA è determinata e attribuita con riferimento ai consumi finali e che, anche in mancanza delle previste norme di attuazione, si è fatto riferimento ad analoghe norme di altre Regioni. Rileva, pertanto, che le disposizioni previste dal nuovo ordinamento finanziario di cui all'articolo 1, comma 834, della legge finanziaria 2007, relativamente alla compartecipazione IVA, possono considerarsi pienamente attuate. Sottolinea che per la Regione Sardegna, infatti, sono stati presi a riferimento i criteri già seguiti, in quanto normativamente definiti, per le altre Regioni a statuto speciale che applicano l'IVA sui consumi, ad esempio Trento e Bolzano. Evidenzia, di conseguenza, contrariamente a quanto fatto rilevare in Commissione, che nella determinazione delle spettanze della Regione, l'applicazione delle modifiche statutarie non è stata subordinata « di fatto » all'approvazione delle norme di attuazione, sebbene non sia stata possibile la puntuale determinazione delle spettanze.

In particolare, rileva che, a fronte della richiesta della Regione Sardegna di circa 4,3 miliardi di euro, occorrenti, a detta della medesima, per non pregiudicare l'ordinario funzionamento dell'Amministra-

zione, sull'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono state stanziare, per l'anno in corso, prudenzialmente, risorse pari a circa 4,5 miliardi di euro, in termini di competenza e di cassa. Considera evidente che, a seguito dell'approvazione delle richiamate norme di attuazione, si renderà possibile l'integrazione degli stanziamenti di bilancio. Per tali motivi, sottolinea che la previsione contenuta nel bilancio regionale, seppure stimata per un importo maggiore, è stata considerata coerente con la legislazione vigente. Peraltro, osserva che detta previsione di entrate non comporta alcuna conseguenza sull'applicazione del Patto di stabilità interno, che, invece, si riferisce alle spese. Ritiene, infine, opportuno precisare che, il trasferimento delle funzioni previsto dai commi 836 e 837 dell'articolo 1 della citata legge finanziaria 2007, è correlato direttamente alla modifica dell'ordinamento finanziario, di cui ai commi 834 e successivi, e conseguentemente il ritardo nell'emanazione delle norme di attuazione non comporta alcun differimento nell'esercizio delle funzioni, in quanto le risorse spettanti ai sensi del nuovo ordinamento saranno comunque integralmente attribuite alla Regione.

Giulio CALVISI (PD), pur ringraziando il Vice Ministro Vegas per la disponibilità manifestata e la rapidità con cui ha fornito i chiarimenti richiesti, alla luce delle ulteriori delucidazioni fornite, esprime preoccupazione per il futuro assetto dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna.

Nel rilevare come, su un piano astratto, non appaia difficile provvedere alla determinazione della compartecipazione all'IRPEF spettante alla Regione Sardegna, sulla base dei dati già a disposizione dell'Agenzia delle entrate e pertanto non si comprendano le ragioni della mancata realizzazione delle disposizioni della legge finanziaria per il 2005, osserva come sia urgente l'adozione delle norme di attuazione dello statuto speciale, dal momento che – come ha chiarito il Vice Ministro

Vegas – allo stato alla Regione Sardegna sono state trasferite nuove funzioni, e quindi maggiori oneri, senza una corrispondente attribuzione delle necessarie risorse finanziarie.

Maino MARCHI (PD) ribadisce la richiesta di maggiori dati con riferimento alle variazioni proposte allo stanziamento della compartecipazione al gettito IVA, nonché i termini dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, segnala che al disegno di legge di assestamento sono stati presentati otto emendamenti (*vedi allegato 3*), mentre nessuna proposta emendativa è stata presentata con riferimento al disegno di legge recante l'approvazione del rendiconto generale dello Stato.

Quanto all'ammissibilità di tali proposte emendative ricorda in via generale che il disegno di legge di assestamento incontra nel nostro ordinamento limiti corrispondenti a quelli previsti per il disegno di legge di bilancio, con il quale, ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Osserva che il disegno di legge di bilancio, quindi, rappresenta sostanzialmente una fotografia della legislazione di spesa vigente e determina autonomamente esclusivamente la quota di spese di adeguamento al fabbisogno. Rileva che, a seguito delle modifiche introdotte in via sperimentale dall'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008, e consolidate dalla legge n. 196 del 2009 è, inoltre, possibile rimodulare – nell'ambito dei programmi relativi alla medesima missione – le spese riferibili ad autorizzazioni legislative di spesa configurate in termini di limite massimo di spesa. Fa presente pertanto che, quest'anno, ai fini dell'individuazione dei limiti di emendabilità agli stanziamenti di spesa del disegno di legge di assestamento, occorre tenere conto di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del

quale, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, è stata introdotta la possibilità, nell'ambito del disegno di legge di assestamento, di rimodulare in via compensativa, all'interno di un programma o tra programmi della stessa missione, oltre alle spese di adeguamento al fabbisogno anche le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi. Avverte che, per effetto di tale disposizione, quindi, possono essere rimodulati, nell'ambito del disegno di legge di assestamento, anche gli stanziamenti determinati da disposizioni legislative sostanziali, purché la rimodulazione sia effettuata tra stanziamenti inclusi in programmi appartenenti alla medesima missione.

Alla luce dei criteri sopra richiamati, comunica che devono pertanto considerarsi inammissibili gli emendamenti: Tab. 2.3 Borghesi, il quale prevede l'incremento dell'unità previsionale di base 2.2.2 del Ministero dell'economia e delle finanze appartenente al programma Federalismo, interamente non rimodulabili, a valere su spese rimodulabili relative a missioni diverse; l'emendamento Tab. 2.4 Governo, il quale dispone la riduzione dell'unità previsionale di base 25.2.3 del Ministero dell'economia e delle finanze, appartenente al programma « Fondi di riserva e speciali », interamente non rimodulabile, al fine di incrementare l'unità previsionale di base 25.1.2 appartenente al programma « Fondi da assegnare ».

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate e giudicate ammissibili.

Il Vice Ministro Giuseppe VEGAS, nell'esprimere parere conforme al relatore, osserva che, con riferimento agli emendamenti Fedi Tab. 2.1 e Narducci Tab. 2.2, il Ministero degli affari esteri ha evidenziato come le riduzioni prospettate sono suscettibili di incidere sull'operatività minima dell'amministrazione. Per quanto attiene agli emendamenti Narducci Tab. 6.4 e Fedi Tab. 6.3, osserva che tali proposte emendative prevedono il pressoché integrale utilizzo delle risorse iscritte nel ca-

pitolo 1171, che finanzia le spese per il cerimoniale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fedi Tab. 2.1, Narducci Tab. 2.2, Narducci Tab. 6.4 e Fedi Tab. 6.3, Di Biagio, Tab. 6.1 e Tab. 6.2.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende la seduta per consentire lo svolgimento del Comitato ristretto per l'esame della proposta di legge in materia di piccoli comuni.

**La seduta, sospesa alle 15.35, riprende alle 15.45.**

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva che il disegno di legge di rendiconto rappresenta la testimonianza di come non si siano conseguiti gli obiettivi annunciati dal Ministro dell'economia e delle finanze, le cui previsioni sono state smentite dai fatti. Nell'esprimere preoccupazione per il livello incontrollabile del debito pubblico e del disavanzo, annuncia il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato a riferire favorevolmente sul disegno di legge di rendiconto.

Con riferimento al disegno di legge di assestamento, rileva che l'aumento del 20 per cento dell'ammontare delle emissioni di debito pubblico autorizzate parli da sola. Ricorda inoltre il risultato deludente dell'avanzo primario. Ricorda altresì i dati relativi all'andamento del gettito fiscale che hanno registrato peraltro una flessione di IRE e IRES. Esprime preoccupazione per i tagli ai Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la significativa riduzione degli stanziamenti per le supplenze a tempo e dell'interno, e per l'altrettanto significativa diminuzione degli stanziamenti per la sicurezza. Rileva inoltre che anche il gettito IVA viene rivisto in calo e vengono tagliati gli stanziamenti per le aree sottoutilizzate. Per tali ragioni, annuncia anche sul disegno di legge di assesta-

mento, il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato a riferire favorevolmente.

Amedeo CICCANTI (UdC), richiamando le considerazioni svolte in sede di esame preliminare, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di conferire mandato al relatore di riferire favorevolmente sui disegni di legge di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2009 e di assestamento del bilancio per l'anno 2010, riservandosi di indicare con maggiore ampiezza le ragioni di tale contrarietà in occasione dell'esame in Assemblea.

Pier Paolo BARETTA (PD), richiamando le considerazioni svolte dai colleghi Duilio, Marchi e Vannucci durante l'esame preliminare del provvedimento, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di conferire mandato al relatore di riferire favorevolmente sui disegni di legge di approvazione del rendiconto per l'esercizio 2009 e di assestamento del bilancio per l'anno 2010. In particolare, sottolinea come attualmente il quadro della finanza pubblica del nostro Paese sia caratterizzato da un'estrema incertezza ed anche i contenuti dei provvedimenti in esame confermino la scarsa efficacia della politica economica fin qui perseguita dal Governo.

Gioacchino ALFANO (Pdl) e Roberto SIMONETTI (LNP), a nome dei rispettivi gruppi, annunciano il voto favorevole sul conferimento del mandato al relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che non sono ancora pervenute le relazioni di talune Commissioni e sospende quindi la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15.50, riprende alle 16.30.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le tutte le Commissioni hanno trasmesso le relazioni sui disegni di legge in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, delibera di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge C. 3593, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 e sul disegno di legge C. 3594, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanzia-

rio 2010. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente su entrambi i provvedimenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 16.35.**

## ALLEGATO 1

**7-00359 Giancarlo Giorgetti ed altri: Predisposizione delle relazioni tecniche ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196.****NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE**

La V Commissione,  
premessò che:

la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la nuova disciplina in materia di contabilità e finanza pubblica, ha ridisegnato i rapporti tra Parlamento e Governo nella gestione della finanza pubblica, rafforzando i poteri di controllo parlamentare, in linea con gli orientamenti dei principali Paesi europei;

la nuova legge di contabilità ha, in particolare, previsto un significativo arricchimento del patrimonio informativo che il Governo ha l'obbligo di mettere a disposizione delle Camere, anche attraverso un accesso diretto del Parlamento a banche dati gestite da amministrazioni pubbliche, disponendo altresì che alcuni documenti, come le relazioni tecniche, siano trasmessi al Parlamento in formato elettronico;

la nuova disciplina ha, inoltre, ampliato e rafforzato i contenuti della relazione tecnica che deve corredare i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie, rimettendo, peraltro, alle Commissioni e ai Regolamenti parlamentari il compito di individuare ulteriori casi nei quali il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica;

in particolare, alla relazione tecnica dovrà essere sempre allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello

Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni;

ai fini della definizione della copertura finanziaria, la relazione tecnica evidenzia anche gli effetti delle disposizioni sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione;

si dispone altresì che la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari siano aggiornati all'atto del passaggio dell'esame dei provvedimenti tra le due Camere;

le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria devono essere accompagnate da una relazione tecnica che riporti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare a bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime;

l'attuazione delle nuove disposizioni in esame richiede di definire nuove procedure e strumenti per conseguire sostanziali progressi in materia di quantificazione e verifica degli effetti finanziari dei provvedimenti sia in ambito governativo che parlamentare;

al fine di assicurare la piena efficacia delle innovazioni introdotte dalla

nuova disciplina contabile appare necessario individuare modalità attuative condivise tra Governo e Parlamento;

impegna il Governo

a trasmettere alle Camere anche i decreti di cui all'articolo 33, comma 4, relativi alle variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie di ciascun programma;

ad adottare le opportune iniziative per individuare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, uno o più schemi tipo per la redazione delle relazioni tecniche che assicurino la disponibilità di tutte le informazioni richieste dalla nuova normativa contabile;

ad esplicitare nell'ambito delle relazioni tecniche, in base a quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge n. 19 del 2009, i criteri utilizzati per quantificare l'impatto di ciascuna disposizione sui saldi di cassa e di indebitamento netto, in particolare, attraverso l'evidenziazione dei raccordi tra tali effetti e gli andamenti tendenziali dei conti di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche;

ad individuare, d'intesa con le Camere, le modalità tecniche per la trasmissione in via telematica della relazione tecnica e del prospetto riepilogativo sugli effetti finanziari dei provvedimenti, dei relativi aggiornamenti, nonché le modalità per l'accesso diretto alle banche dati ai sensi dell'articolo 14, comma 1, e la trasmissione telematica delle relazioni, ai sensi dell'articolo 30, commi 8 e 9, lettera f);

a trasmettere, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009,

al momento del passaggio dei provvedimenti dall'uno all'altro ramo del Parlamento, una relazione tecnica ed un prospetto riepilogativo riferiti al testo approvato, nei tempi utili all'avvio dell'esame del testo stesso da parte della Commissione competente;

ad assicurare la trasmissione di una relazione tecnica in tutti i casi in cui si preveda di attuare un provvedimento utilizzando risorse già disponibili a legislazione vigente, anche qualora il testo non sia corredato da una specifica clausola di neutralità finanziaria, in modo da assicurare la piena efficacia dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009;

a predisporre, ove richieste, le relazioni tecniche sugli emendamenti di iniziativa parlamentare in tempi compatibili con la programmazione dei lavori parlamentari;

a disporre l'invio alle Camere, con cadenza almeno semestrale, di un prospetto recante il quadro delle attività di monitoraggio effettuate in relazione alle clausole di salvaguardia connesse alla copertura di disposizioni legislative di spesa ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, nonché gli oneri finanziari recati dalla legislazione approvata nel semestre precedente;

a predisporre, entro un anno dall'approvazione della presente risoluzione, un manuale recante l'illustrazione delle procedure, delle metodologie e dei criteri adottati dalla Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica delle relazioni tecniche predisposte dalle Amministrazioni competenti, con riferimento alle diverse categorie di oneri e tipologie di spesa.



## ALLEGATO 2

**7-00359 Giancarlo Giorgetti ed altri: Predisposizione delle relazioni tecniche ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196.****RISOLUZIONE APPROVATA**

La V Commissione,  
premessò che:

la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la nuova disciplina in materia di contabilità e finanza pubblica, ha ridisegnato i rapporti tra Parlamento e Governo nella gestione della finanza pubblica, rafforzando i poteri di controllo parlamentare, in linea con gli orientamenti dei principali Paesi europei;

la nuova legge di contabilità ha, in particolare, previsto un significativo arricchimento del patrimonio informativo che il Governo ha l'obbligo di mettere a disposizione delle Camere, anche attraverso un accesso diretto del Parlamento a banche dati gestite da amministrazioni pubbliche, disponendo altresì che alcuni documenti, come le relazioni tecniche, siano trasmessi al Parlamento in formato elettronico;

la nuova disciplina ha, inoltre, ampliato e rafforzato i contenuti della relazione tecnica che deve corredare i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie, rimettendo, peraltro, alle Commissioni e ai Regolamenti parlamentari il compito di individuare ulteriori casi nei quali il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica;

in particolare, alla relazione tecnica dovrà essere sempre allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello

Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni;

ai fini della definizione della copertura finanziaria, la relazione tecnica evidenzia anche gli effetti delle disposizioni sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione;

si dispone altresì che la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari siano aggiornati all'atto del passaggio dell'esame dei provvedimenti tra le due Camere;

le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria devono essere accompagnate da una relazione tecnica che riporti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare a bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime;

l'attuazione delle nuove disposizioni in esame richiede di definire nuove procedure e strumenti per conseguire sostanziali progressi in materia di quantificazione e verifica degli effetti finanziari dei provvedimenti sia in ambito governativo che parlamentare;

al fine di assicurare la piena efficacia delle innovazioni introdotte dalla

nuova disciplina contabile appare necessario individuare modalità attuative condivise tra Governo e Parlamento;

impegna il Governo

a trasmettere alle Camere anche i decreti di cui all'articolo 33, comma 4, relativi alle variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie di ciascun programma;

ad adottare le opportune iniziative per individuare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, uno o più schemi tipo per la redazione delle relazioni tecniche che assicurino la disponibilità di tutte le informazioni richieste dalla nuova normativa contabile;

ad esplicitare nell'ambito delle relazioni tecniche, in base a quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge n. 19 del 2009, i criteri utilizzati per quantificare l'impatto di ciascuna disposizione sui saldi di cassa e di indebitamento netto, in particolare, attraverso l'evidenziazione dei raccordi tra tali effetti e gli andamenti tendenziali dei conti di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche;

ad individuare, d'intesa con le Camere, le modalità tecniche per la trasmissione in via telematica della relazione tecnica e del prospetto riepilogativo sugli effetti finanziari dei provvedimenti, dei relativi aggiornamenti, nonché le modalità per l'accesso diretto alle banche dati ai sensi dell'articolo 14, comma 1, e la trasmissione telematica delle relazioni, ai sensi dell'articolo 30, commi 8 e 9, lettera f);

a trasmettere, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, al momento del passaggio dei provvedimenti dall'uno all'altro ramo del Parla-

mento, una relazione tecnica ed un prospetto riepilogativo riferiti al testo approvato, nei tempi utili all'avvio dell'esame del testo stesso da parte della Commissione competente;

ad assicurare la trasmissione di una relazione tecnica in tutti i casi in cui si preveda di attuare un provvedimento utilizzando risorse già disponibili a legislazione vigente, anche qualora il testo non sia corredato da una specifica clausola di neutralità finanziaria, in modo da assicurare la piena efficacia dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009;

a predisporre, nelle more dell'approvazione delle opportune riforme regolamentari, le relazioni tecniche, ove richieste, sugli emendamenti presentati dal relatore ovvero sui quali il relatore o il Governo abbiano espresso parere favorevole, in tempi compatibili con la programmazione dei lavori parlamentari;

a disporre l'invio alle Camere, con cadenza almeno semestrale, di un prospetto recante il quadro delle attività di monitoraggio effettuate in relazione alle clausole di salvaguardia connesse alla copertura di disposizioni legislative di spesa ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, nonché gli oneri finanziari recati dalla legislazione approvata nel semestre precedente;

a predisporre, entro un anno dall'approvazione della presente risoluzione, un manuale recante l'illustrazione delle procedure, delle metodologie e dei criteri adottati dalla Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica delle relazioni tecniche predisposte dalle Amministrazioni competenti, con riferimento alle diverse categorie di oneri e tipologie di spesa.

(8-00082) « Giancarlo Giorgetti, Gioacchino Alfano, Baretta, Bitonci, Ciccanti, Cambursano, Commercio ».

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci  
delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.  
C. 3594 Governo.**

**EMENDAMENTI**

*Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, u.p.b. 1.1.1 – Funzionamento, – apportare le seguenti variazioni:*

CP: – 10.000.000;  
CS: – 10.000.000.

*Conseguentemente: Alla medesima tabella, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: alla missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, u.p.b. 1.1.3 – Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:*

CP: – 5.000.000;  
CS: – 5.000.000.

*alla missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, u.p.b. 1.1.6 – Investimenti, apportare le seguenti variazioni:*

CP: – 5.000.000;  
CS: – 5.000.000.

*alla missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, u.p.b. 1.2.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:*

CP: – 5.000.000;  
CS: – 5.000.000.

*alla missione Regolazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Federalismo, u.p.b. 2.2.2 – Interventi – apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 970.000.000;  
CS: + 970.000.000.

*alla missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare, u.p.b. 25.1.2 – Interventi, apportare le seguenti variazioni:*

CP – 50.000.000;  
CS – 50.000.000.

*alla missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare, u.p.b. 25.1.3 – Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:*

CP – 10.000.000;  
CS – 10.000.000.

*Alla tabella n. 11, stato di previsione del Ministero della difesa: alla missione Difesa e sicurezza del territorio, programma Approntamento e impiego delle forze terrestri, u.p.b. 1.2.1 – Funzionamento apportare le seguenti variazioni:*

CP – 150.000.000;  
CS – 150.000.000.

*alla missione Difesa e sicurezza del territorio, programma Approntamento e impiego forze navali, u.p.b. 1.3.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:*

CP – 60.000.000;  
CS – 60.000.000.

*alla missione Difesa e sicurezza del territorio, programma Approntamento e impiego delle forze aeree, u.p.b. 1.4.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:*

CP – 150.000.000;  
CS – 150.000.000.

*alla missione Difesa e sicurezza del territorio, programma Pianificazione generale delle forze armate e approvvigionamenti militari, u.p.b. 1.6.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:*

CP – 450.000.000;  
CS – 450.000.000.

*alla missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca tecnologica nel settore della difesa, u.p.b. 2.1.6 – Investimenti apportare le seguenti variazioni:*

CP – 5.000.000;  
CS – 5.000.000.

*alla missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare, u.p.b. 4.1.1 – Funzionamento apportare le seguenti variazioni:*

CP – 70.000.000;  
CS – 70.000.000.

**Tab. 2. 3.** Borghesi, Cambursano, Palagiano, Mura.

**(Inammissibile)**

*Alla Tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, u.p.b. 1.1.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:*

CP: – 2.000.000;  
CS: – 2.000.000.

*Conseguentemente, alla Tabella n. 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, al programma Italiani nel mondo*

*e politiche migratorie e sociali, u.p.b. 1.6.2 – Interventi, apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 2.000.000;  
CS: + 2.000.000.

**Tab. 2. 2.** Narducci, Fedi, Bucchino, Gianni Farina, Garavini, Porta.

*Alla Tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, u.p.b. 1.1.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:*

CP: – 1.900.000;  
CS: – 1.900.000.

*Conseguentemente, alla Tabella n. 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, al programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali, u.p.b. 1.6.2 – Interventi, apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 1.900.000;  
CS: + 1.900.000.

**Tab. 2. 1.** Fedi, Narducci, Bucchino, Gianni Farina, Garavini, Porta.

*Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare, u.p.b. 25.1.2 – Interventi, apportare le seguenti variazioni:*

CP + 768.255;  
CS + 768.255.

*Conseguentemente alla medesima tabella, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare, u.p.b. 25.2.3 – Oneri comuni di parte corrente, – apportare le seguenti variazioni:*

CP: – 768.255;  
CS: – 768.255.

**Tab. 2. 4.** Il Governo.

**(Inammissibile)**

Alla Tabella n. 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali, u.p.b. 1.1.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 1.600.000;  
CS: – 1.600.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, al programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali, u.p.b. 1.6.2 – Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.600.000;  
CS: + 1.600.000.

**Tab. 6. 4.** Narducci, Fedi, Bucchino, Gianni Farina, Garavini, Porta.

Alla Tabella stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Rappresentanza dello stato nelle relazioni internazionali, u.p.b. 1.1.1 – Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 1.500.000;  
CS: – 1.500.000.

Conseguentemente, alla Tabella n. 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, al programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali, u.p.b. 1.6.2 – Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.500.000;  
CS: + 1.500.000.

**Tab. 6. 3.** Fedi, Narducci, Bucchino, Gianni Farina, Garavini, Porta.

Alla tabella n. 6, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali, u.p.b. 1.2.2 – Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 1.000.000 euro;  
CS: – 1.000.000 euro.

Conseguentemente alla medesima tabella, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, Missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali, u.p.b. 1.6.2 – Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000.000 euro;  
CS: + 1.000.000 euro.

**Tab. 6. 2.** Di Biagio, Angeli, Berardi.

Alla tabella n. 6, stato di previsione del Ministero degli Affari esteri missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali, u.p.b. 1.6.2 – Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 1.000.000;  
CS + 1.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella n. 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma: Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza – u.p.b. 2.2.1, Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: – 1.000.000;  
CS: – 1.000.000.

**Tab. 6. 1.** Di Biagio, Angeli, Berardi.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03217 Fugatti: Collocamento presso i piccoli risparmiatori dei nuovi Certificati di credito del tesoro EU .....	123
ALLEGATO ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	140

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 ed abbinato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	124
DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	131

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Atto n. 225 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	139

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.*

##### La seduta comincia alle 14.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

##### 5-03217 Fugatti: Collocamento presso i piccoli risparmiatori dei nuovi Certificati di credito del tesoro EU.

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Maurizio FUGATTI (LNP), si dichiara soddisfatto della risposta, evidenziando come il timore che il Governo non intendesse collocare i nuovi titoli di Stato CCT EU tramite aste aperte ai piccoli risparmiatori – alla base della presentazione dell'interrogazione – sia stato fugato dalle



considerazioni svolte dal Sottosegretario, che ringrazia.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### **La seduta termina alle 14.05.**

#### **SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

#### **Disposizioni in favore dei territori di montagna.**

##### **Testo unificato C. 41 ed abbinate.**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente, delle proposte di legge C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle D'Aosta, recante disposizioni in favore dei territori di montagna.

L'articolo 1 definisce, al comma 1, le finalità dell'intervento legislativo, che sono la salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani, allo scopo di evitare lo spopolamento dei territori

montani e di contenere la tendenza all'innalzamento dell'età media delle popolazioni.

In tale contesto il comma 2 prevede che alle predette finalità concorrano, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, mentre il comma 3 indica che l'attuazione delle misure previste è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, prevedendo che l'Italia si faccia promotrice, nelle competenti sedi comunitarie, di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, nonché all'introduzione di una definizione comunitaria di tali territori che tenga conto delle diverse realtà montane dell'Unione europea.

L'articolo 2, comma 1, demanda ad un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata, il compito di definire i criteri per l'individuazione dei comuni da considerare montani ai fini della legge.

A tale proposito i commi da 3 a 5 specificano che possono essere qualificati come montani i comuni caratterizzati dal fatto di avere almeno il 70 per cento della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine (elevati a 500 metri per i comuni situati nelle regioni alpine), oppure di avere almeno il 40 per cento della superficie al di sopra dei 400 metri (anche in questo caso elevati a 500 metri per i comuni alpini), e di avere almeno il 30 per cento del territorio con pendenza superiore al 20 per cento, e che si trovino in particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree e alla limitata accessibilità dei territori montani.

Ai sensi del comma 2 le regioni attuano i criteri fissati dal decreto di cui al comma 1, provvedendo alla classificazione del rispettivo territorio montano.

In merito a tale disposizione, evidenzia come essa introduca un criterio altimetrico di individuazione dei comuni montani, il quale potrebbe risultare in contrasto con la giurisprudenza costituzionale in materia, la quale ha sancito, da ultimo, con la sentenza n. 27 del 2010, l'illegitti-

mità costituzionale di una norma che prevedeva un criterio altimetrico rigido per attuare la riduzione dei finanziamenti pubblici in favore delle comunità montane, in quanto tale previsione esulava dalle competenze del legislatore statale.

L'articolo 3 istituisce, al comma 1, il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione pari a 6,75 milioni di euro per l'anno 2010 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2011.

Tale Fondo è destinato al finanziamento di progetti di sviluppo socio-economico, che debbono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, volti alle seguenti finalità:

potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;

potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;

valorizzazione delle risorse energetiche ed idriche;

incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché, in generale, per l'agricoltura di montagna;

sviluppo del turismo montano e degli sport di montagna;

politiche di forestazione.

Ai sensi del comma 2, i progetti sono individuati annualmente con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sul quale è previamente acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. In base all'articolo 13, in sede di prima applicazione il decreto è adottato entro il 30 ottobre dell'anno di entrata in vigore della legge.

Il comma 4 specifica che, per l'assegnazione dei finanziamenti è riconosciuta priorità i progetti presentati dai comuni

montani ove si registrano carenze nei servizi di pubblico-amministrativi, scolastici, energetici o idrici.

Il comma 5 individua la copertura degli oneri recati dall'articolo, ai quali si fa fronte mediante ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

L'articolo 4, comma 1, novella l'articolo 122 del Codice dei contratti pubblici, al fine di ampliare, per i comuni montani, le possibilità di affidare lavori pubblici con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per tutti i lavori di importo fino a 1,5 milioni di euro.

Interessa gli ambiti di competenza della Commissione Finanze il comma 2, il quale stabilisce che, nel rispetto delle competenze stabilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, i comuni montani possono, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, finanziare una quota non superiore al settanta per cento dell'importo complessivo di opere a carattere complesso e infrastrutturale con emissione di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate, alle quali si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di obbligazioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

La disposizione precisa che la predetta autorizzazione da parte del Ministero dell'economia, le cui procedure sono stabilite con decreto dello stesso Ministero dell'economia e delle finanze, è subordinata alla verifica della sostenibilità economica dell'operazione e delle prospettive di collocamento sul mercato finanziario delle obbligazioni emesse.

In merito al comma 2, segnala come non risulti definita con precisione la natura, la struttura e la disciplina delle predette obbligazioni, per le quali si prevede soltanto l'applicazione, «in quanto compatibili», delle norme del codice civile in materia. Tale relativa indeterminatezza potrebbe determinare rischi per gli equilibri finanziari di comuni, quelli montani, generalmente di piccole dimensioni, che

non dispongono solitamente delle professionalità necessarie a gestire in sicurezza l'emissione di strumenti finanziari.

In tale contesto considera pertanto opportuno escludere esplicitamente il ricorso a strumenti finanziari derivati o comunque a struttura complessa, chiarendo inoltre che l'autorizzazione del Ministro dell'economia deve essere richiesta per ogni singola emissione di titoli di debito.

L'articolo 5 apporta, al comma 1, alcune modifiche alla legge n. 266 del 1991, recante la disciplina quadro del volontariato.

In particolare, la lettera *a*) prevede che l'Osservatorio nazionale per il volontariato possa approvare progetti sperimentali elaborati da organizzazioni di volontariato per far fronte ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la lettera *b*), la quale, novellando il comma 1 dell'articolo 15 della predetta legge n. 266, stabilisce l'obbligo, per le fondazioni bancarie, di prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività.

Rispetto al testo attualmente vigente del citato comma 1 dell'articolo 15, la nuova versione estende il predetto obbligo a tutte le fondazioni bancarie, venendo meno il richiamo all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990, il

quale circoscrive l'obbligo medesimo ai soli enti conferitari (vale a dire alle fondazioni bancarie derivanti dal processo di trasformazione degli enti creditizi pubblici in società per azioni disciplinato dal citato decreto legislativo n. 356) aventi il fondo di dotazione a composizione non associativa (le cui risorse finanziarie derivano cioè da originari apporti pubblici).

In merito a tale nuova formulazione dell'articolo 15 della legge n. 266, ritiene opportuno valutare se la previsione di tale obbligo possa contrastare con la natura giuridica privata riconosciuta a tali enti dalla giurisprudenza costituzionale, anche in considerazione del fatto che esso risulta esteso anche alle fondazioni bancarie aventi natura associativa.

Inoltre, la nuova norma amplia l'operatività dei centri di servizio finanziati dai Fondi speciali costituiti con le risorse delle fondazioni, che è attualmente limitata alle sole organizzazioni di volontariato.

La nuova formulazione della disposizione specifica altresì che una quota non inferiore al 10 per cento dei predetti fondi speciali è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani e che le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale.

Il comma 2 riconosce alle associazioni bandistiche, agli sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali, ai cori amatoriali, alle associazioni filodrammatiche, alle associazioni di musica e di danza popolare legalmente riconosciute operanti senza fini di lucro nei territori montani il regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991.

A tale proposito ricorda che i richiamati soggetti, qualora realizzino proventi da attività commerciale non superiore a 250.000 euro, possono fruire del regime fiscale agevolato disciplinato dalla predetta legge n. 398; tale regime, inizialmente introdotto in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, è stato successivamente esteso alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni *pro-loco*, alle

società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fini di lucro, alle associazioni bandistiche e ai cori amatoriali, alle filodrammatiche, alle associazioni di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro.

Le agevolazioni riconosciute consistono in particolare:

nell'esonero dalla tenuta di scritture contabili a carico delle imprese – anche in contabilità semplificata – e degli enti non commerciali, dalla redazione dell'inventario e del bilancio nonché dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;

nell'esonero dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e versamenti periodici a fini IVA.

In luogo dei citati obblighi, i medesimi soggetti sono comunque tenuti a conservare e numerare le fatture di acquisto, ad annotare entro il giorno 15 del mese successivo l'ammontare dei corrispettivi e dei proventi in apposito modello, ad effettuare i versamenti periodici IVA, nonché ad annotare, in appositi registri, i proventi che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie.

In merito al comma 2, rileva l'opportunità di verificare se la disposizione non risulti superflua, in quanto i predetti soggetti, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, già usufruiscono del regime agevolato di cui alla legge 398 del 1991; in caso contrario l'estensione del predetto regime tributario agevolato potrebbe determinare perdite di gettito, a fronte delle quali occorrerebbe indicare un'idonea modalità di copertura.

L'articolo 6 apporta alcune modifiche alla legge n. 74 del 2001, concernente l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI).

In particolare il comma 1 equipara, nei rispettivi territori di competenza, il Soccorso Alpino Valdostano/Secours Alpin Valdôtain (SAV) e il Bergrettungsdienst dell'Alpenvereins (BRD) al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

Inoltre la disposizione specifica che il CNSAS opera prevalentemente avvalendosi dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

Si inserisce altresì, nel novero delle scuole nazionali riconosciute nell'ambito del CNSAS, la Scuola nazionale tecnici di soccorso speleo subacqueo, e si introducono, tra le figure professionali specialistiche le cui qualifiche sono rilasciate dalle scuole nazionali del CNSAS: quelle di tecnico di soccorso speleo subacqueo, di tecnico di disostruzione e di tecnico di centrale operativa.

Il comma 2 prevede che il CAI possa prevedere progetti per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti sul territorio nazionale, da realizzare anche avvalendosi di finanziamenti del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani istituito dall'articolo 3.

L'articolo 7 istituisce, al comma 1, per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio ed a lungo ciclo di maturazione, i quali siano gestiti con criteri di ecocompatibilità, una certificazione di ecocompatibilità, con la quale si attesta la provenienza del legno ed il rispetto dei predetti criteri di gestione, relativamente a tutti i prodotti di derivazione del legno, compresi la carta e i mobili.

Il comma 3 demanda ad un regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata, la definizione delle modalità per il rilascio e per l'uso della predetta certificazione.

L'articolo 8 prevede che, nei comuni montani, le controversie relative a compravendite di beni gravati da diritti di uso civico risultanti successivamente al perfezionamento dell'atto, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita.

Al riguardo segnala come non appaia chiaro il senso della previsione, la quale

sembrerebbe introdurre un meccanismo di definizione delle controversie relative alle cessioni di beni immobili i quali, successivamente alla cessione stessa, sono risultati gravati di usi civici.

L'articolo 9, comma 1, provvede alla qualificazione giuridica dei rifugi di montagna categoria nella quale sono comprese le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna, idonee a fornire ricovero e ristoro, nonché soccorso a sportivi e a escursionisti.

Il comma 2 demanda alle regioni ed alle province autonome la definizione puntuale dei requisiti dei rifugi, nonché delle caratteristiche e delle qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento delle strutture, anche in deroga alla disciplina in materia.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 3 stabilisce che gli immobili del demanio statale, di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero della difesa, in uso come rifugi di montagna, non possono costituire oggetto delle operazioni di dismissione e di cartolarizzazione, e che essi possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro.

In merito alla previsione del comma 3 rileva innanzitutto l'opportunità di coordinarla con il processo di devoluzione dei beni del Demanio dello Stato agli enti territoriali (cosiddetto « federalismo demaniale »), disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo n. 85 del 2010, recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.

Inoltre segnala come essa potrebbe presentare profili problematici qualora i predetti immobili, nel quadro di operazioni di cartolarizzazione, fossero già stati conferiti alla società veicolo a garanzia dei titoli emessi.

Parimenti, occorrerebbe precisare che sono esclusi dalla predetta previsione gli immobili per i quali le procedure di dismissione si siano già concluse.

Sul piano della formulazione tecnica del comma, rileva altresì come gli immo-

bili appartenenti allo Stato siano impropriamente designati come « di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero della difesa ».

L'articolo 10 stabilisce che il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio nazionale dei maestri di sci possono prevedere progetti per la sicurezza e la prevenzione in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e maestro di sci, iniziative a supporto della propria attività istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole della montagna e per la realizzazione di attività compatibili con l'ambiente montano, nonché iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse montane.

Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 11, il quale reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1992, volta a chiarire che non si considerano fabbricati, e non sono dunque assoggettati all'ICI, le unità immobiliari, anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993.

Resta fermo che non possono comunque essere riconosciuti rurali i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero caratteristiche di lusso.

Al riguardo ricorda che il citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 riconosce, al comma 3, carattere di ruralità degli immobili agli effetti fiscali, ai fabbricati o a porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa a condizione che:

a) il fabbricato sia utilizzato quale abitazione dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta; dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito; dai familiari conviventi a carico dei predetti soggetti o da coadiuvanti



iscritti come tali a fini previdenziali; da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; da uno dei soci o amministratori delle società agricole aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

b) il fabbricato sia asservito ad un terreno di superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati (ridotto a 3.000 metri quadrati nei comuni montani) ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario;

c) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo (ridotto a un quarto nei comuni montani), determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.

Inoltre, ai sensi del comma 3-*bis* del predetto articolo 9, deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola destinate:

- 1) alla protezione delle piante;
- 2) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- 3) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- 4) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- 5) all'agriturismo;
- 6) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- 7) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- 8) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

9) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi;

10) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

La disposizione dell'articolo 11 è volta a confermare la linea interpretativa da sempre seguita dall'Amministrazione finanziaria in tema di non applicazione dell'ICI ai fabbricati rurali che presentano le caratteristiche di cui al richiamato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, eliminando i dubbi insorti in materia a seguito di talune recenti sentenze della Corte di Cassazione, emanate nel periodo giugno-settembre 2008, la cui applicazione avrebbe comportato l'assoggettamento all'ICI dei citati immobili.

Ricorda che su tale questione è già intervenuto l'articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 207 del 2008, il quale dispone che «l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557».

In relazione a tale norma si è tuttavia registrato un ulteriore intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sull'applicabilità dell'ICI ai fabbricati rurali; infatti, le sentenze n. 18565 e n. 18570 del 21 agosto 2009, proprio con riferimento al predetto articolo 23, comma 1-*bis*, hanno statuito, tra l'altro, che tale norma opera solo nel caso in cui i predetti fabbricati sono iscritti nelle categorie catastali A/6 e D/10.

L'articolo 11 mira quindi a superare tale ulteriore contrasto interpretativo, confermando che l'esenzione ICI per i fabbricati rurali trova applicazione indipendentemente dalla categoria catastale attribuita al fabbricato e che, comunque, restano escluse dal beneficio di legge i fabbricati ad uso abitativo individuati dal-



l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 557 del 1993, vale a dire quelli che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969.

In tale contesto la norma, confermando la linea interpretativa da sempre seguita in tema di non applicazione dell'ICI ai fabbricati rurali, non determinerebbe sostanziali effetti in termini di gettito.

Sul piano della formulazione tecnica della disposizione, potrebbe risultare opportuno riformularla come novella all'articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 207 del 2008.

L'articolo 12 fa salve, come d'uso, le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Si riserva, quindi, di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Antonio PEPE (Pdl), nel ringraziare il relatore per l'esautiva illustrazione del provvedimento, del quale sottolinea l'importanza, rileva come la salvaguardia e la valorizzazione dei territori montani richiedano l'adozione di iniziative volte ad evitare lo spopolamento di tali aree. Evidenzia, quindi, come tale obiettivo possa essere efficacemente perseguito sia introducendo agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che trasferiscano la residenza nei comuni di montagna, contestualmente obbligandosi a mantenerla per alcuni anni, ovvero di coloro i quali avviino in tali zone attività imprenditoriali, sia prevedendo la realizzazione di interventi atti a migliorare il sistema viario e a consentire, in tal modo, una più agevole accessibilità ai comuni medesimi.

Con riferimento alla disposizione di interpretazione autentica recata dall'articolo 11 del testo unificato, ritiene che la stessa opportunamente ribadisca, confermando la linea interpretativa seguita dal-

l'Amministrazione finanziaria ed eliminando le incertezze prodotte da recenti provvedimenti giurisdizionali, la non assoggettabilità all'ICI dei fabbricati rurali, indipendentemente dalla categoria catastale ad essi attribuita.

Rileva, infine, l'opportunità di verificare la congruità delle disposizioni recate dai commi 3 e 4 dell'articolo 2, nella parte in cui stabiliscono che, ai fini della qualificazione dei comuni come montani, una percentuale della loro superficie – variabile a seconda della ricorrenza o meno di altre caratteristiche – debba trovarsi al di sopra dei 400 metri di altitudine.

Gianfranco CONTE, *presidente*, osserva come le norme da ultimo richiamate dal deputato Pepe segnalino l'esigenza di un coordinamento con la normativa vigente in materia di riordino delle comunità montane, rilevando inoltre come talune disposizioni recate dal testo unificato sembrino, a una prima lettura, prive di copertura finanziaria.

Franco CECCUZZI (PD), nel rilevare come la formulazione dell'articolo 2 del testo unificato in esame sia frutto di una mediazione tra le posizioni assunte in proposito dalle diverse parti politiche, osserva come il provvedimento, sebbene perfettibile, tenti di dare una risposta seria non soltanto ai problemi che hanno storicamente afflitto i territori montani, ma anche a quelli causati dalle improvvise scelte dell'attuale Governo in materia.

Infatti, oltre a prevedere la soppressione delle comunità montane e del Fondo speciale per la montagna, l'Esecutivo ha da tempo intrapreso un'azione volta a penalizzare i territori montani marginali, i quali non potranno più contare neanche sullo strumento associativo per tutelare i propri interessi.

Richiama, come emblematici del suddetto intendimento del Governo, l'abolizione dell'accisa ridotta sul gas metano e sul GPL per le zone non metanizzate, rilevando, altresì, come sia stata introdotta, soprattutto su pressione della Lega,

una nozione di montagna intesa a favorire le aree ubicate nell'arco alpino, a danno di quelle appenniniche.

Nel giudicare condivisibili, quindi, le perplessità espresse dal relatore in merito agli obblighi stabiliti a carico delle fondazioni bancarie dall'articolo 5, rileva come alcuni progressi, relativamente alla trasparenza dell'azione delle fondazioni medesime, siano stati conseguiti a seguito dell'introduzione, nell'articolo 52 del decreto-legge n. 78 del 2010, durante l'esame al Senato, di una norma che stabilisce l'obbligo, per l'Autorità di vigilanza, di trasmettere al Parlamento una relazione sull'attività delle predette fondazioni, la quale dovrà dare conto degli interventi, realizzati dalle fondazioni stesse, finalizzati a promuovere lo sviluppo economico – sociale dei territori locali in cui esse operano.

Maurizio FUGATTI (LNP), pur rilevando come il provvedimento in esame presenti alcuni aspetti condivisibili, ritiene opportuno integrarne il contenuto prevedendo specifiche agevolazioni fiscali, ad esempio sotto forma di prelievo forfetario, a favore delle imprese commerciali ubicate nei territori di montagna, in considerazione dei disagi da esse sopportati nello svolgimento della propria attività.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.**

**C. 3610 Governo.**

(Parere alle Commissioni III e IV).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 3610, di conversione del decreto-legge n. 102 del 2010, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

L'articolo 1 del decreto-legge reca disposizioni in materia di finanziamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di sostegno ai processi di pace e stabilizzazione.

In particolare, il comma 1 autorizza spese per le iniziative di cooperazione in Afghanistan, nonché euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'Esercito nazionale afgano.

Il comma 2 autorizza una spesa destinata all'implementazione e all'ampliamento della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a. e la NewCo RAI International, al fine di contribuire ad iniziative di mantenimento della pace e alla realizzazione di attività di comunicazione nell'ambito delle *NATO'S Strategic Communications* in Afghanistan.

Il comma 3 proroga, fino al 31 dicembre 2010 l'autorizzazione di spesa per la partecipazione dell'Italia alla missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan.

Secondo quanto specificato dal comma 4, la missione di stabilizzazione in Afghanistan e Pakistan è finalizzata alla realizzazione di iniziative concordate con il governo pakistano concernenti i settori sanitario, istituzionale e tecnico, della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera afgano-pakistana, e dei mezzi di comunicazione locali.

Il comma 5 prevede, nell'ambito dello stanziamento disposto dal comma 1, la realizzazione di una conferenza regionale

della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative « Afgana ».

Il comma 6 assegna al Ministero degli Affari esteri il compito di identificare le misure intese ad agevolare l'azione di organizzazioni non governative che intendano operare per fini umanitari in Afghanistan e Pakistan.

L'articolo 2, comma 1, amplia, fino al 31 dicembre 2010, l'autorizzazione di spesa già prevista per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia.

Il comma 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2010, una spesa per assicurare la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari dell'Alleanza Atlantica destinati alla formazione della polizia irachena e alla lotta alla pirateria al largo delle coste somale.

Il comma 3 autorizza, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2010, una spesa per garantire il contributo italiano al Tribunale Speciale dell'ONU per il Libano.

Per il medesimo periodo, il comma 4 autorizza la spesa per assicurare la partecipazione dell'Italia, attraverso esperti nazionali, alle attività civili di *peace keeping* e di diplomazia preventiva e ai progetti di cooperazione promossi dall'OSCE.

Il comma 5 finanzia la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio, nonché per gli interventi di stabilizzazione in Yemen.

Il comma 6 integra l'autorizzazione di spesa per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub sahariana.

Il comma 7 autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2010, la spesa per la partecipazione italiana alle iniziative della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC).

In base al comma 8 si autorizza la spesa degli oneri di missione di personale di ruolo presso le Ambasciate italiane in Iraq, Pakistan ed Afghanistan.

Il comma 9 autorizza, per il secondo semestre 2010, la spesa per la partecipazione di funzionari della carriera diplo-

matica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PSDC, nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea per le varie aree di crisi.

Il comma 10 autorizza, dal 1° luglio al 31 dicembre 2010, la spesa per la partecipazione italiana alle attività del Segretariato permanente dell'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) con sede ad Ancona.

L'articolo 3, al comma 1, prevede che il Ministro degli affari esteri, per garantire il coordinamento delle attività e dell'organizzazione degli interventi previsti dagli articoli precedenti, provveda con propri decreti di natura non regolamentare a costituire strutture operative temporanee, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel Capo I (costituito dagli articoli da 1 a 3) del decreto-legge.

Il comma 2 autorizza il Ministero degli affari esteri a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali riconducibili alle disposizioni del Capo I del decreto-legge.

Il comma 3 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale inviato in breve missione per le attività di cui ai precedenti articoli. La disposizione prevede inoltre che, qualora il personale inviato in missione nei paesi elencati all'articolo 1, comma 1, ed all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, per esigenze di sicurezza, debba essere alloggiato in locali dell'Amministrazione degli affari esteri; il Ministero competente è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio predisposti per il funzionamento delle unità tecniche di cooperazione nei paesi in via di sviluppo.

Il comma 4 rinvia, per le iniziative previste dal Capo I, ove non diversamente disposto, all'applicazione di norme contenute in due distinti provvedimenti: il Codice degli appalti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, relativamente alla procedura negoziata senza previa

pubblicazione di un bando di gara, ed il decreto-legge n. 165 del 2003, relativamente all'affidamento di incarichi, alla stipula di contratti, all'utilizzo di dotazioni strumentali alla fornitura diretta di beni e servizi ed all'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri.

Il comma 5 autorizza il Ministero degli affari esteri – purché con le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2 – ad affidare incarichi di consulenza a tempo determinato, anche eventualmente ad enti e organizzazioni specializzati; l'autorizzazione si estende altresì alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione e in possesso di appropriate professionalità. Tale autorizzazione è concessa al Ministero degli affari esteri in deroga: alle norme di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), che ha previsto un limite massimo per le spese inerenti studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione; alle disposizioni di cui all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di limitazione della spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione; alle disposizioni in materia di utilizzo di contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo n. 165 del marzo 2001. L'ultimo periodo del comma dispone che gli incarichi possano essere affidati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna a persone di nazionalità locale e che essi possono essere affidati a persone di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia verificato la non presenza delle professionalità richieste a livello locale.

Il comma 6 convalida gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, conformi alla disciplina contenuta nell'arti-

colo 3. La convalida ha tuttavia effetto nei limiti delle risorse specificate all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, unitamente ai residui di stanziamento relativi ai quattro precedenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali in riferimento all'esercizio finanziario 2010.

Conseguentemente, il comma 7 reitera la norma di interpretazione autentica dell'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008 (il quale ha stanziato 45 milioni di euro per attività ed iniziative di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia), specificando che tale previsione si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo.

Il comma 8 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 3 anche ai residui non impegnati degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008, nonché all'articolo 1, comma 1, della legge n. 108 del 2009, del decreto-legge n. 152 del 2009 e del decreto-legge n. 1 del 2010.

Il comma 9 stabilisce che le somme di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge possono essere impegnate durante l'intero esercizio finanziario 2010, e qualora non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere altresì impegnate nell'esercizio successivo.

Il comma 10 esclude tutte le spese connesse all'applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge dal regime di cui all'articolo 60, comma 15, del già richiamato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale ha stabilito che le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti della sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, salve le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché quelle per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, per ac-

cordi internazionali, per obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, per annualità relative ai limiti di impegno e per rate di ammortamento mutui.

Il comma 11 prevede che l'assetto delle attività di coordinamento degli interventi relativi alla missione di stabilizzazione in Afghanistan e Pakistan, quale prevista dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge, sarà definito attraverso uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli Affari esteri.

Il comma 12 proroga di dodici mesi i contratti degli esperti la cui scadenza è prevista il 31 dicembre 2010, ad esclusione di coloro i quali avranno compiuto a tale data i sessantasette anni d'età, mentre il comma 13 dispone che, attraverso uno o più decreti del Ministro degli affari esteri, siano disciplinati i contratti degli esperti di cui al precedente comma.

L'articolo 4 autorizza, fino al 31 dicembre 2010, la spesa per la proroga delle missioni internazionali svolte dalle Forze armate e dalle Forze di polizia, nonché da personale appartenente alla magistratura ed alla Croce rossa.

In particolare, il comma 1 autorizza la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate *International Security Assistance Force* (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN; il comma 2 dispone la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL); il comma 3 proroga la partecipazione militare alle missioni nei Balcani, e specificamente la *Multinational Specialized Unit* (MSU), la *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX KOSOVO), il *Security Force Training Plan in Kosovo* e la *Joint Enterprise* (missione KFOR); il comma 4 proroga la partecipazione militare alla missione dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, all'interno della quale opera la missione *Integrated Police Unit* (IPU); il comma 5 autorizza la proroga della partecipazione militare italiana alla missione nel Mediterraneo denominata *Active Endeavour*; il

comma 6 autorizza la proroga della partecipazione militare alla missione *Temporary International Precense in Hebron* (TI-PH2); il comma 7 autorizza la proroga alla partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah); il comma 8 autorizza la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata *United Nations/African Union Mission in Darfur* (UNAMID); il comma 9 autorizza la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL RD CONGO; il comma 10 autorizza la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite a Cipro, denominata *United Nations Peacekeeping Force in Cyprus* (UNFICYP); il comma 11 autorizza la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi; il comma 12 autorizza la proroga della partecipazione di personale militare alla missione europea in Georgia, denominata *European Union Monitoring Mission in Georgia* (EUMM Georgia); il comma 13 autorizza la proroga di partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione Europea denominata Atalanta ed all'operazione militare della NATO denominata *Ocean Shield*, di contrasto alla pirateria al largo delle coste della Somalia; il comma 14 autorizza la proroga dell'impiego di personale militare per le attività di consulenza, formazione e addestramento delle forze armate e di polizia irachene nell'ambito della missione NATO *Training Mission Iraq* (NTM-I); il comma 15 autorizza la spesa per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq; il comma 16 autorizza la spesa di euro 5.047.579 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione MINUSTAH (*United Nations Stabilization Mission in Haiti*) del-



l'ONU ad Haiti; il comma 17 autorizza la spesa per la partecipazione italiana alla nuova missione dell'Unione europea in Somalia denominata EUTM Somalia; il comma 18 autorizza un'ulteriore spesa per l'anno in corso per contratti di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture nel quadro delle missioni oggetto del presente provvedimento; il comma 20 autorizza la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica; il comma 21 autorizza la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo) e la proroga di partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK); il comma 22 autorizza la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* (EUPOL COPPS); il comma 23 autorizza la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina *European Union Police Mission* (EUPM); il comma 29 autorizza la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, di personale del Corpo della polizia penitenziaria e di personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione EULEX KOSOVO; il comma 30 autorizza la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina EUPOL COPPS; il comma 31 autorizza la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione EUPM in Bosnia Erzegovina; il comma 32 autorizza, per l'anno 2010, la spesa per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE stessa.

Inoltre il comma 19 autorizza un'ulteriore spesa euro per l'anno 2010, per consentire al comandante del contingente militare impegnati nella missione ISAF in

Afghanistan di disporre interventi urgenti, ovvero acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per soddisfare esigenze di prima necessità delle popolazioni, entro il limite di spesa autorizzato per ciascuno dei principali teatri operativi.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala i commi da 24 a 28, recanti il finanziamento della partecipazione a missioni internazionali di personale della Guardia di finanza.

In particolare, il comma 24 autorizza la spesa di euro 2.023.691, fino al 31 dicembre 2010, al fine di prorogare la partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute al Governo libico in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

Il comma 25 autorizza, fino al 31 dicembre 2010, la spesa di circa 2 milioni di euro, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni ISAF ed EUPOL in Afghanistan.

Il comma 26 autorizza la partecipazione, fino al 31 dicembre 2010, di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione EULEX Kosovo. La spesa prevista è pari a 321.812 euro.

Il comma 27 autorizza la spesa di euro 56.315, fino al 31 dicembre 2010, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione di assistenza dell'Unione europea alle frontiere per il valico di Rafah (EU-BAM Rafah).

Il comma 28 autorizza, fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 227.863, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate *Joint Multimodal Operational Units* (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.



L'articolo 5 reca disposizioni relative alla disciplina applicabile al personale che partecipa alle missioni internazionali indicate dal decreto-legge, in particolare per quanto riguarda la corresponsione delle relative indennità di missione, il trattamento assicurativo e pensionistico, la valutazione dei periodi di comando, il richiamo in servizio degli ufficiali della riserva di complemento ed il prolungamento del periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata.

In particolare, il comma 1 prevede che al personale che partecipa alle missioni internazionali contemplate dal decreto-legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, ricorda, in tale contesto, che il comma 4 del predetto articolo 3 della legge n. 108, disciplinando il trattamento delle indennità al personale partecipante alle missioni internazionali, fa rinvio all'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai sensi del quale le predette indennità di missione concorrono a formare il reddito solo nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Il medesimo comma 1 dell'articolo 5 conferma inoltre l'applicabilità al personale in missione dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009, il quale stabilisce che le previsioni dell'articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001, ai sensi delle quali il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione all'operazione multinazionale denominata « *Enduring Freedom* » e al connesso intervento internazionale denominato ISAF, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione

previsti dal bando di concorso, si applicano anche al personale della Guardia di finanza impegnato nelle missioni internazionali indicate dal decreto-legge n. 152 che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Corpo.

Il comma 2 dell'articolo 5 prevede che al personale impiegato nella missione UNAMID in Darfur, MINUSTAH, EUPM, nell'Unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, nella missione EUTM Somalia, l'indennità di missione sia corrisposta nella misura del 98 per cento, qualora tale personale fruisca di vitto e alloggio gratuiti. Inoltre si dispone che la predetta indennità sia riconosciuta nella misura intera, incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il Quartier Generale NATO di Scopje e al personale che partecipa alle missioni Atalanta nella Repubblica delle Seychelles ed EUTM Somalia a Bruxelles.

Il comma 3 estende ai volontari in rafferma biennale la corresponsione, se più favorevole, dell'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base, come già previsto per i militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio.

Il comma 4 modifica l'articolo 2268, comma 1, del Codice dell'Ordinamento militare, al fine di escludere l'abrogazione di talune disposizioni sostanziali contenute in precedenti provvedimenti di proroga di missioni internazionali.

Il comma 5 prevede che le Forze armate, fino al 31 dicembre 2010 e nei limiti delle risorse destinate per il 2010 all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta a mezzo del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, possano continuare ad avvalersi di lavoratori occasionali, per esigenze legate alla partecipazione alle missioni internazionali o con attività di concorso in caso di pubblica calamità.

Il comma 6 reca l'interpretazione autentica dell'articolo 16, comma 1, della

legge n. 226 del 2004, disponendo che anche i volontari in ferma prefissata quadriennale che hanno comunque prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno, possano beneficiare della riserva di posti messi annualmente a concorso per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, attualmente attribuita ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo.

Il comma 7 prevede che, ai fini del collocamento obbligatorio a favore delle vittime del terrorismo, del dovere e delle altre categorie ad esse equiparate, nonché dei loro congiunti, sia esclusa l'applicazione della quota di riserva delle assunzioni prevista a favore del coniuge e degli orfani superstiti di coloro i quali sono deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero riconosciuti grandi invalidi.

Il comma 8 conferisce al personale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare, preposto ai controlli in materia di sicurezza alimentare per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, le attribuzioni e le qualifiche di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, nello svolgimento della specifica attività, e gli consente di richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Il comma 9 stabilisce che il Ministero della difesa possa avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali per esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali, nell'ambito dei finanziamenti statali assicurati per il funzionamento dei servizi di tale organizzazione, mentre il comma 10 dispone che l'incarico del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana sia prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2011.

L'articolo 6 indica le disposizioni in materia penale che si applicano alle missioni internazionali elencate nel decreto-legge. In particolare si prevede: che al personale militare impegnato nelle missioni internazionali si applichi la disciplina del codice penale militare di pace; che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate e che per tali reati la competenza spetti al Tribunale di Roma.

Inoltre si stabilisce la non punibilità del militare che, nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità: alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti. Si stabilisce altresì l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi, laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio, dagli ordini legittimamente impartiti ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari.

Il comma 2 modifica l'articolo 2268, comma 1, del Codice dell'Ordinamento militare, al fine di escludere l'abrogazione di talune disposizioni sostanziali in materia penale contenute in precedenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali.

L'articolo 7 contiene disposizioni in materia contabile.

In particolare, per quel che attiene agli aspetti di interesse della Commissione Finanze, il comma 1, rinviando all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2009, consente agli Stati maggiori di Forza armata, nonché al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Segretariato generale della difesa ed al Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, di attivare le procedure d'urgenza previste

per l'acquisizione di forniture e servizi, qualora sia accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, nonché di acquisire in economia, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, lavori, servizi e forniture, per la revisione di mezzi da combattimento e trasporto, per l'esecuzione di opere infrastrutturali, per il trasporto o la spedizione di personale, materiale e mezzi, per l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati di difesa materiale d'armamento, informatici e sanitari.

La disposizione prevede inoltre, rinviando al comma 2 del già citato articolo 5 del decreto-legge n. 152 del 2009, che le spese relative ai compensi per lavoro straordinario reso nelle attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego di personale nelle missioni internazionali, sono escluse dal limite delle spese per straordinarie stabilito dall'articolo 3, comma 82, della legge n. 244 del 2007.

L'articolo 7 autorizza inoltre, al comma 2, il Ministero della difesa, per il 2010, a seguito del terremoto avvenuto ad Haiti nel gennaio scorso, a cedere alle Forze di polizia della Repubblica di Haiti, a titolo gratuito, equipaggiamenti antisommossa, escluso il materiale d'armamento, dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 3 prevede inoltre che entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, il Ministro dell'economia disponga, su richiesta delle amministrazioni interessate, l'anticipazione di una somma non superiore a due sestimi delle spese autorizzate dal decreto stesso, comunque non inferiore a 215 milioni di euro, a valere sullo stanziamento recato dall'articolo 8 del decreto medesimo.

Il comma 4 stabilisce che le somme destinate ai risarcimenti del personale vittima di patologie derivanti dall'esposizione e dall'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e dalla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti, o dei loro congiunti, iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e non impegnate al 31 dicembre 2010, siano mante-

nute in bilancio nel conto residui, affinché possano essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2011.

Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 1 dell'articolo 8, il quale modifica l'ultimo periodo del comma 4-*octies* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010, stabilendo che solo una quota parte, pari a 357.260.772 euro, delle maggiori entrate derivanti dalle nuove concessioni in materia di lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita per l'anno 2010, affluisca al Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace, istituito dall'articolo 1, comma 1240, della legge n. 196 del 2006 (legge finanziaria 2007).

Al riguardo ricorda come la previgente formulazione del citato comma 4-*octies* prevedesse che l'intero ammontare delle predette maggiori entrate affluisse al Fondo, previo accertamento delle somme con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; al momento, peraltro, il Fondo non era stato ancora rifinanziato per l'anno in corso, ed era presente solo per memoria nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze 2010.

Le entrate derivanti dalle nuove concessioni delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea ammontano complessivamente, come risulta dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, a 520 milioni di euro.

In tale contesto, considerato che al Fondo missioni internazionali affluiranno ulteriori 320 milioni di euro, secondo quanto disposto dall'articolo 55, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, attualmente all'esame del Senato, nonché euro 24.142.221, derivanti dalla riassegnazione dei rimborsi ONU per la partecipazione del personale militare alle missioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del medesimo decreto-legge n. 78, ed atteso che l'onere complessivo per la partecipazione alle missioni internazionali relativo al secondo semestre 2010 dovrebbe

risultare inferiore di circa 100 milioni di euro rispetto a quello sostenuto per il primo semestre, il Governo non ha ritenuto necessario destinare al medesimo Fondo l'intero ammontare delle maggiori entrate derivanti dalle nuove concessioni di gioco.

Il comma 2 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del decreto, quantificati complessivamente in circa 706 milioni di euro per il 2010, ai quali si fa fronte, per 701 milioni, ricorrendo alle risorse del citato Fondo per le missioni internazionali, nonché, per circa 5 milioni, mediante attraverso corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, non utilizzata, relativa al Ministero della difesa, di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2010, relativa alla proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID nel primo semestre 2010.

L'articolo 9 stabilisce che, a decorrere dal 9 ottobre 2010, i rinvii contenuti nel decreto-legge a disposizioni originariamente previste da fonti diverse e attualmente riprodotte nel Codice dell'Ordinamento militare e nel Testo unico delle disposizioni regolamentari, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del citato Codice e del Testo unico, che entreranno in vigore l'8 ottobre 2010.

L'articolo 10 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori.**

**Atto n. 225.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 giugno scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che si è concluso il ciclo di audizioni previsto nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di martedì 20 luglio 2010.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 14 luglio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

ALLEGATO

**5-03217 Fugatti: Collocamento presso i piccoli risparmiatori dei nuovi Certificati di credito del tesoro EU.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'On. Fugatti pone quesiti in ordine al collocamento dei nuovi CCTeu.

Al riguardo, si fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze in data 17 giugno 2010 ha informato mediante gli usuali canali informativi, ordinari (agenzie di stampa e sito web) e specializzati (come Bloomberg e Reuters), l'intenzione di emettere una nuova classe di titoli di Stato, i CCTeu, titoli a cedola variabile indicizzata all'Euribor 6 mesi.

La decisione circa il collocamento di un nuovo strumento a tasso variabile ha avuto luogo a seguito di una approfondita e circostanziata analisi del mercato dei CCT tradizionali. Al termine di questa analisi, durante lo scorso mese di giugno, anche in base ai primi riscontri positivi emersi dalle indagini condotte presso investitori istituzionali domestici ed esteri, il MEF ha posto in essere una prima emissione.

Analogamente all'esperienza relativa all'introduzione di nuovi titoli nell'ambito del programma di emissioni (si pensi ai BTP indicizzati all'inflazione introdotti nel settembre del 2003), è stata adottata la modalità del collocamento tramite un consorzio di banche scelte tra quelle iscritte nell'Elenco degli Specialisti in titoli di Stato. Tale scelta è stata operata al fine di limitare il rischio di esecuzione della transazione, in quanto tutto il processo di emissione viene gestito e tenuto sotto controllo dall'emittente, il quale ha un monitoraggio continuo ed in tempo reale circa la qualità e la quantità domandata del titolo in emissione da parte degli investitori. Essendo lo strumento nuovo, infatti,

al momento della prima emissione non vi è un mercato secondario preesistente ed è quindi cruciale, per l'emittente, poter monitorare direttamente il flusso delle richieste provenienti del mercato, anche ai fini della fissazione delle condizioni finali di emissione.

Questo è esattamente quanto accaduto durante il primo collocamento del nuovo CCTeu, che ha visto una larghissima partecipazione di investitori istituzionali nazionali e una presenza significativa anche di operatori esteri.

Come per altri casi, una volta che il mercato del nuovo strumento avrà raggiunto un significativo grado di liquidità in termini di volumi scambiati, efficienza e profondità delle quotazioni, sarà possibile per il MEF riproporre il nuovo strumento attraverso il sistema d'asta, metodologia di collocamento che viene usata per la larga parte delle emissioni di debito pubblico e che consente anche ai piccoli risparmiatori di partecipare ai collocamenti mediante l'intermediazione di operatori bancari abilitati.

D'altra parte il MEF, proprio nel citato comunicato del 17 giugno, ha esplicitamente enunciato l'obiettivo, a regime, di «... offrire il CCTeu secondo le usuali modalità di collocamento dei titoli a medio-lungo termine, vale a dire tramite asta marginale a fine mese».

Inoltre, nella scelta di non aprire da subito i collocamenti ai piccoli risparmiatori sono entrate anche considerazioni di prudenza e di attenzione proprio verso questi ultimi, in modo da offrire loro un tempo congruo per capire nei dettagli il funzionamento del nuovo strumento e ve-

rificarne la *performance* in modo oggettivo sul mercato secondario (sia quello all'ingrosso che al dettaglio).

Infine, in piena coerenza con la comunicazione del 17 giugno, a poche settimane dal lancio del titolo, in considerazione della forte domanda proveniente da una molteplicità di investitori istituzionali e di diversi segnali di interesse pervenuti da investitori al dettaglio, il Ministero, oltre all'annuncio di una prossima operazione

di concambio (riservata ai soli Specialisti in titoli di Stato), in cui riacquisterà CCT e BTP già in circolazione in cambio del nuovo CCTeu, sta valutando la possibilità di effettuare in tempi brevi la prima asta del medesimo prodotto. In questa circostanza, sarà possibile per i piccoli risparmiatori prenotare il nuovo strumento attraverso gli sportelli bancari degli istituti abilitati a partecipare alla procedura d'asta dei titoli di Stato.



## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE LEGISLATIVA:

Sui lavori della Commissione .....	143
Nuova disciplina del prezzo dei libri. C. 1257 Levi ( <i>Discussione e approvazione</i> ) .....	143
ALLEGATO 1 ( <i>Testo approvato dalla Commissione</i> ) .....	151

##### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2010.	
Tabella 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2010 (Relazione alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 – Relazione favorevole con condizione sulle Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010, C. 3594, Tab. 2, limitatamente alle parti di competenza, 7 e 13</i> ) .....	145
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	153
DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	149
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	154
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	150
COMITATO RISTRETTO:	
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ...	150
AVVERTENZA .....	150

##### SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione,

l'università e la ricerca Guido Viceconte e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Sui lavori della Commissione.**

Valentina APREA, *presidente*, dà il benvenuto alla collega Melandri, esprimendole la propria soddisfazione per il ritorno in Commissione.

Manuela GHIZZONI (PD) segnala che il 30 giugno sono scaduti i termini per la presentazione della risoluzione in congiunta con la V Commissione relativa al riparto dei fondi per l'edilizia scolastica. Auspica quindi che venga presto presentato un testo definitivo che indichi gli interventi.

Valentina APREA, *presidente*, precisa che è in corso di definizione l'atto indicato dalla collega Ghizzoni.

**Nuova disciplina del prezzo dei libri.****C. 1257 Levi.***(Discussione e approvazione).*

La Commissione inizia la discussione del provvedimento in titolo.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento. Avverte che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito l'organizzazione della discussione del provvedimento, stabilendo altresì il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento. Ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge in titolo, giungendo all'elaborazione di un nuovo testo. È stato quindi richiesto il trasferimento alla sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 13 luglio 2010. In considerazione dell'urgenza di approvare in tempi brevi il provvedimento in esame, propone quindi che la Commissione, ove nulla osti da parte dei deputati,

possa concluderne l'esame nella giornata odierna.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, ricorda l'importanza del provvedimento che consente di trovare un punto di equilibrio tra le varie esigenze del settore, un punto di partenza importante per la disciplina della vendita dei libri. Ritiene necessario monitorare attentamente l'applicazione della legge, anche a distanza di qualche tempo dalla sua approvazione. Propone quindi di adottare come testo base per il prosieguo della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 1257 Levi, elaborato nel corso dell'esame in sede referente.

Il sottosegretario Guido VICECONTE si dichiara favorevole al provvedimento in esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Sulla base di quanto indicato dal relatore, propone quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 1257 Levi, elaborato nel corso dell'esame in sede referente.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14.40 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, sospende quindi brevemente la seduta per consentire il decorso del termine.

**La seduta, sospesa alle 14.35, è ripresa alle 14.40.**

Valentina APREA, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al nuovo testo in esame. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

La Commissione approva quindi l'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

La Commissione approva quindi l'articolo 2.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

La Commissione approva quindi l'articolo 3.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

La Commissione approva quindi l'articolo 4.

Giuseppe GIULIETTI (Misto), intervenendo per dichiarazione di voto finale, preannuncia il proprio voto favorevole sul provvedimento in oggetto, concordando in particolare con l'esigenza di svolgere verifiche periodiche sulla sua applicazione.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il proprio voto favorevole sul provvedimento in oggetto, rilevando peraltro l'importanza di monitorare l'attuazione della legge e incentivare la lettura.

Manuela GHIZZONI (PD) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in oggetto. Segnala peraltro la necessità di approvare una legge di sistema che dia sviluppo al settore librario e della letteratura.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in oggetto, apprezzando il fatto che la Commissione abbia ancora una volta trovato soluzioni comuni su determinati argomenti.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in oggetto, sottolineando in particolare l'importanza della lettura.

Antonio PALMIERI (PdL) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in oggetto, rilevando che la legge interviene in una materia rilevante con un risultato importante raggiunto dalla Commissione.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO ricorda che si tratta di una legge semplice, ma fondamentale, sostenuta dal Governo, che contribuisce a riordinare il settore.

Valentina APREA, *presidente*, ringrazia i gruppi per il risultato raggiunto, ricordando che si tratta di una legge importante che consente di risolvere problemi reali. È fondamentale porre in atto tutte le iniziative utili a favorire sempre di più il settore dell'editoria.

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, esprime il proprio apprezzamento per l'esigenza rappresentata da alcuni colleghi di monitorare lo stato di attuazione della legge.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che non essendovi obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.

Pone quindi in votazione il nuovo testo della proposta di legge n. 1257, elaborato nel corso dell'esame in sede referente.

La Commissione approva quindi, con votazione nominale finale, il nuovo testo della proposta di legge n. 1257 (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte, il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro ed il Vice Ministro per l'economia e le finanze, Giuseppe Vegas.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.**

**C. 3593 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.**

**C. 3594 Governo.**

**Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2010.**

**Tabella 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2010.**

(Relazione alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e conclusione — Relazione favorevole sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 — Relazione favorevole con condizione sulle Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010, C. 3594, Tab. 2, limitatamente alle parti di competenza, 7 e 13).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 13 luglio 2010.

Maria COSCIA (PD) sottolinea che il Rendiconto non può che fotografare ciò che è accaduto con la gestione del Bilancio 2009; una gestione che il gruppo da lei rappresentato non può condividere nell'impostazione complessiva. Osserva che nella scheda tecnica si fa riferimento in maniera dettagliata alle misure adottate per l'istruzione con i tagli indiscriminati previsti per tre anni, i cui risultati hanno portato a circa 8 miliardi in meno e a 132 mila posti in organico di meno per il triennio, nonché ad una mancata erogazione di 57 mila cedolini di stipendi nel settore per l'anno scolastico 2009-2010. Evidenzia che la lettura della relazione della Corte dei conti propone alcune riflessioni critiche sul rendiconto; al riguardo sottolinea che le spese del personale, sempre per l'istruzione, non ammontano al 97 per cento, come più volte sostenuto dal Governo, ma al 78 per cento: si tratta, quindi, di una percentuale molto più bassa, che mette in evidenza la « propaganda » sulle spese del personale che è stata fatta in merito. In merito al Bilancio per il 2009 segnala inoltre l'esistenza di circa 1.324 milioni di crediti che le scuole devono esigere dal Ministero, rilevando a tale proposito che si tratta di un dato drammatico che conferma le difficoltà in cui versano le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale. Ricorda inoltre il taglio effettuato lo scorso anno sulla parte dei « capitoli », ammontante a 98 milioni nella parte riguardante il funzionamento delle scuole; a tal proposito sottolinea che con il disegno di legge di assestamento in esame ne vengono ripristinati solo 20, e che quindi il taglio complessivo ammonta a circa 80 milioni.

Segnala che un altro importante elemento evidenziato nella relazione della Corte dei conti è quello relativo all'accordo di programma tra l'amministrazione centrale e le regioni, a proposito del quale è evidenziata la difficoltà dell'instaurazione di un rapporto fra Stato e regioni a fronte dei tagli presentati. Si inficia cioè la possibilità di avviare un « serio federalismo », in quanto la Corte dei conti sottolinea che occorre porre mano ad una

riorganizzazione che bilanci in modo efficace le competenze statali con quelle regionali, attraverso una riduzione e razionalizzazione delle strutture burocratiche statali. Individua un altro punto critico nel tema dell'edilizia scolastica, in quanto del piano di cofinanziamento avviato dal Governo Prodi non vi è più traccia, dato che è stata tagliata una parte rilevante del contributo statale. Il Governo ha invece più volte annunciato di ripartire 1.000 milioni a Regioni ed enti locali sottratti al FAS, segnalando anche che di tale circostanza vi sono annunci, di cui non vi è traccia nell'assestamento. Infatti, sembrerebbe che vi siano solo circa 350 milioni da recuperare dal FAS e che non risultano in realtà ripartiti. Rileva che da tutte le considerazioni svolte si evince la realtà drammatica in cui versa la scuola italiana, di cui emblematica è la situazione della scuola primaria e il taglio alle ore di tempo pieno. Al riguardo, sottolinea che al problema della quantità delle ore si somma il problema della qualità che va sempre più perdendosi, essendo venuti meno alcuni punti nodali dell'istruzione scolastica. Cita ad esempio l'eliminazione delle compresenze sia nella scuola primaria che nelle attività laboratoriali nelle scuole superiori con particolare riferimento ai laboratori tecnici, che sono stati pesantemente decurtati. In conclusione sottolinea che nella scuola italiana opera, al momento, e con difficoltà, la figura del « maestro prevalente ». Evidenzia in definitiva che anche il 30 per cento dei risparmi derivanti dai tagli che dovevano essere destinati alla valorizzazione del merito degli insegnanti nella manovra in discussione al Senato sembra sia stato destinato ad altro; non comprende dunque l'indirizzo generale che si vuole dare alla scuola italiana, rilevando che è scomparso altresì il concetto del merito. Se non vi saranno risorse adeguate si rischierà una totale sconfitta del sistema scolastico.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), con riferimento al disegno di legge di assestamento, osserva che dalla relazione, tra i tanti, emerge un solo elemento di criticità.

Riterrebbe importante invece richiamare anche la nozione di « diritto soggettivo » già evidenziata dalla Commissione cultura con l'approvazione del parere sullo schema di regolamento n. 183, che peraltro risulta ancora inattuato. Considera necessario al riguardo che il sottosegretario Bonaiuti riferisca in Commissione sulle decisioni assunte dal Governo. Osserva d'altro canto che i tempi per una riforma complessiva dell'editoria sono maturi da tempo. Ricorda quindi che le variazioni che si evincono dal provvedimento oggetto di esame non hanno incidenza sullo 0,3 per cento destinato ai Beni culturali che rimane invariato. Si tratta di una scelta del tutto insoddisfacente per l'opposizione, ma che ritiene non possa soddisfare neanche il Governo. Segnala d'altra parte che nella relazione della Corte dei conti vi sono elementi di prospettiva interessanti. Innanzitutto, l'esigenza di rendere più trasparente la gestione commissariale dell'ARCUS e dell'ALES: non avendo dati certi auspica che il sottosegretario Giro possa quanto prima, come già preannunciato, trasmettere alla Commissione la relazione su ARCUS. Evidenzia inoltre la scarsa capacità di interagire degli organi periferici con quelli centrali del Ministero, in particolare le sovrintendenze del paesaggio, i cui compiti e ruoli, circa la valorizzazione del patrimonio, non combaciano con una riduzione delle deleghe. Al riguardo, ritiene permangano problematiche le relazioni oggettive tra la direzione generale, quelle regionali e le sovrintendenze. Segnala, inoltre, che la relazione della Corte dei conti sottolinea che le gestioni commissariali e lo spostamento di funzioni alla Protezione civile depauperino le competenze del Ministero; cita come esempio il caso di Pompei su cui vi sono inchieste in corso, peraltro come su tutta la gestione della Protezione civile. Si tratta di temi importanti su cui occorre riflettere chiaramente, poiché si è scelto di demandare alla Protezione civile, che agisce per via straordinaria, poteri e funzioni che vanno dalla gestione dei siti archeologici ai grandi rischi geologici.



Rileva quindi che nei provvedimenti in esame sono rilevabili notevoli riduzioni di stanziamenti per la tutela delle realtà culturali e paesaggistiche, sui quali da ultimo si è indirizzato l'interesse della stampa e della magistratura. Al riguardo sottolinea che si tratta di temi delicati, su cui non si intravede attualmente un'inversione di tendenza. Evidenzia inoltre che la relazione della Corte dei conti insiste sulla mancanza di investimenti e di prospettiva per il rilancio del settore della cultura del Paese. Come evidenziato recentemente anche da organi di stampa indipendenti, manca totalmente la possibilità di un'integrazione dei finanziamenti privati con quelli pubblici. Segnala al riguardo come si continui a considerare la cultura una spesa e non un investimento, proseguendo così il depauperamento del più importante patrimonio del mondo, considerato invece dal Governo Berlusconi « residuale ». Segnala d'altro canto l'importanza strategica dell'attività di controllo che non può essere attualmente correttamente attivata in quanto non si hanno documenti – come ad esempio la relazione su ARCUS – che diano conto dei reali indirizzi che il Governo intende perseguire. A tal proposito evidenzia che mancando tali indirizzi l'azione di controllo è nulla. In merito alle questioni riguardanti lo spettacolo dal vivo, sottolinea che nel 2010 ci sarà il 9 per cento delle risorse in meno e che le risorse dedicate al FUS saranno nel 2011 ammontanti a soli 300 milioni di euro. Ritiene che il fabbisogno minimo sia almeno di 20 milioni in più per il FUS e chiede di ripristinare altri 100 milioni per il prossimo anno, osservando altresì che non vi sono previsioni per l'incentivazione dell'ingresso dei privati nel finanziamento dei beni culturali. Osserva che nei provvedimenti legislativi che hanno riguardato il mondo dello spettacolo dal vivo il rapporto e il ruolo delle regioni è stato evidenziato unicamente dal lavoro parlamentare; altrimenti le regioni non sarebbero state considerate. Ritiene quindi che non si possano enunciare principi che poi non trovano riscontro nella legislazione proposta. La Corte dei conti evidenzia

inoltre che dei 60 milioni spettanti al FUS una larghissima parte è andata in dotazione alle fondazioni, altra al cinema e nulla al settore della prosa. La Corte segnala inoltre criticità per i settori dell'archeologia e museale, evidenziando l'incongruità della flessione degli ingressi ai musei in relazione all'aumento delle mostre temporanee che farebbero concorrenza alle collezioni permanenti. Aggiunge, in particolare, che la Direzione generale sull'architettura contemporanea e sul paesaggio dovrebbe avere come obiettivo primario la realizzazione del progetto « grande Brera », progetto del quale peraltro non si conoscono né i finanziamenti stanziati, né il relativo utilizzo.

Evidenzia infine che la relazione delle Corte di conti è stata fin troppo clemente su ciò che è stato presentato dal Governo e chiede che la Commissione venga informata sullo stato dell'arte e sulla normativa che il Governo intende emanare. Osserva quindi che fino a che non cambierà la politica per la tutela del patrimonio culturale, considerandolo come fonte di investimento, capace di rendere 7 euro per ogni euro speso, non potrà esservi un rilancio del settore, dove viene peraltro anche escluso il « mecenatismo » di reminiscenza rinascimentale.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Si passa all'esame della relazione sul disegno di legge recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.

Bruno MURGIA (PdL), *relatore*, propone di riferire favorevolmente sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.

Manuela GHIZZONI (PD) preannuncia il voto contrario sulla proposta del relatore.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio



gruppo, il voto favorevole, rilevando peraltro che la Corte dei Conti non aggiunge nulla alla consapevolezza sulla gravità della situazione finanziaria in cui versa non solo l'Italia ma gran parte dell'Occidente. Vi sono certo, alcune criticità nella manovra finanziaria all'esame del Senato, come il dimezzamento della spesa della pubblica amministrazione per il personale a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché il dimezzamento delle spese per le missioni all'estero e il taglio del 50 per cento che lo Stato destina a diversi enti. Sottolinea peraltro che tali criticità saranno più puntualmente illustrati in sede di esame del provvedimento in questione.

Valentina APREA, *presidente*, rileva che i punti segnalati dalla collega Goisis riguardano effettivamente un altro provvedimento e saranno quindi trattati nella sede opportuna.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia il voto favorevole sulla proposta del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole del relatore.

Si passa all'esame della relazione sul disegno di legge di assestamento.

Bruno MURGIA (PdL), *relatore*, in merito alle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010 Governo, illustra una proposta di relazione con condizione (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che il rendiconto e l'assestamento sono due provvedimenti tra loro strettamente collegati e che non se non vi è consequenzialità tra le indicazioni contenute nel rendiconto e i rilievi della relazione della Corte dei conti, si vanifica l'efficacia di questi strumenti di carattere economico, ma di grossa valenza politica. Sottolinea che un dato molto preoccupante che

emerge dalla relazione della Corte dei conti è quello relativo all'importo dei residui, ammontante a quasi 6 miliardi di euro. Si tratta di un dato molto preoccupante, che segnala la difficoltà di incidere in modo efficace sulla capacità di spesa del MIUR. A tal proposito, ricorda che il Governo Prodi adottò misure importanti per rendere più fluida la spesa ed evitare la formazione dei residui per i beni culturali; tali misure potrebbero essere estese anche al settore dell'università. Per quel che riguarda l'università, rileva che sarebbe necessario che il Ministro illustrasse in Commissione il Piano nazionale della ricerca, che ancora non è stato portato in Parlamento, mancando quindi un importante strumento strategico per il governo della ricerca. Sottolinea altresì che la relazione della Corte dei conti si sofferma sui trasferimenti dello Stato alle università attuati con il Fondo per il finanziamento ordinario, evidenziandone la costante e continua decurtazione, con la previsione di risorse sufficienti solo al pagamento degli assegni fissi del personale. In questa situazione, per la quale il disegno di legge di assestamento non prevede nessun intervento e che si aggiunge a quella derivante dai rilevanti tagli alla Tabella C, le università sono impediti nell'assolvimento della propria funzione e non possono rispettare di fatto i propri impegni. Oltre ai tagli si registrano poi enormi difficoltà per l'erogazione delle risorse già disponibili, come testimonia la mancata attribuzione ai gruppi di ricerca delle risorse derivanti dal PRIN 2008; stessa sorte riguarderà anche il PRIN 2009. Ricorda d'altra parte anche quanto accaduto a proposito delle risorse FIRB-programma futuro e ricerca, dove a distanza di più di un anno e mezzo non sono state ancora destinate le risorse ai progetti selezionati.

Esprime quindi perplessità sul fatto che non sia ancora operativa l'ANVUR. Di questo ritardo ritiene sia responsabile la maggioranza e il Governo, che hanno voluto riscrivere il previsto regolamento, procrastinando così di altri due anni

l'avvio della valutazione del sistema universitario e di ricerca. Per contestare coloro i quali sostengono impropriamente l'inefficacia del sistema universitario nazionale, ricorda il dato riportato dalla Corte dei conti sulle risorse non statali recuperate dagli atenei: si registra un aumento del 41 per cento delle risorse dovuto alla capacità di vincere bandi di ricerca regionali, europei e internazionali. Sulla proliferazione dei corsi di laurea, ricorda invece che la Corte dei Conti rileva che il lavoro sulla contrazione discende dalla normativa messa in atto dal Ministro Mussi, al quale va riconosciuto il merito di aver lavorato per primo su tale materia. Condivide quindi la condizione contenuta nella proposta di relazione sul disegno di legge di assestamento, ritenendo peraltro che andrebbe inserita un'apposita condizione sul fondo di finanziamento ordinario delle università, in quanto le uniche voci con segno positivo di programmi della ricerca riguardano i residui e non l'allocazione di ulteriori risorse. Del resto, esprime il convincimento che ogni tentativo di riforma, ancorché necessario, risulta velleitario in assenza di una adeguata dotazione finanziaria.

Per tali motivi preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di relazione in esame.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il proprio voto contrario, pur manifestando il proprio apprezzamento per la condizione contenuta nella proposta di relazione relativa al disegno di legge di assestamento. Rileva che sarebbe stato peraltro più utile discutere di provvedimenti in esame congiuntamente alla manovra finanziaria, rilevando che la relazione della Corte dei Conti fotografa le situazioni di un Paese che è in gravi difficoltà finanziarie. Segnala che la manovra finanziaria all'esame del Senato interviene con ulteriori tagli; esprime quindi la propria preoccupazione per la grave situazione economica in cui versa il Paese.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di relazione presentata. Condivide in particolare il richiamo fatto dal relatore al parere espresso dalla Commissione sul regolamento sull'editoria che ricorda fu condiviso anche dalla minoranza. Non vorrebbe che ora l'opposizione sconfessasse sé stessa.

Valentina APREA, *presidente*, apprezza la presenza del Vice Ministro Vegas, rilevando l'esigenza che il Governo confermi gli impegni assunti per sostenere il settore dell'editoria.

Manuela GHIZZONI (PD) precisa di aver apprezzato il richiamo al settore dell'editoria fatto dal relatore, ma ribadisce che manca un'analoga attenzione ad altri settori che versano in situazioni altrettanto critiche.

La Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole con condizione del relatore (*vedi allegato 2*).

**DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.**

**C. 3610 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 luglio 2010.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizione sul provvedimento in esame (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere presentata dal relatore.

**La seduta termina alle ore 16.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 14 luglio 2010.*

**Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.**

**C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.20 alle 16.45.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*COMITATO RISTRETTO*

*Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.*

*C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti.*

## ALLEGATO 1

**Nuova disciplina del prezzo dei libri.**  
**C. 1257 Levi.**

**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*(Oggetto e finalità generali).*

1. La presente legge ha per oggetto la disciplina del prezzo dei libri.

2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura, alla tutela del pluralismo dell'informazione.

ART. 2.

*(Disciplina del prezzo dei libri).*

1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.

2. È consentita la vendita dei libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1.

3. Ad esclusione del mese di dicembre, agli editori è consentita la possibilità di realizzare campagne promozionali, per un periodo non superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato ai sensi del comma 1 che eccedano il limite indicato al comma 2. È comunque fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati, di non aderire a tali campagne promozionali.

4. La vendita di libri ai consumatori finali è consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1:

*a)* in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

*b)* in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università;

*c)* quando i libri sono venduti per corrispondenza o nell'ambito di attività di commercio elettronico.

5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:

*a)* libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;

*b)* libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;

*c)* libri antichi e di edizioni esaurite;

*d)* libri usati;

*e)* libri posti fuori catalogo dall'editore;

f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;

g) edizioni destinate in via prioritaria ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi.

6. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato in via preventiva ai sensi del comma 1, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.

7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

8. La vendita di libri, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

9. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 8; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.

ART. 3.

*(Abrogazioni).*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 10 novembre 2010.

2. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge è abrogato l'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

ART. 4.

*(Clausola di neutralità finanziaria).*

1. I comuni provvedono alle attività di cui al comma 9 dell'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci  
delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.  
C. 3594 Governo.**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 3594, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010;

considerate, in particolare la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza), la Tabella n. 7 recante lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2010 e la Tabella n. 13, recante lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2010;

premesso che appare necessario sostenere il settore dell'editoria che versa in una grave situazione di crisi, dando seguito agli impegni già assunti dall'Esecu-

tivo nei confronti del Parlamento, per reperire le risorse necessarie;

ribadito in particolare il parere espresso dalla VII Commissione, nella seduta del 10 marzo 2010, sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria (Atto n. 183);

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

*con la seguente condizione:*

appare necessario predisporre alla Tabella 2, per le parti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'editoria, adeguati finanziamenti a sostegno del settore, prevenendo in particolare la concessione di agevolazioni per l'emittenza radiofonica e televisiva locale, per i giornali italiani all'estero e per i giornali dei movimenti dei consumatori.



## ALLEGATO 3

**DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.  
C. 3610 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3610 Governo, recante: « Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia »;

premesso, in particolare, che risulta indispensabile fornire adeguate indicazioni

sulle modalità di utilizzo delle risorse previste all'articolo 1, comma 2;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

appare necessario avere un'adeguata informazione sulle modalità di attuazione del riparto delle risorse assegnate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, previste dall'articolo 1, comma 2.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci della amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2010.	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli) .....	156
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger ed abb. (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione) ..	158
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) .....	164
D.L. 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) .....	159
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 226 (Rilievi alla I Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Espresi rilievi) .....	159
ALLEGATO 2 (Rilievi deliberati dalla Commissione) .....	165
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	160
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-03157 Realacci: Adeguatezza della disciplina in tema di rilascio delle concessioni di coltivazione di idrocarburi ai fini della sicurezza ambientale.	
5-02855 Lo Presti e Ghiglia: Controlli sui pozzi petroliferi nei mari italiani per prevenire disastri ecologici .....	160
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	168
5-02846 Bratti e Mariani: Misure di contrasto dei fenomeni di inquinamento nella discarica esaurita di Molino Boschetti .....	160
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	171
5-02023 Esposito e Mariani: Realizzazione dei lavori di bonifica dell'area inquinata « Basse di Stura » di Torino .....	161
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	175

5-03186 Velo: Attività di trivellazioni al largo delle coste dell'isola d'Elba .....	161
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	177

## RISOLUZIONI:

7-00304 Alessandri: Sull'incendio sviluppatosi in località Vascigliano nell'area destinata ad attività industriali nel comune di Stroncone (Terni).	
7-00309 Bocci: Sull'incendio sviluppatosi in località Vascigliano nell'area destinata ad attività industriali nel comune di Stroncone (Terni) (Seguito della discussione congiunta e rinvio) ..	161
7-00350 Alessandri: sulla revisione in senso restrittivo, della disciplina in materia di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia.	
7-00356 Zamparutti: sulla revisione in senso restrittivo, della disciplina in materia di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia (Discussione congiunta e rinvio) .....	162

## SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.*

**La seduta comincia alle 12.50.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.**

**C. 3593 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci della amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.**

**C. 3594 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2010.**

**Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).**

(Relazione alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).*

La Commissione prosegue l'esame rinviato il 13 luglio 2009.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che non sono pervenuti emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3594. Ricorda, inoltre, che il relatore ha proposto, nella precedente seduta, di riferire favorevolmente alla V Commissione sul disegno di legge recante rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2009, nonché sul disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle parti di competenza della VIII Commissione.

Gianpiero BOCCI (PD) evidenzia alcune criticità del rendiconto 2009 e dell'assestamento di bilancio 2010, per quanto di competenza della VIII Commissione. Relativamente alla missione 14 « Infrastrutture pubbliche e logistica », fa notare come il rapporto tra autorizzazioni e massa spendibile scende dal 52,7 per cento al 46,5 per cento. Si tratta di dati che, come evidenziato dalla Corte dei conti, rivelano criticità nella realizzazione del programma.

Relativamente poi al programma 14.5 « Sistemi idrici, idraulici ed elettrici », osserva, inoltre, un deciso peggioramento sia nel rapporto pagamenti/autorizzazioni di cassa, che scende dal 79,9 per cento a valori attorno al 25 per cento, sia nel rapporto autorizzazioni/massa spendibile che scende dall'85,6 per cento al 64,9 per cento.

Per quanto riguarda poi l'analisi del rendiconto relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare per l'anno 2009, gli stanziamenti di competenza sono concentrati in un'unica missione. Lo stanziamento iscritto nella missione 18 « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente », pari a 1.291,2 Meuro, assorbe infatti l'88 per cento del totale del Ministero (1.467 Meuro). All'interno della missione segnala, per la rilevanza dello stanziamento, i programmi 18.1 « Conservazione dell'assetto idrogeologico » (275,8 Meuro), 18.3 « Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento » (275,1 Meuro) e 18.5 « Sviluppo sostenibile » (316,2 Meuro), che unitamente considerati coprono poco meno del 70 per cento dello stanziamento complessivo della missione. Fa notare come tali cifre evidenzino il forte calo, oltre 600 Meuro, pari al 30 per cento, degli stanziamenti di competenza del Ministero dell'Ambiente. Sottolinea come tale diminuzione derivi dal netto decremento registrato nei programmi 18.1 e 18.3, che non viene compensato dai lievi aumenti registrati negli altri programmi. Aggiunge che la Corte dei conti ha evidenziato come l'esercizio 2009 si caratterizzi per un peggioramento degli indici finanziari. Relativamente al programma 18.1 « Conservazione dell'assetto idrogeologico », segnala l'esiguo valore del rapporto pagamenti/autorizzazioni di cassa, che risulta inferiore al 14 per cento, a causa della totale assenza di pagamenti nel capitolo 8640 (a fronte di una dotazione di 118,8 Meuro) relativo al Piano strategico nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Per quanto riguarda il programma 18.5 « Sviluppo sostenibile », incentrato sulle attività di attuazione del Protocollo di Kyoto, segnala che oltre metà delle risorse (190 Meuro) sono allocate nel capitolo 7981 « Fondo rotativo per Kyoto »: precisa che la tardiva attuazione con decreto ministeriale 25 novembre 2008, seguito dal decreto del Ministro dell'economia 17 novembre 2009, ha determinato, per il 2009, un rapporto autorizzazioni/massa spendibile inferiore al 34 per cento.

Evidenzia poi, per la rilevanza che assumono nelle politiche di competenza della VIII Commissione, gli stanziamenti

relativi all'ANAS che insistono nel rendiconto del Ministero dell'economia e delle finanze. Fa quindi notare come complessivamente nei tre capitoli 1870, 7372 e 7365 (all'interno della missione 13 « Diritto alla mobilità ») sia iscritta una dotazione di competenza di 1.573,6 Meuro, principalmente concentrati (1.204 Meuro) nel capitolo 7372 « Contributi in conto impianti » da corrispondere all'Anas spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture. Mentre precisa che nello stesso capitolo si registra un volume di residui a fine anno pari a 2086,7 Meuro, fa notare che lo stanziamento di competenza complessivo dei tre capitoli citati è più che dimezzato rispetto al consuntivo 2008 (-54,6 per cento).

Segnala, infine, per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio 2010, che l'assestamento non sembra tenere conto dello stanziamento di un miliardo di euro per la realizzazione di un Piano nazionale straordinario per il rischio idrogeologico, di cui alla delibera CIPE del 6 novembre 2009, poi confluito nella legge finanziaria per il 2010, che, all'articolo 2, comma 240, destina ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico (individuate dal Ministero dell'ambiente, sentite le Autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile) le predette risorse a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere *b*) e *b-bis*), del decreto legge n. 185 del 2008.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2009 e la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2010, con riferimento, rispettivamente, alla Tabella n. 2 « Stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 » (limitatamente alle parti di competenza), alla Tabella n. 9 « Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2010 » e alla Tabella n. 10 « Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 » (limitatamente alle parti di competenza).

Delibera, altresì, di nominare il deputato Stradella relatore presso la V Commissione.

**Disposizioni in favore dei territori di montagna.**

**Testo unificato C. 41 Brugger ed abb.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame rinviato nella seduta del 13 luglio scorso.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizione, che illustra sinteticamente (*vedi allegato 1*).

Carmen MOTTA (PD) fa presente che il testo unificato sul quale è chiamata ad esprimersi la Commissione rappresenta una buona sollecitazione alla salvaguardia dei comuni montani, dei quali si intende evitare lo spopolamento.

Sottolinea al contempo che, mentre il testo unificato si muove nell'ambito sopra richiamato, la manovra economica, attualmente all'esame del Senato, reca misure che penalizzano le regioni e i comuni, in particolare quelli montani.

Esprime comunque un giudizio positivo sul testo, che ha il pregio di suscitare interesse per un tema come quello dei comuni montani, nonostante i numerosi interventi diretti invece a incidere negativamente in tale ambito: richiama, a titolo esemplificativo, la cancellazione del Fondo per la montagna e la riduzione del Fondo per gli investimenti di cui beneficiano i

piccoli comuni, nonché l'eliminazione delle agevolazioni per il gasolio e le limitazioni del servizio scolastico e farmaceutico delle aree montane.

Nell'esprimere condivisione sulle disposizioni relative al corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, sottolinea l'importanza di quanto previsto nella condizione recata dalla proposta di parere formulata dal relatore circa la possibilità di affidare lavori pubblici con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con invito rivolto a 3 soggetti, per tutti i lavori di importo fino a 1 milione di euro. Ritiene però che in tale attività i comuni montani dovranno essere supportati da altre organizzazioni.

Conclude nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, evidenziando al contempo come le risorse previste per perseguire gli obiettivi del provvedimento in titolo siano insufficienti, visto che il Fondo istituito all'articolo 3 presenta una dotazione ridotta rispetto al testo originario in quanto quota parte delle risorse, relative all'accantonamento del Ministero dell'interno del « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, sono state destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati, di cui, peraltro, non contesta l'utilità. Ritiene, inoltre, che occorrerebbe meglio approfondire quanto previsto dagli articoli 8 e 9, recanti, rispettivamente, disposizioni dirette a tutelare la buona fede dell'acquirente di beni gravati da usi civici e la deroga ad alcune disposizioni del Codice ambientale.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI esprime un giudizio positivo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

**D.L. 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.**

**C. 3610 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame rinviato nella seduta del 13 luglio scorso.

Sergio PIZZOLANTE (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.10.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.**

**Atto n. 226.**

(Rilievi alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Espressi rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 13 luglio 2010.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, formula una proposta di rilievi (*vedi allegato 2*) che illustra, sottolineando come tale proposta sia stata predisposta tenendo

nella dovuta considerazione tutte le osservazioni emerse nel corso del dibattito delle precedenti sedute.

Raffaella MARIANI (PD) esprime un giudizio positivo sulla proposta di rilievi formulata dalla relatrice che recepisce gran parte delle considerazioni formulate dal gruppo del Partito Democratico. Per tale motivo preannuncia un voto favorevole sulla proposta di rilievi, precisando al contempo che il voto del suo gruppo presso la I Commissione, competente ad esaminare il provvedimento in titolo, sarà invece un voto contrario. Sottolinea che tale voto si fonda sulla contrarietà del gruppo del Partito Democratico alla privatizzazione di un bene, quale l'acqua, alla quale peraltro non si affianca alcuna regolazione, che viene invece demandata ad altri atti, quali i contratti di servizio, esponendo così i cittadini e le comunità al rischio di atteggiamenti speculativi, improntati unicamente alla ricerca del profitto da parte dei gestori privati dei servizi.

Aggiunge che il provvedimento in esame tradisce gli impegni a suo tempo presi dal Governo e dalla maggioranza in ordine alla salvaguardia del ruolo dei comuni nella gestione dei servizi idrici e della conferma della pubblica proprietà delle risorse idriche.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) preannuncia un voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di rilievi in nome dello sforzo compiuto dalla relatrice per recepire nella proposta medesima le considerazioni emerse nel corso del dibattito. Prende atto positivamente dell'auspicio, recato nella proposta di rilievi, di un futuro provvedimento legislativo che, per il servizio idrico, modificando il comma 8, lettera a) dell'articolo 23-*bis* del decreto legge n. 112 del 2008, stabilisca il principio dell'accessione a privati solo « fino al 40 per cento » del capitale azionario delle società *in house*. Annuncia che comunque il voto del suo gruppo presso la I Commissione sarà un voto contrario in virtù della contrarietà al processo di privatizzazione del servizio idrico.



Mauro LIBÈ (UdC), mentre dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di rilievi formulata dalla relatrice, preannuncia il voto di astensione presso la I Commissione in considerazione della posizione del gruppo UDC favorevole ad una liberalizzazione effettiva dei servizi pubblici locali.

Conclude precisando, in ordine agli affidamenti *in house*, che le gestioni dei servizi effettuate dai privati non possono essere svolte altresì dai soggetti pubblici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 13.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.35.

**INTERROGAZIONI**

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia, e per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.*

**La seduta comincia alle 14.**

**5-03157 Realacci: Adeguatezza della disciplina in tema di rilascio delle concessioni di coltivazione di idrocarburi ai fini della sicurezza ambientale.**

**5-02855 Lo Presti e Ghiglia: Controlli sui pozzi petroliferi nei mari italiani per prevenire disastri ecologici.**

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ermete REALACCI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario Saglia per la risposta seria e documentata fornita, della quale, tuttavia, non può dirsi pienamente soddisfatto. Infatti, pur prendendo atto delle profonde differenze esistenti – sul piano legislativo e della qualità delle attività imprenditoriali – fra gli Stati Uniti e l'Italia, ribadisce che l'assoluta peculiarità e delicatezza dei mari italiani – e in generale del Mediterraneo – impongono, a suo avviso, l'adozione di misure adeguate a eliminare o, almeno ridurre al minimo, ogni rischio di incidente derivante dallo svolgimento nel nostro Paese di attività di ricerca o estrazione di idrocarburi *off-shore*. In tal senso, nell'esprimere apprezzamento per le misure legislative annunciate dal Governo a tutela delle aree marine protette, rivolge un caldo appello al Governo a valutare l'opportunità di adottare una vera e propria moratoria delle concessioni petrolifere nonché della sospensione delle trivellazioni in atto, in attesa che le attività ministeriali in corso, volte ad una attenta verifica della situazione italiana e alla predisposizione di misure coordinate a livello europeo, si traducano in norme più rigorose e in controlli più stringenti sulla affidabilità delle imprese operanti nel settore e sulla loro concreta capacità, organizzativa ma anche finanziaria, di farsi carico degli eventuali danni ambientali provocati nel corso delle attività industriali.

Roberto TORTOLI (Pdl), *presidente*, cofirmatario dell'interrogazione Lo Presti n. 5-02855, rinuncia alla replica.

**5-02846 Bratti e Mariani: Misure di contrasto dei fenomeni di inquinamento nella discarica esaurita di Molino Boschetti.**

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Raffaella MARIANI (PD), replicando, prende atto della risposta fornita dal sottosegretario, di cui si riserva di approfondire i contenuti. Precisa, peraltro, che sarà cura degli enti territoriali interessati verificare la sussistenza delle condizioni per attivare il Ministero dell'ambiente, secondo le procedure indicate dal sottosegretario Menia, al fine di eliminare l'eventuale danno ambientale o quantomeno di scongiurare il rischio di una sua estensione.

**5-02023 Esposito e Mariani: Realizzazione dei lavori di bonifica dell'area inquinata « Basse di Stura » di Torino.**

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Stefano ESPOSITO (PD), replicando, dichiara di prendere atto positivamente della risposta fornita dal sottosegretario, che si riserva in ogni caso di approfondire per verificare, in particolare, l'effettiva sussistenza di risorse a disposizione dei enti territoriali per il completamento dei lavori di bonifica dell'area inquinata oggetto del proprio atto di sindacato ispettivo.

**5-03186 Velo: Attività di trivellazioni al largo delle coste dell'isola d'Elba.**

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Ermete REALACCI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, esprime apprezzamento per la risposta fornita dal sottosegretario Menia che contiene elementi positivi di rassicurazione per le popolazioni che vivono nell'arcipelago Toscano. Nel ricordare, inoltre, il positivo ruolo svolto dalla Commissione in occasione della recente discussione del provvedimento correttivo del Codice ambientale, che ha portato all'introduzione del divieto di ricerca, prospezione ed

estrazione di idrocarburi all'interno e per una fascia di 12 miglia attorno al perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, nonché nella fascia marina di 5 miglia lungo tutte le coste nazionali, formula un forte auspicio affinché il Ministero dell'ambiente svolga un ruolo attivo ai fini di una rigorosa revisione dell'intera normativa in materia di rilascio delle concessioni petrolifere.

Roberto TORTOLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**7-00304 Alessandri: Sull'incendio sviluppatosi in località Vascigliano nell'area destinata ad attività industriali nel comune di Stroncone (Terni).**

**7-00309 Bocci: Sull'incendio sviluppatosi in località Vascigliano nell'area destinata ad attività industriali nel comune di Stroncone (Terni).**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata nella seduta del 1° luglio 2010.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) chiede ai presentatori delle risoluzioni in titolo di svolgere gli approfondimenti necessari per verificare se corrisponde al vero che nei comuni interessati dall'incendio sarebbero state emanate dai sindaci le ordinanze con le quali si consentirebbe la ripresa dell'attività agricola nei territori interessati. Ri-

tiene, infatti, che se tale informazione dovesse risultare confermata, sembrerebbe che la situazione relativa all'inquinamento conseguente all'incendio sia da considerare in parte superata.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle risoluzioni in titolo ad altra seduta.

**7-00350 Alessandri: Sulla revisione in senso restrittivo, della disciplina in materia di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia.**

**7-00356 Zamparutti: Sulla revisione in senso restrittivo, della disciplina in materia di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia.**

*(Discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto.

Angelo ALESSANDRI (LNP) illustra la risoluzione presentata, di cui è primo firmatario. Afferma che con l'atto di sindacato in esame ha inteso proporre all'attenzione della Commissione alcune questioni generali riguardanti la produzione di energia eolica, affinché sulle stesse si sviluppasse un dibattito aperto e franco. Sottolinea, al riguardo, che dai dati disponibili emerge un incremento molto rilevante degli impianti eolici realizzati o in corso di realizzazione, con un dato complessivo pari ad oltre 11.000 megawatt, ai quali si aggiungeranno altri 70.000 megawatt, una volta che saranno approvate le nuove autorizzazioni. A fronte di tale situazione, non solo l'energia eolica risulta capace di generare solo una piccola percentuale dell'intero ammontare delle energie rinnovabili, ma essa gode di agevolazioni tali per cui l'investimento risulta interamente ripagato dagli incentivi, il cui costo, viene totalmente scaricato sulla bollette elettriche che i cittadini sono chiamati a pagare. Ritiene, quindi, che occorra definire un piano che attesti il bisogno energetico di ciascuna regione, sulla base del quale

ridefinire le autorizzazioni necessarie alla produzione di energia.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) illustra la risoluzione di cui è prima firmataria, ritenendo che occorra definire una strategia di politica energetica onde evitare scelte sconsiderate, come quella del nucleare e degli investimenti sporadici ed arbitrari. Fa notare come dalla lettura dei dati sulla produzione di energia eolica risulti non solo una concentrazione degli impianti nelle regioni meridionali dove si riscontrano fenomeni di illegalità diffusa, ma anche un aumento spropositato di autorizzazioni relative alla produzione di tale energia, che al momento si attesta sugli 11.000 megawatt, ai quali andranno aggiunti altri 70.000 megawatt connessi ai progetti in corso di approvazione. Aggiunge che il favore per l'incentivazione di tale settore non risulta giustificato se si ha riguardo alla capacità di produzione di energia che si attesta intorno ad una percentuale ridotta. Quanto agli impegni contenuti nella risoluzione, rileva che nei giorni scorsi sembrerebbero essere state emanate le linee guida nazionali sugli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. Ribadisce, inoltre, la necessità che l'Associazione nazionale energia del vento sia espunta dalla lista delle associazioni ambientali riconosciute, stante il conflitto di interessi derivante dalla possibilità di partecipare alle conferenze di servizi o alla costituzione in giudizio contro provvedimenti di diniego delle autorizzazioni.

Salvatore MARGIOTTA (PD), pur ritenendo auspicabile qualsiasi dibattito costruttivo sul tema, ritiene opportuno evitare semplificazioni eccessive. Rileva, infatti, che una cosa è richiedere che la produzione di energia eolica sia effettuata rispettando la normativa di settore, altra cosa è immaginare di tornare indietro rispetto alla strada intrapresa sulle energie rinnovabili. È vero che nel Mezzogiorno vi è una maggiore concentrazione di impianti eolici, ma questo non è dovuto ai fenomeni di illegalità dei territori, quanto ad una

maggiore incidenza del vento negli stessi territori. Ricorda l'esperienza della sua regione, la Basilicata, che ha seguito un percorso serio in merito, dotandosi di un piano organico in ordine alle capacità di produzione degli impianti. Certo, problemi connessi all'impatto visivo degli impianti sussistono, mentre reputa destituite di fondamento preoccupazioni legate alla salute umana. Occorre, quindi, che la produzione di energia eolica sia assoggettata a regole precise ed uniformi sull'intero territorio nazionale. Avendo condiviso l'obiettivo di raggiungere una produzione di energia da fonti rinnovabili pari al 20 per cento, l'unico strumento idoneo risulta essere la produzione di energia eolica, in quanto la capacità produttiva degli impianti fotovoltaici risulta ancora marginale. Risulta difficile poter vincere le sfide del futuro quando pregiudizialmente si esprime una contrarietà su tutto. Certamente il rischio che si possa utilizzare il *business* dell'eolico per operazioni poco trasparenti se non illegali è forte ed occorre vigilare attentamente; la regione Basilicata effettua al riguardo un serio ed approfondito controllo sulle aziende che avanzano richiesta. Conclude, quindi, affermando che, seppur è d'accordo nello svolgere un confronto serio ed approfondito sulla materia, ritiene inutili se non dannose demonizzazioni del settore *tout court*.

Roberto TORTOLI, *presidente*, accoglie senz'altro la sollecitazione ad aprire un dibattito sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, che a suo avviso dovrebbe avere al centro la sfida, posta dalla realtà dello sviluppo scientifico, che l'Italia ha il dovere di raccogliere per ritagliarsi uno spazio autonomo fra i grandi Paesi dotati di tecnologie innovative per la produzione di energia. Sotto questo profilo, condivide quanto affermato dal deputato Margiotta circa la necessità di indirizzare gli investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo e in impianti tecnologi-

camente all'avanguardia, tenendo come criterio fondamentale quello della vocazione dei vari territori e della specificità delle diverse fonti di energia. In tal senso, nel ritenere un errore impostare il dibattito sull'eolico dando l'impressione di volere demonizzare questa specifica fonte di energia, sottolinea le grandi potenzialità della geotermia e conclude richiamando la necessità di tenere sempre presente, anche nel dibattito sulle fonti rinnovabili, l'annosa questione della mancanza di un piano energetico nazionale che definisca in modo chiaro le priorità d'intervento, il fabbisogno e gli obiettivi strategici nazionali, le potenzialità di ciascuna delle diverse fonti energetiche disponibili e le prospettive di sviluppo delle varie tecnologie esistenti.

Angelo ALESSANDRI (LNP) intervenendo per una precisazione, rileva che il Paese abbia quanto mai bisogno di un *mix* energetico, mentre al momento tutta l'attenzione sembra concentrarsi sulla produzione eolica, nonostante la sua scarsa capacità produttiva e gli ingenti costi sopportati dai cittadini sui quali ricadono, attraverso la bolletta, gli incentivi vigenti a favore del settore. Ricorda che dopo il disastro del Vajont l'Italia ha smesso di credere nella produzione idroelettrica nonostante ci siano ancora margini di produzione rilevanti. Propone, quindi, che la Commissione avvii un breve ciclo di audizioni in materia, ascoltando i rappresentanti del Gestore servizi energetici, dell'Associazione nazionale del vento, nonché dell'Associazione nazionale dei Comuni.

Roberto TORTOLI, *presidente*, fa presente che la richiesta di audizioni testè presentata sarà discussa nel prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in favore dei territori di montagna  
(Testo unificato C. 41 Brugger ed abb.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 41 e abbinate, recante « disposizioni in favore dei territori di montagna », come risultante dagli emendamenti approvati dalla V Commissione nella seduta del 7 luglio 2010,

considerato che i criteri indicati nell'articolo 2 in ordine all'individuazione dei comuni di montagna sembrano ampliare eccessivamente l'ambito oggettivo del provvedimento con il rischio che la Commissione europea, alla quale deve essere comunicato il provvedimento, neghi la prescritta autorizzazione ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

rilevato che l'articolo 4, estende, per i comuni montani, le possibilità di affidare lavori pubblici con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, permettendo tale procedura negoziata, con invito rivolto a 3 soggetti, per tutti i lavori di importo fino a 1,5 milioni di euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

preso atto che il disegno di legge S.1208 recante delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti

locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali, come approvato dalla Camera dei deputati, prevede un'analogha disposizione per i piccoli comuni, fino a 5.000 abitanti, per lavori di importo fino a 1 milione di euro;

ritenuto opportuno garantire, da un lato, l'uniformità delle procedure per la scelta degli operatori economici e, dall'altro, assicurare un numero di imprese da consultare almeno pari a quello attualmente previsto dal codice per l'affidamento con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, di lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

sia sostituito l'articolo 4, comma 1, con il seguente: 1. All'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente: « 7-ter. Per i comuni montani, il limite superiore di importo previsto dal comma 7-bis è pari a un milione di euro ».



## ALLEGATO 2

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (Atto n. 226).****RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, emanato ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto legge n. 112 del 2008;

ritenuta l'opportunità di garantire una particolare tutela alle società *in house* che hanno dimostrato una gestione efficiente del servizio pubblico locale, anche in considerazione degli investimenti da loro effettuati;

considerato, con riferimento al settore idrico, che appare auspicabile l'adozione di un successivo provvedimento legislativo che, modificando il comma 8, lettera *a*) dell'articolo 23-bis del decreto legge n. 112 del 2008, stabilisca il principio dell'accessione a privati solo « fino al 40 per cento » del capitale azionario delle società *in house*;

rilevato che dalla disciplina in esame sono stati esclusi diversi settori, quali quello del gas naturale, della distribuzione di energia elettrica, del trasporto ferroviario regionale e della gestione delle farmacie locali, per i quali sono state espressamente fatte salve le norme vigenti in tali ambiti e che, pertanto, l'articolo 23-bis si applica, allo stato, prevalentemente ai servizi pubblici locali dei rifiuti e dell'acqua, sui quali quindi incidono in modo sostanziale le misure recate dallo schema di decreto in questione;

ritenuto opportuno, per evitare interpretazioni strumentali, specificare che le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, che costituiscono strumenti di gestione integrata delle risorse energetiche sul territorio, in considerazione della relativa specificità, non devono rientrare tra i servizi pubblici locali;

considerato che, all'articolo 2, in relazione alla definizione da parte degli enti locali degli obblighi di servizio pubblico, occorre chiarire che detti obblighi devono essere previamente definiti al momento dell'emanazione del bando di gara, in coerenza con quanto previsto all'articolo 3, comma 5, ai sensi del quale i livelli dei servizi da garantire sono specificati in apposito contratto di servizio da allegare ai capitolati di gara;

ritenuto che, all'articolo 4, il limite di 50.000 unità ai fini della richiesta del parere dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, si presenta discriminante per i comuni più grandi e appesantisce il lavoro della stessa Autorità con richieste per valori già riconosciuti come poco significativi;

ritenuto opportuno specificare, all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), che la chiusura dei bilanci è da ritenersi « in utile », qualora risulti « in utile » la media degli ultimi tre anni;

ritenuto che, in mancanza di una definizione univoca dei costi operativi del servizio idrico integrato, la lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 4 rischia di penalizzare le gestioni maggiormente efficienti,



qualora in detti costi venissero ricompresi, ad esempio, i costi di investimento ovvero i costi per interventi di protezione idraulica;

considerato che l'articolo 5 assoggetta al patto di stabilità interno gli affidatari cosiddetti « *in house* » di servizi pubblici locali, prevedendo, tra l'altro, che gli enti locali siano responsabili dell'osservanza, da parte dei predetti soggetti al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno;

considerata la necessità, in relazione al comma 3 dell'articolo 8 – che prevede il divieto di nominare amministratori di società partecipate dagli enti locali coloro che nei tre anni precedenti hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 267 del 2000, negli enti locali che detengono quote di partecipazione di capitale nella stessa società – di ridurre la durata del divieto, e comunque, di escludere dal divieto coloro che esercitano unicamente funzioni di indirizzo o alta amministrazione, quali ad esempio i membri dell'assemblea, che di norma si limitano ad approvare i bilanci o a svolgere funzioni di sorveglianza;

considerata la necessità di chiarire, al comma 8, lettera *d*) dell'articolo 23-*bis*, che gli affidamenti diretti assentiti anche dopo la data del 1° ottobre 2003, in vigore del comma 14 dell'articolo 113 del decreto legislativo n.267 del 2000, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, al fine di non ledere il legittimo affidamento di chi ha sottoscritto detti contratti in conformità al comma 14 dell'articolo 113;

considerata altresì l'esigenza di chiarire, allo scopo di non restringere la possibilità di concorrere all'apertura del mercato per quegli operatori economici organizzati sotto forma di gruppi di società, che il divieto di cui al primo periodo del comma 9 del citato articolo 23-*bis* non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da esse diret-

tamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

valutata l'opportunità di prevedere, al comma 2 dell'articolo 10, che il valore contabile non ancora ammortizzato dei beni strumentali venga rivalutato in relazione all'andamento dei prezzi;

valutata l'opportunità di favorire l'abolizione di enti inutili, prevedendo all'articolo 10, che nei casi di scioglimento dei Consorzi tra comuni a seguito del subentro del gestore del servizio pubblico locale, al trasferimento della proprietà dei beni mobili ed immobili ai singoli comuni si applicano le norme agevolative di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167;

considerato, infine, che l'articolo 1, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 2 del 2010 ha previsto – con una novella all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, – la soppressione, entro il 1° gennaio 2011, delle Autorità d'ambito territoriale (AATO) in materia di acqua e rifiuti, e che occorre pertanto coordinare lo schema in esame con tale previsione, che ha altresì demandato alle regioni il compito di attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

preso atto dell'ordine del giorno 9/2897/29 (Margiotto), accolto dal Governo come raccomandazione nella seduta del 18 novembre 2009, che impegna il Governo, alla luce della sentenza n. 196 del 2008 della Corte di Giustizia in materia di società miste, a presentare una relazione al Parlamento sulle società miste operanti nel settore dei servizi pubblici locali, anche fornendo adeguate linee guida alle amministrazioni interessate, affinché la struttura societaria e l'oggetto sociale delle imprese esistenti vengano adeguate a detta sentenza;

considerata la necessità, anche alla luce dell'ordine del giorno 9/2897/23 accolto dal Governo nella seduta del 18 novembre 2009, di potenziare la funzione di regolazione volta al contenimento delle

tariffe e alla effettiva promozione della concorrenza, anche a livello regionale;

rilevata l'opportunità di prevedere opportune garanzie per i dipendenti delle società pubbliche che, ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legge n. 112 del 2008, debbano cessare la gestione del servizio pubblico;

delibera di esprimere i seguenti rilievi:

1. all'articolo 1, si preveda espressamente che « Alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento collocate nel sottosuolo pubblico, ai relativi impianti di produzione, che costituiscono strumenti di gestione integrata delle risorse energetiche sul territorio, ed alle prestazioni in tal modo erogate, in considerazione della relativa specificità, non si applicano le disposizioni dettate dal presente regolamento »;

2. all'articolo 2, si specifichi che gli obblighi di servizio pubblico siano definiti dagli enti locali prima dell'emanazione del bando di gara, in coerenza con quanto previsto all'articolo 3, comma 5, ai sensi del quale i livelli dei servizi da garantire sono specificati in apposito contratto di servizio da allegare ai capitolati di gara;

3. all'articolo 3, dopo il comma 2, si inserisca un comma che preveda espressamente che « il divieto di cui al primo periodo del comma 9 dell'articolo 23-bis non si applica, oltre che alle società quotate in mercati regolamentati, anche alle società da esse direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile »;

4. all'articolo 4, comma 1, si sopprima il secondo periodo;

5. all'articolo 4, comma 2, lettera a), dopo le parole « alla chiusura dei bilanci in utile » siano inserite le parole: « calcolata come media degli ultimi tre anni »;

6. all'articolo 4, comma 2, si sopprima la lettera d);

7. si sopprima l'articolo 5;

8. all'articolo 8 si sopprima il comma 3 o, comunque, si riduca la durata del divieto di nomina ivi previsto da tre anni ad un anno e, in ogni caso, si escludano espressamente dal divieto coloro che esercitano unicamente funzioni di indirizzo o alta amministrazione;

9. all'articolo 10, si preveda che, nei casi di scioglimento dei Consorzi tra comuni a seguito del subentro del gestore del servizio pubblico locale, al trasferimento della proprietà dei beni mobili ed immobili ai singoli comuni si applicano le norme agevolative di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167;

10. al medesimo articolo 10, comma 2, si preveda che il valore contabile non ancora ammortizzato dei beni strumentali venga rivalutato in relazione all'andamento dei prezzi;

11. al medesimo articolo 10, si consideri l'opportunità di aggiungere un comma del seguente tenore:

« 4. In caso di cessazione anticipata della gestione del servizio pubblico locale l'importo che il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore per la cessione dei beni strumentali di cui al comma 1 e determinato sulla base dei criteri di cui all'articolo 24 lettere a) e b) del Regio decreto del 15 ottobre 1925 n. 2578. »;

12. all'articolo 12, comma 1, si sopprimano le lettere b) e c);

13. in relazione alla previsione di cui al comma 8, lettera d), dell'articolo 23-bis, si chiarisca che gli affidamenti diretti assentiti anche dopo la data del 1° ottobre 2003 in vigenza del citato comma 14 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000 cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

14. si valuti l'opportunità di prevedere l'obbligo per il Governo di presentare una relazione annuale al Parlamento sulle attività delle società miste operanti nel settore dei servizi pubblici locali.

## ALLEGATO 3

**5-03157 Realacci: Adeguatezza della disciplina in tema di rilascio delle concessioni di coltivazione di idrocarburi ai fini della sicurezza ambientale.****5-02855 Lo Presti e Ghiglia: Controlli sui pozzi petroliferi nei mari italiani per prevenire disastri ecologici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde congiuntamente alle due interrogazioni in quanto trattano argomenti analoghi.

In relazione all'incidente verificatosi nel Golfo del Messico, si informa che l'eruzione (*blow-out*) del pozzo Macondo, avvenuta in data 20 aprile 2010 durante il suo completamento da parte dell'impianto semisommersibile *Deepwater Horizon* (di proprietà della società Transocean, committente la British Petroleum), si è svolta in un contesto operativo estremamente severo ed è stata generata da una variegata serie di eventi sfavorevoli. Infatti, oltre all'elevato battente d'acqua sovrastante la testa del pozzo (1.500 m), si stava perforando un pozzo avente una profondità di circa 5.000 m, in un giacimento ad alta pressione e ad alta temperatura, che presentava caratteristiche mai investigate prima.

Con riferimento, invece, al contesto italiano, si evidenzia che le attività di ricerca e produzione di idrocarburi si svolgono nei mari italiani da 50 anni con grande regolarità e non hanno finora causato alcun fenomeno di inquinamento marino tale da rendere necessaria l'attuazione dei piani nazionali di emergenza.

Attualmente le condizioni dell'offshore italiano sono molto differenti rispetto a quelle che hanno caratterizzato l'incidente nel Golfo del Messico. Si opera, infatti, in campi già in produzione da molti anni e, grazie alle numerose indagini e ai pozzi già perforati, i relativi ambienti geologici e

le loro caratteristiche sono ben conosciuti. Le condizioni di giacimento, sia in termini di pressione e temperatura, sia per quanto riguarda la profondità dei fondali, sono molto meno impegnative rispetto a quelle del pozzo della BP. Inoltre, le ricerche e la produzione riguardano principalmente temi a gas.

Le aree di 11.000 kmq indicate nell'interrogazione equivalgono alle zone conferite agli operatori in regime di esclusiva per la ricerca. Date le difficoltà legate all'ottenimento delle autorizzazioni ad operare, le aree di effettiva ricerca in Italia non superano i 10 kmq, mentre, a fronte di circa 9.000 kmq di aree di concessione all'estrazione, gli impianti e i pozzi di idrocarburi interessano meno di 2 kmq. Si aggiunge, inoltre, che non è in atto alcun aumento del numero delle autorizzazioni alle trivellazioni petrolifere (né sulla terraferma né in mare). Nel corso di 60 anni circa sono stati trivellati in Italia 7.000 pozzi di idrocarburi (ad una media superiore a 100 pozzi l'anno), mentre attualmente le domande di autorizzazione alla trivellazione sono inferiori a 15 l'anno ed in continua flessione.

Nell'ambito del settore, il Ministero dello Sviluppo Economico è titolare degli aspetti minerari delle diverse attività in questione ed è dotato di specifici uffici ispettivi attivamente impegnati nella gestione tecnica e nella vigilanza sulle attività in terraferma ed in mare (U.N.M.I.G.).

In relazione al quesito sulle risorse tecniche e sugli obblighi normativi posti in essere per affrontare una possibile emergenza ambientale dovuta ad una fuoriuscita incidentale di petrolio offshore, si segnala che gli strumenti di valutazione, l'analisi dei rischi e i piani di gestione del rischio e delle emergenze sono obbligatori e specifici per ciascuna installazione. Essi sono, inoltre, riportati puntualmente nei documenti riguardanti la sicurezza e la salute che l'operatore presenta all'autorità di vigilanza. Sulla base di tali documenti, sempre presenti sugli impianti in attività, sono condotte, da parte dell'autorità di vigilanza, le opportune azioni ispettive ed esercitazioni per i piani di emergenza.

In caso di incidente (*la normativa di riferimento è la Legge 979/1982*), viene istituito dall'operatore un Comitato di emergenza che gestisce le attività della Società, in stretto raccordo con le autorità locali e si attiva, in ragione della rilevanza dell'incidente, anche l'apposita struttura della Protezione Civile che vede coinvolti tutti gli attori istituzionali interessati.

Si evidenzia, inoltre, che l'Italia dispone di un Sistema Nazionale Antinquinamento in Mare, strutturato sulla base delle disposizioni contenute in Convenzioni internazionali e, in particolare, nella « Convenzione internazionale sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia d'inquinamento da idrocarburi (OPRC Convention) e da sostanze pericolose e nocive (OPRC-HNS Protocol) ».

Tale strumento prevede un sistema d'allerta codificato che obbliga l'« inquinatore » ad una tempestiva comunicazione alla locale Capitaneria di Porto. Il Centro Operativo Antinquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare coordina le attività nel momento in cui si verifica un evento accidentale in grado di determinare un inquinamento marino immediato o creare le condizioni per un inquinamento potenziale.

Si aggiunge che l'attuale procedura di rilascio delle concessioni di idrocarburi in mare è stabilita da norme di recepimento di direttive comunitarie (*decreto legislativo*

*25 novembre 1995, n. 625 di attuazione della direttiva 94/22/CEE*), integrate dalla Legge n. 239 del 23 agosto 2004 e dalla Legge n. 99 del 23 luglio 2009, mentre la regolamentazione delle procedure di rilascio dei titoli minerari è stata recentemente disciplinata con decreto ministeriale 26 aprile 2010. Le domande sono istruite attraverso lo strumento della Conferenza dei servizi, sottoposte a valutazione di impatto ambientale e sono a totale evidenza pubblica: ogni procedimento può essere, infatti, visionato nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

La procedura vigente a livello nazionale prevede la necessità, prima di poter mettere in esercizio un pozzo, di ottenere almeno 3 diverse valutazioni ambientali favorevoli (alla prospezione, alla perforazione esplorativa, allo sviluppo ed estrazione) ed altrettante autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio da parte degli organi tecnici. Tale procedura, recentemente resa più restrittiva attraverso l'attuazione della Legge 99/2009, rende estremamente complesso e lungo il processo di sviluppo delle risorse nazionali – oggi, infatti, in forte declino (*impieghiamo più del doppio dei tempi medi OCSE per rilasciare una concessione*), ma garantisce, attraverso i successivi passaggi amministrativi e tecnici descritti, un'analisi approfondita e un'informazione diffusa superiore a quella di qualunque altro Paese.

Con riferimento al quesito sull'opportunità di promuovere l'introduzione di una normativa *ad hoc* per le attività di estrazione *offshore* in grado di meglio tutelare la salute umana e salvaguardare la fauna marina nelle aree interessate al pompaggio di petrolio greggio, si segnala che, a seguito dell'incidente del Golfo del Messico, il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente disposto la costituzione, nell'ambito della Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse minerarie, di un gruppo di lavoro di esperti.

Nel corso delle riunioni e audizioni svolte, tale Gruppo si è già attivato per acquisire tutte le informazioni disponibili sull'incidente, inoltrando una richiesta di informazioni al Governo statunitense, allo

scopo di avviare una rilettura tecnica e procedurale di precedenti casi di *blow-out* avvenuti nel resto del mondo. Si è, inoltre, impegnato a verificare, attraverso la rilettura dei manuali tecnici e audizioni effettuate con gli operatori interessati, l'effettiva adeguatezza sia delle procedure operative per prevenire e fronteggiare i rischi reali sia l'attualità delle leggi e normative vigenti in Italia alla luce di quanto avvenuto nel Golfo del Messico.

Nel contempo, a Bruxelles, sono state poste in essere specifiche azioni per garantire la sicurezza delle operazioni *offshore* e la protezione dei cittadini europei e dell'ambiente.

Durante l'ultima riunione tecnica, svoltasi in data 25 giugno 2010 con la partecipazione italiana, la Commissione ha illustrato i due punti principali su cui intende concentrare il dibattito: gestione del rischio e rafforzamento della sicurezza delle operazioni *offshore*. A tale proposito, l'intento è quello di agire su un'eventuale revisione legislativa, sull'aumento degli standard di sicurezza, su un'esplicita ripartizione di competenze e responsabilità e sulla creazione di meccanismi di risposta efficaci in caso di crisi.

Su quest'ultimo punto sono stati individuati gli strumenti attuali di verifica dell'efficacia dei meccanismi di risposta: *European Maritime Safety Agency*, Protezione Civile e un gruppo trasversale, in fase di costituzione, che vedrebbe la partecipazione di diversi servizi della Commissione. Gli obiettivi sono la definizione di regimi di regolazione chiari ed efficaci, la realizzazione di sufficienti standard di trasparenza e lo sviluppo di *best practice*.

Si aggiunge, inoltre, che i rappresentanti degli Uffici competenti del Ministero dello Sviluppo Economico sono stati convocati, per il giorno 14 luglio 2010, dal

Commissario UE per l'Energia, per avviare un confronto, con gli altri enti di regolazione dell'Unione Europea, in merito alla questione in oggetto e, in particolare, ai sistemi di sicurezza adottati nelle attività *offshore*.

Il 22 luglio 2010 si riunirà, invece, la Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie (CIRM) del Ministero dello Sviluppo Economico per discutere gli esiti delle verifiche preliminari e delle proposte formulate da un Gruppo di Lavoro *ad hoc*, istituito in ambito CIRM, per acquisire informazioni dettagliate sulle cause e sulle circostanze che hanno determinato l'incidente verificatosi nel Golfo del Messico.

In relazione, infine, al quesito riguardante l'opportunità di fermare tutte le nuove trivellazioni petrolifere, si informa che sono in fase di pubblicazione nuove norme volte a riformare in senso restrittivo il sistema delle autorizzazioni per la ricerca e l'estrazione degli idrocarburi (*inserite nell'ultimo schema di Decreto di riforma del codice ambientale approvato dal Consiglio dei Ministri*).

Queste norme vanno, quindi, ad aggiungersi alle misure attuali già particolarmente garantiste rispetto alla normativa europea e internazionale. Si ritiene, infatti, che si debba salvaguardare la salute umana e l'ambiente, cercando di evitare l'imposizione di divieti generalizzati che potrebbero risultare anche scarsamente efficaci. Le misure in essere consentono, dunque, di perseguire tali obiettivi, tutelando, nel contempo, l'industria petrolifera nazionale, che rappresenta un'eccellenza a livello mondiale, caratterizzata da numerose aziende, anche medio-piccole, in grado di svolgere con diligenza ed in condizioni di massima sicurezza le proprie attività.



## ALLEGATO 4

**5-02846 Bratti e Mariani: Misure di contrasto dei fenomeni di inquinamento nella discarica esaurita di Molino Boschetti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione n. 5-02846 presentata dagli onorevoli Bratti e Mariani,, dove si segnalano una situazione di criticità ambientale derivante dalla presenza di una discarica esaurita, denominata « Molino Boschetti », situata nel Comune di Sant'Agostino (FE), che avrebbe comportato una forte contaminazione diffusa nel territorio circostante e le cui infiltrazioni di percolato avrebbero provocato lo smottamento di una parte di una nuova discarica costruita nelle vicinanze e delle contraddizioni e incertezze in merito al procedimento autorizzativo e alle attività di gestione della stessa, si rappresenta quanto segue.

Da una ricognizione effettuata presso gli uffici della Direzione Generale di questo Ministero, competente per materia, non risulta presente agli atti né documentazione relativa alla discarica, né copie di ordinanze contingibili e urgenti eventualmente emanate dal Sindaco competente, ex articolo 191 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.

Le informazioni sulla situazione segnalata sono state quindi richieste alla Regione Emilia-Romagna, alla Prefettura di Ferrara, alla Provincia di Ferrara e all'ARPA Emilia-Romagna e da quanto pervenuto emerge sostanzialmente il quadro seguente.

Il Comune di Cento (FE), nel 1985, ha acquisito un terreno in località Molino Boschetti di Sant'Agostino (FE), su cui è stata realizzata la discarica *de qua*, entrata poi in funzione nel 1987 ed esaurita nel 1998, gestita all'epoca dalla ditta France Dehtes per conto dell'Associazione di Comuni di Cento, Sant'Agostino, Mirabello, Pieve di Cento, Castello d'Argile. La disca-

rica ha avuto diverse gestioni succedutesi nel tempo, passando dalla gestione comunale, fino al 1998, alla gestione della società S.I.T.A. FD S.p.A. di Mestre (VE), fino alla gestione attuale della società C.M.V. Servizi S.r.l. di Cento (FE).

Tale discarica, adibita allo smaltimento di rifiuti non pericolosi, è divisa in due zone distinte:

la vecchia discarica dismessa, costituita da due distinte ampie vasche suddivise centralmente da una strada in terra battuta per l'accesso alla nuova discarica attualmente in esercizio;

la nuova discarica in esercizio, costituita da sei distinte vasche delle quali sono state riempite le vasche dalla n. 1 alla n. 4, mentre le vasche n. 5 e n. 6 sono attualmente in fase di coltivazione è stata oggetto di frequenti e mirati controlli da parte degli organi preposti già dalla sua realizzazione negli anni '80.

I controlli e le verifiche ispettive da parte dell'ARPA – Dipartimento Provinciale di Ferrara si sono succeduti sin dalla sua istituzione nei primi anni '90, sia nell'ambito della normale attività istituzionale dell'Agenzia, sia a seguito di vari esposti presentati a causa delle problematiche ambientali che la discarica stava arrecando alle zone circostanti. La sua non completa chiusura ha evidenziato una serie di problematiche ambientali e di sicurezza, tali che la Provincia di Ferrara ha invitato il Comune di Cento (FE) a presentare un progetto di recupero ambientale dell'area.



La presentazione di tale progetto è stata rinviata più volte, tanto che la situazione ambientale risultava peggiorata, come era stato poi rilevato dai sopralluoghi eseguiti dall'ARPA. Nel marzo 2001, a seguito di ispezioni *in loco* e campionamenti di acqua sotterranea e superficiale, l'ARPA ha effettivamente riscontrato superamenti dei limiti consentiti dalla normativa vigente per diversi parametri e ne ha dato comunicazione alle Amministrazioni locali, nell'ambito del Piano di Interventi per la chiusura e la sistemazione finale dei lotti dismessi della discarica, nonché all'Autorità Giudiziaria di Ferrara.

In esito alle comunicazioni dell'ARPA, la Provincia di Ferrara ha invitato il Comune di Sant'Agostino (FE) ad emettere un'ordinanza per la messa in sicurezza di emergenza, la bonifica e il ripristino ambientale nei confronti dei responsabili dell'inquinamento. La stessa Provincia ha, successivamente, sollecitato l'emissione della suddetta ordinanza e ha inoltre richiesto di presentare entro il 2002 un piano di caratterizzazione dell'area e l'allontanamento sistemico del percolato dalle zone della discarica.

Nel 2002 il Comune di Sant'Agostino (FE) ha ufficialmente avviato la procedura di bonifica che si è sviluppata nelle fasi seguenti:

il 5 giugno 2003, il Comune di Sant'Agostino (FE) ha approvato il piano di caratterizzazione della discarica esaurita e a decorrere da tale data l'ARPA ha effettuato numerosi sopralluoghi rilevando una grave carenza gestionale e la necessità di provvedere alla rimozione del percolato prodottosi;

il 1° febbraio 2006, la Conferenza di servizi ha approvato il Progetto preliminare di intervento di messa in sicurezza di emergenza da parte del Comune di Sant'Agostino (FE);

negli anni successivi è proseguita l'attività ispettiva e di campionamento da parte dell'ARPA, in alcuni casi congiuntamente ai Carabinieri del NOE di Bologna, sia per la verifica degli adempimenti di

messa in sicurezza, sia per controlli di gestione delle attività svolte nelle vasche ancora in esercizio. Da tali attività sono scaturite comunicazioni ufficiali alle Amministrazioni locali competenti e varie segnalazioni di violazione della normativa ambientale da parte del Sindaco del Comune di Sant'Agostino (FE) all'Autorità Giudiziaria di Ferrara;

nel luglio 2007, la Conferenza di servizi ha approvato il progetto definitivo di bonifica con richiesta di fornire alcune integrazioni e precisazioni;

nel luglio 2008 l'ARPA ha espresso parere favorevole al progetto definitivo di bonifica e nell'aprile 2009 la Provincia di Ferrara ha sollecitato il Comune di Sant'Agostino (FE) all'esecuzione del progetto per il quale, però, il Comune ha comunicato di non avere le dovute risorse finanziarie per mettere in opera il piano di bonifica;

il 26 febbraio 2010 la Provincia di Ferrara ha emesso una diffida nei confronti del Sindaco del Comune di Sant'Agostino (FE) al fine di provvedere alla realizzazione della copertura (capping) della discarica con almeno 30 cm di argilla e di allontanare il percolato presente nei fossi circostanti. L'Amministrazione comunale ha dato inizio a quanto richiesto;

il 6 aprile 2010 il Comune di Cento (FE) ha emesso un'ordinanza nei confronti della società C.M.V. Servizi S.r.l. per l'esecuzione di opere necessarie al ripristino delle condizioni minime di sicurezza della discarica esaurita. Sulla scorta di tale ordinanza, il Comune di Sant'Agostino ha comunicato alle varie parti coinvolte di ritenere di non dovere più provvedere al recupero del percolato e la ditta C.M.V. Servizi S.r.l. ha presentato ai Comuni dell'associazione un progetto di intervento per la messa in sicurezza della discarica esaurita;

il 7 aprile 2010 e il 5 maggio 2010 sono stati effettuati gli ultimi sopralluoghi da parte dell'ARPA per verificare le condizioni di gestione operativa della disca-

rica, dai quali sono emerse irregolarità rispetto a quanto previsto nelle autorizzazioni che sono state comunicate all'Autorità Giudiziaria, nonché alla Provincia per remissione di provvedimenti amministrativi;

nelle more della esecuzione del predetto progetto, la Provincia di Ferrara, anche tenendo conto delle segnalazioni di privati cittadini e comitati costituitisi nel frattempo, ha emesso un'ordinanza il 18 maggio 2010 nei confronti dei Sindaci dei Comuni di Sant'Agostino (FE) e Cento (FE) per l'esecuzione dell'ampliamento delle indagini di caratterizzazione ed una diffida il 21 maggio 2010 nei confronti del Sindaco di Sant'Agostino (FE) per la risoluzione delle problematiche riscontrate dall'ARPA. L'ordinanza della Provincia di Ferrara del 18 maggio 2010 è motivata dal fatto che la mancata realizzazione del progetto di chiusura può aver contribuito ad un ulteriore aggravamento della situazione ambientale dell'area e poiché le note inviate dalle Amministrazioni comunali di Cento (FE) e Sant'Agostino (FE) non contenevano elementi tali da modificare il giudizio della Provincia in merito alle responsabilità di entrambi i Comuni. Successivamente i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Associazione hanno deciso di assegnare, in forma associata, l'incarico per la redazione del piano di caratterizzazione richiesto dalla Provincia;

il 23 giugno 2010, la Provincia di Ferrara ha comunicato ai Comuni dell'Associazione, alla società C.M.V. Servizi S.r.l., all'ARPA, all'ATO, all'AATO Ferrara e all'USL Ferrara di aver verificato l'eliminazione degli inconvenienti evidenziati, in quanto i rifiuti erano stati completamente ricoperti dallo strato di terreno e quindi la società C.M.V. Servizi S.r.l. poteva riprendere il conferimento dei rifiuti;

l'eventuale situazione di contaminazione derivante dalla fuoriuscita di percolato deve essere di fatto ancora formalizzata dal punto di vista amministrativo ed un quadro completo della situazione ambientale al contorno della discarica esau-

rita potrà essere disponibile a seguito del completamento della caratterizzazione richiesta con l'ordinanza di cui sopra;

per i soli Comuni di Sant'Agostino (FE) e Mirabello (FE), membri della predetta Associazione, le risorse accantonate per il *post mortem* della discarica (piano di gestione post operativo) non sono sufficienti a coprire l'intero costo della messa in sicurezza della discarica esaurita per cui ogni Amministrazione ha avanzato o avanzerà un piano finanziario per il pagamento alla società C.M.V. Servizi S.r.l.

Dagli elementi riportati in premessa nell'atto di sindacato ispettivo, si prende atto, inoltre, che in data 18 gennaio 2010 è stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica da parte del *Comitato sedute ed ambiente AGD* di Casumaro (FE) del quale non si conoscono, però, gli esiti.

Giova precisare, tuttavia, che la gestione amministrativa conseguente alla contestazione di eventuali illeciti che potrebbero essere individuati dall'Autorità Giudiziaria è di competenza delle Amministrazioni locali. In particolare, resta inteso che i compiti di controllo e verifica sulle attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni ad essa connesse, sono in capo alla Provincia, ai sensi dell'articolo 197 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.

La Provincia di Ferrara puntualizza che, ai sensi dell'articolo 303 comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., le disposizioni di cui agli articoli 299 e successivi del medesimo decreto legislativo, riguardanti il danno ambientale, non si applicano alle situazioni di inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica. Nel caso in questione, il procedimento amministrativo finalizzato alla bonifica della discarica è stato infatti instaurato a partire dal 2002, e condotto dalle Amministrazioni locali competenti, ma non è ancora concluso. Se ad esito di tale bonifica, cioè a seguito della certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia, dovesse permanere un danno

ambientale, allora potrà essere avviata la procedura finalizzata all'azione risarcitoria contro i danni all'ambiente, come peraltro previsto dal medesimo articolo 303, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii..

L'eventuale attivazione del Ministro dell'ambiente dovrà avvenire per il tramite della Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo, secondo le modalità previste dalla Parte Sesta. Titolo II del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. nel caso in

cui dovessero emergere particolari profili di compromissione ambientale, tali da richiedere la valutazione da parte del Ministro degli elementi informativi finalizzati all'adozione di azioni in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. Nella fattispecie, il Ministero dell'ambiente potrà avvalersi della collaborazione del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente per la parte ispettiva e dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale per gli aspetti tecnici.

## ALLEGATO 5

**5-02023 Esposito e Mariani: Realizzazione dei lavori di bonifica dell'area inquinata « Basse di Stura » di Torino.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-02023 presentata dagli onorevoli Esposito e Mariani, riguardante la bonifica del sito di interesse nazionale Basse di Stura, si rappresenta quanto segue.

Il sito di Basse di Stura (Torino) è stato incluso nell'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale con decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 ed è stato perimetrato con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio dell'8 luglio 2002. L'area perimetrata presenta una estensione di circa 135 ettari ed è suddivisa in molteplici aree di proprietà sia pubbliche che private.

In particolare, nel sito ricadono 21 aree, di cui:

4 su cui intervengono direttamente i privati (Fiat, F.lli Arlotto, Italgas e Rockwood);

12 su cui interviene il Comune di Torino in sostituzione e in danno del soggetto inadempiente;

5 su cui interviene il soggetto pubblico (Comune di Torino e Ministero Difesa).

La caratterizzazione dei suoli ha evidenziato una contaminazione prevalente di metalli (antimonio, arsenico, berillio, cadmio, cobalto, piombo, rame, zinco, selenio, vanadio, cromo esavalente e cromo totale) idrocarburi pesanti, clorometano, 1.2 diclorobenzene, policlorobifenili. Nel top soil sono stati riscontrati superamenti per diossine, furani e composti organo alogenati.

In merito alla caratterizzazione delle acque, l'Arpa Piemonte ha eseguito tre campagne di monitoraggio che hanno for-

nito un quadro generale della diffusione della contaminazione nelle acque di falda da cromo totale e cromo esavalente, cloroformio, tetracloroetilene, azoto nitroso e ammoniacale, fluoruri, alluminio, solfati, manganese, nichel, mercurio, arsenico e selenio, solventi organoalogenati, cloruro di vinile e idrocarburi policiclici aromatici permettendo, altresì, in alcuni casi, di ricondurre la sorgente dell'inquinamento ad una fonte puntuale ricadente in una precisa area.

Al fine di individuare finanziamenti e tempi necessari per il completamento delle attività di bonifica è necessario distinguere gli interventi da realizzare nelle aree di competenza pubblica da quelli da realizzare nelle aree di competenza privata.

In merito alle aree di competenza pubblica, poste in capo al Comune di Torino e in piccola parte all'Amministrazione della Difesa, non risultano ancora presentati alla Direzione generale competente di questo Ministero i progetti di bonifica dei suoli e della falda: sono stati posti in essere limitati interventi di messa in sicurezza d'emergenza dei suoli, tra cui quello del Comune (Conferenza di Servizi decisoria del 6 novembre 2007) che riguarda l'area dell'Altopiano Deltasider.

In merito alle aree private, sono in corso di realizzazione, con risorse private, secondo il principio comunitario del chi « *inquinata paga* », i progetti di bonifica dei suoli già approvati dalla Conferenza dei servizi del 6 novembre 2007. La medesima conferenza dei servizi ha inoltre, sollecitato altri soggetti alla presentazione dei predetti progetti e all'adeguamento degli elaborati già presentati e non ritenuti approvabili.

In merito alla bonifica delle acque di falda, attesa l'inerzia dei soggetti interessati, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha promosso, in analogia ad altri Siti d'interesse nazionale, la predisposizione di un Accordo di Programma in cui i soggetti privati, che intendono aderire, potranno impegnarsi a concorrere agli oneri progettuali di investimento e di gestione dei predetti interventi, attraverso la sottoscrizione di contratti di transazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prestando, ove necessario, idonee fidejussioni. Il medesimo Accordo dovrà definire la questione del danno ambientale su cui il Ministero ha già provveduto a richiedere all'ISPRA la relativa valutazione e quantificazione.

Nel corso della Conferenza dei Servizi decisoria del 7 luglio 2009, in corso di perfezionamento amministrativo, è stato delineato lo stato aggiornato delle sopracitate attività per ogni area.

Il su indicato Accordo sarà inizialmente finanziato con le risorse assentite dal « Programma nazionale di Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati » e non ancora utilizzate dalla Regione Piemonte.

Le risorse assentite per il Sito di Interesse Nazionale « Basse di Stura » sono pari a complessivi euro 6.300.774,17, a valere sui fondi della Legge n. 426/98.

Per effetto della stipula da parte della Regione Piemonte di mutuo dodicennale anziché ventennale (così come previsto dal decreto ministeriale n. 468/01), le risorse finanziarie assentite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a valere sul « Programma nazionale di Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati », per il sito di « Basse di Stura », risultano rideterminate in euro 8.034.945,86, già trasferiti alla Regione Piemonte.

Alla data del 31 dicembre 2008, risultano impegnati dalla già citata Regione Piemonte euro 3.003.816,62 e spesi euro 691.605,00.

In data 10 marzo 2010, in proseguimento della Conferenza decisoria del 7

luglio 2009, si è tenuta quella conclusiva, durante la quale, tra l'altro, è emerso che, riguardo alle singole aree di proprietà privata (n. 4) e di competenza pubblica (n. 17), è stato delineato lo stato aggiornato delle attività in corso per ogni area, fornendo prescrizioni puntuali sullo svolgimento delle successive operazioni di caratterizzazioni, messa in sicurezza e bonifica. Inoltre, è stata richiesta all'Arpa la presentazione della relazione di sintesi generale della caratterizzazione dei suoli e della falda e il modello concettuale dell'intero sito che ad oggi risulta completata, nonché un documento generale sulla definizione del fondo naturale da metalli nell'intero Sito.

Nell'ambito della stessa Conferenza è stata sollecitata la condivisione di apposito Accordo di programma per la definizione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di « Basse di Stura ». Su tale questione è stato riscontrato il parere favorevole della Regione Piemonte.

Successivamente, la Teksid ha presentato un documento relativo allo stato di aggiornamento delle attività di bonifica nell'area ex Rifometal, ex industria galvanica e metallurgica, ad oggi dismessa, dal quale si evince che risultano in corso attività di messa in sicurezza della falda attraverso la messa in opera di una di una barriera permeabile reattiva per la bonifica della falda da Cromo esavalente e sono state eseguite le attività di messa in sicurezza d'emergenza del top-soil contaminato da diossine e del suolo contaminato da cromo esavalente.

La Fiat, dal canto suo, ha comunicato che sono in corso le attività di messa in sicurezza del suolo attraverso la realizzazione di un capping superficiale, mentre il comune di Torino ha confermato, per le vie brevi, la destinazione d'uso dell'area e, pertanto, le attività di bonifica dovranno conformarsi ai limiti ammissibili di concentrazione di inquinanti previsti per la destinazione d'uso verde/residenziale ai sensi del decreto legislativo 152/06.

## ALLEGATO 6

**5-03186 Velo: Attività di trivellazioni al largo delle coste dell'isola d'Elba.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione n. 5-03186 presentata dall'onorevole Velo, con la quale vengono manifestate preoccupazioni circa la presenza nella zona di mare al largo delle coste delle isole d'Elba, di Pianosa e di Montecristo, di attività di ricerca per idrocarburi, si rappresenta quanto segue.

La zona marina di cui trattasi attualmente è interessata solo da una istanza di permesso di ricerca per idrocarburi e denominata « d91.ER-PU », presentata dalla Società Puma Petroleum, che fa parte del Gruppo Key Petroleum.

Allo stato attuale, in merito alla predetta istanza non è stato emanato alcun decreto di conferimento di permesso di ricerca, che rappresenta l'unico titolo abilitativo per poter effettuare le segnalate attività di esplorazione.

Il conferimento del permesso di ricerca avviene solo a seguito dell'espletamento da parte del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare dell'iter procedurale di compatibilità ambientale, che solo recentemente, il 13 marzo 2010, si è concretizzato nella preliminare pronuncia di esclusione, con prescrizioni, dalla procedura di VIA della prima fase delle attività, consistenti in studi geologici e registrazioni di linee sismiche, e, prevedendo, invece, l'applicazione di tale procedura per la perforazione dell'eventuale pozzo esplorativo.

Quindi, per perforare un pozzo esplorativo, la Società Puma Petroleum, dovrebbe, preliminarmente, effettuare le necessarie prospezioni geofisiche, tenendo conto delle prescrizioni del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare e di quelle del Ministero dello

sviluppo economico e, solo successivamente, dopo alcuni anni, dovrebbe, sottoporre alla procedura di VIA l'eventuale progetto per la realizzazione di un pozzo esplorativo.

In tale contesto, però, appare necessario tenere in particolare considerazione:

la prossima istituzione dell'Area marina protetta « Arcipelago Toscano » (L. 979/82) e le relative ripercussioni sulle eventuali future attività minerarie, potenzialmente incompatibili con lo specifico ambito;

lo schema di decreto legislativo « Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 », con il quale sono state inserite una serie di norme che riformano il sistema delle autorizzazioni per la ricerca e l'estrazione degli idrocarburi, approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010 su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Nel suddetto schema è stato, tra l'altro, introdotto il divieto assoluto di ricerca, prospezione ed estrazione di idrocarburi all'interno delle aree marine e costiere protette e per una fascia di mare di 12 miglia attorno al perimetro eterno delle zone di mare e di costa protette. Inoltre, le attività di ricerca ed estrazione di petrolio sono vietate nella fascia marina di 5 miglia lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori di queste aree in cui vige il divieto, le attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi saranno tutte sottoposte a



Valutazione di Impatto Ambientale. La norma adottata dal Consiglio dei Ministri si applica anche ai procedimenti autorizzativi in corso.

Non esistendo elementi specifici che giustificano come preminente l'interesse minerario rispetto all'interesse pubblico, consistente appunto nei valori ambientali e naturalistici, nonché nello sviluppo turistico di un'area del territorio nazionale, si ritiene opportuno un approfondimento anche secondo una visione prospettica, al

fine di non generare legittimi affidamenti nei soggetti imprenditoriali che, anche per le operazioni preliminari, debbono sostenere degli importanti investimenti finanziari.

Pertanto, l'iter istruttorio, ancora in essere, dovrà tenere conto degli interessi coinvolti e conseguentemente, nel caso di accertata incompatibilità dell'attività mineraria con gli altri interessi pubblici ritenuti prioritari, la stessa potrà non essere autorizzata.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### RISOLUZIONI:

7-00366 Biasotti: Tutela delle emittenti regionali e locali nell'ordinamento automatico dei canali digitali ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00081</i> ) .	180
<i>ALLEGATO 1 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)</i> .....	197

##### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 (C. 3593 Governo).	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010 (C. 3594 Governo).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	183

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 226 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	184
<i>ALLEGATO 2 (Rilievi approvati dalla Commissione)</i> .....	201

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	185
--	-----

##### SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito della discussione e conclusione</i> ) .....	186
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti esaminati)</i> .....	203
<i>ALLEGATO 4 (Ordini del giorno)</i> .....	208
<i>ALLEGATO 5 (Correzioni di forma)</i> .....	226
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	196

**RISOLUZIONI**

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il Vice Ministro allo sviluppo economico Paolo Romani.*

**La seduta comincia alle 9.15.****7-00366 Biasotti: Tutela delle emittenti regionali e locali nell'ordinamento automatico dei canali digitali.**

*(Discussione e conclusione — Approvazione della risoluzione n. 8-00081).*

Mauro PILI (PdL), in qualità di cofirmatario, illustra la risoluzione. In particolare sottolinea che si tratta di un atto di indirizzo firmato da numerosi deputati, appartenenti a diversi gruppi parlamentari, il cui obiettivo è quello di fornire un'interpretazione autentica della disposizione contenuta nel decreto legislativo n. 44 del 2010, che, riguardo all'emittenza regionale e locale, dà precise indicazioni sul posizionamento automatico dei relativi canali. Osserva che il legislatore, attraverso quella disposizione, che in particolare prevede che nel primo arco di numeri si debbano prevedere adeguati spazi nella numerazione che valorizzino al programmazione delle emittenti locali legata al territorio e di qualità. Evidenzia che tale disposizione è stata emanata dal legislatore al fine di tutelare all'interno del primo arco di numerazione dei canali, e quindi nelle posizioni da 1 a 9, quelle emittenti che avevano conquistato nel tempo un proprio spazio, basato su una programmazione di qualità e volta alla valorizzazione del territorio, di forte incidenza culturale e sul piano informativo. Fa presente che la presenza e il peso di ogni emittente regionale e locale avrebbe dovuto essere verificata al momento dello *switch-off*. Al riguardo ricorda che la Sardegna è stata la prima regione in cui è avvenuta la transizione dal sistema analogico al sistema digitale e che, nell'immi-

nenza dello spegnimento del segnale analogico, sono stati presi specifici accordi tra la regione e il Ministero dello sviluppo economico affinché fosse riconosciuto alle emittenti regionali e locali un posizionamento all'interno del primo arco numerico dei canali in digitale, anche in relazione al rilevante impatto che il posizionamento di un canale ha per il mercato pubblicitario. Rileva che lo spegnimento del segnale analogico e la conseguente numerazione casuale dei canali relativi alle emittenti locali ha generato una drammatica situazione di crisi per molte di esse. Ribadisce che la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 44 impone che le emittenti locali siano collocate nel primo arco di numeri e in proposito osserva che il documento che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrà emettere al riguardo dovrà tener conto di questa indicazione. Ritiene in conclusione che il Governo, attraverso un parere favorevole su una risoluzione ampiamente condivisa, possa fornire un'indicazione implicita all'Autorità affinché tenga conto nel proprio documento della necessità di attribuire alle emittenti regionali un'adeguata posizione di sintonia. Fa presente che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha ricevuto di recente il risultato di un'indagine che ha fotografato la situazione attuale delle emittenti, nella quale risultano fortemente penalizzate le emittenti locali che al momento dello spegnimento del segnale analogico detenevano un ruolo e una rilevanza che, al momento attuale, a causa del posizionamento delle medesime emittenti su numerazioni diverse e molto lontane dal primo arco di numeri, risultano fortemente depotenziate. Giudica invece necessario che, ai fini dell'assegnazione della posizione di sintonia, siano considerati il ruolo e l'esperienza delle emittenti locali al momento dello *switch-off*. Chiede quindi al Governo di mettere in atto tutte le opportune iniziative, anche attraverso degli appositi contatti con l'Autorità al riguardo, per fare in modo che la sintonia dei canali non sia lesiva del ruolo delle

emittenti locali e delle disposizioni emanate al riguardo.

Antonio MEREU (UdC) in accordo con i presentatori, sottoscrive la risoluzione in esame.

Il Vice Ministro Paolo ROMANI ringrazia i presentatori della risoluzione, che offre la possibilità di avviare un dibattito su una questione assai rilevante e molto delicata. Fa presente che nella prima stesura del decreto legislativo non era presente la disposizione relativa all'obbligo di numerazione automatica dei canali della televisione digitale (LCN), introdotta soltanto in seguito, dopo aver verificato che non era possibile procedere mediante autoregolazione. Fa presente che all'articolo 5, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo n. 44 del 2010 il legislatore ha precisato che il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre con il quale saranno attribuiti i numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre deve essere effettuata nel rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali. Sottolinea inoltre che nel medesimo decreto legislativo si prevede che nel primo arco di numeri, e quindi nei numeri da 1 a 9, siano riservati adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio. Fa presente quindi che il legislatore ha individuato delle regole assai precise nella definizione della numerazione dei canali, che l'Autorità, nell'ambito della propria competenza, può interpretare. Rileva che lo schema di piano di numerazione automatica dei canali (LCN) per la televisione digitale terrestre, sul quale l'Autorità ha aperto nello scorso aprile la consultazione pubblica, ha ricevuto il voto unanime di tutti i commissari, che, ricorda, sono eletti dal Parlamento. In riferimento all'indagine che l'Autorità ha avviato al riguardo, concorda con il deputato Pili che, trattandosi di

un'indagine recente, non tiene conto del ruolo che le emittenti locali avevano al momento dello *switch-off*, ma fotografa la situazione di un Paese in cui il 30 per cento delle aree sono completamente digitalizzate, il 20 per cento è in una fase di *switch-over* e la restante parte del territorio è ancora servita da un sistema analogico. Fa presente inoltre che le associazioni delle emittenti locali hanno informalmente chiesto di poter essere sintonizzate nella numerazione che va dal canale 10 ai successivi. Sottolinea che l'Autorità ha valutato anche la possibilità di assegnare alle emittenti locali i numeri 8 e 9, sulla base della precisa indicazione del legislatore che con la formulazione « nel primo arco di numeri » ha inteso riferirsi ai numeri da 1 a 9. Osserva tuttavia che l'attribuzione alle emittenti locali dei numeri da 8 in poi privilegierebbe solo alcune di esse, ossia quelle cui fosse assegnato il numero 8 o il numero 9, e che tale assegnazione implicherebbe la previa realizzazione di una sorta di graduatoria delle emittenti. Osserva che il Governo, preso atto della situazione di grave emergenza che si era verificata nel passaggio al digitale riguardo all'assegnazione dei numeri ai canali televisivi, è intervenuto sollecitamente attraverso il decreto legislativo n. 44 e che anche l'Autorità ha provveduto ad avviare tempestivamente una consultazione pubblica, al fine di pervenire in tempi rapidi all'emanazione della relativa delibera. Esprime preoccupazione, al pari dei firmatari della risoluzione, sui contenuti della delibera dell'Autorità e ribadisce la condivisione di massima del Governo su quanto segnalato nella risoluzione, che, se approvata, potrebbe costituire un'importante segnale e portare ad un'ulteriore riflessione sul tema della numerazione automatica. In considerazione della differenza di ruoli tra Governo e Autorità ritiene in ogni caso opportuno proporre la seguente riformulazione del dispositivo della risoluzione: « ad intervenire, se del caso e nell'ambito delle proprie competenze, con tutti gli strumenti a disposizione per valutare il quadro delle conseguenze di tale situazione al fine di indi-

viduare con urgenza soluzioni coerenti con le aspettative degli operatori televisivi locali; a valutare, per quanto di propria competenza e nel rispetto di quella, stabilita per legge, dell'Autorità, l'opportunità che l'articolazione del digitale terrestre sul territorio nazionale abbia come fondamento quello dell'attribuzione alle televisioni regionali di un'adeguata posizione di sintonia, individuando le procedure idonee a rendere tale processo immediatamente applicabile. »

Paolo GENTILONI SILVERI (PD) concorda con il vice ministro sulla delicatezza della questione. Osserva che la transizione al digitale sta determinando la scomparsa di alcune rilevanti emittenti locali invece di rappresentare una fase di evoluzione positiva volta non solo a permettere la sopravvivenza, ma a rafforzare le emittenti di maggiore qualità. Sottolinea che le istituzioni si trovano a dover affrontare contemporaneamente due temi di grande rilievo per l'emittenza, ossia da un lato l'assegnazione della numerazione ai canali nel sistema digitale e dall'altro l'assegnazione delle frequenze e la questione del cosiddetto « dividendo digitale esterno ». Osserva, a tale ultimo riguardo, che il rischio che il Paese corre è che la transizione al digitale permetta alle emittenti locali di vendere le frequenze lasciate libere dopo il passaggio al digitale, qualora venisse autorizzato il *trading*. Fa presente che il proprio gruppo ha presentato un emendamento al disegno di legge che reca la manovra economica attualmente all'esame del Senato, che è stato respinto, che aveva la finalità di scongiurare che il patrimonio di frequenze da mettere all'asta al fine di mettere a disposizione degli operatori mobili le frequenze del « dividendo digitale » fosse messo a disposizione dalle sole emittenti locali. Ricorda che l'evoluzione del sistema digitale farà in modo che ogni *multiplex*, che oggi consente la trasmissione di 4 diversi canali, permetterà in futuro di trasmettere 20 diversi canali e che i grandi gruppi, come per esempio RAI o Mediaset, potendosi aggiudicare 6 *multiplex*, avrebbero a disposi-

zione 120 potenziali canali, che non riuscirebbero mai ad attivare anche solo per motivi legate all'ingente quantità di risorse necessarie a tal fine, ma che avrebbero certamente la finalità di non permettere ad altri operatori di entrare nel mercato. Ritiene necessario che il patrimonio di frequenze detenuto dalle emittenti locali che si libererà a seguito del passaggio al digitale, ossia il dividendo digitale esterno per l'accesso a banda larga da reti mobili, debba essere messo a disposizione da tutte le emittenti e non solo dalle emittenti locali.

Quanto alla posizione numerica dei canali, fa presente che essa rivestiva un'importanza fondamentale nel sistema analogico, mentre nel sistema digitale, stante anche la diversa modalità di utilizzo del telecomando, risulta meno importante. Osserva tuttavia che nell'assegnazione della numerazione si dovrebbe tenere in ogni caso conto delle emittenti che nel sistema analogico avevano con fatica ed impegno conquistato una numerazione bassa, a volte addirittura il numero 7. Ritiene infine che una posizione di equilibrio potrebbe essere quella di prevedere che la numerazione delle emittenti locali interessi i numeri che vanno dal 9 in poi. Questa soluzione recherebbe un danno alle poche emittenti che nel tempo avevano conquistato una numerazione inferiore, ma a suo giudizio, costituisce una buona mediazione tra le esigenze delle emittenti locali e i contenuti del documento che l'Autorità di appresta ad approvare. Ritiene poco convincente che l'Autorità si sia basata, per l'elaborazione del documento, ad un'indagine affidata a una apposita società, quale Demoskopea, essendo a disposizione le rilevazioni di ascolto fornite dall'Auditel, che evidenziano che talune emittenti locali sono collocate, nel *ranking*, al quinto o al sesto posto, passando al secondo o terzo posto se ci si limita ai soli programmi destinati all'informazione.

Mauro PILI (PdL) pur ritenendo condivisibile la riformulazione, chiede al Governo di richiamare nel dispositivo il

rinvio al primo arco di numeri contenuto nel decreto legislativo n. 44 del 2010. Concordemente a quanto proposto dal collega Gentiloni, propone di riformulare il dispositivo inserendo, dopo la parola «sintonia» la seguente frase: «nel primo arco di numeri, a partire dal numero 9» e dopo la parola «applicabile» le seguenti «tenendo conto delle rilevazioni precedenti all'avvio del digitale terrestre». Ritiene che in questo modo sia soddisfatta l'esigenza politica espressa dal legislatore di prevedere che alle emittenti locali sia riservata una numerazione nel primo arco di numeri e che si tenga conto della presenza delle emittenti al momento dello *switch-off*.

Il vice ministro Paolo ROMANI condivide la perplessità espressa dal deputato Gentiloni sull'affidamento dell'indagine alla Demoskopia, i cui risultati peraltro scontano il fatto che il sistema è solo parzialmente transitato al digitale. Avrebbe giudicato preferibile che l'indagine si fosse basata sui dati Auditel relativi agli ascolti delle emittenti regionali e locali.

Mario VALDUCCI, *presidente*, propone di sospendere la seduta al fine di precisare la riformulazione della risoluzione.

**La seduta sospesa alle 9.50, è ripresa alle 9.55.**

Il vice ministro Paolo ROMANI in relazione all'andamento del dibattito, propone quindi di riformulare la risoluzione nel senso di aggiungere, dopo la parola «sintonia» le seguenti: «sulla base di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 44 del 2010 e, in particolare, delle lettere a), b), c) del comma 2, sulla base di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 44 del 2010 e, in particolare, delle lettere a), b), c) del comma 2,» e di aggiungere in fine le seguenti parole: «e, a tal fine, tenendo conto delle rilevazioni di ascolto delle emittenti regionali e locali e, in particolare, per le regioni dove è già avvenuto lo

*switch-off*, di quelle riferite al momento dello spegnimento del segnale analogico».

Mauro PILI (Pdl) accetta la riformulazione proposta dal Governo.

La Commissione approva la risoluzione come da ultimo riformulata (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la nuova formulazione della risoluzione in titolo assumerà il numero 8-00081.

**La seduta termina alle 10.05.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 10.05.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.**  
(C. 3593 Governo).

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.**  
(C. 3594 Governo).

**Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limitatamente alle parti di competenza).**  
(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e conclusione – Relazioni favorevoli).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 13 luglio 2010.



Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha formulato la proposta di riferire favorevolmente sia sul disegno di legge recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009, sia sul disegno di legge recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010, limitatamente agli stati di previsione e alle parti di competenza della IX Commissione. Ricorda altresì che la Commissione ha convenuto di rinunciare a stabilire un termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di assestamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta del relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009, e la proposta del relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010, limitatamente agli stati di previsione e alle parti di competenza della IX Commissione, e nomina il deputato Giacomo Terranova.

**La seduta termina alle 10.10.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza della presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.**

**Atto n. 226.**

(Rilievi alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 13 luglio 2010.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, presenta una proposta di rilievi (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, sottolinea che la proposta di rilievi del relatore fa riferimento ad alcuni temi assai rilevanti nel settore del trasporto pubblico locale, tra i quali in particolare ricorda la questione dei subappalti.

Michele Pompeo META (PD) osserva che sarebbe stato opportuno poter effettuare un approfondimento, che non è consentito in considerazione della ristrettezza dei tempi entro cui la Commissione Affari costituzionali dovrà esprimere il proprio parere. Preannuncia quindi il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di rilievi del relatore, riservandosi un ulteriore approfondimento in relazione alla definizione della posizione del proprio gruppo nella Commissione competente ad esprimere il parere al Governo.

Angelo COMPAGNON (UdC) pur ritenendo i rilievi posti dal relatore nella sua proposta condivisibili, osserva che la materia riveste aspetti di particolare delicatezza. Preannuncia anch'egli un voto di astensione del proprio gruppo, riservandosi di approfondire il provvedimento nella Commissione competente ai fini dell'espressione del parere al Governo.

La Commissione approva la proposta di rilievi del relatore (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 15.15.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 14 luglio 2010 — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.**

**C. 3610 Governo.**

(Parere alle Commissioni III e IV).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul decreto-legge n. 102 del 2010, recante Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. Fa presente che il provvedimento è inteso ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2010.

Passando all'esame del contenuto del provvedimento, rileva che il decreto-legge è suddiviso in tre capi, e composto da dieci articoli. Il capo I disciplina le iniziative, gli interventi e le attività di cooperazione allo sviluppo, nonché quelle destinate al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti in eventi bellici e agli interventi di sminamento umanitario, previsti dalla legge n. 58 del 2001. I Paesi destinatari delle

iniziative sono l'Afghanistan, l'Iraq, il Libano, il Pakistan, la Somalia e il Sudan. Per quanto concerne le iniziative per lo sminamento umanitario, sottolinea che il provvedimento reca uno stanziamento di un milione di euro al fine di assolvere agli obblighi internazionali assunti dall'Italia, anche tenuto conto dei nuovi impegni derivanti dalla prossima ratifica della Convenzione di Oslo sul munizionamento a grappolo.

Segnala che l'articolo 1 del decreto prevede, al comma 2, un'autorizzazione di spesa di euro 500.000 per l'implementazione e l'ampliamento della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana SpA e la NewCo RAI International, che ha ad oggetto la realizzazione di un progetto per rappresentare e promuovere l'impegno dei contingenti impegnati nelle attività di peacekeeping in Afghanistan, attraverso la diffusione di materiale audiovisivo e azioni di divulgazione a mezzo stampa. Evidenzia che il progetto è inteso a contribuire alle iniziative volte al mantenimento della pace e alla realizzazione di azioni di comunicazione nell'ambito delle iniziative della NATO previste per le comunicazioni in Afghanistan. Ricorda che la citata convenzione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2010 dall'articolo 2 del decreto-legge n. 194 del 2009 (cosiddetto « proroga termini »).

Il capo II del decreto-legge prevede disposizioni relative alle numerose missioni internazionali delle Forze armate e di polizia cui l'Italia partecipa, con specifico riferimento alle autorizzazioni di spesa necessarie per consentire la proroga delle missioni stesse. In particolare, l'articolo 4 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni internazionali in Afghanistan denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN. Ricorda che la missione ISAF, a guida NATO, ha il compito di assistere il Governo afgano nel mantenimento della sicurezza a Kabul e in tutto

l'Afghanistan, di favorire lo sviluppo delle strutture di governo, di estendere il controllo del Governo su tutto il Paese, nonché di supportare gli sforzi umanitari, di risanamento e di ricostruzione dell'Afghanistan, contribuendo ad assicurare il necessario quadro di sicurezza agli aiuti civili apprestati dall'Unione europea e dagli organismi internazionali di sostegno. Il contingente militare italiano, schierato in maggioranza a Herat, nella regione ovest, e per la restante parte a Kabul, svolge attività che si sviluppano nei settori della sicurezza, della ricostruzione e della governabilità, tra le quali si evidenziano quelle di formazione, addestramento e sostegno logistico alle Forze armate afgane. Quanto alla missione EU-POL fa presente che essa persegue, attraverso lo svolgimento di funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione, l'obiettivo di contribuire all'istituzione, sotto direzione afgana, di un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, che garantirà un'adeguata interazione con il sistema giudiziario penale, e di sostenere il processo di riforma che dovrebbe portare a un servizio di polizia affidabile ed efficiente. Nell'ambito di tale missione, il personale dell'Arma dei carabinieri è impiegato in attività di addestramento delle forze di polizia afgane. Sottolinea che la consistenza del personale presente in teatro nel secondo semestre 2010 sarà in media pari a 3.790 unità e si attesterà a 3.970 unità dal 1° novembre 2010.

Il capo III reca le disposizioni finali e le norme di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto.

Propone in conclusione che la Commissione esprima parere favorevole sul decreto-legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale.**

**C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

*(Seguito della discussione e conclusione).*

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 13 luglio 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Avverte inoltre che le Commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso il parere sugli emendamenti approvati in linea di principio di propria competenza e dà conto dei pareri espressi.

Fa presente di aver pertanto predisposto nuove formulazioni di alcuni degli emendamenti approvati in linea di principio, finalizzate a recepire i pareri espressi dalle altre Commissioni. In particolare le nuove formulazioni degli emendamenti Montagnoli 16.1 e Toto 16.2 recepiscono le condizioni contenute nel parere della V Commissione (Bilancio). La nuova formulazione dell'emendamento Montagnoli 25.1 recepisce la condizione contenuta nel parere della I Commissione (Affari costituzionali). La nuova formulazione dell'emendamento Montagnoli 55.3 recepisce il parere della X Commissione

(Attività produttive). Segnala che la II Commissione (Giustizia) ha espresso parere favorevole su tutti gli emendamenti ad essa trasmessi.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sulle nuove formulazioni degli emendamenti Montagnoli 16.1, Toto 16.2, Montagnoli 25.1 e 55.3.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, propone di procedere alla votazione dei singoli articoli e delle proposte emendative ad essi riferite. Avverte che, deliberando la Commissione su un testo già approvato in prima lettura dalla Camera e successivamente modificato dal Senato, a norma del comma 2 dell'articolo 70 del regolamento, la Commissione delibererà soltanto sulle parti modificate dal Senato.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 1.

La Commissione approva l'articolo 1.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 2.

La Commissione approva l'articolo 2.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 3.

La Commissione approva l'articolo 3.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 4.

La Commissione approva l'articolo 4.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, pone in votazione gli identici emendamenti Velo 5.1 e Garofalo 5.2, approvati in linea di principio.

La Commissione approva gli identici emendamenti Velo 5.1 e Garofalo 5.2 (*vedi allegato 3*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 5, nel testo risultante dagli emendamenti approvati.

La Commissione approva l'articolo 5.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 6.

La Commissione approva l'articolo 6.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 7.

La Commissione approva l'articolo 7.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 8.

La Commissione approva l'articolo 8.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 9.

La Commissione approva l'articolo 9.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che il Senato non ha modificato l'articolo 10. Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 11.

La Commissione approva l'articolo 11.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento Velo 12.2, approvato in linea di principio.

La Commissione approva l'emendamento Velo 12.2 (*vedi allegato 3*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, pone in votazione l'articolo 12, nel testo risultante dagli emendamenti approvati.

La Commissione approva l'articolo 12.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 13.

La Commissione approva l'articolo 13.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 14.1 del relatore, approvato in linea di principio.

La Commissione approva l'emendamento 14.1 del relatore (*vedi allegato 3*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 14, nel testo risultante dagli emendamenti approvati.

La Commissione approva l'articolo 14.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che il Senato non ha modificato l'articolo 15.

Passando alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16, chiede al presentatore se intende accettare l'emendamento Montagnoli 16.1 (*terza nuova formulazione*), volta a recepire una condizione contenuta nel parere della V Commissione.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) accetta la riformulazione del proprio emendamento 16.1 proposta dal relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento Montagnoli 16.1 (*terza nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento Montagnoli 16.1 (*terza nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, chiede al presentatore se intende accettare la nuova formulazione dell'emendamento Toto 16.2, volta a recepire una condizione contenuta nel parere della V Commissione.

Daniele TOTO (PdL) accetta la nuova formulazione dell'emendamento a propria firma 16.2. proposta dal relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, pone quindi in votazione la nuova formulazione dell'emendamento Toto 16.2.

La Commissione approva la nuova formulazione dell'emendamento Toto 16.2 (*vedi allegato 3*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 16, nel testo risultante dagli emendamenti approvati.

La Commissione approva l'articolo 16.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 17.

La Commissione approva l'articolo 17.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che il Senato non ha modificato l'articolo 18.

Passando alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19, pone in votazione l'emendamento Garofalo 19.1, approvato in linea di principio.

La Commissione approva l'emendamento Garofalo 19.1 (*vedi allegato 3*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 19, nel testo risultante dall'emendamento approvato.

La Commissione approva l'articolo 19.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 20.

La Commissione approva l'articolo 20.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che il Senato non ha modificato



l'articolo 21. Passando alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 22, pone in votazione l'emendamento 22.1 del relatore, approvato in linea di principio.

La Commissione approva l'emendamento 22.1. del relatore (*vedi allegato 3*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 22, nel testo risultante dall'emendamento approvato.

La Commissione approva l'articolo 22.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione l'articolo 23.

La Commissione approva l'articolo 23.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che il Senato non ha modificato l'articolo 24. Passando alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25, chiede al presentatore se intende accettare la nuova formulazione dell'emendamento Montagnoli 25.1, volta a recepire la condizione contenuta nel parere della I Commissione.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) accetta la nuova formulazione del proprio emendamento 25.1, proposta dal relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, pone in votazione la nuova formulazione dell'emendamento Montagnoli 25.1.

La Commissione approva la nuova formulazione dell'emendamento Montagnoli 25.1 (*vedi allegato 3*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 25.2 del relatore, approvato in linea di principio.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 25, nel testo risultante dagli emendamenti approvati.

La Commissione approva l'articolo 25.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 26.

La Commissione approva l'articolo 26.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 27.

La Commissione approva l'articolo 27.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 28.

La Commissione approva l'articolo 28.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 29.

La Commissione approva l'articolo 29.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 30.

La Commissione approva l'articolo 30.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 31.

La Commissione approva l'articolo 31.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 32.

La Commissione approva l'articolo 32.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 33.

La Commissione approva l'articolo 33.



Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 34.2 del relatore, approvato in linea di principio.

La Commissione approva l'emendamento 34.2 del relatore (*vedi allegato 3*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 34.3 del relatore, approvato in linea di principio.

La Commissione approva l'emendamento 34.3 del relatore (*vedi allegato 3*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 34, nel testo risultante dagli emendamenti approvati.

La Commissione approva l'articolo 34.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 35.

La Commissione approva l'articolo 35.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione ha approvato in linea di principio l'emendamento Compagnon 36.1, interamente soppressivo dell'articolo 36. Pone quindi in votazione l'articolo 36.

La Commissione respinge l'articolo 36.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 37.

La Commissione approva l'articolo 37.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, pone in votazione gli identici emendamenti Montagnoli 38.1 e Toto 38.2, approvati in linea di principio.

La Commissione approva gli identici emendamenti Montagnoli 38.1 e Toto 38.2 (*vedi allegato 3*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 38, nel testo risultante dagli emendamenti approvati.

La Commissione approva l'articolo 38.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che il Senato non ha modificato l'articolo 39. Passando alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 40, pone in votazione l'emendamento Terranova 40.1, approvato in linea di principio.

La Commissione approva l'emendamento Terranova 40.1 (*vedi allegato 3*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 40, nel testo risultante dall'emendamento approvato.

La Commissione approva l'articolo 40.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 41, nel testo risultante dall'emendamento approvato.

La Commissione approva l'articolo 41.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento Terranova 42.4, approvato in linea di principio.

La Commissione approva l'emendamento Terranova 42.4 (*vedi allegato 3*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 42, nel testo risultante dall'emendamento approvato.

La Commissione approva l'articolo 42.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che il Senato non ha modificato l'articolo 43.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 44.

La Commissione approva l'articolo 44.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 45.

La Commissione approva l'articolo 45.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che il Senato non ha modificato l'articolo 46. Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 47.

La Commissione approva l'articolo 47.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 48.

La Commissione approva l'articolo 48.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 49.

La Commissione approva l'articolo 49.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 50.

La Commissione approva l'articolo 50.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 51.

La Commissione approva l'articolo 51.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 52.

La Commissione approva l'articolo 52.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che il Senato non ha modificato l'articolo 53. Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 54.

La Commissione approva l'articolo 54.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, chiede al presentatore se intende accettare l'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Montagnoli 55.3, volta a recepire la condizione contenuta nel parere della X Commissione.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) accetta l'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Montagnoli 55.3, proposta dal relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, pone in votazione l'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Montagnoli 55.3.

La Commissione approva (l'ulteriore nuova formulazione) dell'emendamento Montagnoli 55.3 (*vedi allegato 3*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 55, nel testo risultante dall'emendamento approvato.

La Commissione approva l'articolo 55.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 56.

La Commissione approva l'articolo 56.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che il Senato non ha modificato l'articolo 57. Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 58.

La Commissione approva l'articolo 58. Avverto che il Senato non ha modificato l'articolo 59.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che il Senato non ha modificato l'articolo 60. Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 61.

La Commissione approva l'articolo 61.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 62.

La Commissione approva l'articolo 62.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'articolo 63.

La Commissione approva l'articolo 63.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, essendo esaurito l'esame degli articoli, propone di passare all'esame degli ordini del giorno presentanti (*vedi allegato 4*). Nessuno chiedendo di intervenire per l'illustrazione degli ordini del giorno, invita il rappresentante del Governo a esprimere il proprio parere sugli ordini del giorno.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO accoglie l'ordine del giorno Bergamini 0/44 e abb.-B/IX/1, accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Crosio 0/44 e abb.-B/IX/2, accoglie l'ordine del giorno Nizzi 0/44 e abb.-B/IX/3, accoglie con riformulazione l'ordine del giorno Montagnoli 0/44 e abb.-B/IX/4, accoglie gli ordini del giorno Velo 0/44 e abb.-B/IX/5 e Terranova 0/44 e abb.-B/IX/19, accoglie con riformulazione l'ordine del giorno Toto 0/44 e abb.-B/IX/17, accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Zeller 0/44 e abb.-B/IX/6, accoglie con riformulazione l'ordine del giorno Desiderati 0/44 e abb.-B/IX/7, accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Monai 0/44 e abb.-B/IX/8, accoglie gli ordini del giorno Iapicca 0/44 e abb.-B/IX/18, Antonino Foti 0/44 e abb.-B/IX/9, Meta 0/44 e abb.-B/IX/10, Tullo 0/44 e abb.-B/IX/11, Garofalo 0/44 e abb.-B/IX/12, accoglie con riformulazione gli ordini del giorno Buonanno 0/44 e abb.-B/IX/13, Torazzi 0/44 e abb.-B/IX/14, Motta 0/44 e abb.-B/IX/15 e Lovelli 0/44 e abb.-B/IX/16.

Jonny CROSIO (LNP) non insiste per la votazione dell'ordine del giorno a propria firma 0/44 e abb.-B/IX/2.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO riguardo all'ordine del giorno Montagnoli 0/44 e abb.-B/IX/4 fa presente che la riformulazione sostituisce il dispositivo dell'ordine del giorno con il seguente se la possibilità di inserire il simbolo della regione e la sigla della provincia di residenza del proprietario del veicolo nella targa o in prossimità di essa.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) accetta la riformulazione del proprio ordine del giorno 0/44 e abb.-B/IX/4.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO riguardo all'ordine del giorno Toto 0/44 e abb.-B/IX/17, fa presente che la riformulazione è volta impegnare il Governo a valutare la possibilità di evitare che il superamento del limite di velocità da parte di un medesimo veicolo rilevato più volte consecutivamente sul medesimo tratto di strada implichi l'applicazione ripetuta della sanzione prevista.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, sottolinea l'esigenza che il Governo comunque intervenga nel senso indicato dall'ordine del giorno.

Daniele TOTO (PdL) accetta la riformulazione del proprio ordine del giorno 0/44 e abb.-B/IX/17.

Roberto Rolando NICCO (Misto-Min.ling.) in qualità di cofirmatario dell'ordine del giorno Zeller 0/44 e abb.-B/IX/6, non insiste per la votazione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO riguardo all'ordine del giorno Desiderati 0/44 e abb.-B/IX/7, fa presente che la riformulazione è volta ad impegnare il Governo a valutare la possibilità di prevedere un'apposita patente di servizio anche per i conducenti di veicoli adibiti al soccorso da parte delle organizzazioni di volontariato riconosciute ai

sensi della legge n. 266 del 1991, da impiegarsi nell'espletamento dei compiti di istituto.

Marco DESIDERATI (LNP) accetta la riformulazione del proprio ordine del giorno 0/44 e abb.-B/IX/7.

Vincenzo GAROFALO (Pdl) in accordo con il proponente sottoscrive l'ordine del giorno Antonino Foti 0/44 e abb.-B/IX/9.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO riguardo all'ordine del giorno Buonanno giorno 0/44 e abb.-B/IX/13, fa presente che la riformulazione è volta a sopprimere le parole « in tempi rapidi ».

Gianluca BUONANNO (LNP) accetta la riformulazione del proprio ordine del giorno 0/44 e abb.-B/IX/13.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO riguardo all'ordine del giorno Torrazzi 0/44 e abb.-B/IX/14, fa presente che la riformulazione è volta a prevedere l'impegno del Governo di valutare la possibilità di modificare l'articolo 62 con cui si ammette la circolazione gli autosnodati e i filosnodati per una lunghezza massima di 25 m così da permetterne la loro circolazione.

Marco DESIDERATI (LNP), in qualità di cofirmatario dell'ordine del giorno Torrazzi Torrazzi 0/44 e abb.-B/IX/14, accetta la riformulazione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO riguardo all'ordine del giorno Motta 0/44 e abb.-B/IX/15, fa presente che la riformulazione è volta ad impegnare il Governo a valutare la possibilità di assumere le iniziative indicate nell'ordine del giorno medesimo.

Mario LOVELLI (PD), in accordo con i proponenti, dichiara di sottoscrivere l'ordine del giorno Motta 0/44 e abb.-B/IX/15. In qualità di cofirmatario ne accetta la riformulazione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO riguardo all'ordine del giorno Lovelli 0/44 e abb.-B/IX/16, fa presente che la riformulazione è volta ad impegnare il Governo a istituire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, l'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale.

Mario LOVELLI (PD) accetta la riformulazione del proprio ordine del giorno 0/44 e abb.-B/IX/16.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che si è così concluso l'esame degli ordini del giorno e propone di procedere alle dichiarazioni di voto finale.

Michele Pompeo META (PD) fa presente che la Commissione si accinge a licenziare un provvedimento assai rilevante, che auspica possa diventare legge prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari. Osserva che si tratta di un provvedimento che ha avuto un *iter* molto complesso ma che finalmente è giunto a conclusione, con il quale, attraverso una serie di disposizioni che modificano il codice della strada, sono state date risposte importanti alle problematiche più urgenti relative alla circolazione stradale. Ritiene che sarebbe preferibile che il Governo provvedesse ad una revisione organica del codice della strada, sulla base di una delega conferita dal Parlamento, secondo una procedura rispettosa dei ruoli di entrambe le istituzioni. Sottolinea che l'Italia non è riuscita a rispettare l'obiettivo del dimezzamento dei numeri di morti dovuti all'incidentalità stradale, posto in sede europea nell'anno 2001, e auspica che le norme contenute nel provvedimento in esame possano dare un rilevante contributo al tempestivo raggiungimento di questo obiettivo. Rileva che non è stato approfondito il tema dei controlli sulle strade, il cui numero è in Italia di gran lunga inferiore a quello degli altri Paesi e osserva che a suo giudizio dovrebbero essere stanziati adeguate risorse a favore dei soggetti ad essi deputati. Fa presente

che, invece, da colloqui informali avuti con i rappresentanti delle forze dell'ordine è emersa la necessità di distrarre agenti dalle strade durante il periodo estivo per impiegarli nelle scorte. In conclusione giudica molto positivo il lavoro svolto dalla Commissione e largamente condiviso da tutti i gruppi, come dimostra anche il trasferimento in sede legislativa e preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Roberto Rolando NICCO (Misto-Min.ling.) fa presente che il provvedimento è stato seguito in ogni sua fase dal collega Zeller, che ha proposto emendamenti che, a suo giudizio, hanno consentito di migliorare il testo. Ritiene utile fare due osservazioni, una di metodo e una di merito. Quanto al metodo, osserva che il percorso parlamentare seguito dal provvedimento è stato assai lungo e non ha risposto all'esigenza di provvedere con la dovuta urgenza alle modifiche al codice della strada ritenute necessarie. Osserva al riguardo che l'iter ha avuto inizio il 17 aprile del 2007 e che già allora le modifiche erano ritenute urgenti. Auspica che al Senato non ci siano ulteriori modificazioni che comporterebbero ritardi nell'approvazione del provvedimento, e giudica opportuna una riflessione più generale sul sistema del bicameralismo perfetto. Quanto al merito, osserva che nel provvedimento sono contenute una serie di disposizioni che costituiscono un aggravio per i cittadini e fortemente lesive del rapporto tra lo Stato e il cittadino. Al riguardo osserva che a suo giudizio sarebbe preferibile un modello di Stato che sollecitasse il più possibile la responsabilità personale del cittadino, mentre rileva che attraverso il provvedimento in esame, come anche attraverso altre norme proposte dal Governo, si delinea un modello di Stato assai invadente rispetto a cittadino. Cita, come esempio, le disposizioni volute dal sottosegretario Bertolaso volte a disciplinare lo sci fuoripista e il provvedimento recentemente discusso dall'Assemblea sulle comunità giovanili. Anche in ordine

al provvedimento in esame non concorda con la filosofia sottostante l'inasprimento delle sanzioni previste in caso di guida stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti per i neopatentati e per gli autotrasportatori o la regolamentazione della vendita di alcol da parte dei locali notturni. Prende atto in ogni caso del rilevante lavoro svolto dalla Commissione, del consenso generale che ha caratterizzato l'iter del provvedimento e preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo.

Angelo COMPAGNON (UdC) ricorda che la precedente approvazione del provvedimento in sede legislativa, come anche il trasferimento in sede legislativa del provvedimento in seconda lettura alla Camera non è avvenuto all'unanimità, bensì con il voto contrario del proprio gruppo. Ribadisce che avrebbe ritenuto opportuno che un provvedimento di tale rilevanza fosse esaminato dall'Assemblea, per permettere un dibattito di ampio respiro su temi di grande interesse per la collettività, volti all'abbattimento dell'incidentalità e della mortalità stradale. Ricorda che sul testo licenziato in prima lettura dalla Camera il Senato ha apportato numerose modifiche e auspica che si possa pervenire in tempi assai rapidi all'approvazione definitiva del provvedimento, e in tal senso sollecita l'opportune intese con il Senato. Entrando nel merito del provvedimento, osserva che si sarebbe dovuta fare una riflessione più approfondita sulla prevenzione, che giudica prioritaria e più efficace rispetto all'inasprimento generalizzato delle sanzioni. Rileva che è stata data molta enfasi, durante il dibattito, alla questione della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e che è stata dedicata poca attenzione a molte altre fattispecie che causano un numero assai maggiore di incidenti, come ad esempio la manutenzione delle strade. Auspica che questo provvedimento possa contribuire in maniera decisiva all'obiettivo dell'abbattimento delle morti sulle strade. Osserva che dalla Commissione,



come dimostra il consenso sul provvedimento in esame e su numerosi altri atti, come ad esempio la risoluzione votata nella seduta antimeridiana e la mozione unificata sul trasporto ferroviario approvata dall'Assemblea nella seduta odierna, emerge un forte senso di responsabilità e la volontà di discutere le questioni più generali nell'interesse dei cittadini. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento.

Sandro BIASOTTI (PdL) al pari dei colleghi che l'hanno preceduto nel dibattito, ritiene molto positivo il lavoro svolto dalla Commissione sul tema della sicurezza stradale. Ricorda le rilevanti e positive conseguenze in termini di diminuzione dell'incidentalità stradale che si sono registrate per effetto dell'introduzione dell'istituto della patente a punti e auspica che l'approvazione di questo provvedimento porti anch'esso ad un ulteriore significativo abbattimento della mortalità sulle strade. Ringrazia il Presidente per il ruolo di stimolo avuto durante l'esame del provvedimento e il sottosegretario Giachino che ha seguito interamente l'iter con un atteggiamento costruttivo e disponibile. Giudica utile che, a seguito dell'approvazione del provvedimento, venga data una corretta informazione sulle modifiche apportate, tra le quali cita ad esempio l'obbligo della prova pratica per il conseguimento del certificato di idoneità del ciclomotore. Auspica che anche l'altro ramo del Parlamento possa pervenire ad una rapida approvazione del provvedimento e preannuncia infine il voto favorevole del proprio gruppo.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) esprime apprezzamento per la decisione del gruppo dell'UdC di votare a favore del provvedimento in esame, che giudica un segnale significativo di condivisione degli importanti obiettivi che il provvedimento si propone. Ritiene che siano stati affrontati temi di grande rilievo, come ad esempio la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la tutela

degli autotrasportatori, l'educazione stradale nelle scuole, il decoro delle strade, l'introduzione in via sperimentale della scatola nera e del casco elettronico e il divieto di somministrazione di alcolici nei locali pubblici. Giudica il testo approvato assai equilibrato e suscettibile di far conseguire importanti obiettivi in materia di sicurezza della circolazione stradale. Ritiene opportuno che venga effettuato un monitoraggio dell'incidentalità stradale successivamente all'entrata in vigore del provvedimento in esame e ritiene necessario che venga data una corretta e precisa informazione sulle modifiche apportate al codice della strada, anche attraverso apposite campagne di stampa. Ringrazia il Presidente, il Governo e i colleghi per il contributo apportato e preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte di aver predisposto una proposta di correzioni di forma. Pone pertanto in votazione la proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 5*)

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma del relatore (*vedi allegato 5*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

*Così rimane stabilito.*

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, dà conto delle sostituzioni avvertendo che il deputato Tortoli sostituisce il deputato Cesaro.

Indice quindi la votazione nominale sul testo unificato di cui si è concluso l'esame.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il testo unificato delle proposte di legge C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo,



C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta-B, come modificato dalle proposte emendative approvate.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, esprime soddisfazione per l'approvazione all'unanimità del testo. Ringrazia gli uffici per il supporto fornito ai lavori della Commissione. Ringrazia quindi tutti i

membri della Commissione e il sottosegretario di Stato Giachino.

**La seduta termina alle 16.35**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.35 alle 16.45.

## ALLEGATO 1

**Risoluzione n. 7-00366 Biasotti: Tutela delle emittenti regionali e locali nell'ordinamento automatico dei canali digitali.****NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,

premesso che:

in data 16 aprile 2010 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha proposto una ripartizione delle prime posizioni della sintonia automatica digitale;

alle prime posizioni della sintonia automatica hanno diritto anche le emittenti regionali in base alle norme e alle intese sottoscritte al momento dello *switch off* deciso in ogni ambito regionale;

senza questo strategico posizionamento commerciale le emittenti locali rischiano l'inevitabile chiusura;

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, «Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2010, n. 73 dispone all'articolo 5, comma 2: «Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali, l'Autorità, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi au-

torizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità:

a) garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;

b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali;

c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite;

nel primo arco di numeri si dovranno prevedere adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, dovrà essere riservata per ciascun genere una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti;

d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di media audiovisivi a pagamento;

e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la

possibilità, sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione alle autorità amministrative competenti;

f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati.

3. Il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione adottata dall'Autorità ai sensi del comma 2 e stabilisce le condizioni di utilizzo del numero assegnato. L'attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre è effettuata con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione. »;

il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 e successive modificazioni, reca « Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo »;

il decreto legislativo 10 agosto 2003 n. 259, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003, reca « Codice delle comunicazioni elettroniche »;

il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 – Supplemento Ordinario, reca il « Testo unico della radiotelevisione »;

la delibera n. 435/01/CONS, dell'Autorità garante delle comunicazioni (AGCOM) del 15 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, supplemento ordinario n. 259, e successive

modificazioni e integrazioni, approva il regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in « tecnica digitale »;

la delibera AGCOM n. 253/04/CONS del 3 agosto 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 2004, dispone « Norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre »;

la delibera AGCOM n. 136/05/CONS, del 2 marzo 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35, dispone « Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112 »;

la delibera AGCOM n. 163/06/CONS, del 22 marzo 2006, approva un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla « tecnica digitale »;

nella fase di avvio delle procedure di *switch off* è stato sollecitato un provvedimento dell'Autorità relativo alla numerazione da applicare all'ordinamento automatico dei programmi offerti su tecnologia digitale terrestre di cui all'articolo 29-bis, comma 10;

gli operatori hanno dichiarato reiteratamente il proprio favore alla definizione da parte dell'Autorità di appositi criteri per l'assegnazione dei canali nella sintonizzazione automatica del telecomando, poiché tale fattore rappresentava un importante elemento di certezza nella fase di transizione del mercato;

le indicazioni contenute nei provvedimenti dell'Autorità prevedono che gli operatori, in merito all'ordinamento automatico dei canali offerti su piattaforma digitale terrestre, satellitare e via cavo, nel determinare la numerazione da applicare all'ordinamento automatico dei canali tengano conto delle abitudini degli utenti

finali, dei criteri di semplicità d'uso e dell'applicazione di condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie;

i rilievi e le osservazioni formulate nell'ambito della consultazione dei soggetti interessati, relativamente ai limiti esposti sulla sintonizzazione automatica, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di provvedimento adottato il 23 novembre 2006 di cui alla delibera n. 663/06/CONS, hanno reso indispensabile una riformulazione di alcune disposizioni per assicurare maggior certezza rispondendo ai problemi emersi in sede applicativa;

L'Autorità ha di fatto disposto che i piani di guida elettronica ai programmi, anche costituiti da semplici piani automatici di ordinamento dei canali della televisione digitale terrestre, satellitare o via cavo, fermo restando il diritto di ciascun utente a riordinare a piacimento i programmi offerti secondo quanto previsto dalla delibera n. 216/00/CONS, devono tener conto « delle esigenze di semplicità di uso dell'apparato di ricezione e delle abitudini e delle preferenze dei telespettatori, ed applicano condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie nei confronti di tutti i fornitori di contenuti »;

L'Autorità ha ribadito che non devono essere praticate discriminazioni nei confronti dei fornitori di contenuti indipendenti e dei fornitori di contenuti a livello locale;

L'Autorità si è impegnata a garantire il rispetto di tali condizioni ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del codice delle comunicazioni elettroniche, anche intervenendo, ove giustificato, di propria iniziativa;

il Comitato Radio TV Locali (CRTL) ha avanzato una proposta in merito alla questione dell'ordinamento automatico dei programmi (*logical channel number* – LCN) nella piattaforma televisiva digitale terrestre;

la proposta prevede:

« 1. Riprodurre nel primo blocco di numeri (1-99) della piattaforma digitale l'ordinamento già presente nell'ambiente analogico, riproducendo, il più fedelmente possibile, la posizione sul telecomando dei vari canali ricevuti in tecnica analogica, ponendo quindi nei primi numeri i canali nazionali e nei successivi i canali delle tv locali nell'ordine della popolazione servita con le frequenze analogiche utilizzate. L'ordinamento deve comunque, rispettare criteri equi, trasparenti e non discriminatori (tale non è certamente il criterio di cui si discute e che fa riferimento alle graduatorie Corecom per l'erogazione di contributi pubblici alle emittenti, graduatorie formate secondo criteri che non hanno alcun nesso con il grado di affezione dell'utenza all'emittente) »;

la Sardegna, prima regione a sperimentare l'attivazione del digitale terrestre ha pesantemente pagato l'aggravio della fase di avvio e della sua gestione e in tutte le regioni italiane si verifica un crollo degli ascolti che rischia di provocare un danno economico insopportabile per le televisioni regionali;

nella fase sperimentale era stato definito un automatico riposizionamento delle reti affidando alle televisioni regionali una collocazione nella sintonia automatica subito dopo le principali sette reti nazionali;

tale posizionamento automatico che rappresentava non solo il rispetto di posizioni di mercato conquistate con anni di attività informativa e di autonome produzioni televisive ma soprattutto una garanzia di tutela della specialità culturale, identitaria, delle regioni come il caso della Sardegna;

l'informazione regionale garantita dalle tv locali ha sempre rappresentato un fattore di democrazia rilevante nel panorama informativo;

da mesi l'attivazione di una sintonia automatica non regionale ha duramente

penalizzato e colpito le emittenti televisive regionali con un danno economico rilevante e soprattutto con una ricaduta inaccettabile sul piano democratico, inteso come il venir meno per i sardi del diritto all'informazione regionale e alla produzione culturale proposta dalle emittenti locali;

in gran parte delle regioni italiane si stanno moltiplicando le denunce degli utenti e degli operatori delle tv locali che rischiano di subire un contraccolpo devastante se non si interverrà con un'urgenza per ripristinare le condizioni di partenza che prevedevano appunto la tutela del posizionamento delle tv locali,

impegna il Governo:

*a)* ad intervenire, se del caso e nell'ambito delle proprie competenze, con tutti gli strumenti a disposizione per valutare il quadro delle conseguenze di tale situazione, al fine di individuare con urgenza soluzioni coerenti con le aspettative degli operatori televisivi locali;

*b)* a valutare, per quanto di propria competenza e nel rispetto di quella, sta-

bilita per legge, dell'Autorità, l'opportunità che l'articolazione del digitale terrestre sul territorio nazionale abbia come fondamento quello dell'attribuzione alle televisioni regionali di un'adeguata posizione di sintonia, sulla base di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 44 del 2010 e, in particolare, delle lettere *a)*, *b)*, *c)* del comma 2, individuando le procedure idonee a rendere tale processo immediatamente applicabile e, a tal fine, tenendo conto delle rilevazioni di ascolto delle emittenti regionali e locali e, in particolare, per le regioni dove è già avvenuto lo *switch-off*, di quelle riferite al momento dello spegnimento del segnale analogico.

(8-00081) « Biasotti, Pili, Meta, Gentiloni Silveri, Montagnoli, Nizzi, Iannarilli, Vella, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Ghiglia, Murgia, Paniz, Minardo, Armosino, Stradella, Bonciani, Fadda, Calvisi, Tommaso Foti, Tortoli, Desiderati, Pes, Marrocu, Melis, Garofalo, Palmieri, Compagnon, Mereu ».

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (Atto n. 226).****RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (atto n. 226);

premessi che:

con riferimento ai criteri dettati dall'articolo 3 per lo svolgimento delle procedure competitive ad evidenza pubblica di affidamento, che non prevedono una specifica regolamentazione del subappalto nella gestione dei servizi pubblici locali, modalità di esercizio del servizio che risulta molto diffusa nel comparto del trasporto pubblico locale, sarebbe opportuno introdurre apposite disposizioni concernenti i criteri di gestione dei subappalti, con particolare riguardo alla finalità di garantire trasparenza nell'affidamento dei servizi;

con riferimento all'articolo 3, comma 3, lettera b), il quale, al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale del mercato, prescrive che il bando di gara per l'affidamento dei servizi pubblici locali debba assicurare che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione da parte delle imprese, sarebbe opportuno che la

tutela della concorrenza venga anche garantita, ove possibile, mediante affidamento dei servizi ad una pluralità di imprese;

con riferimento all'articolo 3, comma 4, lettera c), il quale prescrive, con riguardo alle gare a doppio oggetto, che nel bando di gara debbano essere previsti criteri e modalità per la liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione, in caso di mancato rinnovo dell'affidamento, appare opportuno precisare che tali criteri debbano essere formulati nel rispetto delle norme dettate dal codice civile in materia di diritto societario;

con riferimento alle cause di incompatibilità disposte dall'articolo 8 a carico di amministratori, dirigenti e responsabili degli uffici degli enti locali in relazione alla possibilità di assumere incarichi di gestione dei servizi pubblici, si rileva, in via generale, l'esigenza di pervenire a una definizione tendenzialmente uniforme della disciplina relativa alle incompatibilità poste a carico degli amministratori pubblici;

**DELIBERA DI ESPRIMERE  
I SEGUENTI RILIEVI:**

a) con riferimento all'articolo 3, valuti la commissione di merito l'opportunità di disciplinare il subappalto nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, con particolare riferimento all'obbligo, per l'ente pubblico, di indicare nel bando di gara la quota di servizi che possono essere



affidati in subappalto, e all'obbligo, per le imprese che partecipano alla gara, di fissare, nel limite di tale quota, la parte del servizio che intendono affidare in subappalto, indicando espressamente le imprese delle quali intendono servirsi e le relative condizioni di affidamento;

b) con riferimento all'articolo 3, comma 3, lettera b), valuti la commissione di merito l'opportunità di introdurre una disposizione volta a stabilire che gli enti locali definiscano una pluralità di unità territoriali di rete per i servizi di trasporto

pubblico locale di propria competenza, da affidare con distinte procedure concorsuali;

c) con riferimento all'articolo 3, comma 4, lettera c), valuti la commissione di merito l'opportunità di precisare che la definizione dei criteri e delle modalità per la liquidazione del socio privato, nell'ambito delle procedure connesse alle gare a doppio oggetto, venga effettuata nel rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti per le società dal codice civile.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

**EMENDAMENTI ESAMINATI**

## ART. 5.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

\* 5. 1. Velo.

*(Approvato)*

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

\* 5. 2. Garofalo, Terranova, Toto.

*(Approvato)*

## ART. 12.

*Alla lettera a), sostituire il capoverso comma 4-bis con il seguente:*

4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione nominativa dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento

sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, ai competenti uffici della Motorizzazione civile al fine della annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica il disposto del comma 3.

12. 2. Velo.

*(Approvato)*

## ART. 14.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

« 3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 1 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* ».

*Conseguentemente, all'articolo 29, aggiungere in fine il seguente comma:*

« 6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 3 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* ».

*Conseguentemente, all'articolo 30, aggiungere in fine il seguente comma:*

« 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 1 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* ».

*Conseguentemente, all'articolo 45, aggiungere in fine il seguente comma:*

« 5-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 219 e 219-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate, rispettivamente, dalla lettera a) del comma 1 e dal comma 2 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* ».

**14. 1.** Il Relatore.

**(Approvato)**

#### ART. 16.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) è aggiunto in fine il seguente periodo: « Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento »;

2) alla lettera b) le parole « fino a sessantacinque » sono sostituite dalle seguenti: « fino a sessantotto ».

**16. 1.** *(ulteriore nuova formulazione)* Montagnoli.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) è aggiunto in fine il seguente periodo: « Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento »;

2) alla lettera b) le parole: « fino a sessantacinque » sono sostituite dalle seguenti: « fino a sessantotto » e dopo le parole « a seguito di visita medica specialistica annuale, « sono aggiunte le seguenti: « con oneri a carico del richiedente ».

**16. 1.** *(terza nuova formulazione)* Montagnoli.

**(Approvato)**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C, E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti »;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le

modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente modificato e introdotto dalle lettere b) e b-bis) del comma 1 del presente articolo, facendo riferimento, ai fini della valutazione dei requisiti fisici e psichici richiesti nell'ambito degli accertamenti di cui al comma 2-bis del citato articolo 115, ai criteri di valutazione uniformi di cui al comma 5 dell'articolo 23 della presente legge ».

**16. 2.** Toto, Terranova, Garofalo.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C, E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti »;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente modificato e introdotto dalle lettere b) e b-bis) del comma 1 del presente articolo, facendo riferimento, ai fini della valutazione dei requisiti fisici e psichici richiesti nell'ambito degli accertamenti di cui al comma 2-bis del citato

articolo 115, ai criteri di valutazione uniformi di cui al comma 5 dell'articolo 23 della presente legge ».

**16. 2.** (nuova formulazione) Toto, Terranova, Garofalo.

(Approvato)

ART. 19.

*Sopprimere il comma 1-ter.*

**19. 1.** Garofalo, Terranova, Toto.

(Approvato)

ART. 22.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

« 5-bis. Le disposizioni di cui al capoverso « ART. 186-bis » della tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotte dalla lettera e) del comma 3 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* ».

*Conseguentemente, all'articolo 34, aggiungere in fine il seguente comma:*

« 3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate e introdotte dal presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* ».

**22. 1.** Il Relatore.

(Approvato)

## ART. 25.

*Al comma 1, lettera d), capoverso comma 12-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli enti di cui al presente comma utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.*

**25. 1.** Montagnoli.

*Al comma 1, lettera d), capoverso comma 12-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.*

**25. 1.** *(nuova formulazione)* Montagnoli.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera d), capoverso comma 12-ter, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: « delle infrastrutture stradali » inserire le seguenti: « , ivi comprese la segnaletica e le barriere, »;*

*b) sopprimere le seguenti parole: « arredi, attrezzature e pertinenze »;*

*c) in fine, aggiungere le seguenti parole: « , nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno ».*

**25. 2.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## ART. 34.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: « ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale »;*

*b) al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: « ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale ».*

**34. 2.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 3, lettera c), capoverso comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.*

**34. 3.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## ART. 36.

*Sopprimerlo.*

**36. 1.** Compagnon, Mereu.

## ART. 38.

*Al comma 1, lettera f), capoverso comma 1-quater, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al secondo periodo, sostituire le parole: « e devono essere installati ed utilizzati » con le seguenti: « e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati »;*

b) al terzo periodo, dopo le parole: « I tratti di strada » inserire le seguenti: « di cui al periodo precedente ».

\* **38. 1.** Montagnoli.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera f), capoverso comma 1-quater, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al secondo periodo, sostituire le parole: « e devono essere installati ed utilizzati » con le seguenti: « e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « I tratti di strada » inserire le seguenti: « di cui al periodo precedente ».

\* **38. 2.** Toto, Garofalo, Terranova.

**(Approvato)**

ART. 40.

*Al comma 1, sostituire le parole: a 150 euro con le seguenti: a 200 euro.*

**40. 1.** Terranova, Garofalo, Toto.

**(Approvato)**

ART. 42.

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a) sostituire le parole: del 20 per cento con le seguenti: del 25 per cento;

b) alla lettera e) sostituire le parole: del 10 per cento con le seguenti: del 5 per cento.

**42. 4.** Terranova, Garofalo, Toto.

**(Approvato)**

ART. 55.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-quinquies, sostituire le parole da: « possono svolgere nelle ore pomeridiane » fino alla fine del comma con le seguenti: « sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e dalle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne ».*

**55. 3.** (nuova formulazione) Montagnoli, Pini.

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-quinquies, sostituire le parole da: « possono svolgere nelle ore pomeridiane » fino alla fine del comma con le seguenti: « sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e dalle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 ».*

**55. 3.** (ulteriore nuova formulazione) Montagnoli, Pini.

**(Approvato)**



## ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

la diffusione sempre maggiore di veicoli alimentati con carburante gassoso (gpl, metano, idrogeno) rende improcrastinabile l'esigenza di garantire l'immediata individuazione della tipologia di alimentazione del veicolo in caso di incidente stradale;

occorre, infatti, garantire la sicurezza degli interventi di soccorso pubblico ed, in particolare, di quelli di soccorso tecnico urgente espletati dalla Polizia stradale e dai Vigili del Fuoco in caso di incidenti stradali in cui risultino coinvolti veicoli alimentati con carburante gassoso,

impegna il Governo:

a introdurre l'obbligo di dotare i veicoli alimentati con combustibile gassoso di un apposito contrassegno di identificazione del carburante utilizzato, ai fine di garantire in condizioni di sicurezza gli interventi degli operatori dei Vigili del Fuoco e della Polizia stradale, consentendo loro di attivare le procedure di volta in volta più adeguate all'evento da fronteggiare;

a prevedere che il citato contrassegno sia rilasciato, a spese del richiedente, dai competenti uffici periferici del Dipartimento del trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

a disciplinare, con apposito decreto interministeriale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni che il contrassegno dovrà contenere.

0/44 e abb-B/IX/1. Bergamini.

La Camera,

premesso che:

i gruppi e/o i comitati che partecipano alle sfilate carnevalesche, frequentemente possono essere dotati anche di un «carro» allestito e addobbato con maschere e attrazioni;

il «carro» carnevalesco è frequentemente allestito su un rimorchio agricolo, oppure su vecchio rimorchio industriale, oppure infine su rimorchi autocostruiti naturalmente adattati per l'uso ed allestiti opportunamente;

visto l'articolo 57 del codice della strada, il rimorchio agricolo non può essere allestito e/o utilizzato ai fini di spettacolo e sfilata, in quanto si configura un uso improprio del veicolo;

il rimorchio industriale e/o i rimorchi autocostruiti sono privi di carta di circolazione; i primi quand'anche ne fossero ancora provvisti non sarebbe più corrispondente alle attuali caratteristiche tecniche e d'uso del veicolo; i secondi

ovviamente non sono mai stati sottoposti ad approvazione e pertanto privi della carta di circolazione;

il traino di detti « carri » viene effettuato con trattori agricoli, sia durante la sfilata vera propria sia nei trasferimenti dalla località di residenza del gruppo e/o comitato alla località della sfilata;

l'utilizzo dei trattori agricoli per il traino in sfilata di detti « carri » si è consolidato nel tempo in quanto il trattore agricolo consente di tenere una velocità consona al passo di una sfilata alla quale partecipano molte maschere che si muovono a piedi; inoltre il trattore agricolo trainante un rimorchio può essere guidato con una patente della categoria B, e naturalmente le persone (volontari) dei gruppi e/o comitati, frequentemente non annoverano tra i soci persone in grado di condurre altre categorie di veicoli per i quali siano richieste patenti superiori,

impegna il Governo

ad attivarsi in tempi rapidi al fine di rielaborare le norme al fine di fornire un documento per circolazione di tutto il materiale oggi circolante inquadrando in una loro specifica categoria oppure essere inquadrati come veicoli atipici di cui all'articolo 59 del codice della strada.

0/44 e abb-B/IX/2. Crosio, Montagnoli.

La IX Commissione,

premessi che:

l'articolo 5, comma 2 del provvedimento interviene in materia di segnaletica stradale, in particolare autorizzando gli organi di polizia stradale alla tempestiva rimozione di segnali apposti in violazione della normativa;

la situazione della segnaletica stradale e della cartellonistica pubblicitaria ha raggiunto sulle strade urbane ed extraurbane livelli di massima criticità: la segnaletica stradale è il più delle volte mal posizionata, poco chiara e poco visibile,

determinando un'incertezza alla guida che spesso è causa di incidenti mentre gran parte della cartellonistica pubblicitaria è apposta in assenza della prescritta autorizzazione, e talvolta in modo da coprire i segnali stradali necessari per la corretta circolazione;

impegna il Governo

ad assumere tutte le opportune iniziative per evitare che la cartellonistica pubblicitaria possa recare pericolo per la sicurezza della circolazione o deturpare l'ambiente, in particolare assicurando che siano rispettate le distanze minime per il posizionamento dei cartelli, che sia vietata l'apposizione di cartelli pubblicitari in prossimità degli incroci e ovunque possano costituire pericolo per la circolazione e che non siano apposti cartelli in zone di particolare pregio ambientale e paesaggistico, al di fuori di quelli di valorizzazione e promozione del territorio, indicanti siti di interesse turistico e culturale o servizi di pubblico interesse.

0/44 e abb-B/IX/3. Nizzi, Biasotti, Toto, Iapicca, Pili.

La Camera,

premessi che:

molti paesi europei emettono targhe con un riferimento ai territori di appartenenza del proprietario del veicolo;

in Germania, Austria, Slovenia e Svizzera, viene esposto sulla targa lo stemma locale del Land o del Cantone di registrazione, Grecia e Russia utilizzano un sistema con una relazione indiretta al luogo di registrazione del veicolo (in Francia il dipartimento è identificato ad esempio da un numero, e lo stesso avviene in Russia per le regioni, le province e le repubbliche autonome);

il rilancio e il consolidamento dell'identità dei territori italiani passa anche per le targhe delle auto;

l'indicazione della regione di residenza è sicuramente uno degli strumenti più efficaci di valorizzazione dei territori;

nel nostro paese abbiamo esempi di indicazioni territoriali sulle targhe: la targa di Aosta (AO) ha un simbolo speciale: è uno scudo con un leone sulle zampe posteriori all'interno e venne introdotto nel 1947;

dal 1999 anche le province Autonome di Trento (TN) e di Bolzano (BZ) hanno adottato stemmi speciali: l'aquila nera e « fiammeggiante » di San Venceslao di Boemia per Trento e l'aquila rossa tirolese per Bolzano;

per la targa di Aosta si tratta dello stemma Regionale, per le due province autonome di Trento e Bolzano si tratta dei rispettivi stemmi provinciali presenti altresì, uniti, nello stemma regionale;

l'esigenza di evidenziare i territori di appartenenza si fa sempre più presente nelle richieste dei cittadini in ordine alle indicazioni sulle targhe automobilistiche,

impegna il Governo

ad attivarsi in tempi rapidi ad una ridefinizione delle caratteristiche delle targhe, al fine di introdurre la possibilità di inserire il simbolo della regione e la sigla della provincia di residenza del proprietario del veicolo.

0/44 e abb-B/IX/4. Montagnoli.

La Camera,

premesso che:

molti paesi europei emettono targhe con un riferimento ai territori di appartenenza del proprietario del veicolo;

in Germania, Austria, Slovenia e Svizzera, viene esposto sulla targa lo stemma locale del Land o del Cantone di registrazione, Grecia e Russia utilizzano un sistema con una relazione indiretta al luogo di registrazione del veicolo (in Francia il dipartimento è identificato ad esem-

pio da un numero, e lo stesso avviene in Russia per le regioni, le province e le repubbliche autonome);

il rilancio e il consolidamento dell'identità dei territori italiani passa anche per le targhe delle auto;

l'indicazione della regione di residenza è sicuramente uno degli strumenti più efficaci di valorizzazione dei territori;

nel nostro paese abbiamo esempi di indicazioni territoriali sulle targhe: la targa di Aosta (AO) ha un simbolo speciale: è uno scudo con un leone sulle zampe posteriori all'interno e venne introdotto nel 1947;

dal 1999 anche le province Autonome di Trento (TN) e di Bolzano (BZ) hanno adottato stemmi speciali: l'aquila nera e « fiammeggiante » di San Venceslao di Boemia per Trento e l'aquila rossa tirolese per Bolzano;

per la targa di Aosta si tratta dello stemma Regionale, per le due province autonome di TN e BZ si tratta dei rispettivi stemmi provinciali presenti altresì, uniti, nello stemma regionale;

l'esigenza di evidenziare i territori di appartenenza si fa sempre più presente nelle richieste dei cittadini in ordine alle indicazioni sulle targhe automobilistiche;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire il simbolo della regione e la sigla della provincia di residenza del proprietario del veicolo nella targa o in prossimità di essa.

0/44 e abb-B/IX/4. (Nuova formulazione).  
Montagnoli.

La Camera,

premesso che:

il nuovo comma 4-bis dell'articolo 12 del DDL AC 44-B, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, prescrive che debba procedersi all'aggiornamento

della carta di circolazione ogni qual volta si verificano situazioni che, pur non comportando mutamento del proprietario del veicolo, si risolvano invece in una « variazione nominativa dell'intestatario della carta di circolazione ovvero comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso »: tanto al fine di assicurare che, conformemente alle disposizioni comunitarie, dalla carta di circolazione sia dato effettivamente risalire al responsabile della circolazione, in coerenza – peraltro – con le finalità di cui all'istituendo articolo 94-*bis* « divieto di intestazioni fittizie »;

le disposizioni in esame valgono ad apprestare idonei strumenti ai fini dell'intestazione della carta di circolazione del veicolo in favore di soggetto diverso dal proprietario, anche al di là delle ipotesi contemplate dal vigente codice della strada, che conosce solo le fattispecie della locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing, della vendita di veicoli con patto di riservato dominio e dell'usufrutto;

la continua evoluzione dell'ordinamento giuridico richiede quindi di provvedere a dare sistematica disciplina, sotto tale profilo, alle fattispecie già vigenti, senza peraltro risolvere i provvedimenti applicativi in una elencazione tassativa di casistica,

impegna il Governo:

a definire, in sede di predisposizione delle necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, intese al coordinamento con il predetto ed emanando comma 4-*bis* dell'articolo 94 del Codice della Strada, le casistiche che senz'altro – a normativa vigente – rientrano nel campo di applicazione della introducenda disciplina, facendo riferimento, in specie, a:

1) locazione senza conducente a lungo termine, che è diventato strumento

negoziale al quale ricorrono spesso le stesse amministrazioni per avere la disponibilità di un parco veicolare;

2) pronuncia giudiziale con la quale possono essere messi a disposizione di pubbliche amministrazioni, ed in specie di forze di polizia, veicoli sequestrati ma non ancora confiscati o all'ipotesi di comodato, ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge n. 94 del 2009, che ha introdotto il comma 3-*bis* all'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 375;

3) veicoli di proprietà di minori non emancipati, interdetti;

4) trasformazioni societarie dalle quali, a seguito della modificazione dell'atto costitutivo, non deriva creazione di un « nuovo » soggetto, né successione di una società all'altra, ma solo continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (Cass. 3 gennaio 2002, n. 26; Cass. 4 agosto 2000, n. 10254 e Cass. 13 agosto 2004, n. 15737).

impegna altresì il Governo ad individuare criteri e fattispecie che, per la natura dei rapporti intercorrenti tra proprietario del veicolo e soggetto che ne dispone (ad esempio genitore e figlio) restano senz'altro esclusi dal campo di applicazione della disciplina;

impegna infine il Governo ad apprestare criteri atti a rendere le emanando disposizioni regolamentari suscettibili di un'applicazione « elastica », ovvero di trovare applicazione anche nelle eventuali ulteriori fattispecie che potranno venire a delinearsi.

0/44 e abb-B/IX/5. Velo.

La Camera,

premesso che:

l'attività delle autoscuole non può ritenersi un'attività commerciale ma deve essere considerata un'attività formativa;

avere così degradato l'importanza del servizio svolto dalle autoscuole, facen-

done un'attività sostanzialmente commerciale e includendola attraverso questa configurazione nel novero delle attività d'impresa da liberalizzare, è stato un grave errore a cui occorre porre rimedio;

si è persa di vista l'importante funzione formativa svolta dalla rete delle autoscuole, che si traduce in un innalzamento delle condizioni di sicurezza e che mal si concilia con un'indiscriminata apertura alla concorrenza, orientata esclusivamente al recupero di clienti, pregiudicando di fatto il perseguimento delle finalità formative e istruttive, a tutto vantaggio dell'acquisizione di nuove quote di mercato;

impegna il Governo

a rivedere l'impostazione della politica e del quadro normativo in materia di autoscuole, in modo che, anche sviluppando le disposizioni introdotte dal testo in esame, si permetta lo svolgimento dell'attività di autoscuola soltanto in presenza delle condizioni necessarie ad assicurare il livello qualitativo dell'attività medesima.

0/44 e abb-B/IX/**19**. Terranova, Fallica.

La IX Commissione,

premesso che:

il testo in esame reca disposizioni che intervengono sulla disciplina dei limiti di velocità, modificando gli articoli 126-*bis* e 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;

occorre evitare che il superamento del limite di velocità da parte di un medesimo veicolo rilevato più volte consecutivamente sul medesimo tratto di strada implichi l'applicazione ripetuta della sanzione prevista, con l'effetto di determinare un importo complessivo della sanzione esorbitante,

impegna il Governo

a impartire in via amministrativa disposizioni per evitare che il superamento del limite di velocità da parte di un medesimo veicolo rilevato più volte consecutivamente sul medesimo tratto di strada implichi l'applicazione ripetuta della sanzione prevista.

0/44 e abb-B/IX/**17**. Toto, Garofalo.

La IX Commissione,

premesso che:

il testo in esame reca disposizioni che intervengono sulla disciplina dei limiti di velocità, modificando gli articoli 126-*bis* e 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;

occorre evitare che il superamento del limite di velocità da parte di un medesimo veicolo rilevato più volte consecutivamente sul medesimo tratto di strada implichi l'applicazione ripetuta della sanzione prevista, con l'effetto di determinare un importo complessivo della sanzione esorbitante,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di evitare che il superamento del limite di velocità da parte di un medesimo veicolo rilevato più volte consecutivamente sul medesimo tratto di strada implichi l'applicazione ripetuta della sanzione prevista.

0/44 e abb-B/IX/**17**. (*Nuova formulazione*). Toto, Garofalo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 29 del disegno di legge in materia di sicurezza stradale che la Camera sta discutendo in seconda lettura prevede l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti per i conducenti di velocipede che circolano di notte o nelle gallerie;



al Senato è stata aggiunta la specificazione che tale disposizione debba riguardare la circolazione fuori dai centri abitati;

la formulazione proposta può essere soggetta a interpretazione, nel senso di applicare la disposizione per la circolazione dei velocipedi nelle gallerie con il giubbotto o le bretelle retroriflettenti non solo al periodo intercorrente dalla mezz'ora dopo il tramonto del sole alla mezz'ora prima del suo sorgere, ma per tutto il giorno;

impegna il Governo

a chiarire la norma di cui all'articolo 29, comma 5, capoverso comma 9-*bis* dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, nel senso di considerare l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti per il conducente di velocipede che circola nelle gallerie solo di notte, ovvero da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere.

0/44 e abb-B/IX/6. Zeller, Brugger, Nicco.

La IX Commissione,

premessi che:

l'articolo 32 consente l'uso dei dispositivi acustici di allarme e dei dispositivi di segnalazione visiva anche alle autoambulanze e mezzi di soccorso per il recupero di animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi di istituto;

l'articolo 177 del codice della strada reca le norme di comportamento per i conducenti dei veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze, dotati di dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu; in particolare il codice prevede che i conducenti di tali veicoli, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino

congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza;

l'articolo 138 del codice della strada prevede comunque, per i conducenti di mezzi della Croce rossa italiana, un'apposita patente di servizio, al pari dei conducenti delle Forze armate, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, della regione Valle d'Aosta, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

oltre alla Croce rossa italiana numerose associazioni di volontariato hanno a propria disposizione mezzi di soccorso che vengono utilizzati nell'espletamento dei compiti di istituto, guidati da conducenti in possesso soltanto della patente civile;

eventuali sanzioni comminate per violazione di norme del comportamento del codice della strada alla guida di tali veicoli e quindi nell'espletamento dei compiti di istituto, dalla decurtazione dei punti alla sospensione o revoca del titolo abilitativo alla guida, gravano quindi sulla patente personale dei conducenti di tali veicoli, con gravi conseguenze sulla vita privata e costituiscono un forte deterrente per la continuazione dell'attività di volontariato;



impegna il Governo

a assumere opportune iniziative volte a prevedere un'apposita patente di servizio anche per i conducenti di veicoli adibiti al soccorso da parte delle organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge n. 266 del 1991, da impiegarsi nell'espletamento dei compiti di istituto.

0/44 e abb-B/IX/7. Desiderati.

La IX Commissione,

premessi che:

l'articolo 32 consente l'uso dei dispositivi acustici di allarme e dei dispositivi di segnalazione visiva anche alle autoambulanze e mezzi di soccorso per il recupero di animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi di istituto;

l'articolo 177 del codice della strada reca le norme di comportamento per i conducenti dei veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze, dotati di dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu; in particolare il codice prevede che i conducenti di tali veicoli, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza;

l'articolo 138 del codice della strada prevede comunque, per i conducenti di mezzi della Croce rossa italiana, un'apposita patente di servizio, al pari dei conducenti delle Forze armate, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del

Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, della regione Valle d'Aosta, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

oltre alla Croce rossa italiana numerose associazioni di volontariato hanno a propria disposizione mezzi di soccorso che vengono utilizzati nell'espletamento dei compiti di istituto, guidati da conducenti in possesso soltanto della patente civile;

eventuali sanzioni comminate per violazione di norme del comportamento del codice della strada alla guida di tali veicoli e quindi nell'espletamento dei compiti di istituto, dalla decurtazione dei punti alla sospensione o revoca del titolo abilitativo alla guida, gravano quindi sulla patente personale dei conducenti di tali veicoli, con gravi conseguenze sulla vita privata e costituiscono un forte deterrente per la continuazione dell'attività di volontariato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere un'apposita patente di servizio anche per i conducenti di veicoli adibiti al soccorso da parte delle organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge n. 266 del 1991, da impiegarsi nell'espletamento dei compiti di istituto.

0/44 e abb-B/IX/7. *(Nuova formulazione)*.  
Desiderati.

La IX Commissione,

premessi che:

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 196 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, limitatamente

alle parole « ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale », dell'articolo 186, comma 2, lettera *c*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125;

la Corte costituzionale ha infatti osservato che, per effetto del rinvio all'articolo 240, secondo comma, del codice penale, la confisca del veicolo, prevista nel caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro, si configura come una misura di sicurezza, anziché come una sanzione accessoria, con la conseguenza di permetterne l'applicazione retroattiva anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della disposizione che ha previsto la confisca stessa;

in considerazione della citata sentenza della Corte costituzionale, la Commissione Trasporti, nel corso dell'esame in sede legislativa, ha approvato un emendamento con cui si sopprime il richiamo all'articolo 240, secondo comma, del codice penale, nell'ambito delle modifiche apportate con l'articolo 34 sia al comma 2, lettera *c*), dell'articolo 186, sia al comma 1 dell'articolo 187 del codice della strada, relativo alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;

rimane tuttavia la previsione per cui la confisca del veicolo è disposta anche nel caso di applicazione della pena a richiesta delle parti;

ai sensi dell'articolo 445 del codice di procedura penale, nel caso di sentenza con cui si dispone l'applicazione della pena a richiesta delle parti, non si applicano, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, le pene accessorie; è invece prevista l'applicazione della confisca esclusivamente se si tratta di misura di sicurezza ai sensi dell'articolo 240 del codice penale;

occorre ristabilire la coerenza del quadro giuridico conseguente alla citata sentenza della Corte costituzionale; occorre altresì tener conto del fatto che l'eccessivo ricorso alla sanzione della confisca comporta notevoli oneri relativi alla custodia dei veicoli sequestrati,

impegna il Governo

ad assumere tutte le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per prevedere che, in caso di applicazione della pena a richiesta delle parti relativamente ai reati di cui all'articolo 186, comma 2, lettera *c*) e 187 del codice della strada, vale a dire di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, sia eliminata la sanzione accessoria della confisca del veicolo e, in generale, per limitare il ricorso a tale sanzione, anche in considerazione dei costi che determina per le amministrazioni pubbliche.

0/44 e abb-B/IX/8. Monai.

La IX Commissione,

premessi che:

il testo in esame reca disposizioni che modificano l'articolo 191 del codice della strada concernente la disciplina degli attraversamenti pedonali;

in particolare nei centri abitati, il fatto che i pedoni di frequente attraversino la carreggiata al di fuori degli attraversamenti pedonali comporta un motivo di congestione del traffico e di rischio, in primo luogo per i pedoni stessi,

impegna il Governo

ad assumere tutte le opportune iniziative per assicurare, in particolare nei centri abitati, un rigoroso rispetto delle disposizioni del codice della strada in base alle quali i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrappassaggi.

0/44 e abb-B/IX/18. Iapicca.

La IX Commissione,

premessò che:

all'articolo 38 sono state introdotte nel corso dell'esame da parte del Senato disposizioni che modificano l'articolo 201 del codice della strada, estendendo l'utilizzo di dispositivi e apparecchiature per l'accertamento di violazioni alle disposizioni del codice della strada anche in assenza degli organi di polizia stradale;

le disposizioni richiamate prevedono che i suddetti dispositivi e apparecchiature siano omologati o approvati per il funzionamento in modo completamente automatico,

impegna il Governo:

a stabilire che l'omologazione e l'approvazione dei dispositivi e delle apparecchiature di cui in premessa abbia luogo secondo le procedure di cui all'articolo 192 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, eventualmente prevedendo puntuali disposizioni sulle caratteristiche dei suddetti dispositivi e apparecchiature, in analogia a quanto attualmente previsto dall'articolo 345 del medesimo regolamento per i mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità;

ad assicurare che i dispositivi e le apparecchiature che hanno superato le procedure di omologazione e approvazione possano essere collocate sul mercato e impiegate senza difficoltà.

0/44 e abb-B/IX/9. Antonino Foti, Garofalo.

La IX Commissione,

premessò che:

il tema della sicurezza stradale merita ogni sforzo e una strategia integrata di interventi, nell'ambito della quale, l'aspetto normativo costituisce solo il, seppure indispensabile, quadro di riferimento;

nel 2008, 4.731 individui hanno perso la vita e 310.739 hanno subito lesioni di diversa gravità nei 218.963 incidenti stradali;

come noto, tra i fattori che maggiormente influiscono sulla sicurezza della circolazione stradale, dopo il comportamento degli utenti e la condizione dei mezzi, lo stato delle strade rappresenta un elemento imprescindibile su cui non possono essere ridimensionati gli interventi di manutenzione e implemento delle condizioni d'uso, pena un aggravarsi dell'alto costo sociale di vite umane e di costi per la collettività, soprattutto in considerazione delle esigenze di alcuni utenti quali i ciclisti e motociclisti;

non c'è dubbio che un ampio margine di miglioramento possa essere compiuto su tutto il sistema viario, nazionale e locale, sia per quanto riguarda la qualità del manto stradale, sia per la funzionalità della segnaletica verticale e orizzontale, sia per i sistemi di protezione e di informazione degli utenti;

impegna il Governo

pur in considerazione della difficile congiuntura economica, ad assicurare che le risorse finanziarie destinate alla manutenzione e sicurezza delle rete stradale siano incrementate in ragione dei flussi di traffico e dello stato delle infrastrutture viarie.

0/44 e abb-B/IX/10. Meta.

La IX Commissione,

premessò che:

nel 2008, 4.731 individui hanno perso la vita e 310.739 hanno subito lesioni di diversa gravità nei 218.963 incidenti stradali;

come noto, tra i fattori che maggiormente influiscono sulla sicurezza della circolazione stradale, dopo il comportamento degli utenti e la condizione dei mezzi, lo stato delle strade rappresenta un elemento imprescindibile su cui non pos-

sono essere ridimensionati gli interventi di manutenzione e implemento delle condizioni d'uso, pena un aggravarsi dell'alto costo sociale di vite umane e di costi per la collettività, soprattutto in considerazione delle esigenze di alcuni utenti quali i ciclisti e motociclisti;

soprattutto per quanto concerne la rete gestita dalla società Anas e dalle società di concessione autostradale, appare necessario un intervento mirato a migliorare il grado di informazione e assistenza degli utenti sulle condizioni di traffico e meteorologiche,

impegna il Governo

a prevedere un'apposita strategia di intervento volta migliorare, prioritariamente sulle strade nazionali e sulle autostrade, il grado di informazione e assistenza degli utenti sulle condizioni di traffico e meteorologiche, tra le altre, implementando la diffusione dei pannelli a messaggio variabile.

0/44 e abb-B/IX/11. Tullo.

La IX Commissione,

premessi che:

l'articolo 50 del testo in esame prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali, emani direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato « scatola nera »;

la sperimentazione e, in prospettiva, la successiva diffusione di un dispo-

sitivo come la « scatola nera » potrebbe produrre effetti ampiamente positivi sotto il profilo della sicurezza;

permetterebbe altresì di determinare con certezza la dinamica degli incidenti, evitando le pesanti conseguenze provocate, sia per i cittadini, sia per gli operatori dall'elevato numero di frodi connesse alle richieste di risarcimenti assicurativi, che si traducono in un notevole incremento dei premi di assicurazione;

a tal fine, sarebbe di grande utilità che la sperimentazione della « scatola nera » interessasse anche gli autoveicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria B, che rappresentano di gran lunga la parte più ampia dei veicoli circolanti;

sarebbe altresì utile prevedere l'utilizzo di sistemi di sensori per la rilevazione delle persone a bordo;

impegna il Governo

a definire le direttive di cui all'articolo 50 del testo in esame concernenti l'equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli con un dispositivo elettronico protetto, denominato « scatola nera », in modo da estendere tale sperimentazione anche agli autoveicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria B e da prevedere, nell'ambito delle medesime direttive, anche l'installazione negli autoveicoli di sistemi di sensori per la rilevazione del numero delle persone a bordo.

0/44 e abb-B/IX/12. Garofalo, Toto, Montagnoli.

La Camera,

premessi che:

con le circolari 0982/4203/8 – A078 del 1° settembre 1981 fu autorizzata in via sperimentale, l'applicazione di un carrello elevatore, sugli autoveicoli destinati al trasporto di cose, per il carico e lo

scarico delle merci trasportate dagli stessi autoveicoli;

le disposizioni emanate non hanno avuto seguito, sia per il carattere sporadico rappresentato dall'allestimento di specie, sia per il mutato quadro normativo di riferimento;

l'allestimento in argomento consiste nella sistemazione di un carrello elevatore sullo sbalzo posteriore di taluni veicoli;

tale allestimento non è riconducibile ad una modifica della carrozzeria con un allestimento permanentemente installato (es. gru o sponda caricatrice) ma è da ricondursi ad un carico trasportato a sbalzo;

a norma dell'articolo 164 del codice della strada, concernente la « sistemazione del carico sui veicoli », un'eventuale sporgenza longitudinale posteriore del carico è ammessa, nei limiti prescritti, soltanto se trattasi di carico indivisibile, le cui dimensioni non ne consentano la sistemazione all'interno del contenitore di carico del veicolo;

tali applicazioni sono consentite attraverso l'omologazione, disciplinata da normativa comunitaria, in paesi come Austria, Francia, Germania, Gran Bretagna e Olanda;

nell'ottica del rinnovo degli automezzi al fine di rientrare nelle classi ecologiche euro 5, per le imprese che necessitano di tali mezzi, appare obbligatorio l'apertura di società nei paesi dove tale omologazione sia possibile;

impegna il Governo

ad attivarsi in tempi rapidi al fine di rielaborare le norme al fine di consentire il recepimento della disciplina comunitaria che consente l'omologazione degli autoveicoli che hanno applicato carrelli elevatori sullo sbalzo degli stessi.

0/44 e abb-B/IX/13. Buonanno, Gidoni.

La Camera,

premesso che:

con le circolari 0982/4203/8 – A078 del 1° settembre 1981 fu autorizzata in via sperimentale, l'applicazione di un carrello elevatore, sugli autoveicoli destinati al trasporto di cose, per il carico e lo scarico delle merci trasportate dagli stessi autoveicoli;

le disposizioni emanate non hanno avuto seguito, sia per il carattere sporadico rappresentato dall'allestimento di specie, sia per il mutato quadro normativo di riferimento;

l'allestimento in argomento consiste nella sistemazione di un carrello elevatore sullo sbalzo posteriore di taluni veicoli;

tale allestimento non è riconducibile ad una modifica della carrozzeria con un allestimento permanentemente installato (es. gru o sponda caricatrice) ma è da ricondursi ad un carico trasportato a sbalzo;

a norma dell'articolo 164 del codice della strada, concernente la « sistemazione del carico sui veicoli », un'eventuale sporgenza longitudinale posteriore del carico è ammessa, nei limiti prescritti, soltanto se trattasi di carico indivisibile, le cui dimensioni non ne consentano la sistemazione all'interno del contenitore di carico del veicolo;

tali applicazioni sono consentite attraverso l'omologazione, disciplinata da normativa comunitaria, in paesi come Austria, Francia, Germania, Gran Bretagna e Olanda;

nell'ottica del rinnovo degli automezzi al fine di rientrare nelle classi ecologiche euro 5, per le imprese che necessitano di tali mezzi, appare obbligatorio l'apertura di società nei paesi dove tale omologazione sia possibile;



impegna il Governo

ad attivarsi al fine di rielaborare le norme al fine di consentire il recepimento della disciplina comunitaria che consente l'omologazione degli autoveicoli che hanno applicato carrelli elevatori sullo sbalzo degli stessi.

0/44 e abb-B/IX/**13**. (Nuova formulazione). Buonanno, Gidoni.

La Camera,

premesso che:

le città di medie e grandi dimensioni sono quotidianamente vittime del traffico veicolare che le attraversa;

una delle soluzioni è sicuramente quella di ampliare e rendere più efficiente il sistema del trasporto pubblico locale;

il codice della strada disciplina le dimensioni che devono avere gli autosnodati e i filosnodati, che sono i mezzi che risultano essere più facilmente impiegabili per il trasporto nelle città;

a tal proposito nell'attuale modifica del codice della strada sarebbe stato auspicabile l'introduzione del limite di 25 m di lunghezza per autosnodati e filosnodati in servizio pubblico urbano e suburbano;

il loro acquisto permetterebbe l'impiego per mezzi da 25 m: a parità di spesa ne servirebbero in numero minore, con diminuzione dei costi operativi ma innovativi e capienti;

impegna il Governo

ad attivarsi in tempi rapidi al fine di modificare l'articolo 62 con cui si ammette la circolazione gli autosnodati e i filosnodati per una lunghezza massima di 25 m così da permetterne la loro circolazione.

0/44 e abb-B/IX/**14**. Torazzi, Montagnoli, Desiderati.

La Camera,

premesso che:

le città di medie e grandi dimensioni sono quotidianamente vittime del traffico veicolare che le attraversa;

una delle soluzioni è sicuramente quella di ampliare e rendere più efficiente il sistema del trasporto pubblico locale;

il codice della strada disciplina le dimensioni che devono avere gli autosnodati e i filosnodati, che sono i mezzi che risultano essere più facilmente impiegabili per il trasporto nelle città;

a tal proposito nell'attuale modifica del codice della strada sarebbe stato auspicabile l'introduzione del limite di 25 m di lunghezza per autosnodati e filosnodati in servizio pubblico urbano e suburbano;

il loro acquisto permetterebbe l'impiego per mezzi da 25 m: a parità di spesa ne servirebbero in numero minore, con diminuzione dei costi operativi ma innovativi e capienti;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di modificare l'articolo 62 con cui si ammette la circolazione gli autosnodati e i filosnodati per una lunghezza massima di 25 m così da permetterne la loro circolazione.

0/44 e abb-B/IX/**14**. (Nuova formulazione). Torazzi, Montagnoli, Desiderati.

La IX Commissione,

premesso che:

la Consulta Nazionale della Sicurezza Stradale ha individuato come azione a massima priorità e criticità nazionale la sicurezza stradale nelle grandi aree urbane e la protezione dell'utenza debole;

secondo i dati forniti, le aree urbane in Italia sono caratterizzate dalla maggiore incidenza d'Europa di infortuni gravi (44 per cento dei morti, 73 per cento dei feriti e 77 per cento degli incidenti),



mentre nelle aree urbane metà dei morti sono da ascrivere all'utenza debole (nel 2007 350 ciclisti e 630 pedoni);

il 15 maggio 2009, 27 comuni d'Europa hanno firmato la Carta di Bruxelles con la quale si impegnano a portare nei Paesi dell'unione Europea l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto abituale dall'attuale 5 per cento al 15 per cento entro il 2020 ed a ridurre del 50 per cento, entro lo stesso termine, gli incidenti mortali che colpiscono i ciclisti migliorando la sicurezza delle strade;

i paesi nei quali la ripartizione modale vede un uso della bicicletta superiore al 15 per cento raggiungono i maggiori livelli di sicurezza stradale ed i minori tassi di incidentalità;

Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione Europea con delega ai Trasporti, ha affermato il 12 maggio 2009 a Bruxelles «È nostro dovere promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano a emissione zero»;

i principi informativi del Codice della Strada (articolo 1 comma 2) prevedono che: «Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione»;

appare evidente che i costi economici e sociali (35 miliardi di Euro/anno) ed ambientali (95 miliardi di Euro/anno) della mobilità sono da imputare al traffico veicolare e che tutte le altre modalità di spostamento (collettivo – autobus, treno – o non veicolare – bicicletta/velocipede o piedi) dovranno essere favorite dal Codice stesso;

durante la prima lettura alla Camera del provvedimento in esame erano stati presentati al provvedimento alcuni emendamenti con cui si cercava di rispon-

dere alle esigenze di una maggiore tutela e attenzione alla mobilità alternative ed alla mobilità ciclistica in particolare;

lo stesso presidente della commissione trasporti aveva dichiarato, nella seduta del 7 luglio 2009, di condividere le finalità delle proposte emendative, ma che, per agevolare una rapida approvazione del provvedimento, era necessario concentrare l'attenzione del legislatore su alcuni temi specifici, particolarmente urgenti;

le ragioni di urgenza, a distanza di un anno dal primo esame del provvedimento, sembrano essere venute meno, ma, a causa di una rigorosa applicazione del regolamento, non è stato possibile riproporre gli emendamenti in seconda lettura, nonostante la larga e trasversale condivisione di cui disponevano;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative per pervenire a una revisione del Codice della Strada, mirata e circoscritta alle sopra descritte esigenze di rafforzare la tutela dell'utenza debole della strada e di agevolare la diffusione dei sistemi di mobilità alternativa e sostenibile, la quale contenga, in particolar modo, disposizioni atte a:

ridurre l'incidentalità stradale con particolare riferimento ai centri urbani;

proteggere l'utenza debole della strada (con particolare riferimento all'utenza non motorizzata, ovvero pedoni e ciclisti) e ridurre drasticamente l'incidentalità;

favorire la diffusione dell'utenza non motorizzata sposando i principi della mobilità sostenibile;

definire dei criteri quantitativi che permettano di monitorare le iniziative delle amministrazioni locali;

coinvolgere le organizzazioni che rappresentano l'utenza debole nella definizione delle priorità da perseguire per il raggiungimento della sicurezza stradale;

a prevedere, nel breve termine, una revisione significativa del Codice della Strada al fine di realizzare una maggiore armonizzazione delle norme in esso contenuto, una sua semplificazione sostanziale, nonché una maggiore funzionalità al fine di rispondere ai dettami comunitari di dimezzamento dell'incidentalità stradale;

a dare piena attuazione al citato principio di cui al comma 1 dell'articolo 2 del Codice della Strada, che pone come prioritario il fine del perseguimento della sicurezza stradale, della riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare e del miglioramento del livello della qualità della vita dei cittadini, eliminando o correggendo tutte le norme che siano in contrasto con il principio richiamato;

garantire che il Codice persegua la sicurezza di tutti gli utenti della strada, avvalendosi per il raggiungimento di tale obiettivo di studi ed elaborazioni statistiche sul rapporto tra quadro normativo e tasso di incidentalità;

ad elaborare modifiche ed integrazioni al Codice finalizzate, in particolare, a facilitare l'utenza debole – riducendo così anche il carico veicolare sulla rete urbana e rendendo più fluido il traffico – e ad integrare i diversi segmenti della mobilità onde renderli compatibili e quindi fare sì che la sicurezza degli utenti della strada risulti esser criterio primario di progettazione;

prevedere meccanismi per verificare che gli Enti locali individuino gli obiettivi di riduzione dell'incidentalità, definiscano le misure per raggiungere gli obiettivi e predispongano gli strumenti per verificarne il conseguimento;

modificare il sistema di classificazione delle strade in modo definire un criterio di priorità nell'utilizzo delle strade, in modo da estendere in modo capillare la diffusione delle zone 30 ed introducendo ovunque sistemi di moderazione del traffico;

correggere imprecisioni ed incongruità del codice in modo da renderlo più confacente ad una corretta interazione tra i ciclisti e gli altri utenti della strada;

a non considerare veicolo la bicicletta quando viene condotta a mano;

a definire e standardizzare una segnaletica per gli itinerari ciclopedonali e a prevedere inoltre – dove possibile – la continuità delle piste ciclabili;

a riformulare in modo più coerente la norma relativa alle lanterne semaforiche per le biciclette;

a prevedere la possibilità – qualora le condizioni di sicurezza della sede stradale lo consentano e previo apposizione di specifica segnaletica orizzontale e verticale – di consentire alle biciclette il transito in senso contrario nei sensi unici;

a ridefinire le regole di precedenza nelle rotatorie nonché a stabilire criteri di progettazione delle medesime che garantiscano maggiore sicurezza anche per l'utenza debole;

ad imporre agli enti locali l'obbligo di garantire la continuità territoriale in ambito urbano e perturbano, attraverso l'eliminazione di eventuali « barriere », la realizzazione di una rete di strade di basso rango integrate con piste ciclabili, nonché di percorsi ciclabili che permettano di uscire in sicurezza dalla zona urbana;

a prevedere una più razionale ed efficace regolamentazione dell'utilizzazione dei percorsi ciclopedonali;

ad individuare e a porre in essere tutte quelle modifiche ed integrazioni che possono portare ad una maggiore diffusione della mobilità alternativa e al raggiungimento di un più elevato tasso di sicurezza stradale.

0/44 e abb-B/IX/15. Motta, Bratti, Lovvelli.

La IX Commissione,

premesso che:

la Consulta Nazionale della Sicurezza Stradale ha individuato come azione a massima priorità e criticità nazionale la sicurezza stradale nelle grandi aree urbane e la protezione dell'utenza debole;

secondo i dati forniti, le aree urbane in Italia sono caratterizzate dalla maggiore incidenza d'Europa di infortuni gravi (44 per cento dei morti, 73 per cento dei feriti e 77 per cento degli incidenti), mentre nelle aree urbane metà dei morti sono da ascrivere all'utenza debole (nel 2007 350 ciclisti e 630 pedoni);

il 15 maggio 2009, 27 comuni d'Europa hanno firmato la Carta di Bruxelles con la quale si impegnano a portare nei Paesi dell'unione Europea l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto abituale dall'attuale 5 per cento al 15 per cento entro il 2020 ed a ridurre del 50 per cento, entro lo stesso termine, gli incidenti mortali che colpiscono i ciclisti migliorando la sicurezza delle strade;

i paesi nei quali la ripartizione modale vede un uso della bicicletta superiore al 15 per cento raggiungono i maggiori livelli di sicurezza stradale ed i minori tassi di incidentalità;

Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione Europea con delega ai Trasporti, ha affermato il 12 maggio 2009 a Bruxelles «È nostro dovere promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano a emissione zero»;

i principi informativi del Codice della Strada (articolo 1 comma 2) prevedono che: «Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione»;

appare evidente che i costi economici e sociali (35 miliardi di Euro/anno) ed ambientali (95 miliardi di Euro/anno) della mobilità sono da imputare al traffico veicolare e che tutte le altre modalità di spostamento (collettivo – autobus, treno – o non veicolare – bicicletta/velocipede o piedi) dovranno essere favorite dal Codice stesso;

durante la prima lettura alla Camera del provvedimento in esame erano stati presentati al provvedimento alcuni emendamenti con cui si cercava di rispondere alle esigenze di una maggiore tutela e attenzione alla mobilità alternative ed alla mobilità ciclistica in particolare;

lo stesso presidente della commissione trasporti aveva dichiarato, nella seduta del 7 luglio 2009, di condividere le finalità delle proposte emendative, ma che, per agevolare una rapida approvazione del provvedimento, era necessario concentrare l'attenzione del legislatore su alcuni temi specifici, particolarmente urgenti;

le ragioni di urgenza, a distanza di un anno dal primo esame del provvedimento, sembrano essere venute meno, ma, a causa di una rigorosa applicazione del regolamento, non è stato possibile riproporre gli emendamenti in seconda lettura, nonostante la larga e trasversale condivisione di cui disponevano;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere le seguenti iniziative: pervenire a una revisione del Codice della Strada, mirata e circoscritta alle sopra descritte esigenze di rafforzare la tutela dell'utenza debole della strada e di agevolare la diffusione dei sistemi di mobilità alternativa e sostenibile, la quale contenga, in particolar modo, disposizioni atte a:

ridurre l'incidentalità stradale con particolare riferimento ai centri urbani;

proteggere l'utenza debole della strada (con particolare riferimento al-

l'utenza non motorizzata, ovvero pedoni e ciclisti) e ridurne drasticamente l'incidentalità;

favorire la diffusione dell'utenza non motorizzata sposando i principi della mobilità sostenibile;

definire dei criteri quantitativi che permettano di monitorare le iniziative delle amministrazioni locali;

coinvolgere le organizzazioni che rappresentano l'utenza debole nella definizione delle priorità da perseguire per il raggiungimento della sicurezza stradale;

prevedere, nel breve termine, una revisione significativa del Codice della Strada al fine di realizzare una maggiore armonizzazione delle norme in esso contenuto, una sua semplificazione sostanziale, nonché una maggiore funzionalità al fine di rispondere ai dettami comunitari di dimezzamento dell'incidentalità stradale;

dare piena attuazione al citato principio di cui al comma 1 dell'articolo 2 del Codice della Strada, che pone come prioritario il fine del perseguimento della sicurezza stradale, della riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare e del miglioramento del livello della qualità della vita dei cittadini, eliminando o correggendo tutte le norme che siano in contrasto con il principio richiamato;

garantire che il Codice persegua la sicurezza di tutti gli utenti della strada, avvalendosi per il raggiungimento di tale obiettivo di studi ed elaborazioni statistiche sul rapporto tra quadro normativo e tasso di incidentalità;

elaborare modifiche ed integrazioni al Codice finalizzate, in particolare, a facilitare l'utenza debole – riducendo così anche il carico veicolare sulla rete urbana e rendendo più fluido il traffico – e ad integrare i diversi segmenti della mobilità onde renderli compatibili e quindi fare sì che la sicurezza degli utenti della strada risulti esser criterio primario di progettazione;

prevedere meccanismi per verificare che gli Enti locali individuino gli obiettivi di riduzione dell'incidentalità, definiscano le misure per raggiungere gli obiettivi e predispongano gli strumenti per verificarne il conseguimento;

modificare il sistema di classificazione delle strade in modo da definire un criterio di priorità nell'utilizzo delle strade, in modo da estendere in modo capillare la diffusione delle zone 30 ed introducendo ovunque sistemi di moderazione del traffico;

correggere imprecisioni ed incongruità del codice in modo da renderlo più coerente ad una corretta interazione tra i ciclisti e gli altri utenti della strada;

non considerare veicolo la bicicletta quando viene condotta a mano;

definire e standardizzare una segnaletica per gli itinerari ciclopedonali e prevedere inoltre – dove possibile – la continuità delle piste ciclabili;

riformulare in modo più coerente la norma relativa alle lanterne semaforiche per le biciclette;

prevedere la possibilità – qualora le condizioni di sicurezza della sede stradale lo consentano e previo apposizione di specifica segnaletica orizzontale e verticale – di consentire alle biciclette il transito in senso contrario nei sensi unici;

ridefinire le regole di precedenza nelle rotatorie nonché a stabilire criteri di progettazione delle medesime che garantiscano maggiore sicurezza anche per l'utenza debole;

imporre agli enti locali l'obbligo di garantire la continuità territoriale in ambito urbano e perturbano, attraverso l'eliminazione di eventuali « barriere », la realizzazione di una rete di strade di basso rango integrate con piste ciclabili, nonché di percorsi ciclabili che permettano di uscire in sicurezza dalla zona urbana;

prevedere una più razionale ed efficace regolamentazione dell'utilizzazione dei percorsi ciclopedonali;

individuare e porre in essere tutte quelle modifiche ed integrazioni che possono portare ad una maggiore diffusione della mobilità alternativa e al raggiungimento di un più elevato tasso di sicurezza stradale.

0/44 e abb-B/IX/**15**. (Nuova formulazione) Motta, Bratti, Lovelli.

La IX Commissione,

impegna il Governo a:

istituire, l'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale, con il compito di operare in piena indipendenza di giudizio e completa autonomia organizzativa e finanziaria, allo scopo di tutelare e garantire la sicurezza stradale, nonché la manutenzione e l'efficiente gestione della rete stradale nazionale, svolgendo le funzioni assegnatele nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali;

prevedere che, tenuto conto degli indirizzi generali di politica economica, ambientale e sociale, l'Agenzia:

promuova e garantisca adeguati livelli di sicurezza, efficienza e qualità della rete stradale nazionale;

vigili sulla realizzazione degli investimenti infrastrutturali e strutturali per l'adeguamento, la manutenzione e lo sviluppo della rete stradale nazionale a carico dei soggetti proprietario e concessionari;

stabilisca i livelli qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigili sul loro rispetto;

controlli che le condizioni di prestazione dei servizi e di realizzazione degli investimenti siano conformi alla legge, ai regolamenti, agli atti di regolazione ed ai contenuti del contratto di concessione;

richieda ai soggetti proprietari e concessionari le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni;

svolga ispezioni presso i soggetti vigilati, qualora sussistano elementi indicatori di possibili violazioni;

svolga indagini conoscitive di natura generale, eventualmente in collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con altre amministrazioni o autorità di regolazione;

valuti i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze;

trasferire all'Agenzia le funzioni attualmente esercitate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ANAS, nonché dagli altri enti strumentali, riferibili ai compiti di sicurezza del settore autostradale.

0/44 e abb-B/IX/**16**. Lovelli.

La IX Commissione,

impegna il Governo a:

istituire compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili l'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale, con il compito di operare in piena indipendenza di giudizio e completa autonomia organizzativa e finanziaria, allo scopo di tutelare e garantire la sicurezza stradale, nonché la manutenzione e l'efficiente gestione della rete stradale nazionale, svolgendo le funzioni assegnatele nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali;

prevedere che, tenuto conto degli indirizzi generali di politica economica, ambientale e sociale, l'Agenzia:

promuova e garantisca adeguati livelli di sicurezza, efficienza e qualità della rete stradale nazionale; vigili sulla realizzazione degli investimenti infrastrutturali

e strutturali per l'adeguamento, la manutenzione e lo sviluppo della rete stradale nazionale a carico dei soggetti proprietario e concessionari;

stabilisca i livelli qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigili sul loro rispetto;

controlli che le condizioni di prestazione dei servizi e di realizzazione degli investimenti siano conformi alla legge, ai regolamenti, agli atti di regolazione ed ai contenuti del contratto di concessione;

richieda ai soggetti proprietari e concessionari le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni;

svolga ispezioni presso i soggetti vigilati, qualora sussistano elementi indicatori di possibili violazioni;

svolga indagini conoscitive di natura generale, eventualmente in collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con altre amministrazioni o autorità di regolazione; valuti i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze;

trasferire all'Agenzia le funzioni attualmente esercitate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ANAS, nonché dagli altri enti strumentali, riferibili ai compiti di sicurezza del settore autostradale.

0/44 e abb-B/IX/16. (Nuova formulazione) Lovelli.



## ALLEGATO 5

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

**CORREZIONI DI FORMA**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*all'articolo 4, comma 1, lettera b), sostituire le parole: « possono autorizzarla ad avvalersi, in loro vece o ausilio, del personale della scorta tecnica stessa » con le seguenti: » possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni »;*

*all'articolo 12, comma 1, capoverso comma 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sopprimere la parola: nominativa;*

*b) sostituire le parole: ai competenti uffici della Motorizzazione civile con le seguenti: al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici;*

*c) sostituire le parole: il disposto del comma 3 con le seguenti: la sanzione prevista dal comma 3;*

*all'articolo 26, comma 1, capoverso articolo 152, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: fuori dai centri abitati con le seguenti: fuori dei centri abitati;*

*b) sostituire le parole: Fuori dai casi con le seguenti: Fuori dei casi;*

*all'articolo 34, alla rubrica, dopo le parole: a ventuno anni inserire le seguenti: per i neopatentati;*

*all'articolo 55, comma 1, capoverso comma 2, sostituire le parole: da singoli con le seguenti: da persone fisiche.*

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44/B e abbinate, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame emendamento e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	228
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione sull'emendamento Montagnoli 55.3 (nuova formulazione) approvato in linea di principio dalla IX Commissione</i> ) .....	235

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 226 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i> ) .....	229
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di rilievi del relatore</i> ) .....	236
ALLEGATO 3 ( <i>Rilievi deliberati dalla X Commissione</i> ) .....	239

##### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	231
ALLEGATO 4 ( <i>Relazione approvata dalla X Commissione</i> ) .....	242
ALLEGATO 5 ( <i>Relazione approvata dalla X Commissione</i> ) .....	243
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 e abbinate (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	232
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	244

##### SEDE REFERENTE:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3191 – Adozione di un testo unificato come testo base</i> ) .....	234
ALLEGATO 7 ( <i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i> ) ...	245
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	234

**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

**La seduta comincia alle 13.30.****Disposizioni in materia di sicurezza stradale.**

**C. 44/B e abbinate, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Esame emendamento e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione esamina la proposta emendativa riferita al provvedimento, approvato in linea di principio dalla IX Commissione.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla IX Commissione Trasporti sull' emendamento Montagnoli 55.3 (*nuova formulazione*), approvato in linea di principio dalla Commissione Trasporti della Camera, al testo unificato recante disposizioni sulla sicurezza stradale delle proposte di legge C. 44 ed abbinate, approvato dalla Camera e modificato dal Senato e nuovamente all'esame in sede legislativa della suddetta commissione.

Ricorda, inoltre, che la X Commissione ha già espresso, sul testo B del testo unificato in esame, un parere favorevole nella seduta del 16 giugno 2010. In particolare, nel citato parere la Commissione aveva previsto due osservazioni riferite all'articolo 55 del testo in esame: con riferimento al comma 1, lettera *a*), capoverso 2-quinquies, su cui interviene l'emendamento Montagnoli 55.3 (*nuova formulazione*) in esame, il parere prevedeva l'opportunità di sopprimere la disposizione, ovvero, in alternativa, che gli intrattenimenti potessero essere svolti tutti i giorni della settimana, anziché due, e che i titolari non dovessero chiedere l'autorizzazione alla Commissione tecnica di pubblico spettacolo; prevedeva infine, in ulte-

riore subordine, di diminuire la sanzione prevista per tale fattispecie. L'emendamento Montagnoli 55.3 (*nuova formulazione*) prevede esplicitamente la possibilità per i titolari e i gestori di stabilimenti balneari di svolgere forme di intrattenimento e svago danzante, tutti i giorni della settimana, nel rispetto delle normative vigenti in materia e, se esistenti, dei regolamenti e delle ordinanze comunali. Sono fatte salve le autorizzazioni per le ore serali e notturne.

Illustra pertanto una proposta di parere favorevole con una condizione volta a prevedere espressamente che per lo svolgimento delle forme di intrattenimento descritte non si applichi l'articolo 80 del Testo unico di cui al regio decreto 773 del 1931 (*vedi allegato 1*).

Elisa MARCHIONI (PD) nel ritenere non pertinente l'articolo 55 del provvedimento rispetto al contenuto complessivo del testo unificato in esame prende atto che comunque sono state accolte in parte alcune delle osservazioni della X Commissione. Esprime peraltro notevoli perplessità, già sollevate, sull'articolo in esame che a suo giudizio non risolve il problema dell'abuso delle sostanze alcoliche, per il quale occorrerebbe immaginare una politica basata sulla prevenzione e sulla comprensione dei fenomeni sottostanti il disagio, ma fornisce una soluzione normativa insufficiente per un fenomeno molto più complesso. Preannuncia quindi il voto di astensione da parte del suo gruppo.

Gabriele CIMADORO (IdV) nell'esprimere alcune perplessità circa le soluzioni normative presenti nell'articolo 55 e nell'emendamento approvato in linea di principio all'esame della Commissione preannuncia il voto di astensione del suo gruppo.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta favorevole con condizione.

**La seduta termina alle 13.45.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza  
del presidente Manuela DAL LAGO.

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica  
recante regolamento di attuazione in materia di  
servizi pubblici locali di rilevanza economica.**

**Atto n. 226.**

(Rilievi alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo  
96-ter, comma 4, del regolamento, e con-  
clusione – Deliberazione di rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello  
schema di decreto in oggetto, rinviato nella  
seduta del 13 luglio 2010.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ri-  
corda che la Commissione deve approvare  
nella seduta odierna i rilievi alla I Com-  
missione sul regolamento concernente i  
servizi pubblici locali; chiede quindi al  
relatore Vignali se abbia predisposto una  
proposta da sottoporre alla Commissione.

Raffaello VIGNALI, *relatore*, illustra  
una proposta di deliberazione di rilievi che  
cerca di tenere in dovuto conto, nono-  
stante l'esiguità del tempo a disposizione,  
sia le osservazioni svolte dai colleghi nel  
corso del dibattito, sia le risultante emerse  
dalle audizioni svolte dalla I Commissione  
(*vedi allegato 2*).

Alberto TORAZZI (LNP), avanza an-  
cora qualche osservazione che auspica il  
relatore possa tenere in considerazione  
nella stesura definitiva dei rilievi; si tratta  
di alcune modifiche da apportare all'arti-  
colo 4 dello schema di regolamento al fine  
di dare certezze economiche alle imprese:  
in particolare, al comma 2, lettera *a*),  
riterebbe opportuno aggiungere un inciso  
che consenta di valutare l'utile dei bilanci  
come media degli ultimi tre anni; la lettera

*d*) del medesimo comma andrebbe sop-  
pressa per non pesare eccessivamente su  
quelle imprese che hanno effettuato inve-  
stimenti e quindi assumono costi maggiori.  
Infine, in relazione all'articolo 5, che ri-  
guarda il patto di stabilità interno, ritiene  
che esso andrebbe soppresso, poiché in  
realtà è rispettato soltanto da alcuni co-  
muni virtuosi del nord Italia, e quindi  
giudica inutile che siano assoggettati ad  
esso anche gli affidatari *in house*.

Federico TESTA (PD), apprezza il pa-  
rere predisposto dal relatore, che recepisce  
le osservazioni da lui formulate nella se-  
duta di ieri. Per quanto concerne l'inter-  
vento del collega Torazzi, ritiene che la  
proposta di modifica riferita alla lettera *a*)  
del comma 2 dell'articolo 4 sia condivisi-  
bile, come anche nella sostanza l'osserva-  
zione relativa alla lettera *d*) in relazione  
alla quale, però, riterrebbe opportuno  
mantenere la parte virtuosa, ovvero il  
tentativo di mantenere i costi nella media  
del settore. Occorrerebbe quindi, a suo  
parere, cercare una formulazione che re-  
cepisca l'intento senza sopprimere la let-  
tera. Infine, in relazione alla richiesta  
soppressione dell'articolo 5, esprime forti  
perplexità: infatti, l'assoggettamento al  
patto di stabilità dei servizi affidati *in  
house* è una norma che, seppure con tutti  
i suoi limiti, costringe in qualche modo gli  
enti locali ad aprire il mercato.

Salvatore RUGGERI (UdC) sottolinea  
che il provvedimento in esame ha una  
portata delegificante e riguarderà un am-  
bito molto vasto, ridefinendo sostanzial-  
mente il quadro normativo del settore. In  
particolare il regolamento oltre ad indivi-  
duare espressamente le norme abrogate, in  
quanto incompatibili con la riforma, in-  
troduce alcune modifiche significative  
quale l'individuazione delle procedure di  
gara e le previsioni di dettaglio per l'affi-  
damento a società miste, il rispetto del  
patto di stabilità interno anche da parte  
delle società miste ed in *house*, il regime  
delle incompatibilità per mantenere di-  
stinte le funzioni di regolazione e di ge-  
stione, l'armonizzazione delle discipline

generali con quelle settoriali, la partecipazione di imprese estere alle procedure di aggiudicazione e la tutela degli utenti dei servizi. Nell'esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame suggerisce al relatore una ulteriore osservazione che preveda l'opportunità di intervenire a breve con specifiche modifiche legislative al fine di pervenire ad un grado apprezzabile di armonizzazione tra tutti i settori dei servizi pubblici compresi quelli attualmente esclusi dalla normativa vigente.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) invita il relatore a valutare con attenzione le osservazioni testè formulate dal collega Ruggeri.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) sottopone al dibattito della Commissione il quesito circa le sorti del Comune qualora la società di servizio posseduta al cento per cento si trovi in una situazione di insolvenza e sia costretta a dichiarare il proprio fallimento. A tale riguardo ritiene che rispetto alla legislazione vigente in materia tale questione debba essere affrontata e forse potrebbe essere inserito un chiarimento anche nella proposta di parere in discussione

Santo Domenico VERSACE (Pdl) ritiene che se una società posseduta la cento per cento dal comune fallisca la responsabilità ricada anche sul Comune di riferimento.

Ludovico VICO (PD) sottolinea che vi è una netta separazione della responsabilità giuridica e patrimoniale tra la società di servizio e il Comune ancorché legate da un contratto di servizio. È quindi impossibile che il fallimento della suddetta società possa coinvolgere direttamente il Comune. Auspica a questo proposito una riforma della legge fallimentare considerata urgente da più parti.

Federico TESTA (PD) ricorda come l'esclusione di alcuni servizi pubblici locali dalla riforma in oggetto sia stata proposta proprio dalla Commissione Attività pro-

duttive con riferimento in particolare del settore della distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica. Non ritiene quindi del tutto coerente che in questa sede si formuli una proposta di parere che auspichi una futura estensione della normativa sui servizi pubblici essenziali anche ai settori attualmente esclusi dall'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008. Sottolinea inoltre come lo schema di regolamento in esame non rappresenti lo strumento giuridico idoneo per apportare tale modifica legislativa.

Raffaello VIGNALI (Pdl) ai fini della nuova formulazione della deliberazione di rilievi ritiene che l'osservazione del collega Torazzi sulla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 4 sia pienamente recepibile; per quanto concerne la lettera *d*) riterrebbe preferibile individuare una formulazione che tenga conto delle difficoltà indicate anziché la sua soppressione. Anche in relazione alla soppressione dell'articolo 5 esprime perplessità; fa presente che nella proposta di deliberazione da lui formulata è prevista la soppressione del comma 3 dell'articolo 5, ma ritiene che anche tale soppressione potrebbe creare equivoci. Una soluzione potrebbe essere quella della riformulazione di tale comma prevedendo da un lato che l'emanazione del decreto interministeriale abbia tempi certi e rapidi (ad esempio trenta giorni) sia che in esso venga tenuta in adeguata considerazione l'opportunità di prevedere norme differenziate tra comuni virtuosi e non. Rispetto all'intervento e alle osservazioni dei colleghi dell'UDC ritiene che il regolamento in esame si muove nell'ambito della delega di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 112, e quindi non ritiene proponibile un rilievo che auspichi modifiche normative; si potrebbe peraltro fare ad esso cenno nell'ambito della premessa.

Infine, rispetto alla sua proposta di parere, ritiene opportuna anche l'espunzione della lettera *d*) dalle modifiche proposte all'articolo 2.

Alberto TORAZZI (LNP), ritiene che la lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 4



potrebbe essere riformulata aggiungendo una frase che faccia riferimento all'esclusione dei costi di investimento; esprime peraltro il complessivo apprezzamento del suo gruppo politico per il documento predisposto dal relatore e preannuncia un voto favorevole.

Raffaello VIGNALI, *relatore*, potrebbe essere aggiunto, alla lettera *d*), il seguente inciso: « esclusi i costi di investimento e il loro impatto sui costi operativi medi al fine di non penalizzare i soggetti che hanno realizzato maggiori investimenti ».

Laura FRONER (PD), esprime, anche a nome del suo gruppo, apprezzamento per il lavoro svolto e per la disponibilità mostrata dal relatore; rimarcando una contrarietà di fondo nei confronti del provvedimento dichiara il voto di astensione del PD.

Gabriele CIMADORO (IdV), ritiene che i rilievi predisposti, ove accolti, possano migliorare il provvedimento; peraltro, in relazione al mancato recepimento di osservazioni del suo gruppo, dichiara il voto di astensione dell'IDV.

Salvatore RUGGERI (UdC) in apprezzamento dello sforzo compiuto dal relatore nei confronti dell'osservazione proposta dichiara il voto favorevole del suo gruppo sui rilievi proposti.

La Commissione approva la deliberazione di rilievi alla I Commissione, come riformulata (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.**

**C. 3593 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.**

**C. 3594 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.**

**Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.**

**Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).**

(Relazione alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e conclusione — Relazioni favorevoli).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 13 luglio 2010.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, informa che non sono stati presentati emendamenti ai disegni di legge in esame. Invita quindi il relatore ad illustrare le relazioni di competenza della Commissione.

Lella GOLFO (PdL), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 ed una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010, limitatamente alle parti di competenza.

Laura FRONER (PD) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sui provvedimenti in titolo sottolineando l'estrema difficoltà tecnica relativa alla predisposizione di emendamenti al disegno di legge sull'assestamento con particolare riferimento alla necessità di reperire le risorse finanziarie necessarie per la copertura al-



l'interno della medesima missione o programma.

Gabriele CIMADORO (IdV) nel preannunciare la presentazione di emendamenti presso la Commissione Bilancio dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sui provvedimenti in esame.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) stigmatizza l'eccessiva ristrettezza dei tempi destinati all'esame dei due provvedimenti in titolo preannunciando per tale motivo il voto contrario del proprio gruppo.

La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 » (*vedi allegato 4*) e la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010 » relativamente alla Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla Tabella n. 3, recante lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e alla Tabella n. 7, recante lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente alle parti di competenza (*vedi allegato 5*), nominando il deputato Lella Golfo relatore presso la Commissione bilancio.

**Disposizioni in favore dei territori di montagna.**

**Testo unificato C. 41 e abbinate.**

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere, alla V Commissione bilancio, sul testo unificato

della proposta di legge 41 e abbinate, come risultante dagli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione di merito. Con riferimento alle disposizioni riconducibili alle competenze della X Commissione si segnalano in particolare, oltre l'articolo 1 che definisce le finalità del provvedimento, l'articolo 3, in materia di progetti per lo sviluppo dei comuni montani, l'articolo 4 recante modifiche alla normativa vigente in materia di lavori pubblici e l'articolo 10 recante disposizioni relative al Collegio nazionale delle guide alpine e al Collegio nazionale dei maestri di sci.

L'articolo 1 indica nella salvaguardia e nella valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani le finalità del provvedimento in esame, a garanzia della qualità della vita dei soggetti e dei nuclei familiari residenti, allo scopo di evitare lo spopolamento dei territori montani e di contenere la tendenza all'innalzamento dell'età media delle popolazioni. Le finalità del provvedimento sono ricondotte alla legittimazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, che prevede espressamente che la legge disponga provvedimenti a favore delle zone montane, nonché dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che lo Stato possa destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati enti territoriali (comuni, province, città metropolitane e regioni), al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e rimuovere gli squilibri economici e sociali.

L'articolo 3, comma 1, istituisce, a decorrere dall'anno 2010, il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione pari a 6.750.000 euro per l'anno 2010 e a 6.000.000 per l'anno 2011. Il Fondo è destinato al finanziamento in favore dei comuni montani, come individuati ai sensi dell'articolo 2, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, rientranti tra le seguenti tipologie, indicate dal comma 3: a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche am-

ministrazioni; *b*) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico; *c*) valorizzazione delle risorse energetiche ed idriche; *d*) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché, in generale, per l'agricoltura di montagna; *e*) sviluppo del turismo montano e degli sport di montagna; *f*) politiche di forestazione. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, emanato, entro il 30 marzo di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono individuati i progetti ammessi al finanziamento.

Il comma 2 specifica che deve trattarsi di progetti avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati. Sullo schema di decreto è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da acquisire entro trenta giorni dalla trasmissione. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni in esame sono posti a carico del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno (comma 4). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 5).

L'articolo 4 aggiunge un comma 7-ter all'articolo 122 del decreto legislativo 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) al fine di ampliare, per i comuni montani, le possibilità di affidare lavori pubblici con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per tutti i lavori di importo fino a 1,5 milioni di euro. Il successivo comma 2 consente ai comuni montani, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di provvedere al finanziamento di opere di competenza statale a carattere complesso e infrastrutturale, per una quota fino al 70 per cento dell'importo complessivo, con risorse derivanti dal-

l'emissione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate.

L'articolo 10 attribuisce ai Collegi nazionali delle guide alpine e dei maestri di sci la facoltà di realizzare una serie di progetti finalizzati ad avvicinare i giovani alle citate professioni ed a promuovere la sicurezza, la tutela ambientale e la valorizzazione delle zone montane.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Raffaello VIGNALI (Pdl) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere.

Laura FRONER (PD), nel dichiarare voto favorevole sulla proposta di parere, sottolinea che il testo unificato in esame rappresenta un risultato positivo, ma non sufficiente per le esigenze e le specificità dei territori montani.

Gabriele CIMADORO (IdV), nel dichiarare voto favorevole sulla proposta di parere, osserva che le risorse previste di 6.750.000 euro per l'anno 2010 e a 6.000.000 per l'anno 2011 appaiono decisamente limitate. Auspica, quindi, che i progetti di sviluppo socio-economico previsti dall'articolo 2 possano effettivamente contribuire alla valorizzazione dei territori di montagna.

Savino PEZZOTTA (UdC) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere e si associa alle osservazioni del collega Cimadoro. Paventa che, se ai territori di montagna non saranno destinati fondi per lo sviluppo, le zone montane che costituiscono circa i tre quarti del territorio nazionale potranno essere presto interessate da fenomeni di spopolamento.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) ricorda preliminarmente che il testo unificato è il risultato di proposte provenienti per la maggior parte da deputati di opposizione che hanno svolto un intenso lavoro parlamentare di sensibilizzazione alle necessità dei territori di montagna. Sottolinea che sarebbe opportuno proce-

dere ad un intervento più organico di modifica della legge n. 97 del 1994, recante disposizioni per le zone montane, esprimendo tuttavia soddisfazione su alcuni interventi effettuati, anche se rivestono portata limitata rispetto alle esigenze di quei territori. In primo luogo, con riferimento al Corpo nazionale del soccorso alpino che nello scorso anno ha avuto 19 morti, sottolinea che si è trovato il modo di superare le difficoltà per garantire l'assunzione di elicotteristi e di medici nei reparti di intervento urgente. Si sono altresì sollecitati gli enti locali ad adottare normative per i beni destinati ad usi civici. Aggiunge che nel Trattato di Lisbona la montagna è qualificata come elemento di coesione sociale e che, pertanto, non si possono escludere aiuti di Stato per la valorizzazione del territorio e dei suoi abitanti poiché essi contribuiscono alle risorse per lo sviluppo della pianura e delle metropoli. Auspica quindi che il testo in esame possa essere velocemente approvato anche dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.**

C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi.

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3191 – Adozione di un testo unificato come testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2010.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che, in data 30 marzo 2010, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 3191, d'iniziativa del deputato Borghesi ed altri: « Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e altre disposizioni in materia di semplificazione degli oneri amministrativi relativi all'avvio di attività economiche e imprenditoriali ».

Poiché la suddetta proposta di legge reca materia contenuta anche nelle proposte di legge C. 2754 e abbinata la presidenza ne ha disposto il relativo abbinamento.

Enzo RAISI, *relatore*, illustra nelle grandi linee il testo base che il comitato ristretto, costituito nella seduta del 13 gennaio 2010, dopo avere svolto approfondita istruttoria ed un ciclo di audizioni informali, nella seduta di ieri ha predisposto; auspica quindi che la Commissione adotti il testo elaborato dal Comitato ristretto come testo base per il seguito dell'esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione adotta quale testo base per il seguito dell'esame il testo elaborato dal comitato ristretto (*vedi allegato 7*).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44/B e abbinate, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'EMENDAMENTO MONTAGNOLI 55.3 (nuova formulazione) APPROVATO IN LINEA DI PRINCIPIO DALLA IX COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato l'emendamento 55.3 Montagnoli (*nuova formulazione*) approvato in linea di principio dalla IX Commissione in sede legislativa;

apprezzato lo sforzo della IX Commissione di recepire alcune delle osservazioni formulate nel parere formulato sul testo in sede referente;

coerentemente con quanto già indicato da questa Commissione ed al fine di semplificare le procedure autorizzative;

delibera di esprimere,

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

a) aggiungere, in fine, le parole: « ; per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 ».

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 226.****PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE**

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione di cui all'articolo 23-bis, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

rilevato che il provvedimento presentato alle Camere rappresenta il completamento della riforma dei servizi pubblici locali rilevanza economica sancita dal citato articolo 23-bis, nella direzione di un assetto effettivamente concorrenziale del mercato;

valutati gli importanti elementi informativi emersi dalle audizioni svolte dalla I Commissione;

**VALUTA FAVOREVOLMENTE**

lo schema di decreto e formula i seguenti rilievi:

All'articolo 2, concernente misure in materia di liberalizzazioni, appare opportuno apportare le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: « Tali verifiche sono trasmesse all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la quale ne cura un'adeguata pubblicità »;

b) al comma 2, inserire dopo le parole: « ove necessario » le seguenti: « e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo »; dopo la parola « prevedendo le » sostituire la parola:

« eventuali » con la parola: « corrispondenti »; dopo le parole: « proventi derivanti dalle tariffe » sopprimere le parole: « e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo »;

c) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato individua, anche adeguate forme di pubblicità delle motivazioni della scelta dell'affidamento *in house*.

2-ter. L'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici definisce le forme più adeguate di pubblicità delle procedure ad evidenza pubblica »;

d) sopprimere i commi 3 e 4.

All'articolo 3, concernente le norme generali sull'affidamento del servizio, appare opportuno prevedere, alla fine del comma 2, l'aggiunta del seguente periodo: « La salvaguardia degli affidamenti diretti opera qualora si verifichi la riduzione della partecipazione pubblica entro i termini e le condizioni poste dalla legge con riferimento alla quota sindacata »; ai commi 3 e 4, inoltre, appare opportuno prevedere criteri di premialità per quei raggruppamenti che favoriscono la partecipazione delle PMI appartenenti al tessuto produttivo locale al fine di dare applicazione al principio, già recepito nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri di implementazione in Italia dello *Small Business Act*, diretto a facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici; sempre al comma 4, appare opportuno prevedere che il socio pri-

vato selezionato si configuri come socio industriale e operativo con compiti e prerogative di gestione materiale del servizio definiti in dettaglio negli atti di gara. Appare infine opportuno integrare il comma 5, relativo alla regolazione e verifica dei livelli dei servizi attraverso i contratti di servizio, con misure che prevedano con modalità predefinite, in caso di reiterati episodi di disservizio lamentati dagli utenti, l'irrogazione di sanzioni crescenti, che in caso di recidività possano anche condurre alla revoca dell'affidamento, in conformità alla previsione di cui alla lettera l), comma 10, dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

All'articolo 4, concernente il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, appare opportuno, al comma 1, prevedere che il parere dell'Autorità risulti obbligatorio se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento superi la somma complessiva di 200.000 euro annui qualora la popolazione interessata sia superiore a 50 mila unità, ovvero superiore a 50.000 euro annui qualora la popolazione interessata non sia superiore a 50 mila unità.

All'articolo 5, relativo al patto di stabilità interno, appare opportuno sopprimere il comma 3.

All'articolo 7, concernente l'assunzione di personale da parte delle società « *in house* » e miste, occorre prevedere misure di salvaguardia in favore del personale di una società cui sia risolto anticipatamente il contratto di concessione, prevedendo comunque, a carico del subentrante, alcuni obblighi a riguardo. Agli articoli 7 e 8, inoltre, occorre prevedere l'applicazione della disciplina prevista per le società quotate anche alle società da queste controllate.

All'articolo 8, concernente la distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione, appare opportuno aggiungere il seguente comma:

« 9-bis. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e for-

niture vigila sul rispetto delle incompatibilità e dei conflitti di interesse previsti dal presente articolo ».

All'articolo 10, relativo alla cessione dei beni in caso di subentro, occorre prevedere una fase transitoria in cui si tenga conto di eventuali diversi accordi contrattuali alla base della precedente concessione; occorre inoltre prevedere le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il bando di gara o la lettera di invito garantiscono al gestore subentrante la disponibilità delle reti, degli impianti, nonché dei beni strumentali e delle relative pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati dall'ente affidante. »;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Al fine di assicurare la disponibilità dei beni di cui al comma 1, il bando di gara o la lettera di invito:

a) nel caso in cui per l'acquisto dei beni siano stati utilizzati unicamente o prevalentemente fondi pubblici, prevede la cessione dal precedente gestore al gestore subentrante, previa corresponsione al precedente gestore del valore residuo dei beni calcolato a prezzo di mercato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi;

b) nel caso in cui i beni siano stati acquistati dal gestore uscente, prevalentemente o unicamente, in regime di autofinanziamento, prevede che siano dati in disponibilità ove siffatta disposizione risulta contenuta nei documenti della gara aggiudicata dal gestore uscente, ovvero, nel contratto di servizio o in specifici accordi contrattuali da questo stipulati con l'ente affidante. In assenza di siffatta disposizione i beni acquisiti dal gestore uscente in regime di autofinanziamento totale o pre-



valente possono essere liberamente trasferiti, al netto degli eventuali contributi pubblici non ancora ammortizzati, con diritto di prelazione a favore del gestore subentrante;

c) nel caso in cui non è altrimenti assicurata la disponibilità dei beni neces-

sari per la prosecuzione del servizio, prevede che, prima dell'inizio delle attività oggetto della gara, il gestore aggiudicatario disponga di un tempo ritenuto adeguato sulla base di un'idonea analisi di mercato per dotarsi di tali beni ».

c) sopprimere il comma 3.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 226.**

**RILIEVI DELIBERATI DALLA X COMMISSIONE**

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione di cui all'articolo 23-bis, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

rilevato che il provvedimento presentato alle Camere rappresenta il completamento della riforma dei servizi pubblici locali rilevanza economica sancita dal citato articolo 23-bis, nella direzione di un assetto effettivamente concorrenziale del mercato;

valutati gli importanti elementi informativi emersi dalle audizioni svolte dalla I Commissione;

auspicando la possibilità di intervenire a breve con le opportune modifiche legislative al fine di pervenire ad un apprezzabile grado di armonizzazione in tutti i settori

**VALUTA FAVOREVOLMENTE**

lo schema di decreto e formula i seguenti rilievi:

all'articolo 2, concernente misure in materia di liberalizzazioni, appare opportuno apportare le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: « Tali verifiche sono trasmesse all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la quale ne cura un'adeguata pubblicità »;

b) al comma 2, inserire dopo le parole: « ove necessario » le seguenti: « e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo »; dopo la parola « prevedendo le » sostituire la parola: « eventuali » con la parola: « corrispondenti »; dopo le parole: « proventi derivanti dalle tariffe » sopprimere le parole: « e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo »;

c) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato individua, anche adeguate forme di pubblicità delle motivazioni della scelta dell'affidamento *in house*.

2-ter. L'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici definisce le forme più adeguate di pubblicità delle procedure ad evidenza pubblica ».

All'articolo 3, concernente le norme generali sull'affidamento del servizio, appare opportuno prevedere, alla fine del comma 2, l'aggiunta del seguente periodo: « La salvaguardia degli affidamenti diretti opera qualora si verifichi la riduzione della partecipazione pubblica entro i termini e le condizioni poste dalla legge con riferimento alla quota sindacata »; ai commi 3 e 4, inoltre, appare opportuno prevedere criteri di premialità per quei raggruppamenti che favoriscono la partecipazione delle PMI appartenenti al tessuto produttivo locale al fine di dare applicazione al principio, già recepito nella direttiva del Presidente del Consiglio dei

Ministri di implementazione in Italia dello *Small Business Act*, diretto a facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici; sempre al comma 4, appare opportuno prevedere che il socio privato selezionato si configuri come socio industriale e operativo con compiti e prerogative di gestione materiale del servizio definiti in dettaglio negli atti di gara. Appare infine opportuno integrare il comma 5, relativo alla regolazione e verifica dei livelli dei servizi attraverso i contratti di servizio, con misure che prevedano con modalità predefinite, in caso di reiterati episodi di disservizio lamentati dagli utenti, l'irrogazione di sanzioni crescenti, che in caso di recidività possano anche condurre alla revoca dell'affidamento, in conformità alla previsione di cui alla lettera l), comma 10, dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

All'articolo 4, concernente il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, appare opportuno, al comma 1, prevedere che il parere dell'Autorità risulti obbligatorio se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento superi la somma complessiva di 200.000 euro annui qualora la popolazione interessata sia superiore a 50 mila unità, ovvero superiore a 50.000 euro annui qualora la popolazione interessata non sia superiore a 50 mila unità. Al medesimo articolo, al comma 2, lettera a), dopo le parole: « alla chiusura dei bilanci in utile » inserire le seguenti: « calcolata come media degli ultimi tre anni »; alla lettera d), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , esclusi i costi di investimento e il loro impatto sui costi operativi medi al fine di non penalizzare i soggetti che hanno realizzato maggiori investimenti ».

All'articolo 5, relativo al patto di stabilità interno, al comma 3 prevedere che il decreto interministeriale sia emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento; il decreto deve inoltre prevedere norme differenziate in relazione alla virtuosità degli enti locali.

All'articolo 7, concernente l'assunzione di personale da parte delle società « *in house* » e miste, occorre prevedere misure di salvaguardia in favore del personale di una società cui sia risolto anticipatamente il contratto di concessione, prevedendo comunque, a carico del subentrante, alcuni obblighi a riguardo. Agli articoli 7 e 8, inoltre, occorre prevedere l'applicazione della disciplina prevista per le società quotate anche alle società da queste controllate.

All'articolo 8, concernente la distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione, appare opportuno aggiungere il seguente comma:

« 9-bis. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture vigila sul rispetto delle incompatibilità e dei conflitti di interesse previsti dal presente articolo ».

All'articolo 10, relativo alla cessione dei beni in caso di subentro, occorre prevedere una fase transitoria in cui si tenga conto di eventuali diversi accordi contrattuali alla base della precedente concessione; occorre inoltre prevedere le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il bando di gara o la lettera di invito garantiscono al gestore subentrante la disponibilità delle reti, degli impianti, nonché dei beni strumentali e delle relative pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati dall'ente affidante. »;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Al fine di assicurare la disponibilità dei beni di cui al comma 1, il bando di gara o la lettera di invito:

a) nel caso in cui per l'acquisto dei beni siano stati utilizzati unicamente o prevalentemente fondi pubblici, prevede la

cessione dal precedente gestore al gestore subentrante, previa corresponsione al precedente gestore del valore residuo dei beni calcolato a prezzo di mercato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi;

b) nel caso in cui i beni siano stati acquistati dal gestore uscente, prevalentemente o unicamente, in regime di autofinanziamento, prevede che siano dati in disponibilità ove siffatta disposizione risulta contenuta nei documenti della gara aggiudicata dal gestore uscente, ovvero, nel contratto di servizio o in specifici accordi contrattuali da questo stipulati con l'ente affidante. In assenza di siffatta disposi-

zione i beni acquisiti dal gestore uscente in regime di autofinanziamento totale o prevalente possono essere liberamente trasferiti, al netto degli eventuali contributi pubblici non ancora ammortizzati, con diritto di prelazione a favore del gestore subentrante;

c) nel caso in cui non è altrimenti assicurata la disponibilità dei beni necessari per la prosecuzione del servizio, prevede che, prima dell'inizio delle attività oggetto della gara, il gestore aggiudicatario disponga di un tempo ritenuto adeguato sulla base di un'idonea analisi di mercato per dotarsi di tali beni ».

c) sopprimere il comma 3.

ALLEGATO 4

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio  
finanziario 2009 (C. 3593 Governo).**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA X COMMISSIONE**

La X Commissione (Attività produttive,  
commercio e turismo),

esaminato il disegno di legge C. 3593  
Governo, recante il « Rendiconto generale  
dell'Amministrazione dello Stato per  
l'esercizio finanziario 2009 », relativa-  
mente alle parti di propria competenza,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

## ALLEGATO 5

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010 (C. 3594 Governo).**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA X COMMISSIONE**

La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), esaminato il disegno di legge C. 3594 Governo, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010 », con riferimento alla Tabella 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza, alla Ta-

bella n. 3, recante lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, limitatamente alle parti di competenza e alla Tabella n. 7, recante lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente alle parti di competenza,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**



ALLEGATO 6

**Disposizioni in favore dei territori di montagna.  
Testo unificato C. 41 e abbinato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo, esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 41 e abbinato, recante « Disposizioni in favore dei territori di montagna » così come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato che le finalità della proposta di legge in esame sono la salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei territori di montagna allo scopo di evitarne lo spopolamento;

rilevato altresì che il testo unificato proposto rappresenta un'apprezzabile ini-

ziativa legislativa volta a incentivare un diverso modello di sviluppo economico basato su una più corretta distribuzione della popolazione sul territorio nazionale e la residenzialità nei territori con minore tensione demografica;

considerato infine che il testo unificato in esame costituisce il frutto di un intenso lavoro cui hanno contribuito tutti i gruppi parlamentari,

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 7

**Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese  
(C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C.  
1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi).**

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO  
ADOTTATO COME TESTO BASE**

## CAPO I

## FINALITÀ E PRINCIPI

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge definisce lo statuto giuridico delle imprese e dell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione. Ai fini della presente legge si definisce impresa qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica, a prescindere dal relativo status giuridico e dalle modalità di finanziamento.

2. I principi della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

3. Nelle materie oggetto di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti o desumibili dalla presente legge.

4. La definizione dello statuto delle imprese e dell'imprenditore, di cui alla presente legge, mira in particolare:

*a)* al riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e alla prosperità economica;

*b)* a promuovere la costruzione di un contesto socio-culturale in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare;

*c)* a sostenere l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne;

*d)* a valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;

*e)* a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale;

*f)* a promuovere o ad adeguare l'intervento pubblico alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese;

*g)* a rendere le pubbliche amministrazioni sensibili e attente alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese.

## ART. 2.

*(Principi generali).*

1. Sono principi generali della presente legge, che concorrono a definire lo statuto delle imprese e dell'imprenditore:

*a)* la libertà di iniziativa economica, di associazione, di stabilimento e di pre-

stazioni di servizi, nonché di concorrenza, quali principi riconosciuti dall'Unione europea;

b) la sussidiarietà orizzontale quale principio informatore delle politiche pubbliche, anche con riferimento alla creazione d'impresa, in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione, alla tassazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione d'impresa e alla certificazione;

c) il diritto dell'impresa di operare in un contesto normativo certo, dove la discrezionalità sia l'eccezione;

d) la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, ai sensi di quanto disciplinato in materia dalla normativa europea;

e) l'innovazione, quale strumento per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione e per la garanzia della possibilità di partecipazione e di accesso delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, alle politiche pubbliche;

f) la reciprocità dei diritti e dei doveri nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione;

g) la tutela della capacità inventiva e tecnologica delle imprese per agevolare l'accesso agli investimenti e agli strumenti di tutela della proprietà intellettuale;

h) il diritto delle imprese all'accesso al credito informato, corretto e non vessatorio;

i) la promozione nel sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado e della formazione professionale della cultura imprenditoriale e del lavoro autonomo;

l) la promozione di misure che favoriscano la trasmissione e la successione di impresa;

m) il sostegno pubblico, attraverso misure di favore fiscale e di semplificazione amministrativa, alle micro, piccole e

medie imprese, in particolare a quelle giovanili e femminili e ad alta tecnologia;

n) la promozione dell'aggregazione nel sistema produttivo attraverso il sostegno dei distretti e delle reti di imprese.

### ART. 3.

*(Libertà associativa).*

1. Ogni impresa è libera di associarsi in una o più associazioni.

2. Lo Stato riconosce quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni rappresentate nel sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate « camere di commercio » o « sistema camerale », ovvero rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

## CAPO II

### RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

### ART. 4.

*(Procedure di valutazione).*

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici sono tenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative, regolamentari e amministrative sulle imprese, prima della loro emanazione, attraverso:

a) l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;

b) l'applicazione dei criteri di gradualità e proporzionalità in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.

2. Le regioni e gli enti locali, anche in forma associata, con il concorso del sistema delle camere di commercio, possono costituire appositi organi per l'attuazione delle disposizioni del comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 1 consultano di norma le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima della presentazione di una proposta legislativa, regolamentare e amministrativa destinata ad avere conseguenze sulle imprese.

#### ART. 5.

*(Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese).*

1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* degli atti di cui al comma 1, gli stessi sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definite con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati e la trasmette al Parlamento.

4. Con il regolamento di cui al comma 2 sono individuate le modalità di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

#### ART. 6.

*(Nuove norme in materia di analisi di impatto della regolazione).*

1. All'articolo 14, legge 28 novembre 2005, n. 246 dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

« 5-*bis*. Le amministrazioni proponenti allegano agli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione ».

2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 7.

*(Rapporti con la pubblica amministrazione).*

1. Lo Stato nelle sue articolazioni e la pubblica amministrazione improntano i rapporti con le imprese ai principi di trasparenza, di buona fede e di effettività dell'accesso ai documenti amministrativi, alle informazioni ed ai servizi; inoltre svolgono l'azione amministrativa secondo criteri di economicità, di efficacia, di efficienza, di tempestività, di uniformità di trattamento e di pubblicità, con il minor aggravio possibile di obblighi, di oneri e di adempimenti a carico delle imprese.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e le autorità competenti garantiscono, attraverso le camere di commercio, la pubblicazione e l'aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa; essi sono altresì tenuti a prevedere l'adozione di procedure semplificate e la riduzione al minimo dei diritti di segreteria, delle imposte e delle tasse dovuti in sede di iscrizione presso le camere di commercio, per l'avvio e per l'esercizio da parte di micro, piccole e medie imprese.

3. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e le società con totale o prevalente capitale pubblico, nonché, nell'ambito delle rispettive competenze, le regioni e gli enti locali, assicurano il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi conseguenti ad istanze, di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei termini connessi alle dichiarazioni di inizio attività di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 241 del 1990, nonché l'effettività della previsione che il procedimento possa essere sospeso per una sola volta e in ogni caso per un periodo non superiore a trenta giorni.

4. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In nessun caso può

costituire presupposto della motivazione un'inadempienza addebitabile alla medesima pubblica amministrazione. »

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, le certificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dalla stessa al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e sono inserite dalle Camere di commercio nel repertorio economico amministrativo (REA). Alla pubblica amministrazione e alle autorità aventi titolo, a cui le imprese comunicano il proprio codice di iscrizione al registro delle imprese, è garantito senza oneri l'accesso telematico al registro delle imprese; ai medesimi soggetti è fatto divieto di esigere dalle imprese copie di documentazioni già presenti nello stesso registro.

## ART. 8.

*(Ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali).*

1. Ai sensi di quanto disposto dalla direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, e suoi successivi aggiornamenti, nonché in attuazione del quadro fondamentale per le piccole imprese (*Small Business Act*) è fatto obbligo alla pubblica amministrazione di liquidare i pagamenti dovuti alle imprese fornitrici di beni e servizi entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza dei termini contrattuali; decorso tale termine si applicano gli interessi di mora.

2. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è inserito il seguente: « 17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011, i creditori di somme dovute e non liquidate dalla pubblica amministrazione per somministrazioni, forniture e appalti, per le quali siano decorsi i termini per la liquidazione stabiliti dal contratto, possono compensare anche parzialmente tali importi con i debiti eventualmente maturati nei confronti del medesimo soggetto ».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione dell'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 241 del 1997, introdotto dal comma 2 del presente articolo.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. È nullo l'accordo di rinuncia agli interessi di mora, sottoscritto anche successivamente al pagamento, qualora una delle parti contraenti sia la pubblica amministrazione ».

5. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può procedere ad indagini ed intervenire con diffide e sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi aziende e da pubbliche amministrazioni, quali i ritardi nei pagamenti dovuti a micro, piccole e medie imprese.

#### ART. 9.

*(Certificazione sostitutiva e procedura di verifica).*

1. Le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati sono sostitutive della verifica da parte della pubblica amministrazione e delle autorità competenti, fatti salvi i profili penali.

2. Al fine di limitare la discrezionalità da parte di singole amministrazioni e o di funzionari delle stesse, alle imprese non possono in alcun modo essere richiesti, all'esito di verifiche svolte dalla pubblica amministrazione e dalle autorità competenti, adempimenti ulteriori rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 7,

comma 2, né comminate sanzioni che non riguardino esclusivamente il rispetto dei requisiti medesimi.

3. Nelle more del procedimento di verifica di cui al comma 2 del presente articolo e nei termini concordati per l'adeguamento, l'attività d'impresa non può essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformità o di mancato rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 5, comma 2, né l'amministrazione pubblica competente può esercitare poteri sanzionatori, fatti salvi i casi in cui è riscontrata una radicale difformità rispetto a quanto dichiarato.

#### ART. 10.

*(Delega per disposizioni correttive ed integrative della disciplina delle procedure concorsuali).*

1. Agli imprenditori dichiarati falliti, in possesso dei requisiti necessari per l'esdebitazione, di cui all'articolo 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, lo Stato garantisce il conseguimento di una piena riabilitazione rimuovendo ogni limitazione personale che possa pregiudicare l'avvio e l'esercizio di nuove imprese ed assicura agli imprenditori titolari di micro e piccole imprese adeguate misure di tutela.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al primo comma, il governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, e del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, in materia di procedure concorsuali. Il decreto si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) ridurre i tempi delle procedure fallimentari e concorsuali, in caso di bancarotta non fraudolenta, in modo che non possano essere superiori a un anno;



b) modificare la disciplina delle conseguenze personali del fallimento, eliminando le sanzioni personali a carico degli soggetti interessati e garantendo ad essi gli stessi trattamenti di chi avvia una nuova impresa, compresi i regimi di sostegno, nonché estendere l'istituto dell'esdebitazione nei confronti dei familiari fideiussori e coobbligati dell'imprenditore fallito;

c) determinare criteri di soddisfazione parziale dei crediti privilegiati e con prelazione, al fine di offrire maggiori possibilità di recupero dei crediti chirografari degli imprenditori titolari di micro e piccole imprese;

d) adottare rimedi per la composizione delle crisi aziendali da sovraindebitamento mediante appositi accordi di ristrutturazione dei debiti con i creditori prevedendo:

1) la predisposizione di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri, con la possibilità di conglobare o separare i debiti aziendali e quelli individuali e familiari;

2) la sottoscrizione da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo;

3) la definizione di forme adeguate di pubblicità da parte del giudice e la preclusione o sospensione di azioni individuali di esecuzione e di sequestro conservativo di beni;

4) l'approvazione da parte di una maggioranza qualificata dei creditori;

5) le procedure per l'esecuzione, l'impugnazione e la risoluzione dell'accordo;

6) i requisiti e le modalità di costituzione di organismi pubblici o privati, con adeguate garanzie di indipendenza e di professionalità, deputati alla composizione della crisi;

e) integrare la legislazione in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza, mediante l'adozione di criteri relativi agli acconti ai creditori volti a determinare una preferenza per i crediti degli imprenditori titolari di micro e piccole imprese per le vendite, le somministrazioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore dell'impresa insolvente nei periodi immediatamente precedenti la dichiarazione dello stato di insolvenza.

3. Nelle procedure concorsuali lo Stato si fa carico degli oneri dovuti ai fornitori privilegiati coinvolti, nel caso siano imprenditori titolari di micro e piccole imprese, al fine di non pregiudicarne la sopravvivenza.

4. Sono ammessi al privilegio generale sui mobili, di cui all'articolo 2751-bis, n. 5) del codice civile, i crediti dell'impresa artigiana, come definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

#### ART. 11.

##### *(Disciplina degli appalti pubblici).*

1. È compito dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali istituire portali telematici al fine di rendere trasparenti le procedure di evidenza pubblica e di ampliare l'accesso all'informazione sugli appalti pubblici disponibili di importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea.

2. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro e piccole imprese, ove possibile, la pubblica amministrazione e le autorità competenti provvedono a:

a) suddividere i contratti in lotti e rendere visibili le possibilità di subappalto, garantendo la conoscibilità della corresponsione dei pagamenti da parte della stazione appaltante nei vari stati di avan-

zamento, nonché riservare una quota degli stessi, non inferiore al 30 per cento, alle micro e piccole e medie imprese;

b) tener conto, nelle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi, oltre che del criterio del massimo ribasso, anche dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

c) adottare misure per sostenere forme di aggregazione fra micro e piccole imprese privilegiando associazioni temporanee di impresa, associazioni in partecipazione e forme consortili;

d) realizzare condizioni di favore per le micro e piccole imprese per l'accesso agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dalla UE, mediante:

1) l'assegnazione tramite gara ad evidenza pubblica ovvero, alternativamente, tramite assegnazione a società miste pubblico-privato in cui la gara per il socio privato venga effettuata privilegiando la partecipazione di consorzi e forme di aggregazione di micro e piccole imprese locali;

2) l'individuazione di lotti adeguati alla dimensione ottimale del servizio pubblico locale, nonché alle caratteristiche delle imprese presenti sul territorio potenzialmente interessate agli affidamenti;

3) la definizione di un sistema di premialità per la partecipazione ai bandi di strutture consortili e di raggruppamenti di micro e piccole imprese;

4) l'individuazione di ambiti di servizio compatibili con le caratteristiche della comunità locale, con particolare riferimento alle aree dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione e riparazione nelle filiere energetiche, dell'illuminazione pubblica, dei servizi cimiteriali, di riqualificazione

del patrimonio edilizio pubblico, di manutenzione delle infrastrutture viarie e di manutenzione delle aree verdi;

5) l'affidamento delle opere compensative alle amministrazioni comunali interessate territorialmente alla realizzazione delle grandi infrastrutture, al fine di favorire la partecipazione ai lavori delle micro e piccole imprese.

3. È fatto divieto alla pubblica amministrazione e alle autorità contraenti di richiedere alle imprese concorrenti requisiti finanziari sproporzionati al valore dei beni e dei servizi oggetto di gara.

4. La pubblica amministrazione e le autorità contraenti sono tenute a vigilare sulla corretta corresponsione, da parte degli appaltatori, dei pagamenti ai subappaltatori nei vari stati di avanzamento dei lavori.

### CAPO III

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DI POLITICHE PUBBLICHE

### ART. 12.

#### (Definizioni)

1. Ai fini del presente capo, si utilizzano i termini usati negli atti dell'Unione europea e nella relativa normativa nazionale di recepimento per la definizione di microimpresa, di piccola impresa e di media impresa.

2. Si definiscono distretti i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di micro, piccole e medie dimensioni, nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.

3. Si definiscono distretti tecnologici i contesti produttivi omogenei, caratterizzati dalla presenza di forti legami con il sistema della ricerca e dell'innovazione.

4. Si definiscono meta-distretti tecnologici le aree produttive innovative e di eccellenza indipendentemente dai limiti territoriali.

5. Si definiscono reti di impresa le aggregazioni funzionali tra imprese.

6. Si definiscono consorzi per il commercio estero i consorzi e le società consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla.

7. Si definiscono imprese dell'indotto le imprese che sono in rapporti contrattuali con altra impresa tali che le determinazioni o gli eventi gestionali riguardanti quest'ultima ne possano condizionare in maniera determinante il ciclo economico o l'organizzazione.

8. Si definiscono imprese femminili le imprese con una partecipazione societaria di una quota non inferiore alla maggioranza assoluta di donne.

9. Si definiscono imprese giovanili le imprese con una partecipazione societaria di una quota non inferiore alla maggioranza assoluta di persone con età inferiore a trentacinque anni.

#### ART. 13.

*(Politiche pubbliche per la competitività).*

1. Al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese, lo Stato ne favorisce in ogni modo l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione e, in particolare:

a) garantisce alle micro, piccole e medie imprese una riserva minima del 50 per cento degli incentivi per l'internazionalizzazione e l'innovazione, individuati con apposito decreto emanato dal Ministro dello sviluppo;

b) favorisce la trasparenza nei rapporti fra gli istituti di credito e le micro,

piccole e medie imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, mediante:

1) l'attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti degli istituti di credito ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti verso le imprese e di accertare pratiche concertate, accordi od intese, nonché condizioni di ostacolo artificialmente imposte rispetto all'esame del merito di credito delle imprese;

2) la previsione dell'obbligo per gli istituti di credito di trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, per la sua pubblicazione telematica, un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantità di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa;

c) sostiene la promozione delle micro e piccole imprese nei mercati nazionali ed internazionali mediante:

1) la definizione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, tramite uno o più accordi di programma sottoscritti con l'Unione nazionale delle camere di commercio, delle linee guida, delle priorità e del sistema di valutazione degli interventi sulla base degli indirizzi di politica industriale, sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro e piccole imprese, anche al fine di un più efficace impiego delle risorse stanziolate dalle camere di commercio per il sostegno alla partecipazione delle micro e piccole imprese agli eventi fieristici e per le attività promozionali;

2) la realizzazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato e delle piccole imprese, di programmi di intervento in favore dei sistemi di associazione tra imprese al fine

di individuare e qualificare un sistema di servizi integrati a sostegno delle micro e piccole imprese nella loro attività di promozione sui mercati nazionali ed internazionali, anche curando l'identificazione ed il monitoraggio degli strumenti di formazione, agevolazione, incentivazione e finanziamento, nonché al fine di incentivare la costituzione e il sostegno di organismi partecipati indirizzati alla facilitazione e all'accompagnamento delle imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione.

#### ART. 14.

*(Deleghe al Governo in materia di imposizione tributaria relativa alle imprese e di compensazione fra i crediti delle imprese nei confronti delle amministrazioni statali e i debiti relativi ad obbligazioni tributarie).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma dell'imposizione tributaria relativa alle imprese, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* per quanto riguarda l'imposta sui redditi:

1) differenziare l'imposizione sugli utili dell'impresa, prevedendo che non siano soggetti ad imposizione gli utili reinvestiti, entro l'esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti, per le seguenti finalità:

1.1) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di nuovi macchinari o apparecchiature, purché detenuti per almeno tre anni dalla data dell'acquisto;

1.2) realizzazione o acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento dell'ambiente o all'adeguamento alle normative sulla sicurezza;

1.3) attività di ricerca e di sviluppo di prodotti e processi di produzione innovativi;

1.4) acquisizione di brevetti o di licenze funzionali all'esercizio delle attività dell'impresa;

1.5) acquisizione di beni e di servizi destinati all'incremento dell'esportazione dei prodotti e alle altre attività in materia di internazionalizzazione, previste dalla legge 31 marzo 2005, n. 56, nonché dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

1.6) formazione del personale necessaria per le finalità di cui ai numeri da 1.1) a 1.5);

2) consentire la deduzione, entro un limite massimo non superiore al 50 per cento, degli importi investiti dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche come capitale di rischio delle micro, piccole e medie imprese, con esclusione dei soggetti controllanti, controllati o collegati;

*b)* per quanto riguarda la determinazione dell'imponibile e il versamento delle imposte da parte delle micro, piccole e medie imprese:

1) introdurre un regime semplificato per l'esecuzione degli obblighi documentali e degli adempimenti formali nonché per la determinazione degli imponibili, anche in funzione del potenziamento degli studi di settore ovvero in ragione della particolare modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa;

2) introdurre forme di imposizione forfetaria, anche aventi carattere di concordato triennale preventivo, per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;

*c)* per quanto riguarda l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), prevedere la progressiva esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro e di eventuali ulteriori costi, con precedenza in favore delle micro, piccole e medie im-

prese e dei soggetti con una prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri costi.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare la facoltà, in favore delle imprese creditrici nei confronti di amministrazioni statali, in relazione a contratti di cessione di beni o di prestazione di servizi, di compensare i medesimi crediti con i debiti, gravanti a loro carico, relativi a obbligazioni tributarie, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i contratti di cessione dei beni o di prestazione dei servizi devono essere stipulati in forma scritta;

b) i crediti devono essere certi, liquidi ed esigibili e fondati su un titolo esecutivo non più impugnabile;

c) l'impresa deve avere già adempiuto esattamente all'obbligazione, derivante dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso;

d) la compensazione può essere effettuata esclusivamente con debiti relativi a tributi statali.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2, il Governo integra le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in modo da consentire la compensazione di cui al medesimo comma 1 nell'ambito del versamento unitario previsto dall'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro un mese dalla data della trasmissione. Decorso tale ter-

mine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 2 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo e con la procedura indicata nel comma 4.

6. I decreti legislativi di cui al presente articolo, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A questo fine si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con periodicità annuale, verifica le occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della delega legislativa di cui al comma 1, a fronte delle somme stanziolate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

#### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NUOVE IMPRESE

#### ART. 15.

*(Imprenditoria giovanile, femminile, tecnologica e nelle aree svantaggiate).*

1. Lo Stato garantisce norme e regimi fiscali di maggiore vantaggio per le im-



prese avviate da giovani di età inferiore a trentacinque anni, nei primi tre anni di attività, al fine di conservare e di sviluppare l'imprenditorialità diffusa. Per le nuove imprese tecnologiche, per le nuove imprese femminili e per le imprese localizzate nelle aree svantaggiate, il termine di cui al periodo precedente è prorogato di ulteriori due anni.

2. Le regioni, gli enti locali e le camere di commercio possono mettere a disposizione delle nuove imprese tecnologiche, che hanno in essere contratti stabili di collaborazione per ricerca e formazione del capitale umano con università e con enti di ricerca, aree e locali senza oneri per i primi cinque anni di attività dell'azienda; tali aree e locali possono essere affidati senza oneri a soggetti di servizio senza scopo di lucro partecipati a maggioranza da associazioni di imprese.

3. Le camere di commercio, anche in forma associata e con vincolo di sussidiarietà orizzontale rispetto alle associazioni delle imprese e ai loro centri di servizio, sono tenute a garantire la formazione e l'assistenza anche operativa ai soggetti di cui al presente articolo, ad esclusione della rappresentanza di interessi.

#### CAPO V

### ISTITUZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

#### ART. 16.

*(Istituzione e compiti dell'Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese).*

1. È istituita l'Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese, di seguito denominata « Agenzia ».

2. Sono compiti dell'Agenzia:

a) l'elaborazione di proposte finalizzate a favorire lo sviluppo delle imprese con meno di cinquanta addetti;

b) la predisposizione del rapporto annuale del Presidente del Consiglio dei

ministri sulla micro, piccola e media impresa. Il rapporto individua le politiche e le specifiche misure da attuare per favorire la competitività delle micro, piccole e medie imprese e contiene una sezione dedicata all'analisi preventiva e alla valutazione successiva dell'impatto delle politiche di sviluppo sulle micro, piccole e medie imprese.

3. L'Agenzia effettua, anche avvalendosi del contributo del tavolo di consultazione di cui al comma 5:

a) l'analisi di impatto preventivo sulle micro, piccole e medie imprese dei disegni di legge e degli schemi di decreti legislativi;

b) la verifica di impatto successivo sulle micro, piccole e medie imprese degli atti normativi.

4. Nell'assolvimento dei suoi compiti l'Agenzia opera in stretto collegamento con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.

5. Presso l'Agenzia è istituito il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle imprese, con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo.

6. Il Governo, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Parlamento il rapporto annuale di cui al comma 2, lettera b), su cui il Parlamento si esprime nei successivi sessanta giorni, anche adottando uno specifico atto sulle misure prioritarie da attuare. Su tali misure prioritarie l'Agenzia svolge le analisi e le verifiche di impatto di cui al comma 3, lettere a) e b).

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla definizione del regolamento, nonché dell'assetto organizzativo dell'Agenzia e delle risorse da destinare ad essa. Il decreto è trasmesso alle



Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.

#### ART. 17.

*(Organi dell'agenzia).*

1. L'Agenzia è un organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri; il presidente è nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, due membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il mandato del presidente e dei membri dell'Agenzia è fissato in cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

#### CAPO VI

### ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

#### ART. 18.

*(Istituzione della Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese).*

1. È istituita la Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, di seguito denominata « Commissione », con compiti di indirizzo e controllo sull'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi alle micro, piccole e medie imprese.

2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, un vicepresidente e due segretari.

4. Il funzionamento e lo svolgimento dei lavori della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio della sua attività.

#### ART. 19.

*(Attività della Commissione).*

1. La Commissione valuta l'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi alle micro, piccole e medie imprese. A questo fine, essa può chiedere informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e da organismi, anche privati, che si occupano di questioni attinenti alle micro, piccole e medie imprese.

2. La Commissione favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela delle micro, piccole e medie imprese operanti in Italia e all'estero e con associazioni, organizzazioni non governative e altri soggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione delle micro, piccole e medie imprese.

3. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea in conformità alla comunicazione COM (2008) 394 della Commissione europea, del 25 giugno 2008, e alla relativa risoluzione n. P6-TA(2008)0579 del Parlamento europeo, del 4 dicembre 2008, sulla strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese.

## ART. 20.

*(Spese di funzionamento).*

1. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari a 30.000 euro a decorrere dall'anno di approvazione della presente legge, sono poste a carico, in parti eguali, dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

## CAPO VII

## COMPETENZE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI

## ART. 21.

*(Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali).*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono espressione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

2. Le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, nonché il conseguimento di ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti con-

nessi allo svolgimento dell'attività d'impresa sul territorio nazionale, previe individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali.

## CAPO VIII

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## ART. 22.

*(Entrata in vigore e provvedimenti di attuazione).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto dagli articoli della presente legge, e in particolare dall'articolo 14, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono istituiti gli organi e sono adottati i provvedimenti di attuazione previsti dalla medesima legge.

## ART. 23.

*(Norma finanziaria).*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con le risorse stanziata annualmente dalla legge finanziaria e determinate dai conseguenti provvedimenti attuativi.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 102/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	258
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	264
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	259
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	261
Sui lavori della Commissione .....	263
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 3534 Donadi .....	263
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	263

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

**La seduta comincia alle 10.05.**

**DL 102/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di**

**stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.**

**C. 3610 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte preliminarmente che presso le Commissioni di merito non risultano presentati emendamenti diretti a introdurre elementi di particolare novità sulle parti del provvedimento di competenza della XI Commissione: per tale ragione, fa presente che l'esame in sede consultiva del disegno di legge in titolo potrà concludersi nella seduta odierna. Ricorda, quindi, che nella seduta di ieri il relatore ha proposto di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Elisabetta RAMPI (PD), nel ribadire la necessità di sostenere con forza le iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici, chiede al relatore di considerare l'opportunità di inserire nella sua proposta di parere un'osservazione circa l'esigenza di valutare la previsione di norme in favore della stabilizzazione del personale precario delle Forze armate. Precisa che, in caso di accoglimento di tale richiesta, il voto del suo gruppo non potrà che essere favorevole.

Silvano MOFFA, *presidente*, invita il relatore a valutare il possibile accoglimento della richiesta appena formulata dal deputato Rampi, che sembra prospettare l'opportunità di segnalare alle Commissioni riunite III e IV l'esigenza di prevedere eventuali forme di stabilizzazione di talune categorie di personale precario delle Forze armate.

Barbara MANNUCCI (PdL), *relatore*, nel ritenere che non sussistano difficoltà ad accogliere la segnalazione del deputato Rampi, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere del relatore.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.**  
C. 3593 Governo.

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.**

C. 3594 Governo.

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).**

(Relazione alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che non sono pervenuti emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3594. Ricorda, inoltre, che nella seduta di ieri il relatore ha proposto di riferire favorevolmente alla V Commissione sul disegno di legge recante rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2009, nonché sul disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle parti di competenza della XI Commissione.

Giulio SANTAGATA (PD) esprime perplessità sulla parte del disegno di legge di assestamento relativa ai trasferimenti agli enti previdenziali (con riferimento, in particolare, alla problematica situazione dell'INPDAP), segnalando i preoccupanti incrementi nei capitoli di spesa che, a suo avviso, in assenza di un'opera di razionalizzazione e sistematizzazione dell'intero settore – che risolva definitivamente l'annosa questione della commistione tra previdenza e assistenza – rischiano di incidere pesantemente sul bilancio dello Stato e di rendere il quadro dei conti pubblici confuso e poco trasparente, attesa anche la proliferazione di voci di spesa poco chiare e mal coordinate.

Quanto al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2009, sottolinea la pericolosa tendenza a produrre residui passivi di spesa corrente, nonostante taluni interventi di riduzione operati dal Ministro dell'economia e delle finanze: ciò rappresenta, a suo giudizio, il chiaro segnale della mancanza di qualità nella gestione dei conti pubblici e dell'assenza di un preciso indirizzo strategico del Governo.

Per le ragioni esposte, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione favorevole formulata dal relatore.

Ivano MIGLIOLI (PD) osserva che, nonostante di recente sia stata approvata una organica riforma della contabilità pubblica, le procedure e i tempi previsti dalle innovazioni legislative da questa introdotte non sono stati rispettati, determinando un ritardo nell'esame dei provvedimenti di bilancio. Fa notare, peraltro, come il Governo persista nell'intervenire su materie economiche ricorrendo a decreti-legge e alla posizione di continue questioni di fiducia, escludendo il Parlamento dall'esame di manovre economiche importanti e delicate.

Quanto al contenuto del rendiconto generale per il 2009 e al disegno di legge di assestamento per il 2010, pone in evidenza un pericoloso incremento del debito pubblico, nonché un aumento della spesa corrente, entrambi accompagnati dal totale azzeramento dell'avanzamento primario: si tratta, a suo avviso, di elementi che fotografano lo stato di salute fortemente compromesso dei conti pubblici, ulteriormente aggravato dalla mancanza di iniziative dell'Esecutivo in materia di lotta all'evasione fiscale e al lavoro sommerso. Ritiene che tali dati, unitamente ad una gestione poco trasparente dei residui e dei capitoli di spesa dedicati al finanziamento degli ammortizzatori sociali, dimostrino l'inadeguatezza dei provvedimenti in esame, che determineranno come conseguenza inevitabile, a breve, un innalzamento della pressione fiscale.

Giuliano CAZZOLA (PdL) osserva che, nonostante le ripetute avversità economiche e finanziarie che hanno attraversato gli scenari internazionali, l'Italia ha superato indenne un grave momento di difficoltà, mediante una gestione oculata e prudente dei conti pubblici, evidenziata dai provvedimenti in esame. Fa notare, inoltre, che la stessa manovra di finanza pubblica attualmente all'esame del Parlamento, che ha ricevuto riconoscimenti positivi anche in sede europea da parte degli organismi competenti, risulta meno onerosa rispetto a quella di molti altri Paesi europei e testimonia una continuità di tenuta dei conti sorprendente, nonostante si registrino ancora degli elementi di criticità connessi a fenomeni di spesa parcellizzata, ad esempio nell'ambito del finanziamento decentrato.

Quanto al problema del trasferimento di risorse pubbliche agli enti previdenziali, fa notare che, nel corso dell'esame al Senato della predetta manovra di finanza pubblica, sono state avanzate proposte di modifica da parte del relatore tese a tagliare l'aliquota di finanziamento dell'attività dei patronati, applicata sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori, al fine di evitare quell'aumento della contribuzione che la legislazione vigente prevede solo come eventuale in caso di mancata realizzazione di risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali: la natura di tale intervento riparatore, dunque, metterebbe in evidenza che allo stato tale attività di razionalizzazione non è stata posta in essere oppure non lo è stata in modo adeguato.

Teresio DELFINO (UdC), pur riconoscendo taluni limitati elementi di positività nel quadro degli interventi per la sistemazione dei conti pubblici, giudica insufficiente la « politica dei piccoli passi » intrapresa dal Governo in materia di politica economica, sottolineando la mancanza di idonee misure di contrasto al lavoro sommerso e all'evasione fiscale ed evidenziando la scarsità dei trasferimenti agli enti locali, che rende impossibile qualsiasi



ipotesi di investimento a livello territoriale.

Nell'auspicare, quindi, un mutamento dell'orientamento del Governo in materia economica, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione favorevole formulata dal relatore.

Cesare DAMIANO (PD), in relazione alle considerazioni svolte dal deputato Cazzola, dichiara la propria contrarietà nei confronti di qualsiasi intervento volto a minare l'autonomia dei patronati e, per il loro tramite, delle stesse organizzazioni sindacali. Osserva inoltre che l'intervento della maggioranza su tale materia – che giudica inutile e fuori luogo – non fa altro che confermare l'inerzia politica del Governo, atteso che maggiori risparmi sarebbero davvero potuti derivare dall'attuazione di una organica riforma del settore previdenziale, che invece si è scelto di non attuare.

Giuliano CAZZOLA (PdL), intervenendo per una precisazione, ricorda che gli interventi evocati dal deputato Damiano sono basati su una disposizione di legge che intende promuovere, in realtà, una « razionalizzazione » degli enti previdenziali.

Cesare DAMIANO (PD), con riferimento alla precisazione svolta dal deputato Cazzola, ricorda che il Governo avrebbe dovuto porre in essere una riforma degli enti previdenziali in grado di articularli su due distinti poli, l'uno dell'assistenza e l'altro della previdenza: tale soluzione, che era stata accolta positivamente anche dalla Commissione di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, non è stata invece attuata dal Governo, che ha preferito muoversi lungo differenti linee di intervento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2009. Approva inoltre, con distinte votazioni, la proposta di

relazione favorevole sul disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2010, con riferimento, rispettivamente, alla Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza) e alla Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza). Delibera, altresì, di nominare il deputato Pelino quale relatore presso la V Commissione.

**Disposizioni in favore dei territori di montagna.**

**Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla V Commissione sul testo unificato delle proposte di legge in titolo, recante disposizioni in favore dei territori di montagna, in ordine al quale la V Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti nella seduta del 7 luglio 2010, inviando un nuovo testo risultante dalla loro approvazione. Fa notare che il provvedimento ha la finalità di fare fronte alla generale situazione di disagio che vivono i territori montani, disciplinando le procedure per una più chiara definizione della nozione di territorio e comune montano, all'interno della quale provvedere alla salvaguardia e alla valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali di tali zone; la proposta normativa, dunque, si fonda anzitutto sul presupposto che un aspetto determinante per il raggiungimento degli obiettivi di coesione, integrazione e convergenza territoriale, riguardi



la definizione dei criteri che stanno alla base dell'individuazione della ripartizione territoriale a cui destinare le risorse necessarie. Rileva che si prevedono, pertanto, disposizioni che rimandano al finanziamento di progetti per lo sviluppo socio-economico dei comuni montani, al fine di rispondere all'esigenza di migliorare i servizi pubblici, potenziare il sistema scolastico, valorizzare le risorse energetiche ed idriche, sviluppare il turismo, incentivare l'utilizzo di territori incolti di montagna, favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, intraprendere politiche di forestazione in tali territori svantaggiati.

Sotto i profili di più diretta competenza della XI Commissione, segnala l'articolo 6, che contiene una modifica alla legge 21 marzo 2001, n. 74, prevedendo che, nell'ambito del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI), siano aggiunte determinate figure professionali oltre a quelle già individuate e riconosciute dalla medesima disciplina. Il medesimo articolo 6, peraltro, sempre modificando la legge 21 marzo 2001, n. 74, stabilisce che il CNAS operi prevalentemente avvalendosi dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Fa poi notare che, oltre alla norma testé richiamata, non si segnalano altri elementi di particolare interesse, fatta eccezione per un limitato riferimento – contenuto all'articolo 7, comma 4, del testo unificato – alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con le quali si provvede all'attuazione delle norme sulla certificazione di ecocompatibilità, e per un circoscritto richiamo delle attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e maestro di sci (contenuto nell'articolo 10), che possono essere intraprese dal Collegio nazionale delle guide alpine italiane e dal Collegio nazionale dei maestri di sci, nell'ambito della propria attività istituzionale.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei limitati profili di competenza della XI Commissione e

considerata la necessità di promuovere e sostenere lo sviluppo di talune realtà locali particolarmente svantaggiate, propone di esprimere parere favorevole sul testo unificato in esame.

Lucia CODURELLI (PD), pur ravvisando taluni elementi di positività nel provvedimento in esame, ritiene che esso contenga un intervento ancora troppo timido e limitato, essendo, al contrario, necessario operare un drastico ripensamento dei piani di sviluppo delle zone svantaggiate di montagna, considerato anche il profondo spopolamento e il significativo impoverimento di quei territori.

Ritiene, in particolare, opportuno che si dedichi una specifica attenzione alle attività di prevenzione del territorio e alla salvaguardia dell'ambiente più in generale, elementi che potrebbero portare effetti benefici anche in termini di incremento dell'occupazione qualificata.

Auspica, quindi, che la XI Commissione possa segnalare tali aspetti nel proprio parere, evidenziando soprattutto l'esigenza di introdurre serie e mirate misure legislative, dirette a favorire il rilancio dell'occupazione nelle aree montane e a sostenere politiche del lavoro e iniziative per l'incentivazione delle attività produttive in quelle aree.

Ivano MIGLIOLI (PD), nel ritenere che i territori di montagna costituiscano un patrimonio comune di tutti, osserva che gli interventi di sostegno, resi necessari dalle particolari condizioni in cui questi versano, più che assumere caratteristiche meramente assistenziali, dovrebbero mirare ad un rilancio complessivo delle attività di quelle aree, in modo che ne benefici l'intera collettività.

Ricordando che gli interventi del Governo a sostegno della montagna sono risultati, in questa legislatura praticamente inesistenti (come rilevato anche da dati ufficiali, che provvede ad elencare), giudica il provvedimento in esame un « piccolo passo » lungo la direzione di una maggiore tutela di tali territori svantaggiati.

Per tali ragioni, prendendo atto positivamente delle pur limitate disposizioni sui comuni montani e ribadendo l'opportunità di una politica di sostegno più strutturata, fa presente che, in ogni caso, l'orientamento del suo gruppo è sostanzialmente favorevole rispetto al testo unificato in esame.

Silvano MOFFA, *presidente*, in relazione a talune considerazioni svolte dai deputati intervenuti, segnala che la presidenza ha ritenuto opportuno inserire con celerità il provvedimento all'ordine del giorno della Commissione, nel presupposto che dalla Commissione di merito vi fosse una unanime e pressante spinta per acquisire tutti i prescritti pareri, ai fini dell'avvio delle procedure per il trasferimento del testo unificato alla sede legislativa. Si dichiara, dunque, disponibile — ove questa fosse l'intenzione dei gruppi — a rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana, anche per consentire ogni utile approfondimento sul complesso delle questioni appena poste.

Teresio DELFINO (UdC) auspica che la Commissione possa concludere sin d'ora l'esame in sede consultiva del provvedimento in titolo, preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Ivano MIGLIOLI (PD) fa presente che il suo gruppo — anche alla luce delle considerazioni in precedenza espresse — è disponibile a votare, sin da oggi, a favore della proposta di parere del relatore.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, nel riconoscere l'importanza dell'argomento oggetto del testo unificato in esame, che richiede interventi strutturati e duraturi, osserva che il provvedimento rappresenta comunque un significativo, anche se circoscritto, passo in avanti per le politiche in favore dei territori montani. Rilevata, quindi, la concretezza delle misure contenute nel testo unificato ai fini della valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali delle zone

montane, che non precludono, peraltro, future iniziative che ne estendano l'ambito di efficacia, auspica l'approvazione unanime, da parte della Commissione, della sua proposta di parere favorevole.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

#### Sui lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, considerato il previsto andamento dei lavori parlamentari per la settimana corrente e atteso che la seduta dell'Assemblea non ha ancora avuto inizio, propone — se non vi sono obiezioni — di passare immediatamente allo svolgimento degli ulteriori punti all'ordine del giorno della giornata odierna, già fissati per le ore 14.

La Commissione conviene.

**La seduta termina alle 10.55.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 14 luglio 2010.*

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.**

**C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 3534 Donadi.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.55 alle 11.05.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 14 luglio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.05 alle 11.15.

ALLEGATO

**DL 102/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (C. 3610 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3610, recante « Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia », |

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere eventuali forme di stabilizzazione di talune categorie di personale precario delle Forze armate.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	266
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute. ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e conclusione – Relazioni favorevole e favorevole con osservazione</i> ) .....	266
ALLEGATO ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	276
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Nuovo testo unificato C. 41 Brugger e abb. (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	270
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. Atto n. 229 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	272
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.	
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione medici dirigenti (ANAAO ASSOMED), del Coordinamento italiano medici ospedalieri (CIMO), dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S), della Fondazione Mario Lugli, dell'Associazione per la riabilitazione e il reinserimento sociale (ARIS-Trento), del Movimento «Le parole ritrovate», dell'Associazione Spes-Speranza Serenità di Varese, del dottor Fabrizio Oleari, direttore generale della direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, nonché di esperti della materia .....	275
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	275
AVVERTENZA .....	275

## SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLO, indi del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

## La seduta comincia alle 13.05.

**DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.**

**C. 3610 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

Carlo CICCIOLO, *presidente*, ritiene che, se non vi sono obiezioni, la Commissione possa procedere all'inversione dell'ordine del giorno, passando immediatamente all'esame del provvedimento in titolo, anche al fine di consentire al rappresentante del Governo, che sta giungendo in Commissione, di prendere parte all'esame dei disegni di legge sul rendiconto dell'Amministrazione dello Stato e sull'assestamento di bilancio.

La Commissione concorda. Prosegue, quindi, l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 luglio 2010.

Carmine Santo PATARINO (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.**

**C. 3593 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.**

**C. 3594 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute.**

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e conclusione – Relazioni favorevole e favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata, in sede consultiva, per l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, dei disegni di legge n. 3593 e n. 3594, recanti il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 e le disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010, limitatamente agli stati di previsione e alle parti di competenza. Al termine dell'esame preliminare, *l'iter* proseguirà distintamente.

Poiché la V Commissione concluderà l'esame di tali disegni di legge entro la giornata odierna, la Commissione dovrà approvare le prescritte relazioni nella seduta di oggi.

Lucio BARANI (Pdl), *relatore*, ricorda che il rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura dell'anno finanziario, adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria. Il rendiconto generale dello Stato è articolato per missioni e

programmi ed è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento e risulta costituito dal conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero; il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

In proposito, ricorda, per quanto di competenza della Commissione, che la legge 13 novembre 2009, n. 172, ha istituito il Ministero della salute, distinto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Questo, unitamente alla mancata adozione dei regolamenti di attuazione della norma che aveva istituito un unico Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (decreto-legge n. 85 del 2008), rende difficile confrontare le previsioni di bilancio per l'anno 2009 con le rispettive voci del conto consuntivo. In ogni caso, segnala che gli scostamenti, comunque in diminuzione, appaiono piuttosto contenuti. Per quanto riguarda lo stato di previsione dell'ex Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, infatti, segnala che, secondo la previsione definitiva, esso ammontava a 83.040 milioni di euro, mentre lo stesso stato di previsione ammonta, nel conto consuntivo, a 82.902 milioni di euro.

Fa presente, poi, che un maggior grado di dettaglio è reso più difficile dal fatto che il rendiconto per l'anno 2009 si presenta come unitario per le due amministrazioni (sebbene le due strutture – della salute e del lavoro e delle politiche sociali – siano rimaste praticamente distinte nei compiti e nell'organizzazione). Tuttavia, è possibile operare un confronto con quanto appare più aderente all'attuale struttura del Governo.

Andando ad esaminare le principali missioni risulta, in particolare, che, per la Missione 20 (Tutela della salute), la gestione degli stanziamenti è di totale competenza del Ministero della salute. A tale missione, suddivisa in cinque programmi,

vanno complessivamente 1.284 milioni di euro del 2009 (in crescita rispetto ai 1.050 del 2008), mentre la previsione definitiva per lo stesso anno era pari a 1.286 milioni di euro. Dei suddetti stanziamenti complessivi per il 2009, il 75,8 per cento è destinato al programma per la Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana (tutela igienico-sanitaria degli ambienti di vita, del suolo e dell'aria e prevenzione e controllo dei rischi sanitari), il 7,4 per cento al programma per la Prevenzione e assistenza sanitaria e veterinaria (sicurezza alimentare e tutela e lotta alle malattie animali), l'11,6 per cento alla Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza (riorganizzazione dei servizi sanitari, della spesa sanitaria e formazione personale), il 4,6 per cento alla Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici e altri prodotti ad uso umano (riordino del settore delle farmacie e ridefinizione della figura professionale del farmacista) e lo 0,6 per cento al programma per la Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (nuclei antisofisticazioni).

Per quanto riguarda la Missione 24 (Diritti, politiche sociali e famiglia), che è gestita, quasi totalmente, dall'ex Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e, attualmente, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, insieme al Ministero dell'economia e delle finanze, gli stanziamenti definitivi in conto consuntivo risultano, nel 2009, pari a 26.072 milioni di euro, mentre, secondo le previsioni assestate, erano pari a 26.420 milioni di euro.

Infine, per quanto riguarda la Missione 30 (Giovani e sport), risultano, per il 2009, stanziamenti in consuntivo pari a circa 770 milioni di euro, condivisi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei ministri, a fronte di una previsione assestata di 800 milioni di euro.

Ricorda, quindi, che il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato ha lo scopo di consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del



bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato, quanto a struttura e contenuto, contiene, sia per lo stato di previsione dell'entrata sia per ciascuno degli stati di previsione della spesa, le proposte di variazione degli stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa, oggetto di approvazione da parte del Parlamento. In particolare, le previsioni di bilancio sono adeguate in relazione: all'eventuale revisione delle stime del gettito, per quanto riguarda le entrate; ad esigenze sopravvenute, per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale; alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente, per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento (in termini di cassa).

Nella relazione illustrativa del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato, per quanto riguarda le variazioni in diminuzione proposte per le spese finali, in termini di competenza, si evidenziano le spese delle amministrazioni locali (ridotte di 2.967 milioni di euro), con particolare riferimento alle risorse da attribuire alle Regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA (ridotte di 2.468 milioni di euro) per adeguare lo stanziamento alle effettive necessità di finanziamento della spesa sanitaria corrente.

Passa quindi a illustrare, per quanto di interesse della Commissione, le variazioni delle principali poste di bilancio degli stati di previsione del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2010, il disegno di legge di assestamento tiene conto delle variazioni già apportate al bilancio 2010 nel periodo gennaio-maggio 2010 attraverso atti amministrativi e propone ulteriori variazioni. Rispetto alle previsioni iniziali, risultano complessivamente le seguenti variazioni in

aumento: 433.786.516 euro dei residui per variazioni proposte, determinate dalla necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2009; 38.092.216 euro degli stanziamenti in termini di competenza (di cui 36.029.741 di variazioni per atto amministrativo e 2.062.475 di variazioni proposte); 446.297.375 euro degli stanziamenti in termini di cassa (di cui 475.460.915 di variazioni per atto amministrativo e 29.163.540 di variazioni proposte).

Nel complesso, le previsioni di bilancio per il 2010 sono assestate come segue: residui pari a 1.357.908.884 euro; stanziamenti in termini di competenza pari a 2.215.788.446 euro; stanziamenti in termini di cassa pari a 2.765.679.174 euro.

Nell'ambito delle variazioni proposte nel testo in esame, le missioni 20 (Tutela della salute) e 17 (Ricerca e innovazione) non presentano variazioni.

Le voci da considerare nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali attengono principalmente agli stanziamenti riguardanti la missione 24 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e i relativi programmi, in cui è presente lo stanziamento relativo al Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell'ambito delle variazioni proposte nel testo in esame le voci considerate non risultano modificate.

Le voci da considerare nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze attengono principalmente alle seguenti missioni: 3 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, per stanziamenti dei due programmi: Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria e Federalismo, in cui sono presenti le risorse relative alla compartecipazione IVA regionale riguardante la spesa sanitaria, e il Fondo sanitario di parte corrente); 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica, per stanziamenti relativi agli investimenti in edilizia sanitaria); 24 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e 30 (Giovani e sport, riguardanti stanziamenti per le funzioni Famiglia, Lotte alle dipendenze e Giovani, delegate ai dipartimenti della Presidenza del Consiglio.

Per quanto riguarda la missione 3 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali), nell'ambito del programma Federalismo, sono ridotte di 2.468 milioni di euro le somme erogate alle regioni a titolo di compartecipazione IVA. Nel testo in esame tale variazione è proposta in relazione alle effettive esigenze di finanziamento della spesa sanitaria corrente. Le voci relative alle altre missioni citate non presentano variazioni.

Silvana MURA (IdV) chiede chiarimenti in ordine alla riduzione di 2.468 milioni di euro delle somme erogate alle regioni a titolo di compartecipazione IVA. Osserva, infatti, che nella relazione al disegno di legge di assestamento si legge che, essendo diminuite le entrate statali ottenute tramite l'IVA, e compartecipando le regioni all'IVA, il trasferimento da parte dello Stato verso queste ultime si riduce, appunto, di 2.468 milioni di euro per l'anno 2010, per adeguare lo stanziamento alle effettive necessità della spesa sanitaria. Tuttavia, sottolinea che il gettito dell'IVA, nelle previsioni per l'anno 2010, si riduce da 122.725 milioni di euro a 121.724, con una diminuzione, pertanto, di 1.021 milioni di euro. La compartecipazione delle regioni all'IVA è pari al 44,72 per cento e, dunque, la relativa riduzione dovrebbe essere pari a 457 milioni, anziché a 2.468 milioni di euro. Non si comprende, allora, che fine abbiano fatto i 2 miliardi di euro circa di differenza tra la riduzione effettiva e quella che sarebbe stato legittimo attendersi.

Anna Margherita MIOTTO (PD), dopo essersi associata alla richiesta della collega Mura, chiede chiarimenti in ordine alla differenza, pari a circa 350 milioni di euro, tra la previsione definitiva e il dato consuntivo della missione 24 (Diritti sociali e solidarietà sociale), risultante dal rendiconto per l'anno 2009. Esprime, inoltre, un giudizio fortemente critico sullo spostamento, nell'ambito del disegno di legge di assestamento, di una somma pari a 15 milioni di euro dall'unità previsionale di base 4.3.2, relativa agli interventi in favore

del volontariato, all'unità previsionale di base 4.3.1, relativa alle spese di funzionamento della Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Donata LENZI (PD) osserva, preliminarmente, che sarebbe stato opportuno iniziare l'esame dei provvedimenti in titolo già nella seduta di ieri, come hanno fatto altre Commissioni, al fine di consentire un maggior grado di approfondimento. Rileva, inoltre, che la documentazione predisposta dagli uffici sullo specifico ambito di competenza della Commissione non risulta accessibile tramite il sito *Internet* della Camera dei deputati. Si associa, quindi, alle richieste di chiarimento formulate dalle colleghe Mura e Miotto.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, chiarisce che, come si legge nella relazione introduttiva al disegno di legge di assestamento, la riduzione delle risorse erogate alle regioni a titolo di compartecipazione IVA deriva, semplicemente, dal fatto che, in sede di legge di bilancio, tali risorse erano state sovrastimate: non si tratta, pertanto, di risorse sottratte alle regioni.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva, a integrazione di quanto rilevato dal relatore, che entrambi i dati evidenziati dalla collega Miotto sono corretti, ma rientrano, evidentemente, nell'ambito delle scelte politiche legittimamente operate dal Governo in ambito finanziario. In particolare, per quanto riguarda la differenza di 350 milioni di euro tra previsioni e consuntivo relativamente alla missione 24, precisa che, trattandosi del rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2009, più che di risorse sottratte a tale missione, dovrebbe parlarsi di risorse non impiegate.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che, trattandosi di una missione di elevato valore sociale, il mancato impiego delle risorse stanziante rappresenti un dato particolarmente negativo. Stigmatizza, inoltre, la ristrettezza del tempo a disposizione

della Commissione per l'esame dei provvedimenti in titolo, che, a suo avviso, mortifica il ruolo della Commissione e, in generale, del Parlamento.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, pur comprendendo i rilievi della collega Miotto, chiarisce che, per l'esame dei provvedimenti in titolo, erano previste due sedute, rispettivamente nelle giornate di oggi e di domani. Peraltro, la decisione della V Commissione di concludere l'esame di detti provvedimenti nella giornata di oggi purtroppo ha obiettivamente ristretto i tempi a disposizione della Commissione.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, osserva che il rendiconto dell'esercizio finanziario precedente è un atto di natura squisitamente tecnica e respinge, pertanto, i rilievi dei colleghi dell'opposizione sui tempi di esame del provvedimento.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo. Ritiene che, se non vi sono obiezioni, la Commissione possa, in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione, omettere di fissare un termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di assestamento.

La Commissione concorda.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, osserva, con riferimento al disegno di legge di assestamento, che sarebbe utile inserire nella relazione un'osservazione volta a sollecitare il rispetto dell'ordine del giorno accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2009, riferito al contributo straordinario in favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori. Formula, pertanto, una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 3593 Governo, recante rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009, e una proposta di relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 3594

Governo, recante assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010 (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 3593 Governo, recante rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. Approva altresì, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 3594 Governo, recante assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010, con riferimento, rispettivamente, alla Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza); alla Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) e alla Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute (*vedi allegato*).

Delibera, infine, di nominare il deputato Barani quale relatore presso la V Commissione.

**La seduta, sospesa alle 13.50, è ripresa alle 14.10.**

**Disposizioni in favore dei territori di montagna.**

**Nuovo testo unificato C. 41 Brugger e abb.**

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo DI VIZIA (LNP), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla V Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge n. 41 Brugger e abbinate, recante disposizioni in favore dei territori di montagna, come risultante dagli emendamenti approvati.

Per quanto di competenza della Commissione, fa presente che l'articolo 5 reca

interventi in favore dell'associazionismo sociale. In particolare, il comma 1, lettera a), novellando l'articolo 12 della legge n. 266 del 1991 (Legge-quadro sul volontariato), attribuisce all'Osservatorio nazionale sul volontariato il compito di approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato per far fronte ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese (oltre che, come attualmente previsto, ad emergenze sociali). In proposito, rileva che, sotto il profilo formale, l'espressione « far fronte ad interventi nei territori montani » non appare chiara, dal momento che, probabilmente, la norma intende estendere la competenza dell'Osservatorio all'approvazione di progetti sperimentali « per realizzare interventi » in quei territori; pertanto, la lettera in esame potrebbe essere utilmente riformulata in tal senso.

La lettera d) del medesimo comma 1, novellando l'articolo 15 della citata legge-quadro sul volontariato, stabilisce che le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione – oltre che delle organizzazioni di volontariato, come attualmente previsto – delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Si stabilisce, inoltre, che una quota non in-

feriore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito, le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale.

Il comma 2 dell'articolo 5 prevede, altresì, che alle associazioni bandistiche, agli sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali, ai cori amatoriali, alle associazioni filodrammatiche e alle associazioni di musica e di danza popolare legalmente riconosciute operanti senza fini di lucro nei territori montani si applica il regime fiscale agevolato di determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni.

Segnala, quindi, che l'articolo 6, novellando in più punti la legge n. 74 del 2001, concernente l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano, prevede tra l'altro, al comma 1, che il Soccorso Alpino Valdostano/*Secours Alpin Valdôtain* (SAV) e il *Bergrettungsdienst* dell'Alpenverein (BRD) sono equivalenti, nel rispettivo territorio di competenza, al CNSAS, ai fini della legge in esame e del rispetto degli statuti d'autonomia e delle relative norme di attuazione; si prevede, inoltre, che il CNSAS opera « prevalentemente » – e non, come attualmente previsto, prevalentemente – avvalendosi dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

Segnala, infine, che, in base all'articolo 9, comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nello stabilire i requisiti dei rifugi di montagna e le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento di tali strutture, possono derogare, tra l'altro, alla normativa vigente in materia igienica e sanitaria (contenuta nel regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il Testo unico delle leggi sanitarie, e nella legge 30 aprile 1962, n. 283, che modifica il testo unico

delle leggi sanitarie e reca la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere anche alla luce di quanto emergerà nel corso del dibattito.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.**

**Atto n. 229.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

**La seduta comincia alle 13.50.**

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere al Governo, entro l'8 agosto prossimo, il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. Tuttavia, poiché sullo schema di decreto legislativo in esame non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Commissione non può

pronunciarsi definitivamente sullo stesso, prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere al Governo il prescritto parere sulle parti di competenza dello schema di decreto legislativo n. 229: tale schema di decreto è diretto a recepire la direttiva 2007/43/CE del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. La direttiva fissa le norme per la corretta gestione degli stabilimenti destinati all'allevamento dei polli, in particolare per gli allevamenti ad alta densità (allevamenti intensivi), eliminando al contempo le distorsioni della concorrenza nel settore.

Il provvedimento è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), che delega il Governo ad adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Il termine per il recepimento della direttiva 2007/43/CE, fissato al 30 giugno 2010, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della citata legge comunitaria 2008, è prorogato di novanta giorni, ovvero è fissato al 28 settembre 2010.

Lo schema di decreto si compone di dodici articoli e di cinque allegati (Allegato I: Norme applicabili agli stabilimenti; Allegato II: Norme per il ricorso a densità più elevate; Allegato III: Monitoraggio e controlli successivi presso il macello; Allegato IV: Formazione; Allegato V: Criteri per il ricorso all'aumento della densità massima).

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento, cioè il benessere dei polli destinati alla produzione di carne e la corretta gestione degli stabilimenti destinati al loro allevamento. Sono esclusi dal campo di applicazione gli stabilimenti con meno di cinquecento polli e quelli in cui sono allevati unicamente polli da riproduzione; sono altresì esclusi, in conformità con la direttiva 2007/43/CE,



i capi allevati in modo estensivo al coperto e all'aperto e gli animali allevati secondo il metodo biologico.

L'articolo 2 fornisce le definizioni dei termini utilizzati nel testo: proprietario, detentore, autorità competente, veterinario ufficiale, pollo, stabilimento, capannone, area utilizzabile, densità di allevamento, gruppo, tasso di mortalità giornaliero e tasso di mortalità giornaliero cumulativo.

L'articolo 3 stabilisce le condizioni minime destinate a tutelare il benessere dei polli e, in particolare, dispone che in tutti gli stabilimenti, eccetto quelli esclusi dall'articolo 1, devono essere applicate le norme di cui all'allegato I (Norme applicabili agli stabilimenti). La densità di allevamento non deve inoltre superare il limite di 33 kg per metro quadrato, con possibilità di deroga, concessa dall'autorità sanitaria territorialmente competente, previa istanza dell'interessato e a condizione che siano rispettate le norme addizionali specificate all'allegato II (Norme per il ricorso a densità più elevate), per raggiungere la densità di 39 kg per metro quadrato e, qualora siano soddisfatti i criteri di cui all'allegato V (Criteri per il ricorso all'aumento della densità massima), per estendere tale densità fino al limite massimo insuperabile di 42 kg per metro quadrato. L'articolo in esame prevede inoltre (commi 6 e 7) che il Ministero della salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, emani un decreto ministeriale di attuazione per la definizione dei criteri e delle modalità relative alla deroga sulle densità di allevamento più alte consentite, stabilendo al contempo le procedure per la determinazione della densità di allevamento.

Fa presente, poi, che gli ulteriori adempimenti che il decreto ministeriale di attuazione di cui al comma 6 dell'articolo 3 deve regolamentare sono i seguenti: criteri e modalità per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione e il rilascio dei relativi attestati (con riferimento all'articolo 4); procedure operative concernenti la comunicazione da parte del veterinario ufficiale presso il macello dei dati indicanti scarso benessere dei polli e

azioni che debbono essere intraprese dall'autorità competente e dal proprietario o detentore per ristabilire il benessere degli animali (riferimento all'articolo 6); fattispecie di violazioni gravi al benessere animale per le quali non è ammessa la sospensione della sanzione amministrativa (riferimento all'articolo 8); modello di registrazione dei dati di cui all'allegato I, punto 11 (per ciascun capannone: numero dei polli introdotti; ibrido o razza; area utilizzabile; polli trovati morti e polli abbattuti; causa della morte o dell'abbattimento, se note; numero dei polli rimanenti dopo aver prelevati quelli venduti o macellati); criteri generali per autorizzare gli interventi chirurgici previsti nell'allegato I, punto 12 (troncatura del becco e castrazione).

L'articolo 4 prescrive l'obbligo di formazione a carico dei proprietari e dei detentori, conformemente al programma definito nell'allegato IV (Formazione), con partecipazione ad appositi corsi e conseguimento di un attestato finale. Il Ministero della salute, con il decreto di cui al precedente articolo, stabilisce inoltre i criteri e le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione in materia di benessere animale, nonché per il rilascio da parte dello stesso Ministero dei certificati attestanti la formazione eseguita.

L'articolo 5 si riferisce ai controlli delle autorità competenti presso gli stabilimenti, compresi quelli di cui all'allegato III (Monitoraggio e controlli successivi presso il macello), e precisa che debbono essere effettuati conformemente alle disposizioni contenute nel piano nazionale sul benessere animale. Le autorità incaricate dei controlli, attraverso i competenti assessorati regionali, debbono trasmettere annualmente al Ministero della salute una relazione sull'attività svolta. Il Ministero della salute, sulla base dei dati ricevuti, predispone e presenta alla Commissione europea una relazione sui controlli effettuati nell'anno precedente.

L'articolo 6 riguarda i compiti del veterinario ufficiale presso i macelli, per i quali rimanda al citato allegato III. Viene



demandata al decreto ministeriale di cui al precedente articolo 3, comma 6, la fissazione delle procedure operative concernenti gli adempimenti relativi alla comunicazione dei dati sul tasso di mortalità in stabilimenti con densità superiore a 33 kg per metro quadrato.

L'articolo 7 prevede che le associazioni di categoria possano elaborare e includere, nei manuali di corretta prassi operativa, uno o più capitoli dedicati al benessere animale, quale strumento per aiutare gli operatori del settore nella corretta applicazione del decreto in esame. Qualora i suddetti manuali comprendano una sezione relativa al benessere animale, tale sezione deve essere valutata, con l'ausilio tecnico scientifico del Centro di riferimento nazionale per il benessere degli animali presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, dalla Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario. Tale parere è vincolante ai fini della validazione dei manuali stessi.

L'articolo 8 dispone le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione delle norme contenute nel decreto. Le fattispecie sanzionate sono le seguenti: salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle norme per l'allevamento dei polli così come definite nell'articolo 3 e nell'allegato I: chiunque violi tali norme viene punito con sanzione amministrativa da 1550 a 9300 euro; mancante o non veritiera documentazione di scorta dei polli inviati al macello (allegato III, punto 1): il detentore è punito con la sanzione amministrativa da 1550 a 9300 euro; omessa attuazione delle azioni appropriate per ristabilire il benessere dei polli a seguito di comunicazione di condizioni di scarso benessere (allegato III, punto 3): chiunque violi tali norme viene punito con la sanzione amministrativa da 1550 a 9300 euro; esercizio dell'attività di allevamento senza certificato di formazione: il detentore è punito con sanzione amministrativa da 1500 a 4500 euro; omessa istruzione in materia di benessere dei polli del personale addetto alla cura degli animali: il detentore è punito con sanzione ammini-

strativa da 400 a 1600 euro; conferimento dei polli a detentore privo del certificato di formazione: il proprietario è punito con sanzione amministrativa da 1500 a 9300 euro.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 10 stabilisce la clausola di cedevolezza, per quanto attiene alle disposizioni del decreto in oggetto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome.

L'articolo 11 contiene alcune disposizioni transitorie, come l'esclusione dall'applicazione del decreto in esame del ciclo di allevamento in corso e dei due cicli successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché la possibilità, per i detentori che già esercitano attività di allevamento in tale data, di conseguire il certificato di formazione entro il triennio consecutivo.

L'articolo 12 stabilisce, infine, che eventuali modifiche agli allegati possono essere apportate con decreto del Ministero della salute, al fine di accelerare il recepimento di norme a carattere prevalentemente tecnico.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere anche sulla base di quanto emergerà nel corso della discussione.

Luciana PEDOTO (PD), premesso di condividere le finalità del provvedimento in esame, esprime perplessità sul contenuto dell'articolo 9, ritenendo che il contenuto dello schema di decreto sia incompatibile con la clausola di invarianza degli oneri finanziari contenuta nell'articolo citato. Osserva, ad esempio, che la procedura preordinata alle deroghe ai limiti di chilogrammi per metro quadrato richiede un'attività di costante monitoraggio da parte delle aziende sanitarie locali, la quale non può certamente essere priva di costi per il Servizio sanitario nazionale.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, pur comprendendo le perplessità della collega Pedoto, sottolinea gli stringenti condizionamenti di natura finanziaria di cui il Governo è obbligato a tenere conto.

Il sottosegretario Francesca MARTINI, ringraziata l'onorevole Pedoto per aver sollevato il problema, precisa di avere chiesto con forza l'emanazione dello schema di decreto in esame nei termini previsti dalla direttiva europea, ritenendolo fondamentale per il benessere degli animali e per la salute dei cittadini. Osserva, quindi, che le aziende di cui si parla sono sottoposte a severi controlli, i quali spettano al servizio veterinario pubblico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Si impegna, comunque, a vigilare attentamente sull'attuazione di tali controlli.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, stigmatizza il fatto che la Commissione abbia approvato il parere sul disegno di legge n. 3610 Governo, recante conversione in legge del decreto-legge n. 102 del 2010 in materia di proroga delle missioni internazionali, prima che le Commissioni III e IV concludessero l'esame degli emendamenti ad esso riferiti.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che, a seguito di un'inversione dell'ordine del giorno su cui nessuno ha sollevato obiezioni, la Commissione ha proceduto ad esprimere il parere sul testo iniziale del disegno di legge n. 3610 Governo, fermo restando che, ove fossero modificate le parti di competenza della Commissione, questa sarà naturalmente chiamata ad esprimere nuovamente il prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 14 luglio 2010.*

#### Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.

C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione medici dirigenti (ANAAO ASSOMED), del Coordinamento italiano medici ospedalieri (CIMO), dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S), della Fondazione Mario Lugli, dell'Associazione per la riabilitazione e il reinserimento sociale (ARIS-Trento), del Movimento « Le parole ritrovate », dell'Associazione Spes-Speranza Serenità di Varese, del dottor Fabrizio Oleari, direttore generale della direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, nonché di esperti della materia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 16.25.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.30.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMITATO RISTRETTO

*Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.*

C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

## ALLEGATO

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute.**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali), esaminato, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, il disegno di legge C. 2633 Governo recante: « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010 », relativamente alla tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, (limitatamente alle parti di competenza); alla tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) e tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute;

considerato che l'ordine del giorno n. 9/2936-A/44, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre

2009, impegna il Governo a valutare la possibilità di reperire le risorse atte al sostegno dell'attività di prevenzione del tumore al seno da parte della Lega italiana per la lotta ai tumori (LILT) al fine di ripristinare anche per il 2010 il contributo straordinario pari a 3 milioni di euro stanziato per l'anno 2009,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

*con le seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di elevare a 3 milioni di euro il contributo in premessa citato, di cui al capitolo 3413, U.P.B. 2.1.2, garantendo le conseguenti compensazioni a valere sulle poste di bilancio disponibili.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta (Parere alla V Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	277
--	-----

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale. C. 3472 Paolo Russo <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	278
ALLEGATO <i>(Emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi presentati)</i> .....	281

##### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Relazione alla V Commissione) <i>(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli)</i> .....	278
Sui lavori della Commissione .....	279
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	280
ERRATA CORRIGE .....	280

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

##### La seduta comincia alle 14.

##### Disposizioni in favore dei territori di montagna.

**Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato nella seduta del 13 luglio 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione introduttiva. Ricorda che si è altresì convenuto di procedere la prossima settimana, prima dell'espressione del parere, all'audizione del Corpo forestale dello Stato, per approfondire le disposizioni di cui all'articolo 7, sulla certificazione ecocompatibile del legno e dei prodotti derivati.

Mario PEPE (PD) sottolinea che il testo unificato non sembra attribuire significativo rilievo all'agricoltura, nonostante l'importanza di tale settore per l'economia dei territori montani.

Giuseppina SERVODIO (PD) fa presente che la Commissione Bilancio è orientata a chiedere il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento, che è ritenuto una positiva sintesi delle posizioni dei gruppi. Auspica pertanto che la Commissione possa esprimere un parere, contenente anche proposte migliorative per la parte di competenza e che consenta alla Commissione Bilancio di concluderne sollecitamente l'esame.

Paolo RUSSO, *presidente*, con riferimento alle osservazioni del deputato Mario Pepe, sottolinea che la Commissione potrà esprimere un parere che raccolga ogni utile sollecitazione che i commissari riterranno di avanzare. Quanto all'intervento del deputato Servodio, ricorda di aver già segnalato, nella seduta di ieri, che la Commissione Bilancio aveva chiesto di acquisire sollecitamente i pareri. In ogni caso, sulla base degli orientamenti emersi ieri, conferma che la Commissione procederà all'audizione informale del Corpo forestale dello Stato il prossimo martedì e alla deliberazione del parere il prossimo mercoledì.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

**La seduta comincia alle 14.05**

**Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale.**

**C. 3472 Paolo Russo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge.

Paolo RUSSO (PdL), *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stato fissato un termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti presentati. Avverte quindi che sono stati presentati alcuni subemendamenti nonché un emendamento che, anche se pervenuto oltre il termine fissato per lo scorso venerdì, ritiene di ammettere in considerazione delle circostanze in cui si sta svolgendo l'esame del provvedimento. Il fascicolo completo delle proposte emendative presentate è pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*).

Per consentire i necessari approfondimenti, rinvia quindi il seguito dell'esame, precisando che la prossima settimana si passerà all'esame e alla votazione degli emendamenti.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.**

**C. 3593 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.**

**C. 3594 Governo.**

**Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.**

*(Relazione alla V Commissione).*

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge, rinviato nella seduta del 13 luglio 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Fogliato ha svolto la relazione introduttiva.

Sebastiano FOGLIATO (LNP), *relatore*, richiamando la relazione svolta, propone di riferire in senso favorevole su entrambi i disegni di legge.

Mario PEPE (PD) osserva, in primo luogo, che nell'assestamento 2010 e nel rendiconto 2009 (che è un atto meramente ragionieristico) non emerge alcuna riduzione del debito pubblico, che pure costituiva un obiettivo indicato dal Governo nel documento di programmazione economico-finanziaria e nella legge finanziaria per il 2010. Osserva, viceversa, che si sta registrando un ennesimo appesantimento del debito pubblico senza alcun beneficio per la filiera agroalimentare. In secondo luogo, osserva che il rendiconto e l'assestamento non hanno realizzato né crescita né sviluppo per il Paese. In modo particolare, il settore agricolo è stato fortemente impoverito sia perché non è stato centrale nella politica del Governo, sia perché non ha ricevuto adeguate risorse, necessarie ad innalzare il reddito agricolo e a rilanciare l'intera filiera agroalimentare nazionale. Pertanto, a nome personale e del suo gruppo, preannuncia l'espressione di un voto contrario sulla proposta del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge relativo al rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.

Giuseppina SERVODIO (PD) osserva che se, se pure era prevedibile che la maggioranza proponesse di riferire favorevolmente sui disegni di legge, sarebbe stato opportuno che almeno tali proposte fossero motivate, poiché dietro ai numeri si situano le scelte politiche del Governo. Osserva invece, con rammarico, che il relatore ha evitato di compiere valutazioni e che la maggioranza si accinge ad allinearsi in modo ubbidiente rispetto al Governo. Infatti, l'opposizione avrebbe gra-

dito che la Commissione, occupandosi di un settore in grave difficoltà come quello agricolo, avesse almeno colto l'occasione, offerta dall'esame dei disegni di legge sul rendiconto 2009 e sull'assestamento 2010, per manifestare una diffusa consapevolezza sul reale stato di crisi dell'agricoltura, come peraltro atteso dagli operatori del settore.

La Commissione approva infine la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2010, con riferimento alla tabella n. 12 – stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nominando il deputato Fogliato quale relatore presso la Commissione Bilancio.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Marco CARRA (PD) desidera manifestare le critiche e le preoccupazioni del suo gruppo in merito a quanto accaduto al Senato, dove il Governo ha posto la questione di fiducia su un maxiemendamento che contiene la proroga del termine per i pagamenti relativi alle quote latte. Segnala in proposito che alcuni deputati dei gruppi del PD, dell'IdV, dell'UDC e del PdL, avevano inviato una lettera al Ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti, per chiedere la soppressione dalla manovra di quella norma. Deve tuttavia prendere atto che la linea del Ministro delle politiche agricole Galan non è passata. Preannuncia pertanto che il suo gruppo continuerà la sua battaglia di opposizione, confidando che si possa determinare una posizione trasversale tra i gruppi.

Giuseppina SERVODIO (PD) osserva che, sulla base delle notizie acquisite, l'unità di crisi istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per far fronte ai problemi del settore della pesca non starebbe attivamente lavorando, dopo il suo insediamento. Invita pertanto il Presidente a rappresentare al



Governo l'esigenza di dare impulso all'azione dell'unità di crisi, in conformità agli indirizzi formulati dalla Commissione nella risoluzione approvata lo scorso 30 giugno.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ricorda che il suo gruppo ha presentato la risoluzione n. 7-00365, concernente la scadenza delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo nelle zone di montagna e svantaggiate. Sottolinea in proposito che l'avvicinarsi della scadenza del 31 luglio rende necessaria un'iniziativa della Commissione per impegnare il Governo alla soluzione del problema.

Paolo RUSSO (PdL), *presidente*, prende atto delle sollecitazioni formulate, che saranno ulteriormente valutate in sede di

ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.30**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 7 luglio 2010, a pagina 185, nella prima colonna, trentacinquesima riga, le parole « 16.45 » si intendono sostituite dalle seguenti « 16.35 ».

ALLEGATO

**Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale.  
(C. 3472 Paolo Russo).**

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI**

ART. 1.

*Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:*

ART. 1.

1. Al fine di salvaguardare gli interessi nazionali derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, di evitare l'applicazione delle disposizioni relative al disimpegno automatico di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, nonché di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, presso intesa in sede di Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un Piano nazionale di interventi straordinari per sostenere ed accelerare il pieno utilizzo delle risorse stanziato per i piani di sviluppo rurale delle regioni e delle province autonome.

2. Il Piano nazionale di interventi straordinari per il sostegno allo sviluppo rurale prevede l'attivazione, anche utilizzando le risorse stanziato nell'ambito della rete rurale nazionale, delle seguenti misure:

*a)* semplificazione delle procedure amministrative relative ai pagamenti delle misure a superficie e a capo di bestiame da parte dell'organismo pagatore consentendo l'integrale pagamento entro il 31 dicembre 2010 di tutte le annualità fino al

2009 e una anticipazione, pari al 75 per cento del dovuto, dell'annualità 2010;

*b)* istituzione di un Fondo rotativo per agevolare l'accesso al credito alle imprese che intendono avvalersi delle misure per gli investimenti del piano di sviluppo rurale, il cui finanziamento iniziale è individuato nell'ambito delle risorse dei programmi di sviluppo rurale delle regioni interessate e di quelle stanziato per la rete rurale nazionale.

ART. 2.

1. A fronte della eccezionalità della crisi economica, tenuto conto della Comunicazione della Commissione europea COM (2010) 135, relativi al proprio programma di lavoro per il 2010 e del programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una delegazione per negoziare in sede europea la possibilità di aumentare dal 75 per cento al 90 per cento la quota erogabile dagli organismi pagatori senza completare i controlli prescritti e spostare, negli anni finali del periodo di programmazione 2007-2013, una quota parte, pari a quanto non speso al 31 dicembre 2010, delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate alle regioni.

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Misure straordinarie per il sostegno dei programmi di sviluppo rurale.

**1. 5.** Oliverio, Di Giuseppe, Cenni, Servodio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trapolino.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.1.

*All'emendamento 1.1 sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, ove al termine del periodo di attuazione dei programmi di sviluppo rurale delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per il periodo 2007-2013, risultino somme non utilizzate da parte di determinate regioni o province autonome, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite, entro il 31 dicembre 2014, sulla base dell'andamento della spesa dei programmi regionali per il periodo 2007-2013, le riassegnazioni finanziarie, proporzionali alle relative eccedenze accertate, per la copertura delle dichiarazioni di spesa delle regioni e delle province autonome eccedenti la dotazione finanziaria stabilita da ciascuna decisione della Commissione europea, mediante l'individuazione e la relativa ripartizione delle somme allo scopo non utilizzate da parte delle predette regioni e province autonome.

**0. 1. 1. 1.** Negro, Rainieri.

*All'emendamento 1.1, comma 2, sostituire le parole da:* stabilisce, entro il 31 dicembre 2014 *fino alla fine del comma con le seguenti:* entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, le regole

per la compensazione tra le regioni da realizzarsi sulla base di modalità che consentano la redistribuzione delle risorse, altrimenti soggette a disimpegno, in funzione dell'efficienza di spesa delle regioni medesime.

**0. 1. 1. 2.** Callegari, Fogliato.

*All'emendamento 1.1, comma 2, sostituire le parole:* entro il 31 dicembre 2014 *con le seguenti:* nell'anno 2014.

**0. 1. 1. 3.** Paolo Russo.

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

ART. 1.

1. Al fine di assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all'Italia dall'Unione europea e di evitare l'applicazione delle disposizioni relative al disimpegno automatico di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, i piani finanziari allegati alle decisioni della Commissione europea di approvazione dei programmi di sviluppo rurale delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per il periodo 2007-2013 sono ricondotti, in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, ad un unico piano di finanziamento, il cui ammontare è costituito dalla somma delle dotazioni finanziarie dei programmi regionali.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, entro il 31 dicembre 2014, sulla base dell'andamento della spesa dei programmi regionali per il periodo 2007-2013, le assegnazioni finanziarie per la copertura delle dichiarazioni di spesa delle regioni e delle province autonome eccedenti la do-

tazione finanziaria stabilita da ciascuna decisione della Commissione europea, mediante l'individuazione delle somme non utilizzate da parte delle regioni e delle province autonome.

**1. 1.** Paolo Russo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.4.

*All'emendamento 1.4, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Gli importi così ottenuti sono ripartiti tra le regioni non interessate da commissariamento in modo direttamente proporzionale all'efficienza di spesa delle regioni medesime.

**0. 1. 4. 1.** Callegari, Fogliato.

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

ART. 1.

1. Al fine di salvaguardare gli interessi nazionali derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, di evitare l'applicazione delle disposizioni relative al disimpegno automatico di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, nonché di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, nomina un commissario *ad acta*, in sostituzione delle autorità di gestione dei piani di sviluppo rurale regionali che alla data del 1° settembre di ogni anno non siano riuscite a raggiungere almeno il 75 per cento del livello di spesa utile ad evitare il disimpegno automatico dei fondi non utilizzati, con l'incarico di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di spesa prefissato.

2. In ogni occasione in cui sia necessaria la nomina del commissario *ad acta* di cui al comma 1 e allo scopo di facilitare ulteriormente il raggiungimento degli obiettivi di spesa utili ad evitare il disimpegno automatico, la dotazione finanziaria complessivamente residua attribuita al piano regionale di sviluppo rurale di cui trattasi è diminuita del 5 per cento. Le somme così ottenute sono attribuite ai piani finanziari dei programmi di sviluppo rurale delle altre regioni appartenenti al medesimo obiettivo, competitività o convergenza.

**1. 4.** Beccalossi.

*All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole:* sentita la *con le seguenti:* previo parere vincolante della.

**1. 2.** Di Giuseppe, Rota.

*All'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nello stesso decreto sono anche definite le regole per la compensazione tra le regioni da realizzarsi sulla base di modalità che consentono la redistribuzione delle risorse in funzione dell'efficienza di spesa delle regioni medesime.

**1. 3.** Callegari, Fogliato.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. L'Agea provvede entro il 31 dicembre 2010 al pagamento per intero di tutte le annualità fino al 2009 e all'anticipo del 75 per cento dell'annualità 2010.

**1. 01.** Ruvolo, Naro.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione .....	284
DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	285
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	290
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3953 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	286
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger e abb. (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	287
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. Atto n. 229 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	288
AVVERTENZA .....	289
ERRATA CORRIGE .....	289

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.*

**La seduta comincia alle 10.40.**

##### Sui lavori della Commissione.

Sandro GOZI (PD) richiama il dibattito svoltosi nella giornata di ieri in Assemblea sul Programma di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di

18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese, conclusosi con l'approvazione di una risoluzione.

Rileva in proposito come nel testo della risoluzione – risultato della confluenza in un unico documento delle due risoluzioni inizialmente presentate, rispettivamente, dai gruppi del PDL e della Lega e dal gruppo del PD – non fosse contenuto alcun riferimento al rilancio del negoziato di adesione all'Unione europea della Turchia, pure presente nella risoluzione a sua firma. Questa mancanza ha determinato

l'astensione di alcuni colleghi, impedendo dunque di pervenire ad una approvazione unanime della risoluzione.

Nel momento, infatti, in cui venivano inserite nel testo della risoluzione « comune » le osservazioni formulate dalla Commissione Affari esteri sul Programma di lavoro, peraltro approvate all'unanimità, occorre accoglierle integralmente, senza eliminarne alcuna parte, tanto più che il caso delle Turchia non era stato affatto oggetto di discussione tra i gruppi; si sarebbe in tal modo evitato un errore – del quale lui stesso non si è materialmente accorto – che non ha consentito di raggiungere una piena condivisione del documento in questione.

Auspica per il futuro che simili disguidi non debbano nuovamente verificarsi, ritenendo che laddove si intervenga, come in questo caso, con la soppressione solamente di alcune parole o periodi, tale modifica sia opportunamente segnalata. Auspica altresì che tale intervento soppressivo non sia riconducibile all'espressa richiesta di un gruppo, ciò che metterebbe a repentaglio il clima di leale collaborazione e la disponibilità sempre dimostrata dal suo gruppo in XIV Commissione.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) ritiene che quanto segnalato dal collega Gozi sia stato frutto di un mero errore materiale; come è noto a tutti, infatti, la posizione del Pdl e del Governo, nella persona dello stesso Presidente del Consiglio, è sempre stata favorevole all'ingresso della Turchia nell'Unione europea e non vi è stata pertanto alcuna intenzione censoria da parte del suo gruppo.

Rileva peraltro come la seduta di ieri dell'Assemblea sia stata una bella dimostrazione della serietà e dell'impegno che tutti i gruppi dedicano alle tematiche europee; si tratta di un atteggiamento costruttivo che caratterizza i lavori della XIV Commissione e che va al di là del dibattito politico contingente, nell'obiettivo comune di far avanzare l'Italia positivamente nel processo di integrazione europea.

Enrico FARINONE, *presidente*, giudica anch'egli un errore tecnico quanto avve-

nuto ieri; sarà in ogni caso sua cura informare il Presidente della Commissione della segnalazione fatta dal collega Gozi, affinché per il futuro simili disguidi siano evitati.

**DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.**

**C. 3610 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 luglio 2010.

Luca BELLOTTI (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (Pd) esprime una valutazione positiva sul provvedimento per quanto riguarda i profili di competenza della XIV Commissione, con particolare riferimento alle missioni di *peace-keeping* svolte dall'Unione europea, con particolare riferimento al Kosovo, all'Africa e alla missione EUPOL in Afghanistan. Osserva tuttavia – soprattutto con riferimento all'Afghanistan – che occorrerebbe delineare una strategia più chiara rispetto alla presenza europea; si tratta comunque di un tema che va oltre la discussione odierna.

Con riferimento invece alla proposta di parere che la Commissione si accinge a votare, riterrebbe opportuno fare riferimento, in premessa, oltre che al ruolo positivo svolto dall'Unione europea nelle missioni di mantenimento della pace e di prevenzione dei conflitti, all'opportunità di valutare il ricorso, previsto dall'articolo 42 e 46 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, a cooperazioni strutturate permanenti tra gli Stati membri che intendano assumere im-



pegni maggiormente vincolanti ai fini delle missioni più impegnative, anche in relazione alle missioni internazionali.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, alla luce delle osservazioni svolte dal collega Gozi, formula una nuova proposta di parere favorevole, che reca in premessa i richiami auspicati (*vedi allegato*).

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole da ultimo formulata dal relatore.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.**

**C. 3953 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.**

**C. 3594 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 13 luglio 2010.

Enrico FARINONE, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato per il 2010.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, formula la proposta di riferire in senso favorevole su entrambi i disegni legge.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta formulata dal relatore.

Enrico FARINONE (PD), *presidente*, osserva che i dati di rendiconto e assestamento possono sembrare in apparenza confortanti, in quanto rapportati al 2008, anno particolarmente negativo. In realtà, l'anno 2009 dimostra un peggioramento della situazione: la Corte dei Conti esprime preoccupazione e perplessità sull'attendibilità di alcune poste di bilancio e l'Istat ha comunicato ieri che è stato raggiunto il record storico del debito pubblico italiano. A fronte di questa situazione e di un debito pubblico quasi integralmente imputabile allo Stato, la manovra economica all'esame dell'Assemblea del Senato ha scelto la strada della penalizzazione di Regioni e enti locali.

Segnala inoltre che vi è stato un calo delle entrate tributarie per 7 miliardi di euro, compensato dalle entrate derivanti dai giochi, ciò che testimonia quale sia il clima sociale del Paese, che si affida alle scommesse per il proprio futuro. Si registra poi un aumento anche quest'anno delle spese correnti e una riduzione delle entrate, ciò che determina un quadro complessivo che non può che essere valutato negativamente.

Per tali motivi preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta formulate dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia a sua volta il voto contrario del suo gruppo sulla proposta formulate dal relatore.

Enrico FARINONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che la Commissione procederà alla votazione sul disegno di legge C. 3593.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore sul rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.

Enrico FARINONE, *presidente*, avverte che la Commissione procederà ora alla votazione sul disegno di legge C. 3594.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore sul disegno di legge C. 3594 recante Disposizioni per l'assestamento del Bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009 e sulla allegata Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Nomina quindi l'onorevole Del Tenno come relatore presso la Commissione Bilancio.

**Disposizioni in favore dei territori di montagna.**

**Testo unificato C. 41 Brugger e abb.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato in oggetto, rinviato nella seduta del 13 luglio 2010.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta formulata dal relatore.

Enrico FARINONE, *presidente*, sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, frutto di un lavoro intenso che ha visto partecipi, tra gli altri, il gruppo di parlamentari « amici della montagna ».

Fa rilevare tuttavia come, al tempo stesso, la manovra economica presentata dal Ministro Tremonti preveda forti penalizzazioni per i territori più deboli, quali sono quelli di montagna.

Nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, precisa che la posizione assunta in questa sede non potrà in alcun modo essere considerata un alibi per la politica del Governo in materia di territorio e enti locali.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, richiama la difficile congiuntura economica che attraversa il Paese e sottolinea come la maggioranza ed il Governo abbiano fatto il possibile per valorizzare i territori montani. Ribadisce quindi l'importanza del provvedimento, oltre che per i suoi contenuti, per la volontà di intervenire sull'Unione europea affinché si arrivi ad un riconoscimento di tali aree, che oggi non godono di una politica specifica a livello comunitario. Si pongono in tal modo le basi per il riconoscimento giuridico della specificità territoriale montana, presupposto per una politica di sostegno a quelle zone.

Antonio RAZZI (IdV), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere formulata dal relatore, ricorda che a fronte di molte zone disagiate e non riconosciute vi è l'inclusione tra quelli montani di alcuni comuni che si affacciano direttamente sul mare.

Nicola FORMICHELLA (PdL) rileva che il provvedimento individua quali zone montane quelle collocate oltre i 400 metri di quota. Si tratta tuttavia di una indicazione che si limita al provvedimento in oggetto e occorrerà pertanto affrontare la questione nel suo complesso, con riferimento alla definizione di comune montano nel nostro ordinamento. Quello in oggetto è dunque un intervento parziale ma pur sempre positivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 11.10.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.*

**La seduta comincia alle 11.05.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.**

**Atto n. 229.**

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) allo scopo di dare attuazione alla direttiva 2007/43/CE del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. La direttiva citata è contenuta nell'Allegato B della legge comunitaria 2008 (e quindi nell'elenco delle direttive da attuare mediante decreto legislativo).

Il provvedimento si compone di 12 articoli e di 5 allegati.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento, ovvero il benessere dei polli destinati alla produzione di carne e la corretta gestione degli stabilimenti destinati al loro allevamento.

L'articolo 2 fornisce le definizioni corrette dei termini utilizzati nel testo.

L'articolo 3 stabilisce le condizioni minime destinate a tutelare il benessere dei polli.

L'articolo 4 prescrive l'obbligo di formazione a carico dei proprietari e dei detentori.

L'articolo 5 si riferisce ai controlli delle autorità competenti presso gli stabilimenti, e precisa che debbono essere effettuati conformemente alle disposizioni contenute nel piano nazionale sul benessere animale.

L'articolo 6 riguarda i compiti del veterinario ufficiale presso i macelli.

L'articolo 7 prevede che le associazioni di categoria possano elaborare e includere,

nei manuali di corretta prassi operativa, uno o più capitoli dedicati al benessere animale.

L'articolo 8 dispone le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione delle norme contenute nel decreto.

L'articolo 9 pone la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 10 prevede la clausola di cedevolezza, per quanto attiene alle disposizioni del decreto in oggetto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome.

L'articolo 11 contiene alcune disposizioni transitorie.

L'articolo 12 stabilisce infine che eventuali modifiche agli allegati possono essere apportate con decreto del Ministero della salute.

Per quanto attiene agli Allegati, l'Allegato I riguarda le norme applicabili agli stabilimenti; l'Allegato II le norme per il ricorso a densità più elevate; l'Allegato III il monitoraggio e i controlli successivi presso il macello; l'Allegato IV la Formazione; l'Allegato V i criteri per il ricorso all'aumento della densità massima.

In relazione alla normativa comunitaria, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è diretto a dare attuazione alla direttiva 2007/43/CE del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

La direttiva, stabilisce le norme minime per la protezione dei polli da carne (*broiler*), in precedenza disciplinate dalla direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti. La direttiva 43/2007/CE può essere quindi enumerata tra le norme comunitarie finalizzate alla protezione puntuale di specie di animali allevati, in questo caso alla tutela del benessere dei polli (*Gallus gallus*) allevati per la produzione di carne.

Essa non si applica alle aziende con meno di 500 polli, ai capi allevati in modo estensivo al coperto e all'aperto in conformità ai requisiti stabiliti nell'allegato IV

del Regolamento CEE n. 1538/91, abrogato dal 1 luglio 2008 e sostituito dal regolamento 543/2008/CE che ha definito le norme per la commercializzazione delle carni di pollame, e agli animali allevati secondo il metodo biologico in conformità al regolamento (CEE) n. 2092/91, abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2009 e sostituito dal regolamento (CE) n. 834/2007 e relativo regolamento di applicazione 889/2008/CE.

In particolare, si prevede una densità massima d'allevamento di 33 kg/m<sup>2</sup> e si impone il rispetto delle norme tecniche riportate nell'allegato I della stessa direttiva (abbeveratoi, alimentazione, lettieri, ventilazione, rumori, luce, ecc.). La densità di allevamento è maggiorata a 39 kg/m<sup>2</sup> se l'allevatore si impegna a rispettare le norme più restrittive riportate nell'allegato II della direttiva e un ulteriore possibile aumento, fino a un limite non superabile di 42 kg/m<sup>2</sup>, può essere concesso nel caso in cui vengano soddisfatti i criteri riportati nell'allegato V della direttiva, relativi al monitoraggio dell'azienda e alla bassa mortalità dei polli.

Notevole rilevanza viene inoltre data agli aspetti della formazione e dell'orientamento del personale che si occupa degli animali, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di linee guida in materia di buone pratiche di gestione dell'allevamento.

Agli Stati membri, spetta di stabilire le sanzioni da irrogare, che dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Infine, alla luce dell'esperienza conseguente all'applicazione in taluni Stati membri di sistemi facoltativi di etichettatura, la Commissione dovrà presentare, entro il 2009, una relazione sulla possibile introduzione di un sistema di etichettatura specifico, armonizzato e obbligatorio a livello comunitario per la carne, i prodotti e le preparazioni a base di carne di pollo.

Nel complesso lo schema di decreto legislativo appare conforme alla normativa comunitaria presupposta.

Enrico FARINONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.15.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza nonché revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.*  
*Atto n. 225.*

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Proposta di regolamento (UE) del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.*  
*COM(2010)105 def.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 351 del 13 luglio 2010, a pagina 267, prima colonna, sesta riga, sostituire il numero: « 3953 » con il seguente: « 3593 ».

## ALLEGATO

**DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. (C. 3610 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 3610, recante conversione in legge del DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia;

valutate positivamente le missioni di mantenimento della pace e la prevenzione dei conflitti svolte dall'Unione europea, con particolare riferimento al Kosovo;

rilevata l'opportunità di valutare il ricorso, previsto dall'articolo 42 e 46 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, a cooperazioni strutturate permanenti tra gli Stati membri che intendano assumere impegni più vincolanti ai fini delle missioni più impegnative, anche in relazione alle missioni internazionali;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Riordino dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV ». Atto n. 216 (Parere ai sensi dell’articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Seguito dell’esame e rinvio) .....	291
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore sull’atto del Governo n. 216) .....	294
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 203 (Parere ai sensi dell’articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Seguito dell’esame e rinvio) .....	293
ALLEGATO 2 (Ulteriore proposta di parere del relatore sull’atto del Governo n. 203) .....	296
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA .....	293

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE.*

**La seduta comincia alle 8.55.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Riordino dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV ».**

**Atto n. 216.**

(Parere ai sensi dell’articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

*(Seguito dell’esame e rinvio).*

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il presidente PASTORE comunica che la Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati ha formulato rilievi in merito al provvedimento in titolo. Ricorda che il termine per l’espressione del parere, già prorogato, scade in data odierna.

Il relatore, senatore CASOLI (PdL), presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo che tiene conto dei rilievi formulati dalla IX Commissione della Camera dei deputati e degli elementi conoscitivi acquisiti nelle audizioni svolte nella seduta del 23 giugno scorso. Si sofferma, in particolare sull’invito al Governo a ridurre da tre anni a diciotto mesi il periodo, successivo alla scadenza del mandato, nel quale il presidente e i membri del collegio dell’Agenzia non possono assumere inca-



ricchi come amministratori, dipendenti o consulenti di imprese pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'aviazione civile o dell'industria aeronautica: a tale riguardo sottolinea come, a suo giudizio, poiché le funzioni svolte dall'ANSV sono incentrate sulla sicurezza, non vi sia ragione per contrastare l'osmosi tra il settore pubblico e quello privato, dichiarando che considererebbe anzi preferibile l'eliminazione di ogni incompatibilità successiva.

Il presidente PASTORE interviene per ricordare le norme del decreto legge n. 78 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, concernenti gli organi degli enti pubblici, segnalando gli emendamenti da lui presentati al fine di chiarirne l'incidenza sul procedimento «taglia-enti». Nel considerare comunque possibile un'interpretazione delle richiamate disposizioni non confliggente con quelle di riordino degli enti di cui al decreto legge n. 112 del 2008, ritiene che i regolamenti di riordino dovranno essere valutati alla luce del testo del recente provvedimento d'urgenza, come definitivamente approvato.

L'onorevole LOVELLI (PD) concorda sulla necessità di tener conto del decreto legge n. 78 nell'esaminare i provvedimenti attuativi del «taglia-enti», un settore in cui peraltro si continua a legiferare – a suo avviso – in modo confuso. Quanto alla proposta di parere del relatore, egli riterrebbe preferibile fissare in due anni il periodo successivo alla scadenza del mandato per il quale è vietato assumere incarichi presso imprese del settore, conformemente a quanto osservato in merito all'atto del Governo n. 203, concernente il riordino dell'Enac. Considera inoltre di particolare importanza dar seguito al rilievo formulato dalla IX Commissione della Camera dei deputati con il quale si suggerisce la soppressione del comma 2 dell'articolo 6, che esclude, in sede di prima applicazione, il limite di una sola volta alla rinnovabilità del mandato del

presidente e dei membri del collegio dell'Agenzia. Conclude dichiarando di condividere l'osservazione in merito all'articolo 6, comma 1.

Ha quindi la parola il senatore SACCOMANNO (Pdl), il quale, concordando con il relatore sull'assenza di ragioni che conducano a ostacolare l'osmosi tra pubblico e privato in un settore connotato per i profili di tutela della sicurezza, riterrebbe preferibile suggerire al Governo la possibilità di sopprimere la disposizione in questione.

Il PRESIDENTE interviene brevemente per ricordare che anche per l'Enac il relatore ha proposto la riduzione del periodo di incompatibilità successiva dimezzandolo rispetto a quello previsto dalla normativa vigente; concorda nel ritenere che la particolarità del settore in cui opera l'ANSV – quello della sicurezza – possa indurre a considerare con favore l'integrazione e l'interscambio tra pubblico e privato.

Il relatore, senatore CASOLI (Pdl), osserva come la riduzione da tre anni a diciotto mesi del periodo successivo alla scadenza del mandato per il quale è vietato assumere incarichi presso imprese del settore rappresenta una mediazione tra la normativa vigente – sul punto confermata dallo schema di decreto in esame – e il suo convincimento circa l'opportunità di sopprimere del tutto tale previsione; alla luce del dibattito, riformula la relativa osservazione integrandola con l'invito al Governo a valutare la possibilità di sopprimere l'articolo 5, comma 2. Accogliendo, poi, la sollecitazione dell'onorevole Lovelli, integra la sua proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto, con l'invito al Governo a valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 6, comma 2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.**

**Atto n. 203.**

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il relatore, senatore CASOLI (Pdl), riformula la sua nuova proposta di parere, pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 9 giugno, espungendo l'invito al Governo a valutare l'opportunità di estendere ai dirigenti di vertice il regime di incompatibilità successive previste per i componenti degli organi dell'Enac.

Il PRESIDENTE, preso atto che la Commissione non è in numero legale per

votare la proposta del relatore e considerato che il termine per l'espressione del parere, già prorogato, è da tempo trascorso, ritiene utile far pervenire al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in spirito di collaborazione, la proposta di parere del relatore, come riformulata nella seduta odierna, sulla quale si era registrato un sostanziale, diffuso consenso nell'ambito della Commissione.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA**

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 9.30.**

ALLEGATO 1

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Riordino dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV ». Atto n. 216.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE  
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 216**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante « Riordino dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV »;

visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 aprile 2010;

considerato che è emersa l’esigenza di consentire all’ANSV di procedere, nell’ambito delle risorse disponibili, ad assunzioni di investigatori, anche in deroga ai limiti quantitativi e ai vincoli procedurali previsti per le amministrazioni dello Stato, e preso atto tuttavia che le disposizioni che consentirebbero di rispondere a tali esigenze non appaiono inerenti ai principi del procedimento « taglia-enti », ma potranno costituire il contenuto di altro intervento, che si invita il Governo ad adottare con la massima sollecitudine;

considerato che è in corso di esame in sede di Unione europea una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente ad oggetto le inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile (COM (2009) 611 def.), e preso atto che, al di là delle specifiche finalità alle quali risponde il riordino dell’Agenzia effettuato con lo schema di decreto, potrebbe emergere l’esigenza di riconsiderare le competenze e le modalità di intervento dell’Agenzia ove il Regolamento europeo fosse definitivamente approvato;

considerato che in generale emerge l’esigenza di pervenire a una definizione tendenzialmente uniforme della disciplina relativa agli organi degli enti pubblici non economici, evitando, per quanto concerne profili quali, a titolo esemplificativo, le modalità di nomina, la durata del mandato e i limiti di rinnovabilità, le incompatibilità, di prevedere disposizioni diverse per gli enti di volta in volta oggetto di riordino;

considerato che dopo la trasmissione alle Camere dello schema di regolamento in titolo è entrato in vigore il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, il quale prevede all’articolo 6 disposizioni concernenti gli organi collegiali e i titolari di organi di enti e l’adozione di regolamenti ai sensi dell’articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

considerati i rilievi formulati dalla Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

con riferimento al comma 4 dell’articolo 4, si invita il Governo a valutare l’opportunità di tenere conto, nella determinazione del trattamento economico del direttore generale, delle finalità di riduzione della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di cui al

comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché degli interventi in materia di contenimento della spesa relativa al pubblico impiego previsti nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

con riferimento all'articolo 5 e in considerazione dell'elevato livello di integrazione e di interscambio tra settore pubblico e settore privato che caratterizza il comparto dell'aviazione civile, si invita il Governo a valutare l'opportunità di modificarne il comma 2, riducendo da tre anni a diciotto mesi il periodo, successivo alla scadenza del mandato, nel quale il presidente e i membri del collegio dell'Agenzia non possono assumere incarichi come amministratori, dipendenti o consulenti di imprese pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'aviazione civile o dell'industria aeronautica, ovvero a sopprimere il medesimo comma 2;

al medesimo articolo 5, si invita il Governo a valutare l'opportunità di modificare il comma 3 estendendo agli investigatori il divieto di ricoprire incarichi di perito o consulente in procedimenti giudiziari che abbiano attinenza con le attività dell'ANSV durante la permanenza in

servizio, come previsto per il presidente e i membri del collegio;

in merito all'articolo 6, comma 1, si invita a valutare la congruità del termine ivi indicato per la permanenza in carica degli organi dell'Agenzia;

ancora in merito all'articolo 6, si invita inoltre il Governo a valutare l'opportunità di sopprimerne il comma 2;

quanto poi al comma 3 dello stesso articolo 6, si segnala l'opportunità di un coordinamento, in merito alla rimodulazione della dotazione organica, con quanto previsto dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194;

valuti infine il Governo l'esigenza di verificare la coerenza dello schema di regolamento in titolo con le disposizioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, nel testo risultante dalla sua definitiva conversione in legge, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 6 in materia di compensi attribuiti ai componenti e ai titolari di organi di enti, e in materia di numero massimo dei componenti degli organi stessi.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 203.**

**ULTERIORE PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 203**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante « Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

preso atto dell'intendimento del Governo di espungere gli articoli 2 e 3 dello schema di decreto in titolo;

visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2010;

considerato che l'Aero Club d'Italia ha manifestato l'esigenza di una riduzione del numero di componenti del suo Consiglio federale eletti dall'Assemblea, nella misura di quattro membri, e tenuto conto che su tale possibilità si è espresso favorevolmente il Consiglio di Stato, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Presidenza del Consiglio dei ministri – struttura di missione per lo sport;

considerato che, in merito al riordino dell'Enac, è emersa l'esigenza di semplificare le procedure relative all'approvazione dei contratti di programma tra l'Enac e i gestori aeroportuali, nonché l'esigenza di consentire all'Enac stesso di procedere, nell'ambito delle risorse disponibili, ad assunzioni di personale con particolare riferimento ai piloti ispettori di volo, anche in deroga ai limiti quantitativi e ai vincoli procedurali previsti per le ammi-

nistrazioni dello Stato, e preso atto tuttavia che le disposizioni che consentirebbero di rispondere a tali esigenze non appaiono inerenti ai principi del procedimento « taglia-enti », ma potranno costituire il contenuto di altro intervento, che si invita il Governo ad adottare con la massima sollecitudine;

considerati i rilievi formulati dalla Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati;

considerato che dopo la trasmissione alle Camere dello schema di regolamento in titolo è entrato in vigore il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, il quale prevede all'articolo 6 disposizioni concernenti gli organi collegiali e i titolari di organi di enti e l'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e all'articolo 7, comma 21, la soppressione dell' INSEAN, con conseguente attribuzione delle funzioni e risorse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

con riferimento all'articolo 1, si invita il Governo a riconsiderare l'opportunità di modificare direttamente, con atto sovraordinato quale è lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, il

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2004 con il quale è approvato lo statuto dell'Aero Club d'Italia ovvero lo statuto medesimo, e a considerare invece la possibilità di riformularlo in termini di criteri cui si dovrà attenere la modifica dello statuto medesimo, prevista dall'articolo 5, comma 4;

ancora in merito al riordino dell'Aero Club d'Italia, di cui all'articolo 1, si invita il Governo a prevedere una riduzione dei componenti del Consiglio federale eletti dall'Assemblea nella misura di quattro unità e a valutare l'opportunità di prevedere una modifica statutaria che consenta di rinnovare consecutivamente fino a due volte il mandato del Presidente dell'AeCI;

si invita il Governo a espungere – come peraltro preannunciato e secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 21, del decreto legge n. 78 del 2010 nel testo risultante dalla sua definitiva conversione in legge – l'articolo 2 dello schema di regolamento in titolo;

si osserva che l'articolo 4 dovrebbe essere riformulato in termini di norma autonoma, prevedendo l'abrogazione delle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, evitando di porsi come novella con carattere sostitutivo di commi di un articolo di rango primario;

si segnala, a fini di coordinamento formale, che il riferimento al «Ministro dei trasporti e della navigazione», presente nell'articolo 4, capoversi 3 e 4, dello schema di regolamento in titolo, dovrebbe essere sostituito con quello al «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

in merito al riordino dell'Enac, di cui all'articolo 4, si invita il Governo a valutare l'opportunità di modificarne il capoverso 2, ultimo periodo, prevedendo che la nomina a presidente dell'ente possa essere rinnovata consecutivamente due sole volte;

sempre con riferimento al riordino dell'Enac, in considerazione dell'elevato livello di integrazione e di interscambio tra settore pubblico e settore privato che caratterizza il comparto dell'aviazione civile, si invita il Governo a integrare lo schema di regolamento con una disposizione che consenta ai componenti degli organi dell'ente di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza trascorsi due anni dalla scadenza del mandato;

in merito all'articolo 5 si osserva che il termine posto dal comma 4 per l'eventuale adeguamento dello statuto dell'Enac coincide con quello che il precedente comma 2 fissa per procedere alla nomina dei componenti degli organi collegiali.

valuti infine il Governo l'esigenza di verificare la coerenza dello schema di regolamento in titolo con le disposizioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, nel testo risultante dalla sua definitiva conversione in legge, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 6 in materia di compensi attribuiti ai componenti e ai titolari di organi di enti, e in materia di numero massimo dei componenti degli organi stessi.



## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	298
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di schemi di regolamenti .....	298

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.*

**La seduta comincia alle 8.50.**

#### Comunicazioni del presidente.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori del Comitato e la documentazione pervenuta, in relazione alle quali intervengono i senatori ESPOSITO (PdL) e RUTELLI (Misto-ApI).

**Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di schemi di regolamenti.**

Su proposta dei deputati BRIGUGLIO (PdL) e ROSATO (PD), il Comitato esprime

parere favorevole all'unanimità su uno schema di regolamento all'ordine del giorno.

Successivamente, i senatori ESPOSITO (PdL) e PASSONI (PD) illustrano un ulteriore schema di regolamento.

Intervengono il presidente D'ALEMA (PD), i deputati BRIGUGLIO (PdL) e ROSATO (PD) e il senatore RUTELLI (Misto-ApI).

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

**La seduta termina alle 11.05.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Audizione del Vicepresidente vicario dell'Associazione degli enti previdenziali privati (Adepp), dottor Giampiero Malagnino, sul progetto di <i>social housing</i> .....	299
---	-----

*Mercoledì 14 luglio 2010. – Presidenza  
del vicepresidente Antonino LO PRESTI.*

**Audizione del Vicepresidente vicario dell'Associazione degli enti previdenziali privati (Adepp), dottor Giampiero Malagnino, sul progetto di *social housing*.**

L'audizione informale si è svolta dalle  
8.35 alle 9.10.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

#### S O M M A R I O

Audizione del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Lecce, Luigi Gennaro, del procuratore aggiunto della Repubblica presso la corte di appello di Lecce, Ennio Cillo, del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto, Francesco Sebastio, del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brindisi, Marco Di Napoli <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	300
Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Foggia, Domenico Minardi, del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lucera, Pasquale De Luca, e del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trani, Antonio Savasta <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	301
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	302

*Mercoledì 14 luglio 2010. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Lecce, Luigi Gennaro, del procuratore aggiunto della Repubblica presso la corte di appello di Lecce, Ennio Cillo, del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto, Francesco Sebastio, del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brindisi, Marco Di Napoli.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Lecce, Luigi Gennaro, del procuratore aggiunto della Repubblica presso la corte di appello di Lecce, Ennio Cillo, del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto, Francesco Sebastio, del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brindisi, Marco Di Napoli, che ringrazia per la loro presenza.

Ennio CILLO, *procuratore aggiunto della Repubblica presso la corte di appello di Lecce*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (PD), il senatore Vincenzo DE LUCA (PD) e i deputati Pietro FRANZOSO (Pdl) e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Ennio CILLO, *procuratore aggiunto della Repubblica presso la corte di appello di Lecce*, risponde ai quesiti posti.

Francesco SEBASTIO, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD), Pietro FRANZOSO (PdL), Daniela MELCHIORRE (Misto-Liberal Democratici-MAIE) e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Francesco SEBASTIO, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto*, risponde ai quesiti posti.

Marco DI NAPOLI, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brindisi*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD), Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Pietro FRANZOSO (PdL).

Marco DI NAPOLI, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brindisi*, risponde ai quesiti posti. Quindi chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).*

Luigi GENNARO, *procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Lecce*, svolge alcune considerazioni conclusive.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il

contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 16.05, riprende alle 16.25.**

**Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Foggia, Domenico Minardi, del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lucera, Pasquale De Luca, e del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trani, Antonio Savasta.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Foggia, Domenico Minardi, del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lucera, Pasquale De Luca, e del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trani, Antonio Savasta, ringraziandoli per la loro presenza.

Antonio SAVASTA, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trani*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Alessandro BRATTI (PD), Daniela MELCHIORRE (Misto-Liberal Democratici-MAIE) e Pietro FRANZOSO (PdL).

Pasquale DE LUCA, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lucera*, e Domenico MINARDI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Foggia*, svolgono relazioni.

Antonio SAVASTA, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trani*, interviene per una precisazione.

Interviene, per porre un quesito, il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Pasquale DE LUCA, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lucera*, Antonio SAVASTA, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trani*, e Domenico MINARDI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Foggia*, rispondono al quesito posto.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il

contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 17.25.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16.05 alle 16.25.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'infanzia e l'adolescenza

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	303
INDAGINI CONOSCITIVE:	
Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.	
Deliberazione di una proroga del termine .....	303
Sui minori stranieri non accompagnati.	
Deliberazione di una proroga del termine .....	303
Sulla prostituzione minorile.	
Deliberazione di una proroga del termine .....	304
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati.	
Audizione di rappresentanti di <i>Save the children</i> – Italia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	304

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 14 luglio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.55.

#### INDAGINI CONOSCITIVE

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza della vicepresidente Anna Maria SERAFINI.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.**

**Deliberazione di una proroga del termine.**

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, avverte che è stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera e il

Presidente del Senato in merito alla proroga del termine dell'indagine conoscitiva concernente la tutela dei minori nei mezzi di comunicazione, al fine di concludere il ciclo di audizioni previsto dal relativo programma e di approvare il documento conclusivo.

Propone pertanto che il termine dell'indagine, precedentemente fissato per il 31 luglio 2010, sia prorogato al 31 dicembre 2010.

La Commissione consente.

**Sui minori stranieri non accompagnati.**

**Deliberazione di una proroga del termine.**

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, avverte che è stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera e il



Presidente del Senato in merito alla proroga del termine dell'indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati, al fine di concludere il ciclo di audizioni previsto dal relativo programma e di approvare il documento conclusivo.

Propone pertanto che il termine dell'indagine, precedentemente fissato per il 31 luglio 2010, sia prorogato al 31 dicembre 2010.

La Commissione consente.

#### **Sulla prostituzione minorile.**

##### **Deliberazione di una proroga del termine.**

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, avverte che è stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera e il Presidente del Senato in merito alla proroga del termine dell'indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile, al fine di concludere il ciclo di audizioni previste dal relativo programma e di approvare il documento conclusivo.

Propone pertanto che il termine dell'indagine, precedentemente fissato per il 31 luglio 2010, sia prorogato al 31 dicembre 2010.

La Commissione consente.

**La seduta termina alle 15.**

#### **INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza della vicepresidente Anna Maria SERAFINI.*

**La seduta comincia alle 15.**

#### **Indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati.**

##### **Audizione di rappresentanti di Save the children – Italia.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Viviana VALASTRO, *rappresentante di Save the Children – Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la senatrice Anna Maria RIZZOTTI (PDL) e la deputata Sandra ZAMPA (PD).

Viviana VALASTRO, *rappresentante di Save the Children – Italia*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	305
Audizione del Capo Dipartimento della Qualità del Ministero della salute, dottor Filippo Palumbo ( <i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i> ) .....	305
Comunicazioni del Presidente .....	306

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 14 luglio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.35 alle 8.50.

*Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO. — Intervengono il dottor Filippo Palumbo, Capo Dipartimento della Qualità del Ministero della salute, la dottoressa Lucia Lispi e il dottor Claudio Seraschi, dirigenti del medesimo Ministero.*

**La seduta comincia alle 8.50.**

**Audizione del Capo Dipartimento della Qualità del Ministero della salute, dottor Filippo Palumbo.**

*(Svolgimento dell'audizione e conclusione).*

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità

dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

Leoluca ORLANDO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e svolge alcune considerazioni preliminari.

Il dottor Filippo PALUMBO, *Capo Dipartimento della Qualità del Ministero della salute*, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i deputati Leoluca ORLANDO, *presidente*, Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) e Carmine Santo PATARINO (PdL). Ad essi replica, con più interventi, il dottor Filippo PALUMBO, *Capo Dipartimento della Qualità del Ministero della salute*.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, ringrazia gli auditi e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

**Comunicazioni del Presidente.**

Leoluca ORLANDO, *presidente*, propone che la trattazione del presente punto all'ordine del giorno si svolga in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Leoluca ORLANDO, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 10.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Seguito della discussione su questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee .....	3
<i>ALLEGATO 1 (Parere sull'esame in Assemblea del documento della XIV Commissione concernente la conformità al principio di sussidiarietà e sull'esame delle relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea – integrazione del parere del 6 ottobre 2009 su questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee) .....</i>	8
Seguito della discussione sugli adattamenti regolamentari conseguenti all'entrata in vigore della nuova legge di contabilità e finanza pubblica .....	4
<i>ALLEGATO 2 (Parere sui primi adeguamenti regolamentari di carattere sperimentale conseguenti alla nuova legge di contabilità) .....</i>	10

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	12
--	----

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

#### ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Francesco Giordano, deputato della XIV legislatura, pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione di Marco Rizzo) (doc. IV-ter, n. 18) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	13
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Gianluca Pini, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Forlì (atto di citazione del signor Ellero Morgagni) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	14
Sui lavori della Giunta .....	14
AVVERTENZA .....	15

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

#### SEDE REFERENTE:

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	16
---	----

#### SEDE REFERENTE:

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	16
<i>ALLEGATO (Emendamenti) .....</i>	24

**COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)**

## COMITATO RISTRETTO:

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. C. 54 Realacci .....	32
--	----

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	34
--	----

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	50
--	----

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger ed abb. (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	34
--	----

ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	51
--	----

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. Nuovo testo C. 3403 Zeller (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	36
--	----

ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	54
--	----

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Emendamenti C. 44-B e abb., approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	36
--	----

ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	55
--	----

## INTERROGAZIONI:

5-01027 Misiti: Rieleggibilità dei revisori dei conti .....	37
---	----

ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	56
--	----

5-01818 Zucchi: Carenza di organico nel corpo nazionale dei vigili del fuoco .....	37
--	----

ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	57
--	----

5-02057 Trappolino: Finanziamento di contributi alle associazioni combattentistiche .....	37
---	----

ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	60
--	----

5-02393 Miglioli: Effetti della perdita della qualificazione di comune montano .....	37
--	----

ALLEGATO 8 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	61
--	----

5-01872 Contento: Unità di polizia assegnate alla provincia di Pordenone .....	37
--	----

ALLEGATO 9 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	62
--	----

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	38
---	----

## SEDE REFERENTE:

Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	41
--	----

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	41
---	----

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , 4° serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. C. 3286 Siragusa ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	41
--	----

**SEDE CONSULTIVA:**

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo (Relazione alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	42
ALLEGATO 10 (Relazione approvata dalla Commissione) .....	64
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2010 (Relazione alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	42
ALLEGATO 11 (Relazione approvata dalla Commissione) .....	65

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 226 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	42
ALLEGATO 12 (Parere approvato) .....	66
ALLEGATO 13 (Proposta alternativa di parere del gruppo PD) .....	71
AVVERTENZA .....	49

**II Giustizia****SEDE REFERENTE:**

Sui lavori della Commissione .....	75
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	76

**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Emendamenti C. 44 e abb./B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere sugli emendamenti</i> ) .....	77
ALLEGATO (Proposta di parere del relatore) .....	80
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2010.	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	79

**III Affari esteri e comunitari****SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione .....	81
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	



Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Relazione alla V Commissione) ( <i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3593 e relazione favorevole sul disegno di legge C. 3594</i> ) .....	82
ALLEGATO 1 (Emendamenti) .....	85
INTERROGAZIONI:	
5-03194 Mecacci: Sulla persecuzione dei dissidenti politici a Cuba .....	83
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	87
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03216 Narducci: Sulle procedure di rilascio all'estero dei passaporti elettronici .....	83
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	89
INTERROGAZIONI:	
5-03207 Narducci: Sul personale docente destinato alle scuole italiane all'estero .....	84
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	84
ERRATA CORRIGE .....	84
<b>IV Difesa</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa (Relazione alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	91
ALLEGATO 1 (Proposta di relazione del relatore) .....	95
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) .....	96
ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione) .....	97
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
AUDIZIONI:	
Audizione del Ragioniere generale dello Stato, dott. Mario Canzio, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00359 Giancarlo Giorgetti ed altri: Predisposizione delle relazioni tecniche ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	99
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Emendamenti al nuovo testo C. 44 e abb.-B, approvate, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i> ) .....	99
RISOLUZIONI:	
7-00359 Giancarlo Giorgetti ed altri: Predisposizione delle relazioni tecniche ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	101
ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della risoluzione) .....	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	104

**RISOLUZIONI:**

7-00359 Giancarlo Giorgetti ed altri: Predisposizione delle relazioni tecniche ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00082</i> ) .....	104
<i>ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata)</i> .....	118

**SEDE CONSULTIVA:**

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	105
---	-----

**RELAZIONI AL PARLAMENTO:**

Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Doc. XXVII, n. 22 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio</i> ) .....	108
---	-----

**SEDE REFERENTE:**

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione</i> ) .....	112
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti)</i> .....	120

**VI Finanze****INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-03217 Fugatti: Collocamento presso i piccoli risparmiatori dei nuovi Certificati di credito del tesoro EU .....	123
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i> .....	140

**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 ed abbinato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	124
DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	131

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Atto n. 225 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	139
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	139

**VII Cultura, scienza e istruzione****SEDE LEGISLATIVA:**

Sui lavori della Commissione .....	143
Nuova disciplina del prezzo dei libri. C. 1257 Levi ( <i>Discussione e approvazione</i> ) .....	143
<i>ALLEGATO 1 (Testo approvato dalla Commissione)</i> .....	151

**SEDE CONSULTIVA:**

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
---	--

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2010.	
Tabella 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2010 (Relazione alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 – Relazione favorevole con condizione sulle Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010, C. 3594, Tab. 2, limitatamente alle parti di competenza, 7 e 13</i> ) .....	145
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) .....	153
DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	149
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) .....	154
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	150
COMITATO RISTRETTO:	
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ...	150
AVVERTENZA .....	150

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci della amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2010.	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	156
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger ed abb. (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) ..	158
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) .....	164
D.L. 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	159
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 226 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Espresi rilievi</i> ) .....	159
ALLEGATO 2 (Rilievi deliberati dalla Commissione) .....	165
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	160

## INTERROGAZIONI:

5-03157 Realacci: Adeguatezza della disciplina in tema di rilascio delle concessioni di coltivazione di idrocarburi ai fini della sicurezza ambientale.	
5-02855 Lo Presti e Ghiglia: Controlli sui pozzi petroliferi nei mari italiani per prevenire disastri ecologici .....	160
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	168
5-02846 Bratti e Mariani: Misure di contrasto dei fenomeni di inquinamento nella discarica esaurita di Molino Boschetti .....	160
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	171
5-02023 Esposito e Mariani: Realizzazione dei lavori di bonifica dell'area inquinata « Basse di Stura » di Torino .....	161
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	175
5-03186 Velo: Attività di trivellazioni al largo delle coste dell'isola d'Elba .....	161
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	177

## RISOLUZIONI:

7-00304 Alessandri: Sull'incendio sviluppatosi in località Vascigliano nell'area destinata ad attività industriali nel comune di Stroncone (Terni).	
7-00309 Bocci: Sull'incendio sviluppatosi in località Vascigliano nell'area destinata ad attività industriali nel comune di Stroncone (Terni) (Seguito della discussione congiunta e rinvio) ..	161
7-00350 Alessandri: sulla revisione in senso restrittivo, della disciplina in materia di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia.	
7-00356 Zamparutti: sulla revisione in senso restrittivo, della disciplina in materia di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia (Discussione congiunta e rinvio) .....	162

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## RISOLUZIONI:

7-00366 Biasotti: Tutela delle emittenti regionali e locali nell'ordinamento automatico dei canali digitali (Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00081) .	180
ALLEGATO 1 (Nuovo testo approvato dalla Commissione) .....	197

## SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 (C. 3593 Governo).	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010 (C. 3594 Governo).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e conclusione – Relazioni favorevoli) .....	183

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 226 (Rilievi alla I Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione) .....	184
ALLEGATO 2 (Rilievi approvati dalla Commissione) .....	201

## SEDE CONSULTIVA:

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	185
---	-----

## SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito della discussione e conclusione</i> ) .....	186
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti esaminati</i> ) .....	203
ALLEGATO 4 ( <i>Ordini del giorno</i> ) .....	208
ALLEGATO 5 ( <i>Correzioni di forma</i> ) .....	226
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	196

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44/B e abbinate, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame emendamento e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	228
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione sull'emendamento Montagnoli 55.3 (nuova formulazione) approvato in linea di principio dalla IX Commissione</i> ) .....	235

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 226 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i> ) .....	229
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di rilievi del relatore</i> ) .....	236
ALLEGATO 3 ( <i>Rilievi deliberati dalla X Commissione</i> ) .....	239

## SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	231
ALLEGATO 4 ( <i>Relazione approvata dalla X Commissione</i> ) .....	242
ALLEGATO 5 ( <i>Relazione approvata dalla X Commissione</i> ) .....	243
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 e abbinate (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	232
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	244

## SEDE REFERENTE:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3191 – Adozione di un testo unificato come testo base</i> ) .....	234
ALLEGATO 7 ( <i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i> ) ...	245
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	234

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 102/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	258
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	264
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) ( <i>Relazione alla V Commissione</i> ) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	259
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	261
Sui lavori della Commissione .....	263
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 3534 Donadi .....	263
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	263

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	266
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute. ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e conclusione – Relazioni favorevole e favorevole con osservazione</i> ) .....	266
ALLEGATO ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	276
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Nuovo testo unificato C. 41 Brugger e abb. (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	270



## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. Atto n. 229 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	272
--	-----

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccio, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.	
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione medici dirigenti (ANAAO ASSOMED), del Coordinamento italiano medici ospedalieri (CIMO), dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S), della Fondazione Mario Lugli, dell'Associazione per la riabilitazione e il reinserimento sociale (ARIS-Trento), del Movimento «Le parole ritrovate», dell'Associazione Spes-Speranza Serenità di Varese, del dottor Fabrizio Oleari, direttore generale della direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, nonché di esperti della materia .....	275
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	275
AVVERTENZA .....	275

**XIII Agricoltura**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	277
--	-----

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale. C. 3472 Paolo Russo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	278
ALLEGATO ( <i>Emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi presentati</i> ) .....	281

## SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Relazione alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	278
Sui lavori della Commissione .....	279
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	280
ERRATA CORRIGE .....	280

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione .....	284
DL 102/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	285
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	290
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3953 Governo.	

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	286
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger e abb. (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	287
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. Atto n. 229 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	288
AVVERTENZA .....	289
ERRATA CORRIGE .....	289
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE</b>	
<b>IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV ». Atto n. 216 (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	291
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 216</i> ) .....	294
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 203 (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	293
ALLEGATO 2 ( <i>Ulteriore proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 203</i> ) .....	296
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA .....	293
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
Comunicazioni del Presidente .....	298
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di schemi di regolamenti .....	298
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE</b>	
Audizione del Vicepresidente vicario dell'Associazione degli enti previdenziali privati (Adepp), dottor Giampiero Malagnino, sul progetto di <i>social housing</i> .....	299
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI</b>	
Audizione del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Lecce, Luigi Gennaro, del procuratore aggiunto della Repubblica presso la corte di appello di Lecce, Ennio Cillo, del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Taranto, Francesco Sebastio, del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brindisi, Marco Di Napoli ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	300
Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Foggia, Domenico Minardi, del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lucera, Pasquale De Luca, e del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trani, Antonio Savasta ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	301

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	302
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	303
INDAGINI CONOSCITIVE:	
Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.	
Deliberazione di una proroga del termine .....	303
Sui minori stranieri non accompagnati.	
Deliberazione di una proroga del termine .....	303
Sulla prostituzione minorile.	
Deliberazione di una proroga del termine .....	304
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati.	
Audizione di rappresentanti di <i>Save the children</i> – Italia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	304
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	305
Audizione del Capo Dipartimento della Qualità del Ministero della salute, dottor Filippo Palumbo ( <i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i> ) .....	305
Comunicazioni del Presidente .....	306

PAGINA BIANCA

€ 16,80



\*16SMC0003530\*